

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2429)

RENDICONTO GENERALE  
DELLA  
AMMINISTRAZIONE DELLO STATO  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1955-56

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 gennaio 1963*  
(V. Stampato n. 2698)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 14 GENNAIO 1963

---

PARTE I  
CONTO DEL BILANCIO

---

VOLUME PRIMO

**Deliberazione e relazione della Corte dei conti - Disegno di legge**



## INDICE

## VOLUME PRIMO

DELIBERAZIONE E RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI . . . . .	Pag.	v
DISEGNO DI LEGGE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1955-56 . . . . .	»	CLXXXV

## VOLUME PRIMO-BIS

NOTA PRELIMINARE . . . . .	Pag.	CXCV
----------------------------	------	------

**Prospetti riassuntivi del conto di bilancio per l'esercizio finanziario 1955-56.**

PROSPETTO N. 1. — Riassunto generale della gestione del bilancio per l'esercizio finanziario 1955-56 . . . . .	Pag.	2
PROSPETTO N. 2. — Sviluppo per Ministeri delle variazioni alle previsioni per l'esercizio finanziario 1955-56 . . . . .	»	16
PROSPETTO N. 3. — Sviluppo per capitoli delle variazioni dipendenti da <i>leggi e decreti speciali</i> . . . . .	»	30
PROSPETTO N. 4. — Elenco delle prelevazioni eseguite dal <i>Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine</i> . . . . .	»	152
PROSPETTO N. 5. — Elenco delle prelevazioni eseguite dal <i>Fondo di riserva per le spese impreviste</i> . . . . .	»	163

## VOLUME SECONDO

CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1955-56 E RELATIVI ALLEGATI . . . . .	Pag.	3
CONTI CONSUNTIVI DELLA SPESA:		
MINISTERO DEL TESORO . . . . .	»	347
MINISTERO DELLE FINANZE . . . . .	»	1015
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato</i> per l'esercizio finanziario 1955-56 e relativi allegati . . . . .	»	1159
» N. 2. — Conto consuntivo dell' <i>Azienda monopolio banane</i> per l'esercizio finanziario 1955-56 e relativi allegati . . . . .	»	1277
» N. 3. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza</i> per l'esercizio finanziario 1955-56 e relativi allegati . . . . .	»	1337

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA . . . . .	Pag.	1373
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa degli <i>Archivi notarili</i> per l'esercizio finanziario 1955-56 . . . . .	»	1423
»    N. 2. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del <i>Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena</i> per l'esercizio finanziario 1955-56 . . . . .	»	1441
»    N. 3. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa della <i>Cassa delle ammende</i> per l'esercizio finanziario 1955-56 . . . . .	»	1451
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI . . . . .	»	1461
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Istituto agronomico per l'Africa italiana</i> per l'esercizio finanziario 1955-56 . . . . .	»	1527
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE . . . . .	»	1583

**VOLUME TERZO**

MINISTERO DELL'INTERNO . . . . .	Pag.	1723
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Amministrazione del Fondo per il culto</i> per l'esercizio finanziario 1955-56 . . . . .	»	1847
»    N. 2. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del <i>Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma</i> per l'esercizio finanziario 1955-56 . . . . .	»	1897
»    N. 3. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Azienda dei patrimoni riuniti ex-economati</i> per l'esercizio finanziario 1955-56 . . . . .	»	1937
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI . . . . .	»	1979
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Azienda nazionale autonoma delle strade statali</i> per l'esercizio finanziario 1955-56 . . . . .	»	2213
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI . . . . .	»	2313
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi</i> per l'esercizio finanziario 1955-56 e relativi allegati . . . . .	»	2323
»    N. 2. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Azienda di Stato per i servizi telefonici</i> per l'esercizio finanziario 1955-56 e relativi allegati . . . . .	»	2491
MINISTERO DEI TRASPORTI . . . . .	»	2587
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Amministrazione delle ferrovie dello Stato</i> per l'esercizio finanziario 1955-56 e relativi allegati . . . . .	»	2627
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE . . . . .	»	3055
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del <i>Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale</i> per l'esercizio finanziario 1955-56 . . . . .	»	3105
MINISTERO DELLA DIFESA . . . . .	»	3119
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE . . . . .	»	3303
APPENDICE N. 1. — Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell' <i>Azienda di Stato per le foreste demaniali</i> per l'esercizio finanziario 1955-56 e relativi allegati . . . . .	»	3415
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO . . . . .	»	3483
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE . . . . .	»	3549
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO . . . . .	»	3609
MINISTERO DEL BILANCIO . . . . .	»	3637



## LA CORTE DEI CONTI

## IN SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 10 novembre 1958;  
con l'intervento del Procuratore generale;  
visto il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1955-56 presentato dal Ministro del tesoro;  
visti i conti ad esso allegati:  
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;  
dell'Azienda monopolio banane;  
del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza;  
degli Archivi notarili;  
del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena;  
dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana;  
dell'Amministrazione del Fondo per il culto;  
del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma;  
dei Patrimoni riuniti ex economali;  
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;  
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;  
dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;  
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;  
degli Uffici del lavoro portuale;  
dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;  
visti i prospetti riassuntivi con le dimostrazioni del Rendiconto generale dello Stato, sia per la parte inerente al bilancio che per quella inerente al patrimonio;  
visti i conti delle operazioni di entrata e di uscita delle Tesorerie dello Stato;  
vista la legge 24 giugno 1955, n. 508, con la quale fu autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1955-56 fino all'approvazione del bilancio stesso e non oltre il 31 ottobre 1955;  
vista la legge 8 agosto 1955, n. 770, con la quale furono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle entrate dello Stato per l'esercizio 1955-56 nonché il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per il detto esercizio, giusta gli stati di previsione annessi;  
viste le leggi 8 agosto 1955, n. 681 e n. 775; 18 ottobre 1955, n. 967; 24 ottobre 1955, n. 963; 31 ottobre 1955, n. 964, n. 965, n. 966, n. 968, n. 969, n. 970, n. 971, n. 972, n. 973, n. 974 e n. 975; con le quali furono approvati rispettivamente gli stati di previsione della spesa dell'esercizio 1955-56 riguardanti i ministeri del bilancio, delle finanze, della difesa, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e foreste, degli affari esteri, della marina mercantile, del commercio con l'estero, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'interno, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dei trasporti;  
vista la legge 27 luglio 1956, n. 1000, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1955-56;  
visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, concernente la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana;

visti, per quanto concerne l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

udita la relazione del consigliere Villa;

considerato che i dati esposti nel conto del bilancio rispetto alle entrate riscosse e versate, alle somme rimaste da riscuotere ed a quelle riscosse e non versate, corrispondono a quelli contenuti nei riassunti generali trasmessi dalle competenti Ragionerie, corredati, per quanto attiene ai versamenti, delle attestazioni di benessere della Direzione generale del tesoro;

ritenuto che rispetto alle previsioni della competenza ed alle riprese dei residui si sono verificate nella spesa le seguenti eccedenze:

#### CONTO DELLA COMPETENZA.

##### Ministero del tesoro:

Capitolo n. 578. — Somme da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana sui cespiti erariali, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, salvo conguaglio a norma dell'articolo 4 del decreto medesimo . . . . . L. 2.037.538.192

Capitolo n. 579. — Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 . . . . . » 211.159.086

#### CONTO DEI RESIDUI.

##### Ministero della difesa:

Capitolo n. 71. — Servizi della Marina militare — Stipendi ed altri assegni fissi al personale dei ruoli speciali transitori (*Spese fisse ed obbligatorie*) . . . . . L. 3.793.970

##### Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Capitolo n. 86 — Inchieste di cui agli articoli 27 e seguenti del Regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, sugli infortuni degli operai sul lavoro e articoli 73 e seguenti del Regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (*Spesa obbligatoria*) . . . . . » 138.027

##### Ministero della marina mercantile:

Capitolo n. 37. — Pensioni ordinarie e assegno di caroviveri (*Spese fisse ed obbligatorie*) . . . . . » 8.328.749

che nelle note esplicative contenute nei conti consuntivi dei Ministeri sopra indicati viene dichiarato che delle eccedenze di spesa accertate sarà proposta sanatoria mediante disposizione da inserire nel disegno di legge di approvazione del Rendiconto generale, onde va fatta esplicita salvezza di tale sanatoria;

considerato che, per quanto concerne gli altri dati riportati nel conto del bilancio dello Stato, le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordano nelle singole partite e nelle risultanze complessive con le scritture della Corte dei conti;

che le somme rimaste da pagare in conto competenza dell'esercizio 1955-56 sono state accertate, alla chiusura dell'esercizio stesso, a' sensi dell'articolo 53 della legge e degli articoli 275, 452 e 480 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

che i dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati nell'apposita sezione del conto del patrimonio;

che i conti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'Azienda monopolio banane, del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, degli Archivi notarili, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, dei Patrimoni riuniti ex economici, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, degli Uffici del lavoro portuale, dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, corrispondono, quanto alle entrate, ai prospetti riassuntivi prodotti dalle amministrazioni medesime e, quanto alle spese, alle scritture tenute o controllate dalla Corte;

ritenuto che, rispetto alle previsioni di spesa della competenza, si sono verificate, nella gestione del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, le seguenti eccedenze:

Articolo n. 18. — Gestione speciale dell'Azienda agraria . . . . .	L.	350.905
Articolo n. 19. — Gestione speciale della Sezione agraria di Istituto tecnico superiore . . . . .	»	166.200

che, nelle note esplicative contenute nel conto consuntivo della detta amministrazione, si dichiara che di tali eccedenze di spesa sarà proposta sanatoria mediante apposita disposizione da inserire nel disegno di legge di approvazione del Rendiconto generale, onde va fatta esplicita salvezza di tale sanatoria;

che le somme da pagare in conto competenza dell'esercizio 1955-56 inerenti ai bilanci delle amministrazioni autonome e aziende di Stato sopra indicate sono state accertate, alla chiusura dell'esercizio, a' sensi dell'articolo 53 della legge sulla contabilità generale dello Stato;

che i dati relativi agli accertamenti di bilancio delle amministrazioni stesse sono esattamente riportati nell'apposita sezione dei conti patrimoniali;

che per i conti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici relativi all'esercizio 1955-56, la Corte, non avendone ultimato l'esame, deve riservarsi di deliberare in separata sede in ordine alla loro regolarità;

considerato che va fatta salvezza di sanatoria legislativa per quanto riguarda la non osservanza del termine stabilito dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato per la presentazione al Parlamento del rendiconto in esame;

## DICHARA

con espressa salvezza delle anzidette sanatorie legislative, regolare, in conformità delle proprie scritture, il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1955-56 con le seguenti risultanze:

*Competenza:*Categoria I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate. . . . .	L.	2.509.547.518.066
Spese accertate. . . . .	»	2.803.149.793.432

Disavanzo . . . . .	L.	<u>293.602.275.366</u>
---------------------	----	------------------------

Categoria II. — *Movimento di capitali:*

Entrate accertate. . . . .	L.	253.808.548.310
Spese accertate. . . . .	»	98.052.377.310

Avanzo . . . . .	L.	<u>155.756.171.000</u>
------------------	----	------------------------

*Riepilogo:*

Entrate . . . . .	L.	2.763.356.066.376
Spese . . . . .	»	2.901.202.170.742

Disavanzo finale . . . . .	L.	<u>137.846.104.366</u>
----------------------------	----	------------------------

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1955-56 . . .	L.	174.155.279.432
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti . . .	»	389.682.571.624
Somme riscosse e non versate entro il 30 giugno 1956. . . . .	»	195.692.783.909
<b>Totale dei residui attivi al 30 giugno 1956 . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>759.530.634.965</b>

*Passivi:*

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1955-56 . . .	L.	763.880.607.657
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . .	»	1.095.223.984.771
<b>Totale dei residui passivi al 30 giugno 1956 . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>1.859.104.592.428</b>

## DICHIARA

con espressa salvezza che la legge di approvazione dia sanatoria per le maggiori spese come sopra accertate, regolari, in conformità delle proprie scritture e di quelle da essa controllate, i conti che seguono con le risultanze appresso indicate:

1. — *Conto consuntivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.**Competenza:*

Entrate accertate. . . . .	L.	106.952.295.678
Spese accertate. . . . .	»	87.974.497.622
<b>Avanzo . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>18.977.798.056</b>

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L.	2.882.426.656
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	95.015.724
<b>Totale dei residui attivi al 30 giugno 1956 . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>2.977.442.380</b>

*Passivi:*

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1955-56 . . .	L.	52.926.692.002
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . .	»	36.109.493.814
<b>Totale dei residui passivi al 30 giugno 1956 . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>89.036.185.816</b>

2. — *Conto consuntivo dell'Azienda monopolio banane.**Competenza:*

Entrate accertate . . . . .	L.	14.738.223.959
Spese accertate. . . . .	»	10.555.141.777
<b>Avanzo . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>4.183.082.182</b>

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L.	29.872.104
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	1.472.335
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>31.344.439</u>

*Passivi:*

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L.	4.604.939.186
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	13.475
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>4.604.952.661</u>

3. — *Conto consuntivo del Fondo di massa del corpo della Guardia di finanza.**Competenza:*Categoria I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate. . . . .	L.	1.063.154.840
Spese accertate. . . . .	»	401.985.655
Avanzo . . . . .	L.	<u>661.169.185</u>

Categoria II. — *Movimento di capitali:*

Entrate accertate. . . . .	L.	1.971.015.857
Spese accertate. . . . .	»	1.946.649.617
Avanzo . . . . .	»	<u>24.366.240</u>
Avanzo finale . . . . .	L.	<u>685.535.425</u>

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1955-56. . . . .	L.	370.790.023
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	9.732.865
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>380.522.888</u>

*Passivi:*

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L.	796.164.169
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	111.772.657
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>907.936.826</u>

4. — *Conto consuntivo degli Archivi notarili.*

*Conto di cassa:*

Entrate riscosse . . . . .	L.	4.732.429.972
Spese pagate. . . . .	»	3.881.718.970
		<hr/>
Avanzo . . . . .	L.	850.711.002
		<hr/> <hr/>

5. — *Conto consuntivo del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena.*

*Conto di cassa:*

Entrate riscosse . . . . .	L.	837.491
Spese pagate. . . . .	»	533.008
		<hr/>
Avanzo . . . . .	L.	304.483
		<hr/> <hr/>

6. — *Conto consuntivo dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana.*

*Competenza:*

Categoria I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate. . . . .	L.	36.308.673
Spese accertate. . . . .	»	34.690.984
		<hr/>
Avanzo . . . . .	L.	1.617.689

Categoria II. — *Contabilità speciali:*

Entrate accertate. . . . .	L.	2.567.105
Spese accertate. . . . .	»	2.567.105
		<hr/>
Avanzo finale . . . . .	L.	1.617.689
		<hr/> <hr/>

*Residui:*

*Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L.	5.060.000
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	145.000
		<hr/>
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	5.205.000
		<hr/> <hr/>

*Passivi:*

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1955-56. . . . .	L.	3.570.290
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	5.992.945
		<hr/>
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	9.563.235
		<hr/> <hr/>

7. — *Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo per il culto.**Competenza:*Categoria I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate. . . . .	L.	8.626.152.153
Spese accertate. . . . .	»	8.814.266.629
		<hr/>
Disavanzo . . . . .	L.	188.114.476

Categoria II. — *Movimento di capitali:*

Entrate accertate. . . . .	L.	6.711.620
Spese accertate. . . . .	»	6.738.630
		<hr/>
Disavanzo . . . . .	»	27.010
Disavanzo finale . . . . .	L.	188.141.486

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L.	8.546.524.808
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	20.989.358
		<hr/>
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	8.567.514.166

*Passivi:*

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L.	3.413.007.889
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	1.493.722.057
		<hr/>
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	4.906.729.946

8. — *Conto consuntivo del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.**Competenza:*Categoria I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate. . . . .	L.	185.190.507
Spese accertate. . . . .	»	205.728.517
		<hr/>
Disavanzo . . . . .	L.	20.538.010

Categoria II. — *Movimento di capitali:*

Entrate accertate. . . . .	L.	557.220
Spese accertate. . . . .	»	150.000
		<hr/>
Avanzo . . . . .	»	407.220
Disavanzo finale . . . . .	L.	20.130.790

*Residui:*

*Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L.	181.988.586
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	146.515.182
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>328.503.768</u>

*Passivi:*

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L.	104.353.906
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	47.851.912
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>152.205.818</u>

9. — *Conto consuntivo dei Patrimoni riuniti ex economali.*

*Competenza:*

Categoria I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate. . . . .	L.	218.857.269
Spese accertate. . . . .	»	231.529.467
Disavanzo . . . . .	L.	<u>12.672.198</u>

Categoria II. — *Movimento di capitali:*

Entrate accertate. . . . .	L.	237.767
Spese accertate. . . . .	»	237.767
Pareggio . . . . .	»	—
Disavanzo finale . . . . .	L.	<u>12.672.198</u>

*Residui:*

*Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L.	99.799.667
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	979.885
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>100.779.552</u>

*Passivi:*

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L.	171.553.919
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	47.994.538
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>219.548.457</u>



10. — *Conto consuntivo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.**Competenza:*Categoria I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate. . . . .	L.	44.235.581.311
Spese accertate. . . . .	»	46.171.869.631
Disavanzo . . . . .	L.	1.936.288.320

Categoria II. — *Movimento di capitali:*

Entrate accertate. . . . .	L.	3.000.000.000
Spese accertate. . . . .	»	11.795.226
Avanzo . . . . .	»	2.988.204.774
Avanzo finale . . . . .	L.	1.051.916.454

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L.	11.526.901.708
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	21.817.156.381
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	33.344.058.089

*Passivi:*

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1955-56. . . . .	L.	23.166.513.358
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	14.737.780.023
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	37.904.293.381

11. — *Conto consuntivo degli Uffici del lavoro portuale.**Competenza:*

Entrate accertate. . . . .	L.	72.615.500
Spese accertate. . . . .	»	43.139.756
Avanzo . . . . .	L.	29.475.744

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L.	41.612.500
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	—
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	41.612.500

*Passivi:*

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L.	12.423.058
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	123.691
		<hr/>
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	12.546.749
		<hr/> <hr/>

12. — *Conto consuntivo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.*

*Competenza:*

Categoria I. — *Entrate e spese effettive:*

Entrate accertate. . . . .	L.	2.215.066.398
Spese accertate. . . . .	»	2.165.066.398
		<hr/>
Avanzo . . . . .	L.	50.000.000

Categoria II. — *Movimento di capitali:*

Entrate accertate. . . . .	L.	2.211.071.708
Spese accertate. . . . .	»	2.211.071.768
		<hr/>
Pareggio . . . . .	»	—

Categoria III. — *Operazioni per conto di terzi:*

Entrate accertate. . . . .	L.	85.309.298
Spese accertate. . . . .	»	85.309.298
		<hr/>
Pareggio . . . . .	»	—
		<hr/>
Avanzo finale . . . . .	L.	50.000.000
		<hr/> <hr/>

*Residui:*

*Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto dell'esercizio 1955-56. . . . .	L.	1.920.862.719
Somme rimaste da riscuotere e da versare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	150.594.317
		<hr/>
Totale dei residui attivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	2.071.457.036
		<hr/> <hr/>

*Passivi:*

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1955-1956 . . . . .	L.	2.943.804.955
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	2.628.910.227
		<hr/>
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	5.572.715.182
		<hr/> <hr/>

FA RISERVA

di deliberare sui conti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici relativi all'esercizio 1955-56;

DISPONE

che i conti esaminati, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Ministro del Tesoro insieme con la presente deliberazione e con l'annessa relazione da presentarsi alle due Camere del Parlamento.

*Il Presidente*

CARBONE

*per Il Segretario Generale*

RELLEVA



## NOTA PRELIMINARE

La presente relazione, a norma dell'articolo 41 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, racchiude le osservazioni delle Sezioni riunite intorno al modo col quale le varie Amministrazioni si sono conformate alle disposizioni vigenti, enuncia le ragioni che hanno indotto la Corte ad apporre il proprio visto con riserva ad alcuni decreti, ed espone le variazioni o le riforme che si ritengono opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti.

\* \* \*

Precede un riassunto del rendiconto generale dello Stato dell'esercizio 1955-56, parificato con la deliberazione innanzi trascritta.

**PARTE PRIMA**

**RENDICONTO GENERALE DELLO STATO**  
**E CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI AUTONOME**  
**E DELLE AZIENDE DI STATO**

CAPITOLO I.

**RENDICONTO GENERALE DELLO STATO**

SEZIONE I. — CONTO DEL BILANCIO

1. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1955-56.*

Le previsioni iniziali dell'entrata e della spesa, relativamente alla competenza dell'esercizio finanziario 1955-56, risultavano stabilite negli importi sottoindicati:

Entrata . . . . .	L.	2.462.961.280.400
Spesa . . . . .	»	2.788.231.114.623
		con un disavanzo finanziario di . . . . .
	L.	325.269.834.223

Alle suddette previsioni furono recate variazioni in aumento per lire 290.985.964.994 nell'entrata e lire 211.257.618.631 nella spesa. Cosicché, alla chiusura dell'esercizio, le previsioni per la competenza 1955-56 risultavano fissate, in via definitiva, in lire 2.753.947.245.394 per la parte attiva del bilancio ed in lire 2.999.488.733.254 per quella passiva, con un disavanzo di lire 245.541.487.860.

Rispetto a tali previsioni definitive, si ebbero accertamenti di entrata per lire 2.763.356.066.376 ed accertamenti di spesa per lire 2.901.202.170.742. Pertanto, a chiusura d'esercizio, risultò accertato un disavanzo di lire 137.846.104.366, che segna una riduzione di lire 107.695.383.494 in confronto a quello previsto in via definitiva (43,86 per cento) e di lire 187.423.729.857 in confronto a quello previsto inizialmente (57,61 per cento).

La sopraindicata riduzione di lire 187.423.729.857, che si determinò rispetto al disavanzo iniziale, è pari alla differenza fra:

la variazione di . . . . .	L.	200.959.725.022
verificatasi nel saldo della categoria entrate e spese per movimento di capitali (nella quale si passò da un disavanzo iniziale previsto di lire 45.203.554.022 ad un avanzo accertato a fine esercizio in lire 155.756.171.000) (a)		
e il maggior disavanzo accertato nella categoria entrate e spese effettive, in . . . . .	»	13.535.995.165
		(da lire 280.066.280.201 a lire 293.602.257.366)
come sopra . . . . .		L. 187.423.729.857

(a) L'indicata variazione di lire 200.959.725.022 va riferita, principalmente, al ricavo dall'emissione di buoni del tesoro novennali cinque per cento, scadenza 1° aprile 1965, per un importo di lire 188 miliardi 180 milioni (capitolo n. 263 del consuntivo dell'entrata).

I sommari cenni che precedono si riferiscono alle risultanze complessive della gestione del bilancio per la competenza dell'esercizio.

Prima di passare all'esposizione particolareggiata delle risultanze di ciascuna delle due categorie nelle quali il bilancio è diviso, si ritiene opportuno riportare, sempre per la gestione di competenza, nel prospetto che segue i dati riguardanti l'ammontare delle previsioni — sia iniziali che finali — e degli accertamenti, ed inoltre le differenze che appaiono dal confronto fra gli accertamenti e le previsioni dell'una e dell'altra specie.

	PREVISIONI			ACCERTAMENTI	DIFFERENZE	
	Iniziali	Variazioni apportate alle previsioni iniziali	Definitive		Fra gli accertamenti e le previsioni definitive	Fra gli accertamenti e le previsioni iniziali
	1	2	3 = (1 + 2)		4	5 = (4 - 3)
<b>CATEGORIA I</b>						
<i>Entrate e spese effettive</i>						
Entrate . . . . .	2.445.735.966.600 +	60.128.589.893	2.505.864.556.493	2.509.547.518.066 +	3.682.961.573 +	63.811.551.466
Spese . . . . .	2.725.802.246.801 +	174.899.395.824	2.900.701.642.625	2.803.149.793.432 —	97.551.849.193 +	77.347.546.631
Differenze . . . . .	— 280.066.280.201 —	114.770.805.931 —	394.837.086.132 —	293.602.275.366 +	101.234.810.766 —	13.535.995.165
<b>CATEGORIA II</b>						
<i>Movimento di capitali</i>						
Entrate . . . . .	17.225.313.800 +	250.857.375.101	248.082.688.901	253.808.548.310 +	5.725.859.409 +	236.583.234.510
Spese . . . . .	62.428.867.822 +	36.358.222.807	98.787.090.629	98.052.377.310 —	734.713.319 +	35.623.509.488
Differenze . . . . .	— 45.203.554.022 +	194.499.152.294 +	149.295.598.272 +	155.756.171.000 +	6.460.572.728 +	200.959.725.022
<b>CATEGORIE I E II (insieme)</b>						
Entrate . . . . .	2.462.961.280.400 +	290.985.964.994	2.753.947.245.394	2.763.356.066.376 +	9.408.820.982 +	300.394.785.976
Spese . . . . .	2.788.231.114.623 +	211.257.618.631	2.999.488.733.254	2.901.202.170.742 —	98.286.562.512 +	112.971.056.119
Differenze . . . . .	— 325.269.834.223 +	79.728.346.363 —	245.541.487.860 —	137.846.104.366 +	107.695.383.494 +	187.423.729.857

**CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.**

Le previsioni iniziali della I categoria erano state stabilite in lire 2.445.735.966.600 per le entrate e in lire 2.725.802.246.801 per le spese, con un disavanzo di lire 280.066.280.201.

Alle dette previsioni furono recate variazioni in aumento per lire 60.128.589.893 nelle entrate e per lire 174.899.395.824 nelle spese. Di conseguenza, le previsioni finali restavano fissate in lire 2.505.864.556.493 per le entrate e in lire 2.900.701.642.625 per le spese. Pertanto, risultava previsto, in via definitiva, un disavanzo di lire 394.837.086.132.

Le variazioni delle quali sopra è cenno furono apportate come segue:

	ENTRATE		SPESE
	(a)		(b)
con la legge di variazioni al bilancio 27 luglio 1956, n. 1000 . . . . .	L. 50.406.188.392	L.	18.966.419.809
con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 757, concernente assegnazioni di fondi agli stati di previsione della spesa, emanato a norma dell'articolo 41, 1° comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. . . . .	—	»	(c) 13.706.989.320
con decreti governativi di variazioni di bilancio emanati in applicazione di altre disposizioni speciali di legge. . . . .	» 9.722.401.501	»	(d) 142.225.986.695
<b>Totali delle variazioni . . .</b>	<b>L. 60.128.589.893</b>	<b>L.</b>	<b>174.899.395.824</b>

Alla chiusura dell'esercizio risultarono accertamenti di entrata per lire 2.509.547.518.066 e accertamenti di spesa per lire 2.803.149.793.432. Il disavanzo finale dell'esercizio, accertato nell'importo di lire 293.602.275.366, segnò una riduzione di lire 101.234.810.766 rispetto a quello previsto in via definitiva. Se si pongono a confronto, tanto per le entrate che per le spese, gli accertamenti dei singoli capitoli con le rispettive previsioni viene a risultare che tale riduzione fu determinata da elementi positivi e negativi, gli uni rappresentati da:

maggiori accertamenti di entrata, per . . . . .	L.	100.747.052.072
minori accertamenti di spesa, per . . . . .	»	99.800.546.471
	L.	200.547.598.543

e gli altri da:

minori accertamenti di entrata, per . . .	L.	97.064.090.499
maggiori accertamenti di spesa (eccedenze), per . . . . .	»	2.248.697.278
	»	99.312.787.777
con un supero dei primi sui secondi, per l'appunto di . . . . .	L.	101.234.810.766

Per quanto riguarda il sopraindicato ammontare di maggiori accertamenti di spesa, in lire 2.248.697.278, si osserva che esso è costituito dalle eccedenze qui di seguito elencate, che si riscontrano nel consuntivo del Ministero del tesoro:

sul capitolo n. 578, « Somme da riscuotere direttamente dalla Regione Siciliana sui cespiti erariali, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, salvo conguaglio a norma dell'articolo 4 del decreto medesimo », per . . . . .	L.	2.037.538.192
sul capitolo n. 579, « Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione Sarda ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 », per . . . . .	»	211.159.086
<b>Totale . . .</b>	<b>L.</b>	<b>2.248.697.278</b>

(a) Somma risultante dalla differenza fra gli aumenti di lire 61.696.188.392 e le diminuzioni di lire 11.290.000.000.

(b) Somma risultante dalla differenza fra gli aumenti di lire 57.216.068.396 e le diminuzioni di lire 38.249.648.587.

(c) Le assegnazioni di fondi riguardano capitoli della parte passiva del bilancio compresi nell'elenco n. 3 annesso alla legge 8 agosto 1955, n. 770, ed approvato con l'articolo 6 della legge medesima.

(d) Somma risultante dalla differenza fra gli aumenti in lire 464.279.988.500 e le diminuzioni in lire 322.054.001.805.



Riguardo a tali eccedenze, il Ministro del tesoro, nella nota n. 142964 del 6 agosto 1958 diretta alla Corte ha dichiarato che verrà proposta sanatoria con appositi articoli da inserire nel disegno di legge per l'approvazione del Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1955-56. Avvertenze in tal senso si leggono, d'altra parte, nelle note in calce al consuntivo del Ministero del tesoro rispetto a ciascuna delle eccedenze anzidette.

Sempre per quanto riguarda le eccedenze di cui sopra è da notare che l'importo dell'una trova corrispondenza col totale delle maggiori somme riscosse direttamente dalla Regione Siciliana sui cespiti erariali ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, salvo conguaglio; e l'importo dell'altra corrisponde alle maggiori quote delle entrate erariali devolute alla Regione Sarda, ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

Per una visione completa dell'andamento della gestione della competenza dell'esercizio, sembra opportuno raffrontare gli accertamenti con le previsioni iniziali più che con quelle definitive, al fine di porre in evidenza la evoluzione negli stanziamenti, tenendo distinte — soprattutto per le spese — le variazioni disposte dal Parlamento da quelle disposte dal Governo.

Come sopra si è detto, per la competenza dell'esercizio finanziario 1955-56, il disavanzo della parte effettiva, inizialmente previsto in lire 280.066.280.201, si era elevato a lire 394.837.086.132 in sede di previsioni definitive, ed è stato accertato in lire 293.602.275.366, con una riduzione di lire 101.234.810.766 rispetto alle previsioni definitive.

Confrontando, peraltro, il disavanzo accertato con quello inizialmente previsto si nota, rispetto a quest'ultimo, un aumento di lire 13.535.995.165.

#### A) Entrata.

Per quel che ha tratto alle entrate, gli accertamenti superarono le previsioni iniziali di lire 63.811.551.466 e quelle definitive di lire 3.682.961.573. L'aumento di lire 60.128.589.893 apportato con variazioni di bilancio alle previsioni iniziali di entrata (corrispondente alla differenza fra le prime due cifre), andò a coprire parzialmente l'aumento di lire 174.899.395.824 apportato con variazioni alle previsioni iniziali di spesa della categoria in esame.

Avuto riguardo alle varie rubriche comprese nella detta categoria di bilancio, si nota che, in confronto alla previsione iniziale, si sono avute maggiori entrate accertate per un complesso di lire 161.051.179.148 come dal dettaglio che segue:

a) nei redditi patrimoniali dello Stato, per . . . . .	L.	753.405.783
nel quale importo sono comprese, fra l'altro, lire 126.873.001 per redditi dei terreni e fabbricati del demanio (capitolo n. 1); lire 186.396.427 per diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulle concessioni dell'esercizio di miniere nello Stato (capitolo n. 5); lire 133.018.097 riguardanti i proventi delle concessioni sul demanio pubblico militare (capitolo n. 13) e lire 135.425.552 per dividendi su quote di capitale azionario di aziende speciali, conferite dal Tesoro dello Stato (capitolo n. 19);		
b) nei prodotti netti di aziende e gestioni autonome, per . . . . .	»	19.991.571.877
incluse, in tale cifra, lire 6.362.716.392, per l'avanzo di gestione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.) da versare allo Stato ai sensi della legge 21 dicembre 1955, n. 1331 (capitolo n. 23-bis); lire 3.762.698.056 per l'avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (capitolo n. 25); lire 2.650.236.681 per l'avanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi (capitolo n. 23);		
c) nelle imposte dirette permanenti, per . . . . .	»	645.130.142
delle quali, fra l'altro, lire 227.739.092, per imposta sui fabbricati (capitolo n. 33);		
d) nelle tasse ed imposte indirette sugli affari, per . . . . .	»	70.851.543.562
ivi comprese lire 16.175.122.706 nelle tasse automobilistiche (capitolo n. 53); lire 14.304.708.927 nell'imposta generale sull'entrata (capitolo n. 42); lire 11.935.095.060 nei diritti erariali sugli ingressi agli spettacoli		
<i>Da riportarsi . . . . .</i>		L. 92.241.651.364

Riporto . . . L. 92.241.651.364

cinematografici (capitolo n. 54-bis); lire 8.886.968.249 per tassa di bollo (capitolo n. 44); lire 7.722.745.932 nell'imposta sulle successioni e donazioni (capitolo n. 39); lire 3.825.644.861 per canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari (capitolo n. 50); lire 3.664.827.898 nell'imposta ipotecaria (capitolo n. 47); lire 3.233.597.783 nelle imposte in surrogazione del registro e del bollo (capitolo n. 45); lire 2.033.701.142 nell'imposta sul valore netto globale delle successioni (capitolo n. 40); lire 1.238.689.311 nei diritti erariali sugli ingressi agli spettacoli ordinari (capitolo n. 55-bis);

e) nelle dogane ed imposte indirette, per . . . . . » 23.684.300.983  
comprese, in tale cifra, lire 9.307.023.670 per imposta sul consumo del caffè (capitolo n. 81); lire 4.358.976.328 per sovrimposta di confine (capitolo n. 85); lire 3.356.098.241 per l'imposta erariale sul gas metano (capitolo n. 76-bis); lire 2.046.766.988 per l'imposta sulla fabbricazione degli spiriti (capitolo n. 66); lire 1.553.082.167 per l'imposta sulla fabbricazione dei gas incondensabili, di prodotti petroliferi e dei gas stessi resi liquidi con la compressione (capitolo n. 75) e lire 1.274.557.029 per diritto del 0,50 per cento per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate dall'estero (capitolo n. 84);

f) nei monopoli, per . . . . . » 2.574.392.285  
delle quali lire 2.282.722.725 per l'imposta sul consumo dei sali (capitolo n. 88);

g) nel lotto e lotterie ed altre attività di giuoco, per . . . . » 6.078.297.729  
incluse lire 5.862.016.799 per il provento del lotto (capitolo n. 91) e lire 216.280.930 per quota del 40 per cento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (capitolo n. 93);

h) nei proventi dei servizi pubblici minori, per . . . . . » 4.733.897.143  
delle quali lire 1.925.538.707 per multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative (capitolo n. 97); lire 1.257.712.802 per diritti catastali e di scritturato, di spettanza dello Stato, da introitare ai sensi degli articoli 1 e 2 del regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, con le modificazioni apportate dalla legge 14 gennaio 1929, n. 159 (capitolo n. 95-bis); lire 1.220.917.747 per provento delle oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione (capitolo n. 98);

i) nelle imposte dirette transitorie, per . . . . . » 3.380.397.769  
incluse lire 2.116.267.144 per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (capitolo n. 183);

l) nei rimborsi e concorsi nelle spese, per . . . . . » 3.308.840.740  
delle quali lire 997.502.474 per recupero da Enti locali, da Istituti pubblici di beneficenza e di assistenza di metà delle spese per la esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, di competenza degli Enti e Istituti predetti (capitolo n. 190) e lire 940.268.607 per rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (capitolo n. 119);

m) nei proventi e contributi speciali, per . . . . . » 8.740.682.086  
incluse lire 4.142.602.185 per l'addizionale 5 per cento alle imposte dirette erariali, alle imposte di successione, registro, ipotecaria, alle imposte, sovrainposte, tasse e contributi comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruoli (capitolo n. 134) e lire 3.034.086.837 per

Da riportarsi . . . L. 144.742.460.099

Riporto . . . L. 144.742.460.099

contributi nelle spese per l'Ispettorato del lavoro da versarsi dagli Enti di previdenza ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, modificato dall'articolo 13 della legge 1° settembre 1940, n. 1337, e da assegnarsi al bilancio della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in applicazione dell'articolo 3 della legge 20 ottobre 1952, n. 1348 (capitolo n. 131);

n) nelle entrate diverse, per. . . . . » 13.048.484.906

delle quali lire 3.448.358.533 per anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della difesa (Esercito) e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (capitolo n. 177); lire 2.500.000.000 per l'entrata derivante dal prelevamento dal conto di Tesoreria denominato « Fondo di gestione Ufficio centrale carboni delle Ferrovie dello Stato » (capitolo n. 242-bis); lire 1.384.122.454 per anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della difesa (Marina) e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (capitolo n. 178); lire 1.040.448.000 per entrate derivanti dal realizzo di disponibilità della gestione speciale dei beni ex Corona di cui all'articolo 13, comma 1°, della legge 9 agosto 1948, n. 1077 (capitolo n. 224-bis); lire 949.232.544 per proventi derivanti dalla vendita dei denaturanti dei prodotti soggetti ad imposte di fabbricazione e dalla vendita dei contrassegni di Stato per gli spiriti ed i liquori imbottigliati, per gli estratti e le essenze destinati alla preparazione dei liquori, per i surrogati di caffè e per le relative miscele. Rimborso delle spese di vigilanza sulle fabbriche soggette alle imposte di fabbricazione (capitolo n. 169);

o) negli interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro, per » 31.624.453

p) nelle entrate provenienti dal « Foreign Organization Administration », per . . . . . » 2.000.000.000

q) nei capitoli aggiunti per resti attivi al 30 giugno 1955, non aventi riferimento con alcuno di quelli iscritti nello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1955-56, per. . . . . » 1.228.609.690

L. 161.051.179.148

Per quanto concerne, invece, le minori entrate accertate in confronto alla previsione iniziale, che come si è detto ammontano a lire 97.239.627.682, può rilevarsi che esse incidono nelle varie rubriche del bilancio dell'entrata come segue:

a) nei redditi patrimoniali dello Stato, per . . . . . L. 598.411.252  
nel quale importo sono incluse, fra l'altro, lire 191.219.302 per proventi dei canali Cavour (capitolo n. 6); lire 147.509.406 per interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato (capitolo n. 18) e lire 86.475.509 per proventi netti delle Aziende patrimoniali dello Stato (capitolo n. 3);

b) nei prodotti netti di aziende e gestioni autonome, per . . » 74.216.097

c) nelle imposte dirette permanenti, per . . . . . » 16.845.313.157

ivi incluse, fra l'altro, lire 6.856.432.594 per imposta sui redditi di ricchezza mobile (capitolo n. 34) e lire 5.685.404.671 per l'imposta sulle società e sulle obbligazioni (capitolo n. 37);

Da riportarsi . . . L. 17.517.940.506

	Riporto . . .	L.	17.517.940.506
d)	nelle imposte dirette transitorie, per. . . . . »		3.039.726.057
	ivi incluse, fra l'altro, lire 2.828.428.681 per imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle Società e degli Enti morali (capitolo n. 185);		
e)	nelle tasse ed imposte indirette sugli affari, per . . . . . »		23.434.817.354
	ivi incluse, fra l'altro, lire 7.573.200.766 per diritto erariale sugli spettacoli cinematografici ed assimilati, riscosso per conto dello Stato, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S. I. A. E.) (capitolo n. 54); lire 7.102.860.708 per imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (capitolo n. 43); lire 5.969.764.814 per imposta di registro (capitolo n. 41) e lire 3.848.470.612 per imposta sulla pubblicità (capitolo n. 46);		
f)	nelle dogane e imposte indirette, per . . . . . »		12.214.170.851
	ivi incluse, fra l'altro, lire 4.291.661.043 per imposta sulla fabbricazione dei filati delle fibre tessili naturali ed artificiali (capitolo n. 80); lire 3.599.301.619 per imposta sulla fabbricazione degli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi (capitolo n. 74) e lire 1.792.260.663 per imposta sulla fabbricazione dello zucchero (capitolo n. 68);		
g)	nei monopoli, per . . . . . »		605.034.244
	dovute per intero all'imposta sul consumo dei tabacchi, ecc. (capitolo n. 87);		
h)	nel lotto e lotterie ed altre attività di giuoco, per . . . . . »		10.682.201
	dovute per intero alla tassa di lotteria sulle tombole, le lotterie e i concorsi a premio e tassa di licenza sulle operazioni a premio (capitolo n. 92);		
i)	nei proventi dei servizi pubblici minori, per . . . . . »		1.433.723.173
	ivi incluse, fra l'altro, lire 1.033.360.101 per diritti di verificaione dei pesi e delle misure, del saggio e del marchio dei preziosi; diritto di taratura sulle sostanze ed i preparati radioattivi di cui all'articolo 6 del regolamento per la esecuzione della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, approvato con decreto ministeriale 10 giugno 1924 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 17 luglio 1924 e successive variazioni (capitolo n. 95);		
l)	nei rimborsi e concorsi nelle spese, per. . . . . »		21.875.313.741
	ivi incluse, fra l'altro, lire 14.901.189.950 per concorso dei Paesi della N.A.T.O nelle spese di infrastrutture da eseguirsi nel quadro degli accordi di comune difesa (capitolo n. 128) e lire 3.403.427.421 per entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti nella parte straordinaria del bilancio (capitolo n. 200);		
m)	nei proventi e contributi speciali, per . . . . . »		5.534.929.709
	ivi comprese, fra l'altro, lire 2.155.615.224 per versamenti effettuati dagli esattori delle imposte dirette per l'addizionale di aggio ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 e successive modificazioni (capitolo n. 203) e lire 2.144.332.528 per l'addizionale 5 per cento alle imposte di registro, di successione ed ipotecaria (capitolo n. 213);		
n)	negli interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro, per. »		352.576.159
o)	nelle entrate diverse, per. . . . . »		11.220.713.687
	ivi comprese, fra l'altro, lire 3.994.324.000 per entrate derivanti dall'alienazione di beni immobili infruttiferi dismessi dal Ministero della difesa (capitolo n. 224); lire 3.149.469.850 per ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni (capitolo n. 151) e lire 2.194.366.723 per entrate eventuali e diverse dei Ministeri (capitolo n. 182).		
		L.	<u>97.239.627.682</u>

Confrontando gli accertamenti delle entrate effettive dell'esercizio 1955-56 con quelli dell'esercizio 1938-39 risulta che il totale dei primi (lire 2.509.547.518.066) ammonta a 91 volte quello dei secondi (lire 27.575.623.341,91).

I sopra indicati accertamenti di entrata nell'esercizio 1955-56 coprono gli accertamenti di spesa della stessa categoria nella misura dell'89,52 per cento, mentre nell'esercizio 1938-39 tale copertura era stata del 69,19 per cento.

\* \* \*

Riguardo ai più importanti cespiti di entrata, si ritiene opportuno porre in evidenza, nel prospetto che segue, la differenza fra gli accertamenti dell'esercizio 1955-56 e quelli relativi agli stessi cespiti per l'esercizio 1954-55.

CESPITE DI ENTRATA	ACCERTAMENTO PER GLI ESERCIZI		DIFFERENZE (a - b)
	1955-56 (a)	1954-55 (b)	
Imposta sui fondi rustici . . . . .	8.137.349.447 —	7.913.218.899 —	+ 224.130.548 —
Imposta sui fabbricati . . . . .	4.727.739.092 —	3.867.233.253 —	+ 860.505.839 —
Imposta sui redditi di ricchezza mobile . .	270.151.567.406 —	233.028.036.881 —	+ 37.123.530.525 —
Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo . . . . .	42.196.524.108 —	36.480.373.133 —	+ 5.716.150.975 —
Imposta sulle società e sulle obbligazioni (legge 6 agosto 1954, n. 603) . . . . .	56.314.595.329 —	40.570.592.505 —	+ 15.744.002.824 —
Quota del 35 per cento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (legge 22 dicembre 1951, n. 1379)	3.557.994.580 —	3.903.009.416 —	— 345.014.836 —
Imposta sulle successioni e donazioni . . .	21.222.745.932 —	17.627.752.063 —	+ 3.594.993.869 —
Imposta sul valore netto globale delle successioni (decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90 e legge 12 maggio 1949, n. 206) . . . . .	8.033.701.142 —	7.006.001.776 —	+ 1.027.699.366 —
Imposta di registro . . . . .	86.030.235.185 —	66.150.929.474 —	+ 19.879.305.711 —
Imposta generale sull'entrata . . . . .	518.304.708.927 —	467.567.511.974 —	+ 50.737.196.953 —
Tassa di bollo . . . . .	68.886.968.249 —	63.129.540.982 —	+ 5.757.427.267 —
Imposta in surrogazione del registro e del bollo . . . . .	16.233.597.783 —	12.340.318.107 —	+ 3.893.279.676 —
Imposta ipotecaria . . . . .	18.664.827.898 —	16.007.400.445 —	+ 2.657.427.453 —
Quota del 25 per cento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici. (articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379) . . . . .	2.541.424.691 —	2.787.863.865 —	— 246.439.174 —
Canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari . . . . .	17.825.644.861 —	16.499.265.641 —	+ 1.326.379.220 —
Tassa sulle concessioni governative . . . .	32.026.209.557 —	26.627.611.108 —	+ 5.398.598.449 —
Tasse automobilistiche . . . . .	37.175.122.706 —	22.251.043.064 —	+ 14.924.079.642 —
Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici ed assimilati riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana autori ed editori	12.426.799.234 —	21.002.442.706 —	— 8.575.643.472 —
Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana autori ed editori .	1.878.115.692 —	3.406.937.469 —	— 1.528.821.777 —
Tassa di bollo sui documenti per i trasporti terrestri, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei	6.798.446.266 —	6.404.427.211 —	+ 394.019.055 —

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CESPITE DI ENTRATA	ACCERTAMENTO PER GLI ESERCIZI		DIFFERENZE (a - b)
	1955-56 (a)	1954-55 (b)	
Imposta sulla fabbricazione degli spiriti . .	16.046.766.988 —	14.208.072.861 —	+ 1.838.694.127 —
Imposta sulla fabbricazione della birra . .	7.136.665.732 —	5.963.113.696 —	+ 1.173.552.036 —
Imposta sulla fabbricazione dello zucchero.	70.207.739.337 —	65.617.745.767 —	+ 4.589.993.570 —
Imposta sulla fabbricazione degli olii mine- rali, loro derivati e prodotti analoghi . .	244.400.698.381 —	214.677.374.441 —	+ 29.723.323.940 —
Imposta sul gas e sull'energia elettrica . .	17.907.716.173 —	16.399.769.726 —	+ 1.507.946.447 —
Dogane e diritti marittimi . . . . .	133.457.368.099 —	117.605.075.295 —	+ 15.852.292.804 —
Diritto dello 0,50 per cento per i servizi amministrativi sul valore delle merci im- portate dall'estero . . . . .	8.774.557.029 —	7.407.356.609 —	+ 1.367.200.420 —
Sovrimposte di confine (esclusa la sovrim- posta sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi). . . . .	12.358.976.328 —	8.873.399.397 —	+ 3.485.576.931 —
Sovrimposta di confine sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi . . . . .	6.044.629.746 —	6.994.576.764 —	— 949.947.018 —
Imposta sul consumo del caffè . . . . .	34.307.023.670 —	17.626.184.505 —	+ 16.680.839.165 —
Imposta sulla fabbricazione dei filati delle fibre tessili, naturali e artificiali . . . . .	24.708.338.957 —	26.390.231.395 —	— 1.681.892.438 —
Imposta sul consumo dei tabacchi . . . . .	312.894.965.756 —	292.979.100.963 —	+ 19.915.864.793 —
Imposta sul consumo dei sali . . . . .	14.812.722.725 —	12.127.364.771 —	+ 2.685.357.954 —
Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli appa- recchi di accensione e della imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, ecc. . . . .	11.030.199.426 —	10.663.315.723 —	+ 366.883.703 —
Provento del lotto . . . . .	35.862.016.799 —	33.192.104.326 —	+ 2.669.912.473 —
Quota del 40 per cento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici	4.066.280.930 —	4.823.321.039 —	— 757.040.109 —
Addizionale 5 per cento sulle imposte di- rette erariali, di successione, manomorta, registro, ecc. riscuotibili mediante ruoli .	33.142.602.185 —	29.328.344.406 —	+ 3.814.257.779 —
Imposta straordinaria progressiva sul pa- trimonio (Titolo I del Testo unico appro- vato con decreto del Presidente della Re- pubblica 9 maggio 1950, n. 203) . . . . .	47.116.267.144 —	43.158.359.652 —	+ 3.957.907.492 —
Imposta straordinaria proporzionale sul pa- trimonio (Titolo III del Testo Unico ap- provato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203) . . . . .	1.821.294.212 —	1.309.590.969 —	+ 511.703.243 —
Imposta straordinaria proporzionale sul pa- trimonio delle Società e degli Enti morali (Titolo II del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203) . . . . .	2.371.571.319 —	3.950.257.388 —	— 1.578.686.069 —
Imposta straordinaria sui profitti di guerra ed avocazione allo Stato delle quote già indisponibili dei profitti di guerra . . . . .	441.106.987 —	746.903.520 —	— 305.796.533 —
Entrate derivanti dall'avocazione allo Stato dei profitti eccezionali di contingenza (de- creto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 aprile 1947, n. 330) . . . . .	1.347.595.637 —	1.875.034.897 —	— 527.439.260 —

Gli incrementi più rilevanti si sono verificati nei seguenti cespiti:

Imposta generale sull'entrata. . . . .	L.	50.737.196.953
Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . .	»	37.123.530.525
Imposta sulla fabbricazione degli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi . . . . .	»	29.723.323.940
Imposta di registro . . . . .	»	19.879.305.711
Imposta sul consumo dei tabacchi . . . . .	»	19.915.064.793
Imposta sul consumo del caffè . . . . .	»	16.680.839.165
Dogane e diritti marittimi . . . . .	»	15.852.292.804
Imposta sulle società e sulle obbligazioni (legge 6 agosto 1954, n. 603). . . . .	»	15.744.002.824
Tasse automobilistiche . . . . .	»	14.924.079.642
Tassa di bollo . . . . .	»	5.757.427.267
Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo. . . . .	»	5.716.150.975

Le diminuzioni di maggiore importo si sono, a loro volta, verificate nei sottoindicati cespiti:

Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici ed assimilati riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana autori ed editori . . . . .	L.	8.575.643.472
Imposta sulla fabbricazione dei filati delle fibre tessili, naturali ed artificiali . . . . .	»	1.681.892.438
Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle Società e degli Enti morali (titolo II del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203) . . . . .	»	1.578.686.069
Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi riscosso, per conto dello Stato, dalla Società italiana autori ed editori . . . . .	»	1.528.821.777
Sovrimposta di confine sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi . . . . .	»	949.947.018

#### B) Spesa.

Gli accertamenti di spesa, in confronto alle previsioni stabilite con le leggi di approvazione del bilancio, presentano un aumento netto di lire 77.347.546.631 che corrisponde alla differenza fra il totale delle maggiori spese (1), in lire 514.472.241.380 e quello delle minori spese in lire 437.124.694.749 come risulta dal seguente prospetto riassuntivo.

(1) Le maggiori spese delle quali è cenno nel testo sono coperte da variazioni in aumento disposte nelle forme di legge e riguardano sia la istituzione di nuovi capitoli, sia l'adeguamento di stanziamenti iniziali. È bene notare, però, che nel loro importo complessivo sono incluse anche le eccedenze di spese, citate a pag. 15, per le quali le dette variazioni risultarono disposte in misura insufficiente.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

MINISTERI	1		2		3		4		5 = (3 - 4)		6 = (2 + 5)	
	Previsione stabilita con la legge del bilancio		Maggiori spese accertate in confronto alle previsioni iniziali di bilancio		Minori spese accertate in confronto alle previsioni iniziali di bilancio		Differenza fra le maggiori e le minori spese di cui alle col. 3 e 4		Accertamento secondo il consuntivo			
Tesoro . . . . .	1.132.262.897.920	153.634.815.650	349.333.244.107	—	195.698.428.457	936.564.469.463	Finanze . . . . .	260.841.038.300	30.254.268.692	24.102.872.964	+	266.992.434.028
Grazia e giustizia . . . . .	50.475.600.000	4.442.955.899	1.705.062.035	+	2.737.893.864	53.213.493.864	Affari esteri . . . . .	27.583.155.661	3.506.187.062	1.344.150.149	+	29.748.192.574
Pubblica istruzione . . . . .	258.774.056.570	77.761.516.724	14.510.488.391	+	63.251.028.333	322.025.084.903	Interno . . . . .	129.091.929.355	43.884.792.196	2.701.973.926	+	170.274.747.625
Lavori pubblici . . . . .	174.917.808.645	34.000.377.766	3.933.628.577	+	30.066.749.189	201.984.557.834	Lavori pubblici . . . . .	174.917.808.645	34.000.377.766	2.643.173.747	+	15.893.005.263
Trasporti . . . . .	14.990.446.600	3.545.732.410	2.643.173.747	+	902.558.663	15.893.005.263	Trasporti . . . . .	14.990.446.600	3.545.732.410	204.687	+	21.154.530
Poste e telecomunicazioni . . . . .	19.748.000	1.611.217	204.687	+	1.406.530	21.154.530	Poste e telecomunicazioni . . . . .	19.748.000	1.611.217	204.687	+	21.154.530
Difesa . . . . .	482.050.000.000	69.233.695.576	35.485.870.188	+	33.747.825.388	515.797.825.388	Difesa . . . . .	482.050.000.000	69.233.695.576	35.485.870.188	+	515.797.825.388
Agricoltura e foreste . . . . .	53.070.681.450	84.283.980.997	866.569.504	+	83.417.411.493	136.488.092.943	Agricoltura e foreste . . . . .	53.070.681.450	84.283.980.997	866.569.504	+	136.488.092.943
Industria e commercio . . . . .	2.654.395.900	678.527.040	144.408.140	+	537.118.900	3.191.514.800	Industria e commercio . . . . .	2.654.395.900	678.527.040	144.408.140	+	3.191.514.800
Lavoro e previdenza sociale . . . . .	107.566.929.400	6.646.162.181	187.238.801	+	6.458.923.380	114.025.852.780	Lavoro e previdenza sociale . . . . .	107.566.929.400	6.646.162.181	187.238.801	+	114.025.852.780
Commercio con l'estero . . . . .	1.658.700.000	597.239.055	51.002.406	+	546.236.649	2.204.936.649	Commercio con l'estero . . . . .	1.658.700.000	597.239.055	51.002.406	+	2.204.936.649
Marina mercantile . . . . .	32.799.259.000	1.998.987.842	103.713.105	+	1.895.274.737	34.694.533.737	Marina mercantile . . . . .	32.799.259.000	1.998.987.842	103.713.105	+	34.694.533.737
Bilancio . . . . .	45.600.000	1.391.073	17.094.022	—	15.702.949	29.897.051	Bilancio . . . . .	45.600.000	1.391.073	17.094.022	—	29.897.051
<b>Totali . . . . .</b>	<b>2.725.802.246.801</b>	<b>514.472.241.380</b>	<b>437.424.694.749</b>	<b>+</b>	<b>77.347.546.631</b>	<b>2.803.149.793.432</b>	<b>Totali . . . . .</b>	<b>2.725.802.246.801</b>	<b>514.472.241.380</b>	<b>437.424.694.749</b>	<b>+</b>	<b>2.803.149.793.432</b>



Si è già visto a pagina 15 che le variazioni inerenti alle spese effettive — che hanno comportato un aumento netto della previsione iniziale per un ammontare di lire 174.899.395.824 — furono disposte per lire 18.966.419.809 con leggi di variazioni al bilancio e per lire 155 miliardi 932.976.015 con provvedimenti governativi (a). Ciò premesso, si segnalano qui di seguito, tra i capitoli di spesa di questa categoria, quelli per i quali le differenze fra gli accertamenti e le previsioni iniziali risultano d'importo più rilevante.

CAPITOLO	VARIAZIONI ALLE PREVISIONI		Maggiori (+) o minori (—) accertamenti rispetto alle previsioni iniziali
	con leggi	con provvedimenti governativi	
MINISTERO DEL TESORO.			
Capitolo n. 5. — Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali ( <i>Spesa obbligatoria</i> )	—	+ 12.725.000.000	+ 12.441.067.500
Capitolo n. 183. — Fondo commisurato al 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano inclusi film nazionali di attualità da erogare per la concessione di contributi ai produttori dei film stessi (articolo 15, quarto comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 174 ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	—	+ 2.189.044.000	+ 2.189.044.000
Capitolo n. 578. — Somme da riscuotere direttamente dalla Regione siciliana sui cespiti erariali, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, salvo conguaglio a norma dell'articolo 4 del decreto medesimo . . . . .	+ 8.000.000.000	—	+ 10.037.538.192
Capitolo n. 593. — Sovvenzione alle ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo di gestione . . . . .	+ 4.000.000.000	—	+ 4.000.000.000
Capitolo n. 726. — Fondo indiviso per la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra (legge 27 dicembre 1953, n. 968) . . . . .	—	— 6.300.000.000	— 6.300.000.000
MINISTERO DELLE FINANZE.			
Capitolo n. 47. — Quota di un terzo del provento delle tasse erariali di circolazione da devolvere a favore delle provincie (legge 9 febbraio 1952, n. 49) ( <i>Spesa obbligatoria e d'ordine</i> ) . . . . .	—	+ 5.270.882.438	+ 5.269.005.627
Capitolo n. 67. — Stipendi, paghe, indennità di carovita ed altri assegni fissi al personale militare. Premi di arruolamento e di rafferma ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> ) . . . . .	—	+ 3.616.663.000	+ 2.993.684.540

(a) Vedi, per i particolari, le note (b), (c) e (d) alla citata pagina 15.

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAPITOLO	VARIAZIONI ALLE PREVISIONI		Maggiori (+) o minori (-) accertamenti rispetto alle previsioni iniziali
	con leggi	con provvedimenti governativi	
Capitolo n. 174. — Quote sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alla Società concessionaria e all'Accademia di Santa Cecilia (articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857; articolo 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1184; articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 56, decreti legislativi luogotenenziali 21 dicembre 1944, n. 458 e 1° dicembre 1945, n. 834; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1946, n. 558; decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1542 e decreto ministeriale 12 luglio 1948 pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 165 del 19 luglio 1948 ( <i>Spesa obbligatoria e d'ordine</i> ) . . . . .	—	+ 3.612.630.289	+ 3.612.630.289
Capitolo n. 181. — Restituzione e rimborsi d'imposta generale sull'entrata ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	— 2.000.000.000	—	— 11.187.447.196
Capitolo n. 251. — Restituzioni e rimborsi ( <i>Spesa d'ordine</i> ) . . . . .	—	—	— 2.770.075.324
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.			
Capitolo n. 32. — Pensioni ordinarie e assegni di caroviveri ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> )	—	+ 3.000.000.000	+ 3.000.000.000
Capitolo n. 50. — Spese per stipendi, assegni ed altre competenze di carattere generale al personale insegnante nelle scuole elementari — Compensi dovuti ai maestri delle scuole per soldati e di quelle sussidiarie — Assicurazione contro la tubercolosi a carico dell'Amministrazione sugli assegni corrisposti al personale insegnante di ruolo nelle scuole elementari ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> )	—	+ 30.755.500.000	+ 30.461.075.754
Capitolo n. 52. — Compenso al personale insegnante delle scuole elementari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1955, n. 1184 . . . . .	—	+ 6.459.908.000	+ 6.459.908.000
Capitolo n. 82. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo — Retribuzioni per supplenze ed incarichi — Altre competenze di carattere generale — Indennità di studio e di carica al personale direttivo e insegnante ai termini del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240 e della legge 11 aprile 1950, n. 130 ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> )	—	+ 7.279.500.000	+ 7.279.500.000
Capitolo n. 94. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo — Retribuzioni per supplenze ed incarichi — Altre competenze di carattere generale — Indennità di studio e di carica al personale direttivo ed insegnante, ai termini del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240 e della legge 11 aprile 1950, n. 130 ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> ) . . . . .	—	+ 3.485.187.000	+ 3.485.187.000

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAPITOLO	VARIAZIONI ALLE PREVISIONI		Maggiori (+) o minori (—) accertamenti rispetto alle previsioni iniziali
	con leggi	con provvedimenti governativi	
Capitolo n. 147. — Scuole e corsi secondari di avviamento professionale — Stipendi ed assegni al personale di ruolo — Retribuzioni per supplenze ed incarichi — Altre competenze di carattere generale — Indennità di studio e di carica al personale direttivo, insegnante e agli insegnanti tecnici pratici ai termini del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, della legge 15 giugno 1950, n. 447 e della legge 11 aprile 1950, n. 130 ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> ) . . . . .	—	+ 5.222.665.835	+ 5.222.665.835
Capitolo n. 148. — Scuole e corsi secondari di avviamento professionale — Personale insegnante e non insegnante inquadrato nei ruoli speciali transitori, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con la legge 29 gennaio 1951, n. 33, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1634 — Stipendi, assegni ed altre competenze di carattere generale — Indennità di studio e di carica al personale direttivo, insegnante e agli insegnanti tecnici pratici, ai termini del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240 della legge 15 giugno 1950, n. 447, e della legge 11 aprile 1950, n. 130 ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> ) . . . . .	—	{ + 670.979.000 — 2.815.000.000 }	} — 2.144.021.000
Capitolo n. 156. — Compenso al personale direttivo, insegnante e tecnico pratico negli Istituti e nelle scuole di istruzione tecnica, ai termini del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1955, n. 1184 . . . . .	—	+ 2.452.197.000	+ 2.452.197.000
MINISTERO DELL'INTERNO.			
Capitolo n. 52. — Corpo delle guardie di pubblica sicurezza — Stipendi, paghe e assegni vari ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> ) . . . . .	—	+ 7.700.000.000	+ 7.700.000.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.			
Capitolo n. 11. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale dei ruoli speciali transitori dell'amministrazione dei lavori pubblici. . . . .	—	+ 1.157.000.000	+ 1.157.000.000
Capitolo n. 15. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici . . . . .	—	— 877.000.000	— 917.000.000
Capitolo n. 130. — Opere relative alla viabilità ordinaria non statale da eseguirsi a mezzo di contributi capitalizzati o col sistema della concessione ai sensi delle norme vigenti (legge 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10 e 15 luglio 1954, n. 543) . . . . .	—	— 545.000.000	— 545.000.000

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAPITOLO	VARIAZIONI ALLE PREVISIONI		Maggiori (+) o minori (-) accertamenti rispetto alle previsioni iniziali
	con leggi	con provvedimenti governativi	
Capitolo n. 148. — Spese per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato. .	—	+ 1.386.000.000	+ 1.386.000.000
Capitolo n. 152. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi.	—	— 550.000.000	— 550.000.000
Capitolo n. 165. — Spese in dipendenza di danni bellici per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; legge 27 dicembre 1953, n. 968 e legge 31 luglio 1954, n. 607) . . . . .	—	— 1.600.000.000	+ 1.599.992.062
Capitolo n. 183. — Spese per l'esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi . . .	—	+ 1.300.000.000	+ 1.300.000.000
<b>MINISTERO DEI TRASPORTI.</b>			
Capitolo n. 39. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168, per lavori ed incrementi patrimoniali e per trasformazione del sistema di trazione di ferrovie concesse (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato col regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447; decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, articoli 30 e 35 del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e articolo 27, lettera a), del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58; articolo 3 della legge 19 marzo 1952, n. 185 e legge 2 agosto 1952, n. 1221) ( <i>Spesa obbligatoria</i> .	— 2.000.000.000	—	— 2.000.000.000
Capitolo n. 50. — Sussidi straordinari di esercizio (articolo 27, lettera b, del regio decreto-legge 29 luglio 1938 n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58 e legge 21 aprile 1949, n. 210); spese per gestioni dirette a cura dello Stato (articolo 184 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447; regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1336, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2424; articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 e articolo 3 della legge 15 maggio 1954, n. 272); anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio (articolo 106 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447). Spese diverse per ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione interna. .	+ 2.170.000.000	+ 250.000.000	+ 2.420.000.000

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAPITOLO	VARIAZIONI ALLE PREVISIONI		Maggiori (+) o minori (-) accertamenti rispetto alle previsioni iniziali
	con leggi	con provvedimenti governativi	
MINISTERO DELLA DIFESA.			
Capitolo n. 13. — Pensioni ordinarie e assegno di caroviveri al personale militare civile ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> ) . . . . .	— 940.000.000	+ 5.351.491.200	+ 4.411.404.955
Capitolo n. 21. — Indennità di licenziamento al personale salariato ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	—	+ 5.452.685.000	+ 5.452.685.000
Capitolo n. 29. — Stipendi ed assegni vari continuativi agli ufficiali ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> ) . . . . .	— 819.000.000	+ 4.063.965.000	+ 3.067.897.327
Capitolo n. 39. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> ) . . . . .	+ 1.435.000.000	+ 573.945.006	+ 2.008.945.006
Capitolo n. 55. — Paghe, cottimi, premi, soprassoldi e indennità varie al personale salariato e contributi e sovvenzioni alle mense aziendali presso Corpi ed enti militari per la refezione calda ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	+ 360.000.000	+ 2.282.500.000	+ 2.672.500.000
Capitolo n. 88. — Paghe, cottimi, soprassoldi ed indennità varie al personale salariato e contributi e sovvenzioni alle mense aziendali presso Corpi ed enti militari per la refezione calda ( <i>Spese obbligatorie</i> ) . . . . .	+ 240.000.000	+ 2.716.124.000	+ 2.956.050.563
Capitolo n. 95. — Stipendi, paghe ed assegni vari continuativi ai sottufficiali ed ai militari di truppa — Premi di ferma e rafferma e di congedamento ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> ) . . . . .	+ 380.000.000	+ 1.887.814.000	+ 2.267.814.000
Capitolo n. 147. — Servizi del Genio — Spese relative a lavori demaniali, opere di fortificazioni, depositi munizioni e carburanti ed esplosivi; campi di tiro, altre opere militari, mantenimento relativo — Contributi dovuti per legge ai comuni di Avellino, Pesaro e Rieti — Nuove costruzioni del Genio militare — Energia elettrica per illuminazione — Forza motrice per i servizi del Genio — Spese di custodia campi di tiro ed immobili — Acquisti, espropriazioni ed occupazioni di urgenza, ai fini espropriativi di immobili — Compensi a periti tecnici per rilevamenti — Impianti provvisori per truppa in esercitazione — Spese per sfalcio erbe presso depositi esplosivi — Spese per sistemazione aree cimiteriali e conservazione zone sacre . . . . .	+ 2.100.000.000	+ 3.087.000	— 14.780.400.950

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAPITOLO	VARIAZIONI ALLE PREVISIONI		Maggiori (+) o minori (-) accertamenti rispetto alle previsioni iniziali
	con leggi	con provvedimenti governativi	
Capitolo n. 166. — Spese per i servizi tecnici di infrastrutture . . . . .	—	+ 5.200.000.000	+ 5.200.000.000
Capitolo n. 177. — Spese per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione, depositi carburanti, oleodotti, aiuto radio alla navigazione aerea, rete radar ed altre opere di infrastrutture) — Lavori e servizi relativi . . . . .	—	+ 120.789.000	— 14.780.400.950
Capitolo n. 180. — Viveri ed assegni di vitto — Spese per i corsi di panificazione e molitura . . . . .	— 4.260.000.000	+ 696.545.000	— 3.563.540.277
Capitolo n. 254. — Stipendi, paghe ed assegni vari continuativi ai sottufficiali ed appuntati dei carabinieri — Carabinieri ed allievi carabinieri — Premi di arruolamento, indennità di rafferma ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	+ 1.028.500.000	+ 6.641.361.000	+ 7.639.766.714
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA.			
Capitolo n. 148. — Spese a pagamento non differito, relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, obbligatorie e facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario e per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari, nonché a sussidi e premi per azioni ed interventi antianofelici (articoli 2, ultimo comma, 38, 40, 43, 47, 49, quarto comma, 51, lettera b), e 53 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215; regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 543 e successive modificazioni ed integrazioni); legge 27 dicembre 1953, n. 968 e articolo 23, lettera b), della legge 8 agosto 1955, n. 770 . . . . .	—	+ 4.700.000.000	+ 4.700.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.			
Capitolo n. 59. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo dell'Ispettorato del lavoro ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato comandato a prestare servizio presso l'Ispettorato medesimo ( <i>Spese fisse e obbligatorie</i> ) . . . . .	—	+ 2.076.016.263	+ 2.074.295.463

Per quanto riguarda le maggiori spese risultanti dalla istituzione di nuovi capitoli verificatisi nel corso dell'esercizio, si segnalano le seguenti:

CAPITOLO	SOMME INSCRITTE		ACCERTAMENTO
	con leggi	con provvedimenti governativi	
MINISTERO DEL TESORO.			
Capitolo n. 555-bis. — Somma occorrente per la corresponsione di indennità ai titolari di beni italiani nei territori passati alla Jugoslavia, nazionalizzati, confiscati e sottoposti a riforma agraria oppure ceduti o venduti allo Stato Jugoslavo (legge 5 dicembre 1949, n. 1064, legge 31 luglio 1952, n. 1131 e decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1955, n. 210) . . . . .	2.000.000.000	—	2.000.000.000
Capitolo n. 564-bis. — Annualità dovuta alla gestione I.N.A.-Casa in applicazione della legge 26 novembre 1955, n. 1148 (prima delle sette annualità) . . . . .	—	12.000.000.000	12.000.000.000
Capitolo n. 564-ter. — Somma da corrispondere alla Cassa per il mezzogiorno per l'esecuzione di opere straordinarie in Calabria (legge 26 novembre 1955, n. 1177) (prima delle 12 quote) . . . . .	—	10.000.000.000	10.000.000.000
Capitolo n. 593-bis. — Sovvenzione alle ferrovie dello Stato per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di miglioramenti economici al personale in attività di servizio ed in quiescenza in forza di provvedimenti legislativi emanati in esecuzione della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 . . . . .	—	6.000.000.000	6.000.000.000
Capitolo n. 593-ter. — Sovvenzione alle ferrovie dello Stato per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, recante norme per il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio . . . . .	—	17.645.000.000	17.645.000.000
Capitolo n. 593-viii. — Sovvenzione straordinaria dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, recante norme per il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio . . . . .	—	7.590.000.000	7.590.000.000
Capitolo n. 593-xi. — Sovvenzione straordinaria all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, recante norme per l'integrazione del conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale . . . . .	—	4.095.000.000	4.095.000.000

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAPITOLO	SOMME INSCRITTE		ACCERTAMENTO
	con leggi	con provvedimenti governativi	
Capitolo n. 594-bis. — Somme da versare all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per il finanziamento di programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa, con contributi multinazionali . . . . .	—	9.800.000.000	9.800.000.000
Capitolo n. 594-ter. — Contributo straordinario all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per provvedere alla riparazione di danni causati alla rete delle strade statali dalle avverse condizioni meteorologiche (articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1331). . . . .	—	2.200.000.000	2.200.000.000
Capitolo n. 599-bis. — Fondo da versare alla Regione ed alle Province del Trentino-Alto Adige in corrispondenza del gettito delle entrate erariali alle stesse spettanti ai sensi degli articoli 59, 61, 62, 67 e 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 172, articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1949, n. 619, articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574) . . . . .	—	3.688.288.626	3.688.288.626
Capitolo n. 600-bis. — Somma da erogarsi a cura del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per spese straordinarie relative al funzionamento dei servizi statali e commissariali, nonché per interventi di carattere straordinario nel Territorio medesimo (legge 27 giugno 1955, n. 514) . . . . .	—	2.522.500.000	2.522.500.000
Capitolo n. 690-vi. — Spese di collocamento relative all'emissione di Buoni del Tesoro novennali 5 per cento di scadenza 1° aprile 1965 (decreto ministeriale 21 gennaio 1956, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 24 gennaio 1956, n. 19) . . . . .	—	2.535.900.000	2.535.900.000
MINISTERO DELLE FINANZE.			
Capitolo n. 293-bis. — Somma da erogarsi a cura del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per il funzionamento dei servizi statali nonché per interventi di carattere ordinario nel Territorio medesimo (legge 27 giugno 1955, n. 514) . . . . .	—	2.142.181.000	2.142.181.000



CAPITOLO	SOMME INSCRITTE		ACCERTAMENTO
	con leggi	con provvedimenti governativi	
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.			
Capitolo n. 258-bis. — Somma da erogarsi a cura del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per il funzionamento dei servizi statali nonché per interventi di carattere ordinario nel Territorio medesimo (legge 27 giugno 1955, n. 514) . . .	—	2.685.297.450	2.685.297.450
MINISTERO DELL'INTERNO.			
Capitolo n. 101-bis. — Somma da erogarsi a cura del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per il funzionamento dei servizi statali nel Territorio medesimo (legge 27 giugno 1955, n. 514). . . .	—	4.224.493.000	4.224.493.000
Capitolo n. 103-bis. — Contributo dello Stato a favore del comune di Roma per l'anno 1955, quale concorso negli oneri che detto comune sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della capitale della Repubblica (articolo 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1310) . . . .	—	4.000.000.000	4.000.000.000
Capitolo n. 108-bis. — Somme occorrenti per la sistemazione di sospesi presso le Prefetture e le Sezioni di Tesoreria provinciale relativi alla gestione del Governo militare alleato. . . . .	—	4.774.245.300	4.774.245.300
Capitolo n. 109-bis. — Contributo straordinario a favore del comune di Napoli per l'anno 1955, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 555. . . . .	—	3.000.000.000	3.000.000.000
Capitolo n. 128-ter. — Somma occorrente per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni (decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, convertito nella legge 8 gennaio 1952, n. 7; legge 25 luglio 1952, n. 1057 e legge 24 ottobre 1955, n. 1076) . . . . .	—	3.500.000.000	3.500.000.000
Capitolo n. 129-bis. — Somma da erogarsi a cura del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per spese straordinarie relative al funzionamento dei servizi statali, per l'assistenza pubblica, nonché per interventi di carattere straordinario nel Territorio medesimo (legge 27 giugno 1955, n. 514) . . . . .	—	5.513.400.000	5.513.400.000

CAPITOLO	SOMME INSCRITTE		ACCERTAMENTO
	con leggi	con provvedimenti governativi	
<p>MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.</p> <p>Capitolo n. 162-vi. — Onere a carico dello Stato risultante dalla regolazione dei disavanzi verificatisi, durante la campagna 1950-51, nella gestione di ammasso del grano di produzione nazionale ed in quella di distribuzione del grano e derivati sia nazionali che importati dall'estero per conto dello Stato (legge 28 giugno 1956, n. 598) . .</p>	—	19.000.000.000	19.000.000.000
<p>Capitolo n. 162-vii. — Onere a carico dello Stato risultante dalla regolazione dei disavanzi verificatisi, durante la campagna 1951-52, nella gestione di ammasso del grano (tenero e duro) di produzione nazionale ed in quella di distribuzione sia del grano nazionale che del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (legge 28 giugno 1956, n. 599) . . . .</p>	—	19.000.000.000	19.000.000.000
<p>Capitolo n. 162-viii. — Onere a carico dello Stato risultante dalla regolazione dei disavanzi verificatisi, durante la campagna 1952-53, nella gestione di ammasso del grano (tenero e duro) di produzione nazionale ed in quella di distribuzione sia del grano nazionale che del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (legge 28 giugno 1956, n. 600) . . . . .</p>	—	18.000.000.000	18.000.000.000
<p>Capitolo n. 162-ix. — Onere a carico dello Stato risultante dalla regolazione dei disavanzi verificatisi, durante la campagna 1953-54, nella gestione di ammasso del grano (tenero e duro) di produzione nazionale ed in quella di distribuzione sia del grano nazionale che del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (legge 28 giugno 1956, n. 601) . . . . .</p>	—	18.000.000.000	18.000.000.000
<p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.</p> <p>Capitolo n. 106-bis. — Somma da erogarsi a cura del Commissario del Governo per il Territorio di Trieste per spese straordinarie relative al funzionamento dei servizi statali, nonché per interventi di carattere straordinario nel Territorio medesimo (legge 27 giugno 1955, n. 514) . . . . .</p>	—	2.522.114.000	2.522.114.000

CATEGORIA II. — *Entrate e spese per movimento di capitali.*

Per quanto concerne questa categoria di bilancio, l'avanzo previsto in via definitiva in lire 149.295.598.272 risultò accertato, a chiusura dell'esercizio, in lire 155.756.171.000, giusta quanto appare dal prospetto a pag. 14, con un aumento di lire 6.460.572.728.

Posti a confronto, sia per l'entrata che per la spesa, gli accertamenti con le previsioni definitive di ciascun capitolo, risulta che il detto aumento fu determinato da elementi positivi e negativi, gli uni rappresentati da:

maggiori accertamenti di entrata per . . . . .	L.	5.812.245.934
minori accertamenti di spesa (economie) per . . . . .	»	734.713.319
		L. 6.546.959.253

e gli altri da:

minori accertamenti di entrata per . . . . .	»	86.386.525
con un supero dei primi sui secondi di . . . . .	L.	6.460.572.728

Ove gli accertamenti di questa categoria si confrontino con le previsioni stabilite con le leggi di approvazione del bilancio, invece che con quelle definitive, si rileva che, contro un disavanzo di lire 45.203.554.022 previsto inizialmente, risultò accertato, a chiusura dell'esercizio, un avanzo di lire 155.756.171.000. Si ebbe, pertanto, sotto il profilo meramente finanziario, una variazione in più di lire 200.959.725.022.

A) *Entrata.*

Per quanto attiene all'entrata, gli accertamenti superano, nel loro ammontare complessivo, le previsioni iniziali per lire 236.583.234.510 importo, questo, corrispondente alla differenza tra il maggior gettito riscontrato in taluni capitoli, per un totale di lire 236.823.386.277 e la minore entrata avutasi in altri capitoli, per una somma complessiva di lire 240.151.767.

A formare la cifra di lire 236.823.386.277, hanno concorso in misura prevalente gli accertamenti relativi alla emissione di buoni novennali del Tesoro 5 per cento a premi con scadenza 1° aprile 1965, per un importo di lire 188.180.000.000, (capitolo n. 263).

Fra le altre entrate per movimento di capitali per le quali si riscontra un maggiore accertamento rispetto alla previsione iniziale, sono da segnalare quelle sottoindicate:

Capitolo n. 290. — Somma, per capitale ed interessi, da versare al Tesoro in conto dei finanziamenti in lire sterline, concessi per il tramite dell'Istituto mobiliare italiano (I. M. I.) ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258 e da utilizzare per la costituzione del Fondo di dotazione dell'Istituto Centrale per il credito a medio termine a favore delle piccole industrie (articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e articolo 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955) . . . . . L. 11.948.426.309

Capitolo n. 283. — Ricupero delle somme anticipate dallo Stato per il pagamento delle rette di ospedalità consumate durante il periodo 1° gennaio 1948-30 giugno 1957, dovute per legge o per convenzione dai comuni agli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36 e leggi 28 luglio 1950, n. 712, 4 novembre 1951, n. 1209, 9 aprile 1953, n. 307 e articolo 15 del decreto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968) . . . . . » 9.751.368.270

Capitolo n. 265. — Valore nominale delle monete metalliche di nuovo conio da lire 100, lire 50, ed in lega « Italma » da lire 10, lire 5, lire 2 e lire 1 . . . . . » 9.469.750.150

Capitolo n. 286-bis. — Ricupero dell'anticipazione concessa dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, senza gravami d'interessi, per la corresponsione del premio della Repubblica ai lavoratori (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 334) . . . . .	»	5.000.000.000
Capitolo n. 284. — Somme, per capitale ed interessi, restituite dall'Istituto mobiliare italiano (I. M. I.) in conto dei finanziamenti effettuati ad imprese industriali, in base ai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449; 2 giugno 1946, n. 524; articolo 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675 ed alla legge 30 agosto 1951, n. 952 e da utilizzare per l'aumento del Fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949) . . . . .	L.	<u>4.878.337.544</u>

Riguardo alle minori entrate accertate, rispetto alle relative previsioni iniziali, non sembra necessario fare cenni particolari data la loro modesta entità.

B) *Spesa.*

Gli accertamenti di spesa, in confronto alle previsioni stabilite con le leggi di approvazione del bilancio, presentano un aumento netto di lire 35.623.509.488 che corrisponde alla differenza tra il totale delle maggiori spese (a) in lire 38.705.408.867 e quello delle minori spese in lire 3.081.899.379, come risulta dal seguente prospetto:

---

(a) Le maggiori spese delle quali è cenno nel testo sono coperte da variazioni in aumento disposte nelle forme di legge e riguardano sia l'istituzione di nuovi capitoli, sia l'adeguamento di stanziamenti iniziali.

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

MINISTERI	Previsione stabilita con la legge del bilancio		Maggiori spese accertate in confronto alle previsioni iniziali di bilancio		Minori spese accertate in confronto alle previsioni iniziali di bilancio		Differenza fra le maggiori e le minori spese di cui alle col. 3 e 4		Accertamento secondo il consuntivo	
	1	2	3	4	5 = (3 - 4)	6 = (2 + 5)				
Tesoro . . . . .	21.269.165.440	31.654.784.518	2.357.398.811	29.297.385.707	50.566.551.147					
Finanze . . . . .	2.520.272.700	4.764.588.349	—	4.764.588.349	4.284.861.049					
Grazia e giustizia . . . . .	—	—	—	—	—					
Affari esteri . . . . .	409.100	—	—	138	408.962					
Pubblica istruzione . . . . .	—	—	—	—	—					
Interno . . . . .	5.924.571.612	4.856.036.000	724.500.000	4.131.536.000	10.056.107.612					
Lavori pubblici . . . . .	193.770	—	—	5	193.765					
Trasporti . . . . .	—	—	—	—	—					
Poste e telecomunicazioni . . . . .	—	—	—	—	—					
Difesa . . . . .	5.050.000.000	—	—	—	5.050.000.000					
Agricoltura e foreste . . . . .	27.644.255.200	—	—	425	27.644.254.775					
Industria e commercio . . . . .	—	—	—	—	—					
Lavoro e previdenza sociale . . . . .	—	—	—	—	—					
Commercio con l'estero . . . . .	—	—	—	—	—					
Marina mercantile . . . . .	20.000.000	430.000.000	—	430.000.000	450.000.000					
Bilancio . . . . .	—	—	—	—	—					
<b>Totali . . . . .</b>	<b>62.428.867.822</b>	<b>38.705.408.867</b>	<b>3.081.899.379</b>	<b>35.623.509.488</b>	<b>98.052.377.310</b>					

Fra i capitoli di spesa di questa categoria, per i quali la differenza fra gli accertamenti e le previsioni iniziali risulta d'importo più rilevante, sono da segnalare quelli qui di seguito indicati:

CAPITOLO	VARIAZIONI ALLE PREVISIONI		Maggiori (+) o minori (-) accertamenti rispetto alle previsioni iniziali
	con leggi	con provvedimenti governativi	
MINISTERO DEL TESORO.			
Capitolo n. 779. — Trasferimento al fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) delle somme nette derivanti dai rimborsi che affluiscono al Tesoro per capitale e interessi sui finanziamenti in sterline concessi tramite l'Istituto mobiliare italiano a norma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258 (art. 20, primo comma, lett. b) della legge 25 luglio 1952, n. 940 e articolo 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955) . . . . .	—	+ 11.948.426.309	+ 11.948.426.309
Capitolo n. 780. — Trasferimento ed aumento del fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) delle somme, per capitale e interessi, restituite dall'Istituto mobiliare italiano in conto di finanziamenti concessi ad imprese industriali in base ai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449; 2 giugno 1946, n. 524; all'articolo 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675, ed alla legge 30 agosto 1951, n. 952 (art. 20, ultimo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949) . . . . .	—	+ 4.878.325.544	+ 4.878.325.544
Capitolo n. 790. — Anticipazioni da parte del Tesoro a favore del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato per la concessione dei prestiti quinquennali ai sensi delle disposizioni del titolo II del testo unico 5 giugno 1941, n. 874, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103 (art. 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e articolo 1 della legge 24 febbraio 1955, n. 62)	—	+ 750.000.000	+ 750.000.000
Capitolo n. 792. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . .	—	— 2.350.000.000	— 2.350.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO.			
Capitolo n. 133. — Somme anticipate dallo Stato per il pagamento delle rette di spedalità consumate durante il periodo dal 1° gennaio 1948 al 30 giugno 1957, dovute per legge o per convenzioni dai comuni agli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute ai sensi dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni (decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36 e leggi 28 luglio 1950, n. 712, 4 novembre 1951, n. 1209 e 9 aprile 1953, n. 307) . . . . .	—	+ 4.856.036.000	+ 4.856.036.000

CAPITOLO	VARIAZIONI ALLE PREVISIONI		Maggiori (+) o minori (—) accertamenti rispetto alle previsioni iniziali
	con leggi	con provvedimenti governativi	
Capitolo n. 131. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle costruzioni di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta (articoli 18 e 21 della legge 4 marzo 1952, n. 137, modificata dalla legge 17 luglio 1954, n. 594) . . . . .	—	—	724.500.000

Per quanto riguarda le maggiori spese risultanti dalla istituzione di nuovi capitoli verificatisi nel corso dell'esercizio, si segnalano le seguenti:

CAPITOLO	SOMME INSCRITTE		ACCERTAMENTO
	con leggi	con provvedimenti governativi	
MINISTERO DEL TESORO.			
Capitolo n. 755-bis (nuovo). — Valore nominale dei biglietti di Stato da lire 10 e da lire 5 di cui al regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, ritirati dalla circolazione ai sensi della legge 24 dicembre 1951, n. 1405 . . . . .	11.167.100.000	—	11.167.100.000
Capitolo n. 780-bis (nuovo). — Somma da versare ai sensi dell'articolo 2 lettera a), della legge 4 agosto 1955, n. 691, per la costituzione del fondo di rotazione destinato alla concessione di mutui per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi e di pensioni a tipo alberghiero e per il relativo arredamento, nonché per l'ammodernamento e il rinnovo dell'arredamento di alberghi e pensioni a tipo alberghiero esistenti (prima delle cinque quote annue) . . . . .	—	1.000.000.000	1.000.000.000
MINISTERO MARINA MERCANTILE.			
Capitolo n. 84-bis (nuovo). — Somma da erogarsi a cura del Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste per interventi creditizi inerenti alle costruzioni navali eseguite nel Territorio medesimo (legge 27 giugno 1955, n. 514) . . .	—	430.000.000	430.000.000

## 2. — LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Le risultanze della gestione dei residui attivi e passivi di bilancio degli esercizi 1954-55 e precedenti sono riportate, distinte per categoria e nei rispettivi importi complessivi, nel prospetto che segue:

	RISULTANZE DELLA GESTIONE					AUMENTI o DIMINUIZIONI dei residui  6 = (5 - 1)
	RESIDUI al 1° luglio 1955  1	RISULTANZE DELLA GESTIONE			Totale  5 = (2 + 3 + 4)	
		Versati o pagati  2	Rimasii da versare  3	Rimasii da riscuotere o da pagare  4		
<b>CATEGORIA I.</b> <i>Entrate e spese effettive.</i>						
Residui attivi . . .	570.254.827.643	283.923.685.322	91.162.465.928	201.652.807.057	576.738.958.307	+ 6.484.130.664
Residui passivi . . .	1.791.712.013.158	739.550.410.796	—	978.036.556.459	1.717.586.967.255	- 74.125.045.903
Differenze . . .	— 1.221.457.185.515	— 455.626.725.474	+ 91.162.465.928	— 776.383.749.402	— 1.140.848.008.948	+ 80.609.176.567
<b>CATEGORIA II.</b> <i>Movimento di capitali.</i>						
Residui attivi . . .	227.045.036.896	29.377.072.973	222.500	188.029.764.567	217.407.060.040	- 9.637.976.856
Residui passivi . . .	205.194.974.708	74.298.352.616	—	117.187.428.312	191.485.780.928	- 13.709.193.780
Differenze . . .	+ 21.850.062.188	— 44.921.279.643	+ 222.500	+ 70.842.336.255	+ 25.921.279.112	+ 4.071.216.924
<b>TOTALE DELLE CATEGORIE I E II.</b>						
Residui attivi . . .	797.299.864.539	313.300.758.295	91.162.688.428	389.682.571.624	794.146.018.347	- 3.153.846.192
Residui passivi . . .	1.996.906.987.866	813.848.763.412	—	1.095.223.984.771	1.909.072.748.183	- 87.834.239.683
Differenze . . .	— 1.199.607.123.327	— 500.548.005.117	+ 91.162.688.428	— 705.541.413.147	— 1.114.926.729.836	+ 84.680.393.491



Come può rilevarsi dall'ultima parte del prospetto che precede, all'inizio dell'esercizio 1955-56, le consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello su menzionato erano le seguenti:

Residui attivi . . . . .	L.	797.299.864.539
Residui passivi . . . . .	»	1.996.906.987.866
Ecceденza passiva al 1° luglio 1955 . . . . .		<u>L. 1.199.607.123.327</u>

In confronto alle consistenze sopraindicate la gestione in oggetto presentava al 30 giugno 1956 le seguenti risultanze finali:

Residui attivi . . . . .	L.	794.146.018.347
Residui passivi . . . . .	»	1.909.072.748.183
Ecceденza passiva al 30 giugno 1956 . . . . .		<u>L. 1.114.926.729.836</u>

Da quanto precede, risulta che nell'anno finanziario 1955-56 il saldo passivo dei residui degli esercizi 1954-55 ed anteriori ha subito una riduzione di lire 84.680.393.491 in conseguenza delle variazioni che si rilevano confrontando per ciascun capitolo, le consistenze finali con quelle iniziali.

Rispetto alla ecceденza passiva al 1° luglio 1955, le anzidette variazioni sono da distinguere come appresso:

*in senso positivo:*

aumenti nei residui attivi . . . . .	L.	11.924.367.040
diminuzioni nei residui passivi . . . . .	»	87.846.500.429
		<u>L. 99.770.867.469</u>

*in senso negativo:*

diminuzioni nei residui attivi . . . . .	L.	15.078.213.232
aumenti nei residui passivi (ecceденze di spese) . . . . .	»	12.260.746
		<u>» 15.090.473.978</u>
Torna la sopra indicata riduzione di . . . . .		<u>L. 84.680.393.491</u>

Fra le variazioni riscontrate nei vari capitoli meritano di essere segnalate le seguenti:

*Aumenti nei residui attivi:*

Capitolo n. 42 - Imposta generale sull'entrata . . . . .	L.	3.637.423.829
Capitolo n. 183 - Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203) . . . . .	»	1.783.203.939
Capitolo n. 126 - Entrate diverse per il ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti nella parte ordinaria del bilancio. . . . .	»	1.781.879.919
Capitolo n. 202 - Rimborsi vari e contributi di carattere straordinario dovuti da Amministrazioni, Enti e privati . . . . .	»	380.167.432
Capitolo n. 457 - Fondi somministrati dal Governo militare alleato nei territori soggetti alla sua giurisdizione per sopperire ad esigenze relative alla gestione dei territori stessi . . . . .	»	323.594.076
Capitolo n. 200 - Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti nella parte straordinaria del bilancio. . . . .	»	298.485.309
Capitolo n. 177 - Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dal Ministero della Difesa (Esercito) e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa . . . . .	»	<u>244.466.576</u>

*Diminuzioni nei residui attivi*

Capitolo n. 294 — Controvalore delle valute estere ricavate dalla esportazione di merci italiane . . . . .	L.	4.094.122.932
Capitolo n. 283 — Ricupero delle somme anticipate dallo Stato per il pagamento delle rette di spedalità consumate durante il periodo 1° gennaio 1948-30 giugno 1957, dovute per legge o per convenzione dai Comuni agli Ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972.	»	3.999.613.258
Capitolo n. 151 — Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni . . . . .	»	2.500.000.000
Capitolo n. 451 — Reintegro delle spese di gestione relativa alla distribuzione di soccorsi dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione (U. N. R. R. A.) del fondo da impiegare per opere di carattere assistenziale alle popolazioni indigenti italiane .	»	580.935.492
Capitolo n. 459 — Ricavo dalla vendita dei materiali residuati di guerra A. R. A. R. . . . .	»	500.000.000
Capitolo n. 252 — Controvalore del metallo proveniente dalla deformazione di monete d'argento ritirate dalla circolazione ai termini del regio decreto-legge 20 maggio 1925, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, modificato dal regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1674, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 15, ed ai termini dei decreti ministeriali 15 ottobre 1941, n. 177884 e 28 novembre 1941, n. 181707 . . . . .	»	<u>422.275.445</u>

*Diminuzioni nei residui passivi:*

*Ministero del tesoro:*

Capitolo n. 8. — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione . . . . .	L.	21.995.446.370
Capitolo n. 682. — Pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglia al valor militare ed altre indennità di guerra . . . . .	»	4.921.000.000
Capitolo n. 985. — Anticipazioni sugli indennizzi spettanti ai titolari di beni italiani nazionalizzati, confiscati e sottoposti a riforma agraria dalla Jugoslavia (articolo 7, primo comma, della legge 31 luglio 1952, n. 1131) . . . . .	»	4.418.129.296
Capitolo n. 727. — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze armate alleate e spese di qualsiasi natura, connesse alla permanenza in Italia delle Forze armate medesime . . . . .	»	3.000.000.000
Capitolo n. 961. — Partecipazione dello Stato al capitale della Società Anonima Brasiliana di colonizzazione e di immigrazione ai sensi dell'accordo Italo-brasiliano dell'8 ottobre 1949, approvato e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1950, n. 623 . . . . .	»	3.000.000.000
Capitolo n. 986. — Anticipazioni sugli indennizzi spettanti ai titolari di beni italiani non assoggettati a nazionalizzazione, confisca e riforma agraria dalla Jugoslavia (articolo 7, 2° comma, della legge 31 luglio 1952, n. 1131) . . . . .	»	1.899.109.385
Capitolo n. 755. — Valore nominale delle monete di acmonital, bronzo e bronzo alluminio ritirate dalla circolazione . . . . .	»	1.098.101.322
Capitolo n. 556. — Oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi al Trattato medesimo . . . . .	»	<u>600.002.010</u>

*Ministero delle finanze:*

Capitolo n. 313. — Integrazione d'aggio da corrispondere agli esattori delle imposte dirette per maggiori spese di riscossione, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 e successive modificazioni . . . . . L. 2.090.488.772

*Ministero di grazia e giustizia:*

Capitolo n. 28. — Pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri . . . L. 1.450.000.000

Capitolo n. 97. — Mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati negli Istituti di prevenzione e di pena, contemplati nel regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 787; provviste e servizi di ogni genere, trasporto dei corpi di reato; provvista e manutenzione di mezzi di trasporto di cose inerenti ai servizi non appaltati del mantenimento . . . » 1.085.367.964

*Ministero della pubblica istruzione:*

Capitolo n. 32. — Pensioni ordinarie e assegni di caroviveri. . . L. 1.284.587.365

Capitolo n. 147. — Scuole e corsi secondari di avviamento professionale — Stipendi ed assegni al personale di ruolo — Retribuzioni per supplenze ed incarichi — Altre competenze di carattere generale — Indennità di studio e di carica al personale direttivo, insegnante e agli insegnanti tecnici pratici ai termini del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, della legge 15 giugno 1950, n. 447 e della legge 11 aprile 1950, n. 130 . . . » 679.019.939

Capitolo n. 47. — Premio giornaliero di presenza ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, al personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari e agli insegnanti elementari . . . » 616.342.646

*Ministero dell'interno:*

Capitolo n. 71. — Casermaggio per carabinieri e per le guardie di pubblica sicurezza — Riscaldamento delle caserme per carabinieri e guardie di pubblica sicurezza — Casermaggio scuole allievi guardie di pubblica sicurezza — Arredamento degli uffici dei Comandi di gruppo e di legione carabinieri . . . . . L. 1.138.861.306

Capitolo n. 140. — Concorso dello Stato nelle annualità di ammortamento dei mutui assunti dalle amministrazioni provinciali e dai Comuni per fronteggiare i disavanzi economici dei propri bilanci, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1000, dell'articolo 13 del regio decreto-legge 26 gennaio 1943, n. 85 e dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211 . . . . . » 567.944.872

*Ministero dei lavori pubblici:*

Capitolo n. 11. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale dei ruoli speciali transitori dell'Amministrazione dei lavori pubblici . . . . L. 259.135.404

Capitolo n. 6. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo del Genio civile . . . . . » 230.561.853

Capitolo n. 156. — Spese in dipendenza dei danni bellici, per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari . . . . . » 200.000.000

*Ministero dell'agricoltura e delle foreste:*

Capitolo n. 6. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei ruoli speciali transitori (escluso quello forestale) dell'Amministrazione centrale e degli organi periferici — Stipendi ed altri assegni fissi al personale di cui all'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64 . . . . .	L.	70.009.988
Capitolo n. 10. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale e degli Uffici compartimentali e provinciali — Rimborso alle S.E. PR. AL. dell'onere relativo al trattamento economico del proprio personale temporaneamente distaccato presso l'Amministrazione centrale e gli Uffici compartimentali e provinciali ai sensi della legge 7 maggio 1954, n. 220 . . . . .	»	42.931.451
Capitolo n. 59. — Spese e contributi per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante e dei prodotti agricoli — Servizio fitopatologico — Osservatori per le malattie delle piante — Studi ed esperienze sulle malattie ed altre avversità delle piante e dei prodotti agricoli e sui mezzi per combatterli . . . . .	»	33.005.002
Capitolo n. 15. — Paghe ed altri assegni fissi al personale salariato dell'Amministrazione centrale e degli organi periferici . . . . .	»	25.686.028
Capitolo n. 186. — Spese per studi e ricerche relative alla migliore utilizzazione dell'Altipiano della Sila . . . . .	»	20.000.000
Capitolo n. 208. — Spese a pagamento non differito, relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario e per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari, nonché a sussidi e premi per azioni ed interventi antianofelici . . . . .	»	14.498.823
Capitolo n. 138. — Contributi nella spesa capitale per la costruzione e l'attrezzatura di stabilimenti per la conservazione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e silos per foraggi . . . . .	»	9.800.000
Capitolo n. 140. — Contributo statale del 3,50 per cento negli interessi sui mutui per affrancazione di fondi enfiteutici e per l'acquisto o trasformazione di fondi rustici da parte di capi di famiglie numerose . . . . .	»	6.000.000
Capitolo n. 139. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche e fabbricati rurali, concessi in applicazione dell'articolo 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e dei regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 438, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e 11 settembre 1925, n. 1733, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 561 . . . . .	»	4.000.000

*Ministero del commercio con l'estero:*

Capitolo n. 44. — Contributi per la redazione, la stampa e la pubblicazione di pubblicazioni per la propaganda di prodotti italiani all'estero . . . . .	L.	14.002.010
Capitolo n. 40. — Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione e di penetrazione commerciale all'estero . .	»	10.145.117
Capitolo n. 45. — Contributi per l'incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato e per la organizzazione di mostre all'estero di prodotti artigiani . . . . .	»	5.290.760

*Aumenti nei residui passivi:*

Le eccedenze verificatesi rispetto alla consistenza iniziale dei residui riguardano i capitoli seguenti:

*Ministero della difesa:*

Capitolo n. 71. — Servizi della Marina militare: Stipendi ed altri assegni fissi al personale dei ruoli speciali transitori (*Spese fisse ed obbligatorie*) . . . . . L. 3.793.970

*Ministero del lavoro e previdenza sociale:*

Capitolo n. 86. — Inchieste di cui agli articoli 27 e seguenti del Regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, sugli infortuni degli operai sul lavoro e articoli 73 e seguenti del Regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (*Spesa obbligatoria*) . . . . . L. 138.027

*Ministero della marina mercantile:*

Capitolo n. 37. — Pensioni ordinarie e assegno di caroviveri (*Spese fisse e obbligatorie*) . . . . . L. 8.328.749

Per ciò che riguarda tali eccedenze è da osservare che esse derivano dalla imputazione al conto residui di pagamenti disposti da ordinatori secondari su capitoli di spese fisse i cui stanziamenti non erano stati, a suo tempo, opportunamente adeguati.

Di tali eccedenze la Corte poté avere cognizione dopo esaurito l'esame delle contabilità dei pagamenti di spese fisse inerenti ai capitoli sopracitati, e, pertanto, ad esercizio ormai chiuso.

## 3. — LA GESTIONE DI CASSA PER CONTO DEL BILANCIO.

Come risulta dal consuntivo dell'entrata e da quello della spesa, durante l'esercizio 1955-56 si ebbero:

*Incassi:*

in conto competenza per . . . . .	L.	2.484.670.691.463
in conto residui per . . . . .	»	313.300.758.295
		<hr/>
con un totale di . . . . .	L.	2.797.971.449.758

*e pagamenti:*

in conto competenza per . . . . .	L.	2.137.321.563.085
in conto residui per . . . . .	»	813.848.763.412
		<hr/>
con un totale di . . . . .	»	2.951.170.326.497

pertanto, le operazioni di cassa hanno comportato un'eccedenza dei pagamenti sugli incassi di . . . . . L. 153.198.876.739

Ponendo a confronto i dati su esposti con quelli relativi agli accertamenti di bilancio, si rileva che, per quanto attiene alla *competenza dell'esercizio* 1955-56, gli incassi (lire 2.484.670.691.463) rappresentano l'89,90 per cento degli accertamenti di entrata (lire 2.763.356.066.376) mentre i pagamenti (lire 2.137.321.563.085) corrispondono al 73,67 per cento degli accertamenti di spesa (lire 2.901.202.170.742).

Per quanto concerne, invece, il conto dei *residui*, il rapporto fra il totale delle somme riscosse e versate nell'esercizio 1955-56, in lire 313.300.758.295 e l'accertamento globale dei residui attivi (nell'importo aggiornato a chiusura dell'esercizio in lire 794.146.018.347) risulta pari al 39,45 per cento; mentre il rapporto fra le somme pagate, per un ammontare di lire 813.848.763.412, e l'accertamento (aggiornato come sopra in lire 1.909.072.748.183) risulta pari al 42,63 per cento.

Gli incassi di bilancio sono stati effettuati:

dalla tesoreria centrale . . . . .	per L.	86.128.775.522,79
dalle tesorerie provinciali . . . . .	per »	2.569.281.983.525,21
e mediante semplice scritturazione contabile a favore della parte attiva del bilancio dello Stato ed a carico della parte passiva del bilancio stesso (a) . . . . .	per »	142.560.690.710 —
	L.	<u>2.797.971.449.758 —</u>

Avuto riguardo alle amministrazioni centrali cui spetta curare l'accertamento, la riscossione e il versamento delle varie entrate, il sopraindicato ammontare d'incassi si ripartisce come segue:

*Ministero delle finanze:*

Capo	I. — Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (Imposte di produzione) . . . . .	L.	411.734.691.768
»	II. — Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (escluse le imposte di produzione e i proventi in amministrazione della Direzione generale dei servizi per la finanza locale) . .	»	200.013.241.927
»	III. — Direzione generale dei servizi per la finanza locale	»	60.709.374
»	IV. — Amministrazione dei Monopoli di Stato . . .	»	345.300.688.468
»	V. — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie	»	33.279.762.404
»	VI. — Direzione generale delle imposte dirette . . .	»	480.081.175.158
»	VII. — Direzione generale del demanio pubblico e del demanio mobiliare . . . . .	»	10.129.051.227
»	VIII. — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari . . . . .	»	896.033.175.826

*Ministero del tesoro:*

Capo	IX. — Provveditorato generale dello Stato . . . . .	»	—
»	X. — Direzione generale del tesoro . . . . .	»	412.971.634.732

*Altre Amministrazioni centrali:*

Capo	XI. — Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena)	»	969.052.315
»	XII. — Ministero degli affari esteri . . . . .	»	4.787.788.208
»	XIII. — Ministero della pubblica istruzione . . . . .	»	551.298.273
»	XIV. — Ministero dell'interno . . . . .	»	184.118.834
»	XV. — Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) . . . . .	»	740.299.736
»	XVI. — Ministero della difesa (Aeronautica) . . . . .	»	942.234.268
»	XVII. — Ministero dell'agricoltura e delle foreste . . .	»	111.442.106
»	XVIII. — Ministero dell'industria e del commercio . . .	»	81.085.134
	Totale . . . . .	L.	<u>2.797.971.449.758</u>

(a) Confronta articolo 411 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

I dati sopra esposti corrispondono alle risultanze finali dei riassunti concernenti le entrate, pervenuti alla Corte dalle competenti Ragionerie centrali con allegate le attestazioni di benessere rilasciate dalla Direzione generale del Tesoro per i versamenti relativi a ciascuna delle sopraindicate amministrazioni.

I pagamenti di bilancio sono stati eseguiti:

dalla tesoreria centrale . . . . .	per L.	609.488.764.120
dalle tesorerie provinciali . . . . .	» »	2.199.120.871.667
e mediante semplice scritturazione contabile di ordinativi di pagamento a carico della parte passiva del bilancio dello Stato ed a favore della parte attiva del bilancio stesso (a) . . . . .	» »	142.560.690.710
	L.	<u>2.951.170.326.497</u>

Per quanto concerne i pagamenti di bilancio, in conto competenza e in conto residui, esiste piena corrispondenza fra le somme indicate per ciascun capitolo nei consuntivi della spesa dei vari Ministeri e le scritture della Corte, la quale, accertata la regolarità dei titoli pagati, ha rilasciato le apposite dichiarazioni a discarico dei tesorieri.

Nel prospetto che segue, i suddetti pagamenti sono ripartiti in relazione alla varie specie di titoli ed alle Amministrazioni emittenti. Sono altresì indicate, nel prospetto stesso, le percentuali degli importi dei pagamenti disposti con le varie forme in rapporto al loro complessivo ammontare.

---

(a) Confronta articolo 411 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

MINISTERI	MANDATI MINISTERIALI (Competenza e residui)	ORDINI di accreditamento (Competenza e residui)	ORDINI per spese di vincite al lotto (Competenza e residui)
Tesoro . . . . .	749.498.854.724	37.709.741.103	—
Finanze . . . . .	67.139.735.722	157.095.746.883	12.150.604.676
Grazia e giustizia . . . . .	10.244.484.741	16.575.848.769	—
Affari esteri . . . . .	23.801.119.258	7.697.742.328	—
Pubblica istruzione . . . . .	193.823.598.905	58.883.952.194	—
Interno . . . . .	50.120.471.096	121.265.013.007	—
Lavori pubblici . . . . .	54.238.752.476	105.710.322.930	—
Trasporti . . . . .	20.035.162.245	455.009.010	—
Poste e telecomunicazioni . . . . .	21.290.540	300.000	—
Difesa:			
Esercito . . . . .	42.686.994.742	248.156.844.699	—
Marina . . . . .	17.662.816.498	72.945.377.505	—
Aeronautica . . . . .	48.538.253.956	65.017.879.721	—
Agricoltura e foreste . . . . .	65.026.395.714	28.934.624.395	—
Industria e commercio . . . . .	3.787.058.648	123.666.097	—
Lavoro e previdenza sociale . . . . .	103.462.952.483	4.909.263.332	—
Commercio con l'estero . . . . .	1.281.230.779	279.255.918	—
Marina mercantile . . . . .	30.716.705.746	2.174.204.420	—
Bilancio . . . . .	26.917.013	2.500.000	—
Totali . . .	1.482.112.794.786	922.937.292.311	12.150.604.676
Percentuale del totale complessivo dei pagamenti . . . . .	50,22 %	31,27 %	0,41 %



## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ORDINI per spese di giustizia (Competenza e residui)	ORDINI per spese fisse (Competenza e residui)	ORDINI di pagamento per il debito vitalizio (Competenza e residui)	Note d'imputazione delle spese per rimborso di capitali e pagamento interessi dei titoli del Debito pubblico e dei Buoni del Tesoro ordinari (Competenza e residui)	TOTALI (Competenza e residui)
—	5.826.785.192	177.564.758.697	137.054.929.925	1.107.655.069.641
804.271	25.083.921.441	11.166.415.247	—	272.637.228.240
2.419.837.239	15.426.277.117	6.828.466.911	—	51.494.914.777
—	26.525.404	405.236.646	—	31.930.623.636
—	37.758.388.286	22.154.495.647	—	312.620.435.032
—	10.088.846.566	8.111.236.530	—	189.585.617.199
—	15.006.074.384	1.041.569.843	—	175.996.719.633
—	639.579.187	109.018.362	—	21.238.768.804
—	—	—	—	21.590.040
7.255.935	30.733.020	35.684.427.310	—	326.566.255.706
246.418	2.296.977.820	6.551.134.071	—	99.456.552.312
—	770.393	2.443.030.283	—	115.999.934.353
—	3.776.338.183	1.260.559.090	—	93.997.917.382
—	970.599.792	165.915.681	—	5.047.240.218
13.003.054	3.230.330.278	70.298.414	—	111.685.847.561
—	—	24.727.330	—	1.585.214.027
—	338.314.887	391.755.870	—	33.620.980.923
—	—	—	—	29.417.013
2.441.146.917	120.500.461.950	273.973.095.932	137.054.929.925	2.951.170.326.497
0,08 %	4,09 %	9,28 %	4,65 %	100 %

Come può rilevarsi dal prospetto che precede, i pagamenti di bilancio effettuati nell'esercizio 1955-56 con le due principali forme previste dalle norme della contabilità generale dello Stato — mandati e ordini di accreditamento — ammontano cumulativamente, in cifra arrotondata, a 2.405 miliardi. Al riguardo è da rammentare che, mentre sui pagamenti della prima specie il controllo della Corte dei Conti è esercitato in via preventiva, su quelli della seconda il detto controllo si esercita in prevalenza successivamente al pagamento, sulla base dei rendiconti amministrativi presentati dai funzionari a favore dei quali sono disposti gli accreditamenti.

Fatto uguale a cento il sopraindicato importo di 2.405 miliardi di lire, l'incidenza dei pagamenti dell'esercizio 1955-56 effettuati in base a mandati ministeriali e di quelli che hanno avuto luogo in base ad ordine di accreditamento risulta pari, rispettivamente, a 62 e 38.

Nel precedente esercizio 1954-55 la detta incidenza era stata di 60 e 40.

#### 4. — I RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1955-56.

Alla chiusura dell'esercizio 1955-56, i residui da riportare al nuovo esercizio figuravano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

##### *Residui attivi:*

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1955-56 . . .	L.	174.155.279.432
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti . .	»	389.682.571.624
Somme riscosse e non versate entro il 30 giugno 1956 (a) . .	»	195.692.783.909
	L.	<u>759.530.634.965</u>

##### *Residui passivi:*

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L.	763.880.607.657
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	1.095.223.984.771
		<u>1.859.104.592.428</u>
Eccedenza passiva . . . . .	L.	1.099.573.957.463
che, rispetto a quella accertata al termine dell'esercizio precedente, in . .	»	<u>1.199.607.123.327</u>
dimostra un miglioramento di . . . . .	L.	<u><u>100.033.165.864</u></u>

Nel prospetto che segue sono esposte e messe a raffronto, per categorie di bilancio e per il loro insieme, le consistenze dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56, e quelle alla chiusura del precedente esercizio.

(a) Di cui lire 104.530.095.481 relative alla gestione della competenza e lire 91.162.688.428 relative alla gestione dei residui degli esercizi precedenti.

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	SOMME DA RISCOUTERE E DA PAGARE AL 30 GIUGNO 1956				SOMME riscosse e non versate al 30 giugno 1956	TOTALE dei residui attivi e passivi al 30 giugno 1956	TOTALE dei residui attivi e passivi al 30 giugno 1955	AUMENTI (+) o DIMINUIZIONI (-)				
	In conto residui esercizio 1954-55 e precedenti		In conto competenza 1955-56						Totale	5 = (3 + 4)	6	7 = (5 - 6)
	1	2	3 = (1 + 2)	4								
<b>CATEGORIA I.</b>												
<i>Entrate e spese effettive.</i>												
Residui attivi . . . . .	201.652.807.057	150.034.307.504	351.687.114.561	195.663.958.359	547.351.072.920	570.254.827.643	—	22.903.754.723				
Residui passivi . . . . .	978.036.556.459	737.643.473.590	1.715.680.030.049	—	1.715.680.030.049	1.791.712.013.158	—	76.031.983.109				
Differenza attiva (+) o passiva (-) . . . . .	— 776.383.749.402	— 587.609.166.086	— 1.363.992.915.488	+ 195.663.958.359	— 1.168.328.957.129	— 1.221.457.185.515	+	53.128.228.386				
<b>CATEGORIA II.</b>												
<i>Movimento di capitali.</i>												
Residui attivi . . . . .	188.029.764.567	24.120.971.928	212.150.736.495	28.825.550	212.179.562.045	227.045.036.896	—	14.865.474.851				
Residui passivi . . . . .	117.187.428.312	26.237.134.067	143.424.562.379	—	143.424.562.379	205.194.974.708	—	61.770.412.329				
Differenza attiva (+) o passiva (-) . . . . .	+ 70.842.336.255	— 2.116.162.139	+ 68.726.174.116	+ 28.825.550	+ 68.754.999.666	+ 21.850.062.188	+	46.904.937.478				
<b>RIEPILOGO.</b>												
Residui attivi . . . . .	389.682.571.624	174.155.279.432	563.837.851.056	195.692.783.909	759.530.634.965	797.299.864.539	—	37.769.229.574				
Residui passivi . . . . .	1.095.223.984.771	763.880.607.657	1.859.104.592.428	—	1.859.104.592.428	1.996.906.987.866	—	137.802.395.438				
Differenza attiva (+) o passiva (-) . . . . .	— 705.541.413.147	— 589.725.328.225	— 1.295.266.741.372	+ 195.692.783.909	— 1.099.573.957.463	— 1.199.607.123.327	+	100.033.165.864				

Per quanto concerne i residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56, il cui ammontare complessivo, come risulta dal prospetto che precede, è di lire 1.859.104.592.428, è da notare che oltre i tre quarti di detta somma, e precisamente lire 1.395.674.829.016, riguardano la parte straordinaria del bilancio.

A formare il sopraindicato ammontare di residui passivi della parte straordinaria concorrono, per un importo complessivo di lire 1.311.368.955.946, e cioè per oltre il 90 per cento del detto ammontare, i resti da pagare sui bilanci dei seguenti Ministeri:

Tesoro . . . . .	L.	480.183.345.191
Lavori pubblici . . . . .	»	385.210.644.712
Agricoltura e foreste . . . . .	»	304.728.535.283
Difesa . . . . .	»	141.246.430.760
		<hr/>
	Totale . . . . L.	1.311.368.955.946
		<hr/> <hr/>

PROSPETTI RIASSUNTIVI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE  
DISTINTI PER AMMINISTRAZIONI

**Riassunto delle entrate della categoria I**

AMMINISTRAZIONI	PREVISIONE		ACCERTA	
	Residui 1954-55 e precedenti	Competenza 1955-56	Riscossioni	
			Residui 1954-55 e precedenti	Competenza 1955-56
<b>CATEGORIA I.</b> <i>Entrate effettive.</i>				
Dogane . . . . .	35.499.158.196	607.984.463.500	28.356.515.456	602.753.043.183
Finanza locale . . . . .	70.437.375	130.000.000	71.412.348	158.933.580
Monopoli di Stato . . . . .	25.459.667.195	340.900.000.000	25.459.667.195	340.439.358.041
Lotto e lotterie . . . . .	16.015.861.358	34.150.000.000	16.221.888.829	40.217.615.528
Imposte dirette . . . . .	109.705.857.459	511.616.750.000	107.969.044.836	460.896.629.614
Demanio . . . . .	6.533.764.411	13.801.448.000	1.229.214.005	8.196.573.915
Tasse . . . . .	126.795.291.709	846.475.127.877	83.682.822.915	852.667.964.733
Provveditorato generale del- lo Stato . . . . .	2.221.846.565	2.621.600.000	—	—
Tesoro . . . . .	205.506.199.456	112.657.561.747	105.425.221.317	51.352.053.869
Giustizia . . . . .	973.046.129	1.025.805.369	562.978.820	532.339.648
Esteri . . . . .	9.193.083.427	2.350.000.000	4.837.143.746	129.930.148
Pubblica Istruzione . . . . .	32.928.764	434.800.000	35.960.515	535.718.593
Interno . . . . .	549.786	170.000.000	777.666	183.341.168
Trasporti . . . . .	700.912.127	840.000.000	698.023.667	824.908.144
Difesa (Aeronautica) . . . . .	31.505.594.000	30.485.000.000	504.350.000	437.884.268
Agricoltura e foreste . . . . .	40.629.686	152.000.000	31.129.935	105.830.996
Industria e commercio . . . . .	—	70.000.000	—	81.085.134
<b>Totali . . . . .</b>	<b>570.254.827.643</b>	<b>2.505.864.556.493</b>	<b>375.086.151.250</b>	<b>2.359.513.210.562</b>
	3.076.119.384.136		2.734.599.361.812	
Versamenti . . . . .			2.538.935.403.453	
Somme rimaste da versare al 30 giugno 1956 . . . . .				
Totale dei resti da riscuotere e da versare . . . . .				

PROSPETTO A.

per amministrazioni secondo il rendiconto generale.

MENTO		DIFFERENZA FRA LA PREVISIONE E L'ACCERTAMENTO			
Resti da riscuotere		Minori entrate		Maggiori entrate	
Residui 1953-54 e precedenti	Competenza 1955-56	Residui 1954-55 e precedenti	Competenza 1955-56	Residui 1954-55 e precedenti	Competenza 1955-56
7.139.815.890	2.852.840.213	2.826.850	15.761.642.013	—	13.383.061.909
17.088	30.366	—	5.402.956	992.061	34.366.902
—	—	—	1.274.834.818	—	814.192.859
—	—	—	10.682.201	206.027.471	6.078.297.729
3.796.519.669	31.530.910.677	731.081.669	23.265.387.672	2.790.788.715	4.076.177.963
5.307.651.588	727.424.336	354.715	5.198.069.128	3.455.897	320.619.379
46.790.754.160	33.696.866.097	5.716.300	21.876.321.309	3.684.001.666	61.766.024.262
2.221.846.565	2.622.150.000	—	—	—	550.000
100.700.067.558	60.720.345.326	3.993.556.822	14.586.337.328	4.612.646.241	14.001.174.776
449.294.044	412.741.333	24.520.110	80.724.388	63.746.845	—
4.230.894.141	2.365.907.573	137.094.162	38.002	12.048.622	145.875.723
—	—	—	1.094.782	3.031.751	102.013.375
—	—	—	—	227.880	13.341.168
2.888.460	—	—	15.091.856	—	—
31.001.244.000	15.098.810.050	—	14.948.305.682	—	—
11.813.894	6.281.533	—	40.158.364	2.314.143	270.893
—	—	—	—	—	11.085.134
201.652.807.057	150.034.307.504	4.895.150.628	97.064.090.499	11.379.281.292	100.747.052.072
351.687.114.561		101.959.241.127		112.126.333.364	
		+ 10.167.092.237			
195.663.958.359		Maggiori entrate in conto competenza . . . . . L.		3.682.961.573	
		Maggiori entrate in conto residui . . . . . »		6.484.130.664	
547.351.072.920				L. 10.167.092.237	

**Riassunto delle entrate della categoria II per**

AMMINISTRAZIONI	PREVISIONE		ACCERTA	
	Residui 1954-55 e precedenti	Competenza 1955-56	Riscossioni	
			Residui 1954-55 e precedenti	Competenza 1955-56
<b>CATEGORIA II.</b> <i>Movimento di capitali.</i>				
Imposte dirette . . . . .	1.915.441	—	505.321	1.328.928
Demanio . . . . .	95.725.656	790.273.643	50.526.930	1.259.651.324
Tesoro . . . . .	208.275.438.800	247.292.415.258	28.046.073.773	228.426.596.130
Esteri . . . . .	18.671.956.999	—	1.280.189.449	—
<b>Totali . . . . .</b>	<b>227.045.036.896</b>	<b>248.082.688.901</b>	<b>29.377.295.473</b>	<b>229.687.576.382</b>
	<b>475.127.725.797</b>		<b>259.064.871.855</b>	
Versamenti . . . . .			<b>259.036.046.305</b>	
Somme rimaste da versare al 30 giugno 1956. . . . .				
Totale dei resti da riscuotere e da versare . . . . .				



PROSPETTO B.

## amministrazioni secondo il rendiconto generale.

MENTO		DIFFERENZA FRA LA PREVISIONE E L'ACCERTAMENTO			
Resti da riscuotere		Minori entrate		Maggiori entrate	
Residui 1954-55 e precedenti	Competenza 1955-56	Residui 1954-55 e precedenti	Competenza 1955-56	Residui 1954-55 e precedenti	Competenza 1955-56
3.412.147	—	—	—	2.002.027	1.328.928
45.198.726	89.802.138	—	—	—	559.179.819
170.589.386.144	24.031.169.790	10.183.062.604	86.386.525	543.083.721	5.251.737.187
17.391.767.550	—	—	—	—	—
188.029.764.567	24.120.971.928	10.183.062.604	86.386.525	545.085.748	5.812.245.934
212.150.736.495		10.269.449.129		6.357.331.682	
				— 3.912.117.447	
28.825.550					
212.179.562.045					
				Maggiori entrate in conto competenza . . . . . L.	5.725.859.409
				Minori entrate in conto residui . . . . . »	9.637.976.856
				Minori entrate come sopra . . . . . L.	3.912.117.447

Riassunto generale delle entrate per

AMMINISTRAZIONI	PREVISIONE		ACCERTA	
	Residui 1954-55 e precedenti	Competenza 1955-56	Riscossioni	
			Residui 1954-55 e precedenti	Competenza 1955-56
<b>CATEGORIE I E II. (insieme).</b>				
Dogane . . . . .	35.499.158.196	607.984.463.500	28.356.515.456	602.753.043.183
Finanza locale . . . . .	70.437.375	130.000.000	71.412.348	158.933.580
Monopoli di Stato . . . . .	25.459.667.195	340.900.000.000	25.459.667.195	340.439.358.041
Lotto e lotterie . . . . .	16.015.861.358	34.150.000.000	16.221.888.829	40.217.615.528
Imposte dirette . . . . .	109.707.772.900	511.616.750.000	107.969.550.157	460.897.958.542
Demanio . . . . .	6.629.490.067	14.591.721.643	1.279.740.935	9.456.225.239
Tasse . . . . .	126.795.291.709	846.475.127.877	83.682.822.915	852.667.964.733
Provveditorato generale del- lo Stato . . . . .	2.221.846.565	2.621.600.000	—	—
Tesoro . . . . .	413.781.638.256	359.949.977.005	133.471.295.090	279.778.649.999
Giustizia . . . . .	973.046.129	1.025.805.369	562.978.820	532.339.648
Esteri . . . . .	27.865.040.426	2.350.000.000	6.117.333.195	129.930.148
Pubblica Istruzione . . . . .	32.928.764	434.800.000	35.960.515	535.718.593
Interno . . . . .	549.786	170.000.000	777.666	183.341.168
Trasporti . . . . .	700.912.127	840.000.000	698.023.667	824.908.144
Difesa-Aeronautica . . . . .	31.505.594.000	30.485.000.000	504.350.000	437.884.268
Agricoltura e foreste . . . . .	40.629.686	152.000.000	31.129.935	105.830.996
Industria e commercio . . . . .	—	70.000.000	—	81.085.134
<b>Totali . . . . .</b>	<b>797.299.864.539</b>	<b>2.753.947.245.394</b>	<b>404.463.446.723</b>	<b>2.589.200.786.944</b>
	<b>3.551.247.109.933</b>		<b>2.993.664.233.667</b>	
Versamenti . . . . .			<b>2.797.971.449.758</b>	
Somme rimaste da versare al 30 giugno 1956 . . . . .				
Totale dei resti da riscuotere e da versare . . . . .				



**Riassunto delle spese della categoria I per**

AMMINISTRAZIONI	PREVISIONE		ACCERTA	
	Residui 1954-55 e precedenti	Competenza 1955-56	Pagamenti	
			Residui 1954-55 e precedenti	Competenza 1955-56
<b>CATEGORIA I. Spese effettive.</b>				
Tesoro. . . . .	586.315.109.473	986.942.770.829	292.334.397.778	717.925.683.554
Finanze . . . . .	83.191.715.402	291.665.999.578	53.763.648.957	214.765.856.040
Grazia e giustizia. . . . .	12.816.933.399	55.433.749.180	4.906.986.832	46.587.927.945
Affari esteri . . . . .	30.522.690.114	30.742.344.827	6.466.912.682	25.463.301.992
Pubblica istruzione . . . . .	40.392.393.722	323.403.700.361	22.024.655.646	290.595.779.386
Interno . . . . .	73.921.978.196	170.536.151.355	41.082.784.685	138.188.017.477
Lavori pubblici. . . . .	369.105.237.477	203.242.955.889	110.514.612.908	65.478.912.960
Trasporti . . . . .	37.155.321.097	15.976.098.600	11.620.197.907	9.557.988.769
Poste e telecomunicazioni . . . . .	1.800.615	23.148.000	1.800.615	19.789.425
Difesa . . . . .	303.885.259.662	531.111.524.005	150.943.885.870	386.028.856.501
Agricoltura e foreste . . . . .	236.886.515.243	136.973.444.446	37.667.596.611	29.299.294.239
Industria e commercio . . . . .	1.360.495.675	3.324.656.220	540.052.617	2.652.187.601
Lavoro e previdenza sociale . . . . .	5.425.374.909	114.258.012.401	2.422.076.312	109.263.771.249
Commercio con l'estero . . . . .	623.544.911	2.260.189.760	290.671.866	1.292.684.278
Marina mercantile . . . . .	10.105.768.413	34.761.297.174	4.965.301.779	28.358.679.144
Bilancio . . . . .	1.874.850	45.600.000	1.827.721	27.589.282
<b>Totali . . . . .</b>	<b>1.791.712.013.158</b>	<b>2.900.701.642.625</b>	<b>739.550.410.796</b>	<b>2.065.506.319.842</b>
			<b>2.805.056.730.638</b>	
	<b>4.692.413.655.783</b>		<b>4.520.736.760.687</b>	



**Riassunto delle spese della categoria II**

AMMINISTRAZIONI	PREVISIONE		ACCERTA	
	Residui 1954-55 e precedenti	Competenza 1955-56	Pagamenti	
			Residui 1954-55 e precedenti	Competenza 1955-56
<b>CATEGORIA II.</b> <i>Movimento di capitali.</i>				
Tesoro . . . . .	182.727.096.933	50.576.763.898	69.845.514.565	27.549.473.744
Finanze . . . . .	12.172.132.178	4.284.861.049	41.694.445	4.066.028.798
Affari Esteri . . . . .	—	409.100	—	408.962
Interno . . . . .	2.830.674.512	10.780.607.612	2.461.743.425	7.853.071.612
Lavori Pubblici . . . . .	—	193.770	—	193.765
Trasporti . . . . .	60.584.128	—	60.582.128	—
Difesa . . . . .	—	5.050.000.000	—	5.050.000.000
Agricoltura e foreste . . . . .	1.432.234.176	27.644.255.200	31.960.170	26.999.066.362
Industria e commercio . . . . .	5.025.500.000	—	1.855.000.000	—
Lavoro e previdenza sociale . . . . .	6.737.895	—	—	—
Commercio con l'estero . . . . .	881.857.883	—	1.857.883	—
Marina mercantile . . . . .	58.157.003	450.000.000	—	297.000.000
<b>Totali . . . . .</b>	<b>205.194.974.708</b>	<b>98.787.090.629</b>	<b>74.298.352.616</b>	<b>71.815.243.243</b>
			146.113.595.859	
	303.982.065.337		289.538.158.238	

PROSPETTO E.

per amministrazioni secondo il rendiconto generale.

MENTO		DIFFERENZA FRA LA PREVISIONE E L'ACCERTAMENTO			
Resti da pagare		Economie		Maggiori spese	
Residui 1954-55 e precedenti	Competenza 1955-56	Residui 1954-55 e precedenti	Competenza 1955-56	Residui 1954-55 e precedenti	Competenza 1955-56
99.232.813.716	23.017.077.403	13.648.768.652	10.212.751	—	—
12.130.437.733	218.832.251	—	—	—	—
—	—	—	138	—	—
366.695.576	2.203.036.000	2.235.511	724.500.000	—	—
—	—	—	5	—	—
—	—	2.000	—	—	—
—	—	—	—	—	—
1.400.243.392	645.188.413	30.614	425	—	—
3.170.500.000	—	—	—	—	—
6.737.895	—	—	—	—	—
880.000.000	—	—	—	—	—
—	153.000.000	58.157.003	—	—	—
117.187.428.312	26.237.134.067	13.709.193.780	734.713.319	—	—
143.424.562.379		14.443.907.099		—	
			— 14.443.907.099		
		Minori spese in conto competenza . . . . . L.	734.713.319		
		Minori spese in conto residui . . . . . »	13.709.193.780		
		Minori spese come sopra . . . . . L.	14.443.907.099		

Riassunto generale delle spese per ammi

AMMINISTRAZIONI	PREVISIONE		ACCERTA	
	Residui 1954-55 e precedenti	Competenza 1955-56	Pagamenti	
			Residui 1954-55 e precedenti	Competenza 1955-56
<b>CATEGORIE I E II. (insieme).</b>				
Tesoro . . . . .	769.042.206.406	1.037.519.534.727	362.179.912.343	745.475.157.298
Finanze . . . . .	95.363.847.580	295.950.860.627	53.805.343.402	218.831.884.838
Grazia e giustizia . . . . .	12.816.933.399	55.433.749.180	4.906.986.832	46.587.927.945
Affari esteri . . . . .	30.522.690.114	30.742.753.927	6.466.912.682	25.463.710.954
Pubblica istruzione . . . . .	40.392.393.722	323.403.700.361	22.024.655.646	290.595.779.386
Interno . . . . .	76.752.652.708	181.316.758.967	43.544.528.110	146.041.089.089
Lavori pubblici . . . . .	369.105.237.477	203.243.149.659	110.517.612.908	65.479.106.725
Trasporti . . . . .	37.215.905.225	15.976.098.600	11.680.780.035	9.557.988.769
Poste e telecomunicazioni .	1.800.615	23.148.000	1.800.615	19.789.425
Difesa . . . . .	303.885.259.662	536.161.524.005	150.943.885.870	391.078.856.501
Agricoltura e foreste . . . .	238.318.749.419	164.617.699.646	37.699.556.781	56.298.360.601
Industria e commercio . . . .	6.385.995.675	3.324.656.220	2.395.052.617	2.652.187.601
Lavoro e previdenza sociale	5.432.112.804	114.258.012.401	2.422.076.312	109.263.771.249
Commercio con l'estero . . . .	1.505.402.794	2.260.189.760	292.529.749	1.292.684.278
Marina mercantile . . . . .	10.163.925.416	35.211.297.174	4.965.301.779	28.655.679.144
Bilancio . . . . .	1.874.850	45.600.000	1.827.731	27.589.282
<b>Totali . . . . .</b>	<b>1.996.906.987.866</b>	<b>2.999.488.733.254</b>	<b>813.848.763.412</b>	<b>2.137.321.563.085</b>
			2.951.170.326.497	
	4.996.395.721.120		4.810.274.918.925	



PROSPETTO F.

## nistrazioni secondo il rendiconto generale.

MENTO		DIFFERENZA FRA LA PREVISIONE E L'ACCERTAMENTO			
Resti da pagare		Economie		Maggiori spese	
Residui 1953-54 e precedenti	Competenza 1955-56	Residui 1953-54 e precedenti	Competenza 1955-56	Residui 1953-54 e precedenti	Competenza 1955-56
352.606.370.353	241.655.863.313	54.255.923.710	52.637.211.395	—	2.248.697.278
36.434.930.820	52.445.410.239	5.123.573.358	24.673.565.550	—	—
2.132.384.079	6.625.565.919	5.777.562.488	2.220.255.316	—	—
22.535.829.209	4.284.890.582	1.519.948.223	994.152.391	—	—
10.820.535.786	31.429.305.517	7.547.202.290	1.378.615.458	—	—
27.187.217.053	34.289.766.148	6.020.907.545	985.903.730	—	—
256.636.001.489	136.505.644.874	1.951.623.080	1.258.398.060	—	—
25.430.103.446	6.335.016.494	105.021.744	83.093.337	—	—
—	1.365.105	—	1.993.470	—	—
149.581.134.779	129.768.968.887	3.364.032.983	15.313.698.617	3.793.970	—
199.812.490.927	107.833.987.117	806.701.711	485.351.928	—	—
3.707.966.288	539.327.199	282.976.770	133.141.420	—	—
2.836.803.816	4.762.081.531	173.370.703	232.159.621	138.027	—
1.174.725.159	912.252.371	38.147.886	55.253.111	—	—
4.327.474.197	6.488.854.593	879.478.189	66.763.437	8.328.749	—
17.370	2.307.769	29.749	15.702.949	—	—
1.095.223.984.771	763.880.607.657	87.846.500.429	100.535.259.790	12.260.746	2.248.697.278
1.859.104.592.428		188.381.760.219		2.260.958.024	
				—	186.120.802.190
					Minori spese in conto competenza . . . . . L. 98.286.562.512
					Minori spese in conto residui . . . . . » 87.834.239.683
					Minori spese come sopra . . . . . L. 186.120.802.195

## SEZIONE II. — CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

1. — *Situazione generale del patrimonio.*

Le consistenze patrimoniali al 30 giugno 1956, quali risultano dai conti generali costituenti la Sezione I del Conto del patrimonio, si riassumono come segue:

Attività . . . . .	L.	4.940.185.169.683,38
Passività . . . . .	»	7.739.574.254.663,43
con un'eccedenza passiva di . . . . .	L.	2.799.389.084.980,05
che, di fronte a quella accertata al 30 giugno 1955, in . . . . .	»	2.912.889.969.967,90
dimostra un miglioramento nella situazione patrimoniale di . . . . .	L.	113.500.884.987,85

L'indicato miglioramento è stato determinato dalle seguenti variazioni alle consistenze finanziarie e non finanziarie verificatesi durante l'esercizio 1955-56:

*Attività:*

Aumenti . . . . .	L.	44.147.704.642.026,14
Diminuzioni . . . . .	»	43.796.281.240.119,19
in complesso migliori attività per . . . . .	(+) L.	351.423.401.906,95

*Passività:*

Aumenti . . . . .	L.	14.823.211.601.926,43
Diminuzioni . . . . .	»	14.585.289.085.007,33
in complesso maggiori passività per . . . . .	(—) »	237.922.516.919,10
Miglioramento come sopra . . . . .	L.	113.500.884.987,85

2. — *Attività e passività finanziarie.*

Le attività e passività finanziarie formano materia del Conto generale A, (Sezione I del Conto generale del patrimonio), nel quale: le *attività* sono costituite dal fondo di cassa, dai crediti di tesoreria e dai residui attivi di bilancio comprendenti le somme rimaste da riscuotere ed il denaro introitato dagli agenti incaricati della riscossione rimasto da versare nelle tesorerie; e le *passività*, sono, a loro volta, costituite dai debiti di tesoreria e dai residui passivi di bilancio per somme rimaste da pagare.

Il conto in parola presenta, alla chiusura dell'esercizio 1955-56, le seguenti consistenze:

Attività . . . . .	L.	1.262.797.233.099,38
Passività . . . . .	»	5.353.360.839.149,43
con una eccedenza passiva di . . . . .	L.	4.090.563.606.050,05
che, di fronte a quella esistente al 1° luglio 1955 in . . . . .	»	4.037.353.122.213,90
dimostra un peggioramento di . . . . .	L.	53.210.483.836,15

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tale peggioramento è stato determinato dalle variazioni che le attività e passività finanziarie hanno subito durante l'esercizio 1955-56 per gli importi complessivi sotto indicati:

<i>Attività:</i>	
Aumenti . . . . .	L. 42.578.505.271.704,14
Diminuzioni . . . . .	» 42.646.485.112.820,19
Diminuzione netta nelle attività per . . . . .	L. 67.979.841.116,05
<i>Passività:</i>	
Aumenti . . . . .	L. 14.397.415.805.901,43
Diminuzioni . . . . .	« 14.412.185.163.181,33
Diminuzione netta nelle passività per . . . . .	» 14.769.357.279,90
Peggioramento come sopra . . . . .	L. 53.210.483.836,15

## A) ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DI TESORERIA.

Costituiscono rispettivamente attività e passività proprie della tesoreria:

da una parte il fondo di cassa e i crediti di tesoreria;  
e dall'altra i debiti di tesoreria.

Le operazioni di entrata e di uscita in conto crediti e debiti di tesoreria concorrono — insieme con gli incassi ed i pagamenti di bilancio — a formare il movimento generale di cassa.

Il conto relativo alla cassa (a) comprende però, oltre ai movimenti dianzi accennati, quelli relativi alle somministrazioni di fondi fra i tesorieri che sono registrate, naturalmente, per lo stesso importo tanto fra gli incassi che fra i pagamenti. Nel conto medesimo sono, inoltre, incluse le diminuzioni accertate nelle attività di tesoreria a norma di disposizioni legislative e regolamentari; diminuzioni che vanno sotto la voce: « Discarichi amministrativi accordati ai tesorieri ».

I movimenti di cassa relativi alle entrate ed alle spese di bilancio sono stati già illustrati nel precedente capitolo 1 (pag. 44).

*Crediti di tesoreria.* — Fra i crediti di tesoreria sono compresi quelli per operazioni di portafoglio, quelli per pagamenti da regolare e per pagamenti da rimborsare e, infine, sotto la voce « altri crediti », le sovvenzioni del Tesoro alla Posta per pagamenti erariali fuori dei capoluoghi di provincia e per necessità del servizio vaglia e risparmi, i certificati doganali nonché altri « titoli da realizzare e valute logore ritirate dalla circolazione ».

Le risultanze dell'esercizio 1955-56 inerenti ai crediti di tesoreria si riassumono come segue:

Crediti esistenti al 1° luglio 1955 . . . . .	L. 530.658.163.790,76
Operazioni dell'esercizio 1955-56:	
Aumenti di crediti (pagamenti) . . . . .	L. 6.246.224.491.377,44
Diminuzioni di crediti (incassi) . . . . .	» 6.276.637.613.557,23
Ecceденza delle diminuzioni sugli aumenti . . . . .	» 30.413.122.179,79
Consistenza dei crediti di tesoreria al 30 giugno 1956 . . . . .	L. 500.245.041.610,97

*Debiti di tesoreria.* — I debiti di tesoreria sono costituiti dal debito fluttuante, dai conti correnti di tesoreria, dai debiti per incassi da regolare, dai debiti per contabilità speciali a favore di aziende pubbliche e, infine, da depositi di terzi.

(a) Confronta Allegato n. 8 al conto generale A, compreso nella II parte (Sezione I) del Rendiconto generale dello Stato.

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le risultanze dell'esercizio 1955-56 inerenti ai debiti di tesoreria si riassumono come segue:

Debiti esistenti al 1° luglio 1955 . . . . .	L.	3.371.223.208.563,33
Operazioni dell'esercizio 1955-56:		
Aumenti di debiti (incassi) . . . . .	L.	13.633.535.198.244,43
Diminuzioni di debiti (pagamenti). »		13.510.502.160.086,33
Eccedenza degli aumenti sulle diminuzioni . . . . .	»	123.033.038.158,10
Consistenza dei debiti di tesoreria al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>3.494.256.246.721,43</u>

Attesa l'importanza dell'argomento, si ritiene opportuno porre a raffronto, con il prospetto che segue, la consistenza del debito fluttuante al 30 giugno 1956 con quella al 30 giugno 1955.

	AMMONTARE		VARIAZIONI
	al 30 giugno 1956	al 30 giugno 1955	
Buoni del Tesoro ordinari . . . . .	1.132.476.499.094,51	1.053.753.638.487,51	+ 78.722.860.607 —
Buoni del Tesoro ordinari — Serie speciale B. I. R. S. . . . .	7.850.000.000 —	9.350.000.000 —	— 1.500.000.000 —
	1.140.326.499.094,51	1.063.103.638.487,51	+ 77.222.860.607 —
Anticipazioni della Banca d'Italia:			
a) temporanee . . . . .	77.000.000.000 —	77.000.000.000 —	—
b) straordinarie (a) . . . . .	370.515.378.495 —	370.515.378.495 —	—
c) sbilancio del conto corrente aperto al Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale (articolo 2 de- creto legislativo 7 maggio 1948, n. 544 . . . . .	64.146.514.399,64	124.177.759.797,59	— 60.031.245.397,95
	511.661.892.894,64	571.693.138.292,59	— 60.031.245.397,95
Conti correnti fruttiferi (saldi passivi):			
a) Cassa depositi e prestiti . . . . .	1.080.535.914.369 —	981.841.887.673 —	+ 98.694.026.696 —
b) Istituti di previ- denza . . . . .	15.174.575.398 —	16.865.217.068 —	— 1.690.641.670 —
c) Banco di Napoli ed altri Istituti . . . . .	21.920.075.754 —	17.364.397.446,61	+ 4.555.678.307,39
	1.117.630.565.521 —	1.016.071.502.187,61	+ 101.559.063.333,39
In complesso . . . . .	2.769.618.957.510,15	2.650.868.278.967,71	+ 118.750.678.542,44

(a) Di cui lire 339.270.030.000, garantite da speciali buoni del Tesoro e lire 31.245.348.495, per fondi somministrati alle Forze Alleate.

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*Fondi somministrati.* — Per l'esercizio 1955-56 l'ammontare complessivo delle somministrazioni di fondi, sotto la quale voce sono da annoverare le spedizioni di moneta metallica, biglietti a debito dello Stato ed altri valori da una ad altra tesoreria, è stato di lire 13.345.451.143.854,04 (registrate tanto negli incassi che nei pagamenti).

*Discarichi amministrativi.* — Per l'esercizio 1955-56 i discarichi accordati ammontano a lire 44.772.961,15. Tale somma comprende l'importo di lire 707 corrispondente a cali di lavorazione delle paste preziose (oro ed argento) esistenti nella Zecca e nel laboratorio centrale metrico dei saggi per la verifica del titolo e peso delle monete (discarico accordato al tesoriere della Zecca con decreto ministeriale 30 giugno 1956, emanato ai sensi dell'articolo 75 del regolamento approvato con regio decreto 17 aprile 1921, n. 796) e quello di lire 44.772.961,15 corrispondente a pagamenti od accreditamenti in valuta estera eseguiti dal Portafoglio dello Stato fino al 30 giugno 1946 e non ancora regolarizzati (discarico accordato al tesoriere centrale con decreto ministeriale 30 ottobre 1955, emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1951, n. 193).

<i>Fondo di cassa.</i> — Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1955-56 presentava una consistenza di . . . . .	L.	2.819.045.885,67
Durante l'esercizio furono effettuati:		
incassi per . . . . .	L.	36.053.595.405.412,70
e pagamenti per . . . . .	»	36.053.392.894.774,96
con una eccedenza degli incassi di . . . . .	»	202.510.637,74
cosicché alla fine dell'esercizio risultava un fondo di cassa di . . . . .	L.	3.021.556.523,41

## B) RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

Come si rileva dal capitolo I (pag. 48) gli importi complessivi dei residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1955-56 erano i seguenti:

Residui attivi . . . . .	L.	759.530.634.965
Residui passivi . . . . .	»	1.859.104.592.428
con una eccedenza passiva di . . . . .	L.	1.099.573.957.463

## 3. — SITUAZIONE GENERALE FINANZIARIA

Le variazioni verificatesi durante l'esercizio 1955-56 per ciò che si riferisce agli elementi inerenti alla situazione generale finanziaria sono espone nel seguente prospetto:

	SITUAZIONE		VARIAZIONI avvenute nell'esercizio 1955-56
	al 30 giugno 1955	al 30 giugno 1956	
<b>ATTIVITÀ</b>			
Fondo di cassa . . . . .	2.819.045.885,67	3.021.556.523,41	+ 202.510.637,74
Crediti di tesoreria . . . . .	530.658.163.790,76	500.245.041.610,97	— 30.413.122.179,79
Residui attivi di bilancio . . . . .	797.299.864.539 —	759.530.634.965 —	— 37.769.229.574 —
<b>Totale delle attività finanziarie . . . . .</b>	<b>4.330.777.074.215,43</b>	<b>4.262.797.233.099,38</b>	<b>— 67.979.841.116,05</b>
<b>PASSIVITÀ</b>			
Debiti di tesoreria . . . . .	3.371.223.208.563,33	3.494.256.246.721,43	+ 123.033.038.158,10
Residui passivi di bilancio . . . . .	1.996.906.987.866 —	1.859.104.592.428 —	— 137.802.395.438 —
<b>Totale delle passività finanziarie . . . . .</b>	<b>5.368.130.196.429,33</b>	<b>5.353.360.839.149,43</b>	<b>— 14.769.357.279,90</b>
Differenza passiva . . . . .	4.037.353.122.213,90	4.090.563.606.050,05	— 53.210.483.836,15

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Come si desume dal prospetto che precede, la situazione generale finanziaria al 30 giugno 1956 presenta, rispetto a quella accertata alla chiusura dell'esercizio 1954-55, un peggioramento di lire 53.210.483.836,15 che corrisponde all'eccedenza passiva di bilancio (competenza e residui) aumentata delle perdite subite dal Tesoro per discarichi amministrativi accordati ai tesorieri, e cioè:

Disavanzo finanziario relativo alla gestione della competenza dell'esercizio 1955-56 (a) . . . . .	L.	137.846.104.366 —
Riduzione accertata al 30 giugno 1956 nel saldo passivo della gestione dei residui degli esercizi precedenti (b) . . . . .	»	84.680.393.491 —
Eccedenza passiva di bilancio. . . . .	L.	53.165.710.875 —
Discarichi amministrativi accordati al tesoriere della Zecca e al tesoriere centrale . . . . .	»	44.772.961,15
Peggioramento come sopra . . . . .	L.	53.210.483.836,15

Nella tabella che segue sono esposti i dati concernenti la situazione generale finanziaria alla chiusura degli esercizi dal 1937-38 al 1955-56.

	ECCEDEZZA ATTIVA (+) o PASSIVA (—) nella situazione del Tesoro	DIFFERENZA fra i residui attivi e quelli passivi	DIFFERENZA fra le attività e le passività finanziarie
	1	2	3 = (1 + 2)
Al 30 giugno 1938 . . . . .	35.284.584.751,64	7.084.313.064,89	42.363.897.816,53
» 1939 . . . . .	46.169.056.664,51	8.125.994.610,87	54.295.051.275,38
» 1940 . . . . .	45.338.304.678,90	15.982.295.151,56	61.320.599.830,46
» 1941 . . . . .	93.008.294.973,56	17.855.573.170,75	110.863.868.144,31
» 1942 . . . . .	120.116.140.068,70	21.637.032.639,98	141.753.172.708,68
» 1943 . . . . .	174.460.268.410,92	21.139.707.121,99	196.579.975.532,51
» 1944 . . . . .	251.766.715.918,38	126.942.453.045,05	378.709.168.963,43
» 1945 . . . . .	508.866.631.577,49	71.416.093.127,28	580.282.724.704,77
» 1946 . . . . .	699.357.597.779,83	277.335.142.446,31	976.692.740.226,14
» 1947 . . . . .	947.304.751.714,05	573.685.710.569,12	1.520.990.462.283,17
» 1948 . . . . .	1.442.836.532.886,18	945.144.223.153,01	2.387.980.761.039,19
» 1949 . . . . .	1.865.477.652.653,15	1.064.340.483.415,86	2.929.818.141.074,01
» 1950 . . . . .	1.951.192.022.876 —	1.131.207.076.808,56	3.082.399.099.684,56
» 1951 . . . . .	2.112.055.280.648,96	1.172.892.648.628,78	3.285.747.929.277,74
» 1952 . . . . .	2.447.174.838.218,41	1.106.022.807.694,24	3.553.197.845.912,65
» 1953 . . . . .	2.685.361.937.685,90	1.140.240.640.461,31	3.825.602.578.147,21
» 1954 . . . . .	2.818.477.546.086,90	1.136.656.344.973,30	3.955.133.891.060,20
» 1955 . . . . .	2.837.745.998.886,90	1.199.607.123.327 —	4.037.353.122.213,90
» 1956 . . . . .	2.990.989.648.587,05	1.099.573.957.463 —	4.090.563.606.050,05

(a) Vedi colonna n. 4 del prospetto a pag. 14.

(b) Vedi colonna n. 6 del prospetto a pag. 39.

## 4. — ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NON FINANZIARIE

Le attività non finanziarie figurano nei conti generali *B, C, D, E* ed *F* (Sezione I) nei quali sono distinte in disponibili (beni immobili, mobili, crediti e titoli di credito, beni di natura industriale) e non disponibili (materiali militari, beni destinati al servizio dello Stato, materiale scientifico ed artistico).

Le passività non finanziarie figurano nel Conto generale *G* e si distinguono in consolidate, perpetue, redimibili e diverse.

I conti in parola presentano, alla chiusura dell'esercizio 1955-56, le seguenti consistenze complessive:

Attività . . . . .	L.	3.677.387.936.584
Passività . . . . .	»	2.386.213.415.514
con una eccedenza attiva di . . . . .	L.	1.291.174.521.070
che, di fronte a quella esistente al 1° luglio 1955, in . . . . .	»	1.124.463.152.246
dimostra un miglioramento di . . . . .	L.	<u>166.711.368.824</u>

Tale miglioramento è stato determinato dalle variazioni che le attività e passività non finanziarie hanno subito durante l'esercizio 1955-56 per gli importi sotto indicati:

	AUMENTI		DIMINUZIONI	
A) <i>Attività:</i>				
<i>Disponibili:</i>				
Beni immobili . . . . .	L.	14.094.751.340	L.	2.362.612.803
Beni mobili . . . . .	»	—	»	—
Canoni, censi e livelli affrancabili . . . . .	»	67.324.059	»	14.740.031
Crediti . . . . .	»	314.731.269.033	»	351.763.602.208
Titoli di credito . . . . .	»	9.400.362.799	»	72.772
Partite in corso di sistemazione . . . . .	»	25.375.547.678	»	86.619.762.432
Beni di natura industriale . . . . .	»	102.818.413.070	»	8.880.724.818
<i>Non disponibili:</i>				
Materiali militari di terra, di mare, di aria . . . . .	»	908.151.747.391	»	661.646.749.576
Beni destinati ai servizi dello Stato . . . . .	»	194.085.051.827	»	38.422.216.528
Materiale scientifico ed artistico . . . . .	»	474.903.125	»	85.646.131
	L.	<u>1.569.199.370.322</u>	L.	<u>1.149.796.127.299</u>
Aumento netto di attività . . . . .	(+)	L.	419.403.243.023	

B) *Passività* (consolidate, perpetue, redimibili e diverse):

Aumenti . . . . .	L.	425.795.796.025
Diminuzioni . . . . .	»	173.103.921.826
Aumento netto di passività . . . . .	(—)	» 252.691.874.199
Miglioramento nel patrimonio non finanziario . . . . .	L.	<u>166.711.368.824</u>

## 5. — RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1955-56.

Si è visto a pagina 70 che il conto del patrimonio dello Stato per l'esercizio 1955-56 si è chiuso con un miglioramento di lire 113.500.884.987,85, rispetto alle risultanze finali dell'esercizio precedente.

Si pongono in evidenza, ora, le singole variazioni positive e negative che hanno concorso a determinare il detto miglioramento, quali sono riportate nel Conto generale riassuntivo delle Rendite e delle Spese, e di altri aumenti e diminuzioni patrimoniali (Sezione III del Conto generale del patrimonio).

## LA GESTIONE DEL BILANCIO DI COMPETENZA.

Come può rilevarsi dalla « Dimostrazione dei punti di concordanza fra gli accertamenti di competenza del conto del bilancio e il conto del patrimonio » (Sezione II del Conto in argomento), le entrate accertate nell'esercizio 1955-56, in lire 2.763.356.066.376, comportarono, nel settore del patrimonio non finanziario, una diminuzione di attività di lire 36.595.528.946 ed un aumento di passività di lire 223.415.897.482, onde le entrate medesime, depurate da tali movimenti patrimoniali, ammontarono a lire 2.503.344.639.954.

A loro volta, le spese accertate in lire 2.901.202.170.742 comportarono, nel predetto settore, un aumento di attività di lire 183.141.940.498 ed una diminuzione di passività di lire 10.798.068.846, per cui le spese medesime, depurate da tali movimenti patrimoniali, ammontarono a lire 2.707.262.161.398.

Oltre i dati soprariportati, relativi alla gestione di bilancio per la competenza dell'esercizio 1955-56, sono compresi nel conto economico quelli concernenti le altre gestioni qui di seguito considerate.

## LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

Le variazioni che hanno avuto luogo in questa gestione durante l'anno finanziario 1955-56 sono indicate nel Conto « Rendite e Spese » come segue:

Nella parte *attiva* del conto:

Diminuzioni nei residui passivi per rettificazioni e più esatti accertamenti in . . . . .	L.	85.003.235.520
cui vanno aggiunte le spese imputate ai residui passivi per acquisti di beni e per estinzione di passività in . . . . .	»	83.158.240.218
	L.	<u>168.161.475.738</u>

Nella parte *passiva* del conto:

Diminuzioni nei residui attivi per rettificazioni e più esatti accertamenti in . . . . .	L.	3.153.846.192
Entrate imputate ai residui attivi per vendita di beni, esazione di crediti ed accensione di passività in . . . . .	»	665.884.145
	L.	<u>3.819.730.337</u>

## LA GESTIONE DELLA TESORERIA.

Le variazioni di questa gestione sono così indicate:

Nella parte *passiva* del conto:

Diminuzioni nelle attività finanziarie per discarichi amministrativi accordati ai tesoriere centrale e della Zecca . . . . .	L.	<u>44.772.961,15</u>
--	----	----------------------



## LA GESTIONE DEL PATRIMONIO NON FINANZIARIO.

Le variazioni avvenute in questa gestione si riassumono come segue:

Nella parte *attiva* del conto:

Aumenti di attività:	
per rettificazioni e più esatti accertamenti . . . . .	L. 490.685.163.579
per sopravvenienze attive varie . . . . .	» 160.843.276.641
per prodotti di industrie . . . . .	» 70.838.194.720
	<u>L. 722.366.634.940</u>

Diminuzioni di passività:

per utili derivanti da estinzione di passività (a). L.	351.768.884	
per rettificazioni e più esatti accertamenti . . . . .	» 12.059.137.799	
per cessazioni, abbuoni, ecc. di passività varie . . . . .	» 107.654.402	
		» <u>12.518.561.085</u>
		<u>L. 734.885.196.025</u>

Nella parte *passiva* del conto:

Diminuzioni di attività:		
per impiego di dotazioni . . . . .	L. 176.669.714.938	
per rettificazioni e più esatti accertamenti . . . . .	» 131.303.174.845	
per cessazioni, perdite, condoni, ecc . . . . .	» 98.051.039.535	
		» <u>406.023.929.318</u>

Aumenti di passività:

per differenze derivanti da emissioni di titoli . . . . .	L. 6.897.704.700	
per rettificazioni e più esatti accertamenti . . . . .	» 167.062.406.582	
per sopravvenienze passive varie . . . . .	» 1.779.721.433	
		» <u>175.739.832.715</u>
		<u>L. 581.763.762.033</u>

I dati sopra esposti possono essere riepilogati come segue:

*Rendite ed altri aumenti patrimoniali:*

Entrate di competenza dell'esercizio 1955-56 depurate dalle variazioni verificatesi nel settore del patrimonio non finanziario . . . . .	L. 2.503.344.639.954 —
Aumento nella gestione dei residui degli esercizi precedenti . . . . .	» 168.161.475.738 —
Aumento nella gestione del patrimonio non finanziario . . . . .	» 734.885.196.025 —
	<u>(+) L. 3.406.391.311.717 —</u>

(a) Costituiti principalmente dalla differenza fra il capitale nominale dei titoli ammortizzati del prestito redimibile 3,50 per cento 1934 e l'importo della spesa per l'acquisto dei titoli stessi ai fini dell'ammortamento.

Riporto . . . L. 3.406.391.311.717

*Spese ed altre diminuzioni patrimoniali:*

Spese di competenza dell'esercizio 1955-56 depurate dalle variazioni verificatesi nel settore del patrimonio non finanziario . .	L.	2.707.262.161.398 —		
Diminuzione nella gestione dei residui degli esercizi precedenti »		3.819.730.337 —		
Diminuzione nelle attività finanziarie per scarichi amministrativi . . . . . »		44.772.961,15		
Diminuzione nella gestione del patrimonio non finanziario . .	»	581.763.762.033 —		
			(—) »	<u>3.292.890.426.729,15</u>
Torna, così, il miglioramento patrimoniale dell'esercizio, come sopra indicato, in . . . . .	L.			<u>113.500.884.987,85</u>

## CAPITOLO II

**CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI AUTONOME  
E DELLE AZIENDE DI STATO**

## 1. — AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

## A) PROVENTI GLOBALI DELLA GESTIONE.

I proventi lordi della vendita dei generi di monopolio, in conformità del disposto degli articoli 4 del regio decreto legge 8 dicembre 1927, n. 2258 (convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474) e 22 del regio decreto legge 12 gennaio 1936, n. 70 (convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342), vanno ripartiti, secondo percentuali da stabilirsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio, fra lo Stato, a titolo di imposta di consumo sui generi di monopolio, e l'amministrazione autonoma dei monopoli, per l'esercizio industriale e commerciale.

Per l'esercizio 1955-56 le percentuali in parola furono fissate dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1955, n. 770 nelle seguenti misure:

*Allo Stato:*

- l'80 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel territorio dello Stato, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo e dei prodotti secondari;
- il 70 per cento del provento totale della vendita del sale commestibile nel territorio dello Stato;
- il 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette nel territorio dello Stato;

*All'Amministrazione autonoma:*

- il 20 per cento del provento della vendita dei tabacchi nel territorio dello Stato;
- il 30 per cento del provento della vendita del sale commestibile nel territorio nazionale;
- il 55 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette nel territorio dello Stato.

Sono destinate per intero all'Amministrazione autonoma, in virtù della legge di bilancio, oltre agli importi delle quote sopra indicate, tutte le altre entrate: canoni delle rivendite, proventi della vendita del chinino, proventi della vendita di sali e tabacchi a prezzi ridotti, etc.

La previsione iniziale delle entrate derivanti dai monopoli di Stato per l'esercizio 1955-1956 fu, nel suo complesso, di lire 428.631.000.000 di cui lire 327.470.000.000 spettanti allo Stato (capitoli nn. 87, 88 e 89 del bilancio dell'entrata statale) a titolo di imposta di consumo e la restante somma di lire 101.161.000.000 destinata all'Amministrazione autonoma.

Durante l'esercizio 1955-56 la previsione iniziale predetta subì alcune variazioni in aumento in dipendenza dell'aumento dei prezzi di vendita dei sali commestibili disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1955, n. 876, nonché per i proventi netti della pubblicità eseguita a mezzo di condizionamenti dei generi di monopolio, e per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste. Inoltre l'Amministrazione ha avuto dal Tesoro le sovvenzioni straordinarie di lire 1.070.000.000 per le spese concernenti il territorio di Trieste e di lire 1.107.000.000, in corrispondenza del complessivo maggior fabbisogno manifestatosi nei capitoli di spesa relativi alle competenze del personale, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 17 agosto 1955, n. 767 sul conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio e del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7 recante norme per l'integrazione del detto conglobamento.

Tenuto conto delle suddette variazioni, le previsioni definitive di entrata risultarono fissate in lire 432.806.500.000 così ripartite:

destinate allo Stato a titolo di imposta di consumo . . . . .	L.	329.200.000.000
destinate all'Amministrazione autonoma a titolo di quota industriale e commerciale . . . . .	L.	85.580.000.000
destinate all'Amministrazione autonoma per intero (entrate varie) . . . . .	»	18.026.500.000
	»	<u>103.606.500.000</u>
Come sopra . . . . .	L.	<u><u>432.806.500.000</u></u>

Alla chiusura dell'esercizio, in confronto alle previsioni suddette, risultò un accertamento complessivo di lire 436.361.454.293.

Tale cifra supera di lire 3.554.954.293 quella della previsione definitiva.

In rapporto alla fonte del gettito, l'ammontare complessivo degli accertamenti si ripartisce fra lo Stato e l'Amministrazione Autonoma come segue:

	Allo Stato	All'Amministrazione autonoma	TOTALE
Tabacchi venduti nel territorio dello Stato . . . . .	312.894.965.756	78.223.741.428	391.118.707.184
Sale commestibile . . . . .	14.812.722.725	6.348.309.736	21.161.032.461
Cartine e tubetti per sigarette . . . . .	1.701.470.134	2.079.574.631	3.781.044.765
Chinino di Stato . . . . .	—	138.909.382	138.909.382
Altri proventi dei tabacchi . . . . .	—	15.201.393.736	15.201.393.736
Altri proventi dei sali . . . . .	—	2.256.762.945	2.256.762.945
Altri proventi delle cartine e tubetti . . . . .	—	14.562.032	14.562.032
Entrate derivanti da vendita di beni . . . . .	—	18.635.435	18.635.435
Prelevamenti dal fondo di riserva . . . . .	—	210.000.000	210.000.000
Entrate derivanti dalla gestione dei residui delle quattro aziende (a) . . . . .	—	283.406.353	283.406.353
Fondo proveniente dal Tesoro per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dai miglioramenti economici al personale e le spese concernenti il territorio di Trieste . . . . .	—	2.177.000.000	2.177.000.000
TOTALE . . . . .	329.409.158.615	106.952.295.678	436.361.454.293

(a) Accertamento iscritto al capitolo n. 20 dell'entrata dell'Amministrazione autonoma e derivante da economie nei residui passivi e maggiori accertamenti di residui attivi di precedenti esercizi, da versare allo Stato ad integrazione dell'avanzo di gestione degli esercizi medesimi.

#### B) AMMINISTRAZIONE AUTONOMA.

##### Conto del bilancio.

La gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è soggetta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474.

I. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1955-56.* — Nel bilancio di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (appendice n. 1 allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze approvato con la legge 8 agosto 1955, n. 775) le entrate erano stabilite in lire 101.161.000.000 e le spese in lire 85.945.900.000 con un avanzo finanziario di gestione di lire 15.215.100.000.

Per effetto di provvedimenti di variazione emanati nel corso dell'esercizio, le predette previsioni risultarono definitivamente fissate come appresso:

Entrate . . . . .	L.	103.606.500.000
Spese . . . . .	»	87.737.475.000
Avanzo di gestione previsto in via definitiva . . .	L.	<u>15.869.025.000</u>

In sede consuntiva risultarono i seguenti accertamenti:

Entrate . . . . .	L.	106.952.295.678
Spese . . . . .	»	87.974.497.622
Avanzo di gestione accertato . . .	L.	<u>18.977.798.056</u>

È da tenere presente che fra le entrate accertate sono comprese lire 2.177.000.000 per le sovvenzioni straordinarie del Tesoro, delle quali è cenno a pagina 73. Se dal sopraindicato ammontare degli accertamenti di entrata si tolgono le sovvenzioni in parola, l'avanzo di gestione viene a ridursi a lire 16.800.798.056.

Se si pone a confronto l'avanzo contabile di gestione, accertato in. . .	L.	18.977.798.056
con quello previsto in via definitiva in . . . . .	»	15.869.025.000
si nota un miglioramento di . . . . .	L.	<u>3.108.773.056</u>

Tale miglioramento è stato determinato da elementi positivi e negativi, gli uni costituiti da:

maggiori entrate per . . . . .	L.	3.671.927.290
minori spese (economie) per . . . . .	»	847.977.378
	L.	<u>4.519.904.668</u>

e gli altri da:

minori entrate per . . . . .	L.	326.131.612
maggiori spese per (a) . . . . .	»	1.085.000.000
	»	<u>1.411.131.612</u>

con un supero dei primi sui secondi, per l'appunto, di . . . . .	L.	<u>3.108.773.056</u>
--	----	----------------------

Sono ragguardevoli, fra le maggiori entrate verificatesi rispetto alla previsione definitiva, quella di lire 970.309.736 nel provento industriale della vendita nel territorio dello Stato dei sali commestibili (capitolo n. 5); quella di lire 862.065.054 nel provento dei tabacchi esportati (capitolo n. 2); quella di lire 654.664.043 nei canoni e sopracanoni delle rivendite (capitolo n. 3).

Fra le minori entrate è da rilevare quella di lire 151.258.572 verificatesi nel provento dei tabacchi venduti nel territorio dello Stato, esclusi i prodotti secondari (capitolo n. 1).

Meritano di essere segnalate, fra le economie, quelle di lire 149.792.157 nelle spese per indennità una volta tanto a coloro che non hanno diritto a pensione (capitolo n. 33), e di lire 99.014.356 per indennità ai rivenditori di generi di monopolio per il trasporto dei sali (capitolo n. 50).

(a) Importo corrispondente al versamento a costituzione dei fondi di riserva per le spese impreviste delle Aziende dei tabacchi, dei sali, del chinino di Stato e delle cartine e tubetti per sigarette (capitolo n. 74 della spesa).

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — I residui, che sono stati ripresi nelle cifre accertate al 30 giugno 1955, e cioè:

Residui attivi . . . . .	L.	4.415.499.208
Residui passivi . . . . .	»	87.011.707.487
		82.596.208.279
con un'eccedenza passiva di . . . . .	L.	82.596.208.279

risultano, al 30 giugno 1956 nei seguenti importi:

Residui attivi . . . . .	L.	4.415.499.208
Residui passivi . . . . .	»	87.011.707.487
		82.596.208.279
con un'eccedenza passiva di . . . . .	»	82.596.208.279

uguale a quella accertata al 30 giugno 1955.

In realtà, però, si è avuto in questa gestione un miglioramento di lire 283.406.353 che figura, infatti, accertato al capitolo n. 20 dell'entrata come somma da versare al Tesoro dello Stato ad integrazione degli avanzi verificatisi negli esercizi precedenti e che corrisponde al totale delle economie accertate nei residui passivi e dei maggiori accertamenti in conto residui attivi, come risulta dalla distinta fatta nel prospetto IV, allegato al conto consuntivo.

L'Amministrazione adotta, cioè, il sistema di considerare come impegnate le somme che, rappresentando economie nel conto dei residui, sono da devolversi al Tesoro dello Stato, mettendole però in evidenza, capitolo per capitolo, in un apposito prospetto.

III. — *Avanzo di gestione.* — L'avanzo di gestione da versare al Tesoro ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986, convertito nella legge 13 marzo 1930, n. 158, fu, nell'esercizio 1955-56 di lire 18.977.798.056. L'avanzo stesso, che figura iscritto al capitolo 75 della spesa, risulta determinato come segue:

*Gestione di competenza dell'esercizio:*

entrate accertate (a) . . . . .	L.	106.668.889.325
spese accertate (b) . . . . .	»	87.974.497.622
		18.694.391.703
Avanzo effettivo della competenza . . .	L.	18.694.391.703

*Gestione dei residui degli esercizi precedenti:*

economie nei residui passivi . . . . .	»	283.406.353
		18.977.798.056
Avanzo di gestione . . .	L.	18.977.798.056

Se a tale avanzo si aggiunge la somma accantonata per la costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste in lire 2.085.000.000 (capitolo n. 74 della spesa) diminuita dell'importo del prelevamento di lire 210.000.000 (capitolo n. 19 dell'entrata) e così . . . . .	»	1.875.000.000
nonché il miglioramento patrimoniale derivante dalla gestione del patrimonio non finanziario, in . . . . .	»	3.908.159.313
		24.760.957.369

risulta che nell'esercizio 1955-56 l'Amministrazione autonoma dei Municipi di Stato ha realizzato un utile industriale complessivo di . . . . . L. 24.760.957.369

(a) Escluso l'accertamento del capitolo n. 20 dell'entrata: Economie nei residui passivi e maggiori accertamenti nei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari, da versare allo Stato ad integrazione dell'avanzo di gestione degli esercizi medesimi, lire 283.406.353.

(b) Escluso l'accertamento del capitolo n. 75 della spesa: Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione, lire 18.977.798.056.

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

IV. — *Conto di cassa.* — Al 1° luglio 1955 risultava un fondo di cassa di . . . . . L. 82.596.208.279

Durante l'esercizio si sono verificati:

introiti per . . . . . L. 108.390.352.506  
pagamenti per . . . . . » 104.927.817.349

con una eccedenza degli introiti di . . . . . » 3.462.535.157

per cui al 30 giugno 1956 risultava una disponibilità di cassa di . . L. 86.058.743.436

pari alla eccedenza dei residui passivi su quelli attivi alla data stessa.

V. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1955-56.* — Alla chiusura dell'esercizio 1955-56, i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel Conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

*Residui attivi:*

Somme da riscuotere in conto della competenza . . . . . L. 2.133.144.445  
Somme da riscuotere in conto esercizi precedenti . . . . . » 51.592.101  
Somme da versare alla chiusura dell'esercizio 1955-56 . . . . . » 792.705.834  
L. 2.977.442.380

*Residui passivi:*

Somme da pagare in conto della competenza . . . . . L. 52.926.692.002  
Somme da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . . » 36.109.493.814  
» 89.036.185.816  
Eccedenza passiva . . . . . L. 86.058.743.436  
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio precedente in » 82.596.208.279  
pone in evidenza un peggioramento di . . . . . L. 3.462.535.157

*Conto del patrimonio.*

Le consistenze patrimoniali attive e passive e il patrimonio netto al 30 giugno 1956 risultavano come segue:

*Attività:**finanziarie:*

Residui attivi di bilancio . . . . . L. 2.977.442.380  
Cassa . . . . . » 86.058.743.436

*non finanziarie:*

Crediti vari e partite in corso di sistemazione . . . . . L. 86.362.523.514  
Materiali vari dei monopoli, ecc. . . . . » 123.037.326.056  
Beni immobili, mobili, ecc. . . . . » 16.421.950.112  
Biblioteche, libri e manoscritti . . . . . » 1.406.838  
» 225.823.206.520  
Totale delle attività . . . . . L. 314.859.392.336

Riporto . . . L. 314.859.392.336

*Passività:**finanziarie:*

Residui passivi di bilancio . . . . . L. 89.036.185.816

*non finanziarie:*

Fondi di riserva per le spese impreviste . . . » 5.699.434.016

Totale delle passività . . . » 94.735.619.832

Eccedenza delle attività . . . L. 220.123.772.504

che, rispetto a quella accertata al 30 giugno 1955, in . . . . . » 216.215.613.191

comporta un incremento del patrimonio di . . . . . L. 3.908.159.313

Tenuto conto, però, che nella parte passiva del conto è stato registrato un aumento dei fondi di riserva per le spese impreviste, di . . . » 1.875.000.000

il patrimonio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato ha subito nell'esercizio 1955-56 un miglioramento effettivo di . . . . . L. 5.783.159.313

## 2. — AZIENDA MONOPOLIO BANANE

La gestione dell'Azienda monopolio banane è soggetta al controllo della Corte dei conti ai termini del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899.

*Conto del bilancio*

I. — *La gestione di competenza per l'esercizio 1955-56.* — Secondo il bilancio allegato allo stato di previsione del Ministero delle finanze (appendice n. 2), approvato con legge 8 agosto 1955, n. 775, le previsioni per l'esercizio 1955-56 erano stabilite nei seguenti importi:

Entrate . . . . . L. 11.502.000.000  
Spese . . . . . » 8.918.500.000

Avanzo previsto . . . L. 2.583.500.000

Per effetto di variazioni disposte nel corso dell'esercizio, le previsioni finali di bilancio della predetta Amministrazione risultarono fissate al 30 giugno 1956 negli importi seguenti:

Entrate . . . . . L. 15.688.871.000  
Spese . . . . . » 11.103.971.000

con un avanzo previsto in via definitiva in . . . . . L. 4.584.900.000

di cui lire 91.698.000 erano destinate alla costituzione del Fondo di riserva per le spese impreviste e lire 4.493.202.000 costituivano il presunto avanzo finanziario da versare al Tesoro dello Stato.

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate . . . . . L. 14.738.223.959  
Spese . . . . . » 10.555.141.777

Avanzo . . . L. 4.183.082.182



Di tale avanzo, lire 83.661.182 sono state destinate alla costituzione del Fondo di riserva per le spese impreviste e le rimanenti lire 4.099.421.000 costituiscono l'avanzo finanziario da versare al Tesoro dello Stato.

L'avanzo finanziario da ultimo citato segna una diminuzione di lire 393.781.000 rispetto alla corrispondente previsione definitiva.

Tale diminuzione risulta così determinata:

minori accertamenti di entrata . . . . .	L.	977.194.183
maggiori accertamenti di entrata . . . . .	L.	26.547.142
minori accertamenti di spesa . . . . .	»	556.866.041
		» 583.413.183
Come sopra . . . . .	L.	393.781.000

A formare la cifra sopra indicata di minori entrate ha concorso in misura rilevante la diminuzione accertata nel provento della vendita delle banane, che ha dato un gettito di lire 14.706.785.107 rispetto alla previsione definitiva di lire 15.682.000.000 con una differenza in meno di lire 975.214.893 dovuta a minore importazione di banane.

Fra le economie sono da segnalare in particolar modo quelle realizzate sui capitoli n. 33: « Acquisto di banane e spese accessorie » e n. 36: « Noli per trasporto marittimo e spese accessorie » per i rispettivi importi di lire 280.292.761 e lire 113.915.207.

Le risultanze sopraindicate riguardano l'intero bilancio finanziario per la competenza dell'esercizio 1955-56, e sono tutte riferibili alla categoria entrate e spese effettive; la categoria movimento di capitali non ha avuto nell'esercizio suddetto movimenti finanziari di sorta.

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — Per quanto riguarda questa gestione è da porre in evidenza che le risultanze complessive alla fine dell'esercizio 1955-56 corrispondono, nei sottoindicati importi, alle riprese al 1° luglio 1955:

Residui attivi . . . . .	L.	4.906.717
Residui passivi . . . . .	»	4.617.465.416
con un'eccedenza passiva di . . . . .	L.	4.612.558.699

III. — *Conto di cassa.* — Al 1° luglio 1955 risultava un fondo di cassa corrispondente all'eccedenza passiva dei residui esistenti alla stessa data (vedi n. II) di . . . . .

Durante l'esercizio 1955-56 furono riscosse . . . . .	L.	14.711.786.237
e pagate . . . . .	»	14.750.736.714
con un'eccedenza dei pagamenti di . . . . .	»	38.950.477
per cui al 30 giugno 1956 si aveva un fondo di cassa di . . . . .	L.	4.573.608.222

corrispondente all'eccedenza passiva dei residui risultanti alla fine dell'esercizio (vedi n. IV).

IV. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1955-56.* — Alla chiusura dell'esercizio 1955-56, i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel Conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

*Residui attivi:*

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L.	29.872.104
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti. . . . .	»	1.472.335
	L.	31.344.439

	Riporto . . .	L.	31.344.439
<i>Residui passivi:</i>			
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L.	4.604.939.186	
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	13.475	
			» 4.604.952.661
	Eccedenza passiva . . .	L.	4.573.608.222
che rispetto a quella accertata alla chiusura dell'esercizio precedente in . . .	»		4.612.558.699
pone in evidenza un miglioramento di . . . . .	L.		38.950.477

*Conto del patrimonio.*

Le attività e passività patrimoniali presentavano alla chiusura dell'esercizio 1955-56 le seguenti consistenze:

*Attività:*

*Finanziarie:*

Fondo di cassa . . . . .	L.	4.573.608.222
Residui attivi . . . . .	»	31.344.439
		L. 4.604.952.661

*Non finanziarie:*

Crediti vari e partite in corso di sistemazione . . .	L.	504.748.140
Beni, immobili, mobili, ecc. . . . .	»	46.097.002
Materiale scientifico e artistico, biblioteche, ecc. . .	»	496.214
		» 551.341.356
Totale attività . . .	L.	5.156.294.017

*Passività:*

*Finanziarie:*

Residui passivi . . . . .	L.	4.604.952.661
---------------------------	----	---------------

*Non finanziarie:*

Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . .	L.	326.642.220
Fondo di riserva per il rinnovamento del naviglio . . . . .	»	185.988
Quote da versare nel conto corrente con il Tesoro dello Stato . . .	»	83.661.182
		» 410.489.390
Totale delle passività . . .	»	5.015.442.051
Patrimonio netto . . .	L.	140.851.966
che confrontato con quello risultante al 30 giugno 1955 in . . . . .	»	140.129.777
indica un miglioramento di . . . . .	L.	722.189

## 3. — FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

La gestione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza è soggetta al controllo della Corte dei conti ai termini del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1627.

*Conto del bilancio.*

1. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1955-56.* — Secondo il bilancio allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (appendice n. 3), approvato con legge 8 agosto 1955, n. 775, le entrate e le spese dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, per l'esercizio 1955-56, erano stabilite a pareggio in lire 2.296.028.850.

Per effetto di variazioni disposte durante l'esercizio, le previsioni finali di bilancio della predetta Amministrazione risultarono fissate, al 30 giugno 1956, nell'importo di lire 2.649.227.147 sempre a pareggio.

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate . . . . .	L.	3.034.170.697
Spese . . . . .	»	2.348.635.272
		Avanzo . . . . . L. 685.535.425
		685.535.425

I dati sopra indicati riguardano l'intero bilancio finanziario relativamente alla competenza dell'esercizio 1955-56.

Le singole categorie di bilancio presentano le risultanze qui di seguito indicate:

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Le previsioni definitive erano stabilite a pareggio in lire 619.239.150.

Di fronte a tali previsioni si ebbero, a chiusura dell'esercizio i seguenti accertamenti:

Entrata . . . . .	L.	1.063.154.840
Spesa . . . . .	»	401.985.655
		Avanzo . . . . . L. 661.169.185
		661.169.185

A determinare tale avanzo hanno concorso elementi positivi ed elementi negativi: i primi rappresentati da:

maggiori accertamenti di entrata, per . . . . .	L.	445.712.204
minori accertamenti di spesa (economie) per . . . . .	»	217.253.495
		L. 662.965.699
e gli altri da minori accertamenti di entrata per . . . . .	»	1.796.514
		Avanzo accertato . . . . . L. 661.169.185
		661.169.185

Fra i cespiti di entrata, per i quali si è avuto un maggiore accertamento rispetto alle previsioni definitive, sono da porre in evidenza i seguenti:

Capitolo n. 1. — Interessi sui titoli di debito pubblico di proprietà del Fondo di Massa . . . . .	L.	43.499.999
Capitolo n. 5. — Quote spettanti al Fondo di Massa sui proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni alle leggi tributarie (regio decreto 11 marzo 1923, n. 758, e legge 7 febbraio 1951, n. 168, ed altre leggi speciali) . . . . .	»	321.246.952

Capitolo n. 6. — Quote differenziali attribuite alla Massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale e dell'orario di ufficio, giusta l'articolo 8 delle istruzioni approvate col decreto ministeriale 26 marzo 1926 . . . . . L. 80.955.103

Per contro, i minori accertamenti di entrata, sempre rispetto alle previsioni definitive, riguardano i seguenti cespiti:

Capitolo n. 8. — Ricupero di somme indebitamente pagate, versamenti per avanzi di anticipazioni e titoli diversi; rimborsi vari . . . . . L. 1.796.514

Le maggiori economie sono state realizzate nei seguenti capitoli di spesa:

Capitolo n. 6. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute nell'interesse del Fondo di Massa . . . . . L. 2.400.000

Capitolo n. 7. — Spese e contributi per pubblicazioni educative, per attività varie culturali e per l'educazione fisica e sportiva dei militari del Corpo — Dotazioni delle biblioteche dei reparti (articolo 158, lettera n), del regolamento approvato con regio decreto 5 aprile 1943, n. 532) . . . » 13.479.600

Capitolo n. 8. — Acquisto e riparazione di mobili e attrezzi, spese per la carta, stampe e registri, legatura e materiale tipografico per la tipografia del Fondo Massa — Spese telegrafiche e telefoniche . . . . . » 4.392.660

Capitolo n. 9. — Manutenzione dei locali destinati a magazzini del vestiario . . . . . L. 2.000.000

Capitolo n. 15. — Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo della guardia di finanza per infermità contratte in causa diretta del servizio, quando tali spese non siano a carico dello Stato; indennità e compensi nei casi di infortunio o di danni per cause di servizio, indennizzi agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi; spese funebri, nei casi in cui queste sono a carico della Massa (*Spesa obbligatoria*) . . . » 2.634.849

Capitolo n. 19. — Somme da erogarsi in concessioni di cui alle lettere c) e seguenti dell'articolo 2 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, numero 2049, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473 (*Spesa obbligatoria*) . . . » 11.522.293

Capitolo n. 20. — Somma da erogarsi in contributi a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari per l'assistenza sanitaria antitubercolare agli ex militari del Corpo, nonché a favore di militari affetti da altre gravi malattie, richiedenti lunghe cure mediche o gravi operazioni chirurgiche (lettere a) e b) dell'articolo 2 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473) (*Spesa obbligatoria*) . . . . . » 2.982.400

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Le previsioni definitive, tenuto conto delle variazioni disposte durante l'esercizio, ammontavano sia per l'entrata che per la spesa a lire 2.029.987.997.

In confronto a tali previsioni si ebbero, a chiusura dell'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrate . . . . .	L.	1.971.015.857
Spese . . . . .	»	1.946.649.617
		<hr/>
Avanzo . . . . .	L.	24.366.240
		<hr/>

Sotto il profilo finanziario contabile la gestione per questa categoria si chiuse, quindi, con un miglioramento di lire 24.366.240 determinato da elementi positivi e negativi: i primi costituiti da

minori accertamenti di spesa (economie) per . . . . .	L.	83.338.380
e gli altri da		
minori accertamenti di entrata per . . . . .	»	58.972.140
Con un supero dei primi sui secondi, per l'appunto, di . . . . .	L.	<u>24.366.240</u>

La cifra di lire 83.338.380 sopra indicata come un minore accertamento di spesa in confronto alla previsione definitiva, si riferisce per la maggior parte al capitolo n. 24: Investimento dei capitali disponibili e delle quote degli utili di gestione, non devolute a spese d'istituto, per lire 24.939.700, ed al capitolo n. 34: Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo Massa per prodotto delle violazioni di qualsiasi specie a' termini del regio decreto 11 marzo 1923, n. 758, e restituzione di quote indebitamente versate al capitolo n. 21 dell'entrata (*Spesa d'ordine*), per lire 45.567.100.

Fra i cespiti di entrata, il cui accertamento è risultato inferiore alle previsioni, va segnalato quello inerente al capitolo n. 21: Quote sul prodotto delle sanzioni pecuniarie per violazioni di qualsiasi specie versate al Fondo Massa, per essere erogate in premi a' termini del regio decreto 11 marzo 1923, n. 758, per lire 45.567.100.

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — All'inizio dell'esercizio 1955-56 le consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello summenzionato erano le seguenti:

Residui attivi . . . . .	L.	448.050.859
Residui passivi . . . . .	»	992.941.325
Eccedenza passiva al 1° luglio 1955 . . . . .	L.	<u>544.890.466</u>

In confronto alle consistenze sopraindicate la gestione in oggetto presentava al 30 giugno 1956 le seguenti risultanze complessive:

Residui attivi . . . . .	L.	447.985.127
Residui passivi . . . . .	»	991.499.055
Eccedenza passiva al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>543.513.928</u>

Da quanto precede, risulta che nell'aano finanziario 1955-56 il saldo passivo della gestione dei residui degli esercizi 1954-55 e anteriori ha segnato una diminuzione di lire 1.376.538 in conseguenza delle variazioni che si rilevano confrontando per ciascun capitolo le consistenze finali con quelle iniziali.

Rispetto all'eccedenza passiva al 1° luglio 1955, le suddette variazioni sono da distinguere come appresso:

<i>in senso negativo:</i>		
diminuzione nei residui attivi . . . . .	L.	65.732 —
<i>in senso positivo:</i>		
diminuzione nei residui passivi . . . . .	»	1.442.270 —
Torna la suindicata diminuzione di . . . . .	L.	<u>1.376.538 —</u>

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

III. — <i>Conto di cassa.</i> — All'inizio dell'esercizio il fondo di cassa ammontava a . . . . .		L.	1.782.774.223,08
Durante l'esercizio sono state riscosse . . . . .	L.	3.101.632.936 —	
e pagate . . . . .	»	2.432.197.501 —	
con un'eccedenza di riscossioni di . . . . .	»	669.435.435 —	
	L.	2.452.209.658,08	

Tenuto conto dei seguenti prelevamenti dal conto corrente col Tesoro:

per acquisto titoli . . . . .	L.	800.000.000 —	
per sottoscrizione obbligazioni Elfer 5 per cento . . . . .	»	278.587.500 —	
per sottoscrizione buoni novennali Tesoro 5 per cento 1965 . . . . .	»	97.000.000 —	
per eliminazione dei decimali di lire. . . . .	»	0,08	
	»	1.175.587.500,08	
al 30 giugno 1956 risultava un fondo di cassa di . . . . .	L.	1.276.622.158 —	

IV. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1955-56.* — Alla chiusura dell'esercizio 1955-56 i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel Conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

*Residui attivi:*

Sono rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L.	370.790.023 —
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti. . . . .	»	9.732.865 —
	L.	380.522.888 —

*Residui passivi:*

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L.	796.164.169
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	111.772.657
	»	907.936.826 —
Eccedenza passiva . . . . .	L.	527.413.938 —
che, rispetto a quella accertata alla chiusura dell'esercizio precedente in . . . . .	»	544.890.466 —
pone in evidenza un miglioramento di . . . . .	L.	17.476.528 —

*Conto del patrimonio.*

Le attività e passività patrimoniali presentavano alla chiusura dell'esercizio 1955-56 le seguenti consistenze:

*Attività:*

*Finanziarie:*

Fondo di cassa . . . . .	L.	1.276.622.158 —
Residui attivi . . . . .	»	380.522.888 —
	L.	1.657.145.046 —
<i>Da riportarsi</i> . . . . .	L.	1.657.145.046 —

			Riporto . . .	L.	1.657.145.046 —
<i>Non finanziarie:</i>					
Titoli di Stato . . . . .	L.	2.243.099.400			
Immobili . . . . .	»	7.333.595			
Effetti di vestiario . . . . .	»	2.960.229.510			
Crediti verso lo Stato per anticipazioni . .	»	1.768.314			
Mobili . . . . .	»	12.908.850			
				»	5.225.339.669 —
			Totale attività . . .	L.	6.882.484.715 —
<i>Passività:</i>					
<i>Finanziarie:</i>					
Residui passivi . . . . .	L.	907.936.826			
<i>Non finanziarie:</i>					
Contributo dovuto allo Stato nella spesa per acquisto vestiario . .	L.	2.752.876			
Residui perenti . . . . .	»	632.068			
Fondo di riserva per oscilla- zione valori titoli debito pubblico. .	»	3.971.720			
				»	7.356.664
			Totale passività . . .	»	915.293.490 —
			Patrimonio netto . . .	L.	5.967.191.225 —
che rispetto a quello esistente all'inizio dell'esercizio in . . . . .				»	5.351.189.625,81
dimostra un miglioramento di . . . . .	L.	616.001.599,19			

## 4. — ARCHIVI NOTARILI

La Corte esercita il controllo sulla gestione degli Archivi notarili in base all'articolo 97 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il conto consuntivo della gestione è poi soggetto, in conformità all'articolo 20 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, alla parificazione da parte della Corte stessa.

La struttura del conto predetto differisce da quella adottata per la quasi totalità dei consuntivi delle aziende autonome e speciali in quanto, a' termini dell'articolo 15 del citato regolamento, le riscossioni ed i pagamenti vi sono compresi senza distinzione alcuna in rapporto all'esercizio finanziario nel quale è sorto il diritto alla entrata e l'obbligo alla spesa: trattasi, pertanto, di un vero e proprio conto di cassa.

L'accertata concordanza delle cifre riportate nel conto consuntivo per l'esercizio 1955-56 con quelle risultanti dalle contabilità attive e passive, delle quali la Corte ha riconosciuto la regolarità, ha consentito di procedere alla parificazione del conto medesimo, del quale si riassumono qui di seguito le risultanze:

I. — *Conto del bilancio.* — Nel bilancio di previsione dell'amministrazione degli Archivi notarili, per l'esercizio 1955-56, costituente l'appendice n. 1 annessa allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, approvato con la legge 24 ottobre 1955, n. 963, le entrate erano stabilite in lire 1.025.330.000, e le spese in lire 825.330.000 con un avanzo previsto di lire 200.000.000.

Per effetto delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni predette risultarono, in via definitiva, stabilite come appresso:

Entrate . . . . .	L.	5.259.919.300
Spese . . . . .	»	5.198.219.300
		<hr/>
con un avanzo previsto definitivamente in . . . . .	L.	61.700.000
		<hr/> <hr/>

Di fronte a tali previsioni di cassa, a fine esercizio risultarono effettuati:

Riscossioni per . . . . .	L.	4.732.429.972
e pagamenti per . . . . .	»	3.881.718.970
		<hr/>
Avanzo . . . . .	L.	850.711.002
		<hr/> <hr/>

II. — *Conto del patrimonio.* — Al 30 giugno 1956 risultavano le seguenti consistenze patrimoniali:

*Attività:*

Immobili . . . . .	L.	367.238.961
Mobili ed arredi . . . . .	»	124.224.140
Libri . . . . .	»	5.676.259
Titoli di rendita pubblica:		
di Stato . . . . .	»	283.595.034
garantiti dallo Stato . . . . .	»	1.936.190.256
Deposito in conto corrente (Fondo sopravanzi) . . . . .	»	7.128.449
Fondo di cassa disponibile . . . . .	»	931.589.798
Crediti diversi . . . . .	»	2.091.406
		<hr/>
Totale attività . . . . .	L.	3.657.734.303
		<hr/> <hr/>

*Passività:*

Onorari proporzionali dovuti ai notai e loro eredi . . . . .	L.	40.749.344
Ritenute da versare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza dipendenti statali . . . . .	»	23.520.400
Ritenute da versare al Tesoro dello Stato, ecc. . . . .	»	16.460.600
Debiti diversi . . . . .	»	39.335.632
Spese residue relative a concorsi per la nomina a notaro . . . . .	»	47.476
		<hr/>
Totale passività . . . . .	»	120.113.452
		<hr/>
Patrimonio netto . . . . .	L.	3.537.620.851
che di fronte a quello accertato al 30 giugno 1955 in . . . . .	»	2.604.914.436
		<hr/>
denota un miglioramento patrimoniale di . . . . .	L.	932.706.415
		<hr/> <hr/>



Tale miglioramento è rappresentato dalla differenza fra le variazioni attive e passive verificatesi, durante l'esercizio 1955-56, nelle consistenze patrimoniali esistenti all'inizio di esso come appresso:

<i>in senso attivo:</i>			
aumenti di attività . . . . .	L.	5.531.723.381	
diminuzioni di passività . . . . .	»	2.612.462.262	
			L. 8.144.185.643
<i>in senso passivo:</i>			
aumenti di passività . . . . .	L.	2.631.828.641	
diminuzioni di attività . . . . .	»	4.579.650.587	
			» 7.211.479.228
	Come sopra . . . . .	L.	932.706.415

#### 5. — FONDO GENERALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

La Corte esercita il controllo consuntivo sulla gestione del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, ai termini dell'articolo 240 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

Il conto consuntivo del Fondo predetto è, al pari di quello degli Archivi notarili, un vero e proprio conto di cassa, in quanto, a norma del citato regolamento, le riscossioni ed i pagamenti sono imputati all'esercizio in cui ha luogo la relativa operazione, senza tener conto dell'epoca in cui è sorto il diritto all'entrata e l'obbligo alla spesa.

Si è accertata la perfetta concordanza delle cifre indicate nel conto consuntivo per l'esercizio 1955-56 con quelle risultanti dalle contabilità attive e passive che ne costituiscono la documentazione e che sono state riconosciute regolari.

Se ne riassumono qui appresso le risultanze:

I. — *Conto del bilancio.* — Nel bilancio di previsione del Fondo per l'esercizio 1955-56, costituente l'appendice n. 2 annessa allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, approvato con la legge 24 ottobre 1955, n. 963, le entrate e le spese erano stabilite a pareggio per la somma di lire 1.258.000.

Nessuna variazione fu apportata alla predetta previsione.

Alla fine dell'esercizio risultarono in complesso:

Introiti per . . . . .	L.	837.491	
e pagamenti per . . . . .	»	533.008	
			Avanzo . . . . . L. 304.483

II. — *Conto del patrimonio.* — Al 30 giugno 1955 risultava un patrimonio netto di . . . . . L. 11.649.362

Per effetto delle variazioni avvenute durante l'esercizio 1955-56, rappresentate da aumenti nelle consistenze attive per L. 319.881 e da diminuzioni nelle consistenze stesse per . . . . . » 15.398

con un supero degli aumenti sulle diminuzioni per . . . . . » 304.483

il detto patrimonio al 30 giugno 1956 aveva raggiunto l'importo di . . . . . L. 11.953.845

di cui lire 8.280.514 sono rappresentate da somme in deposito presso le Direzioni degli Istituti di prevenzione e di pena.

6. — ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA

La gestione dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana è soggetta al controllo della Corte dei conti ai termini del regio decreto legge 27 luglio 1938, n. 2205 convertito con modificazioni nella legge 19 maggio 1939, n. 737.

*Conto del bilancio.*

I. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1955-56.* — Secondo il bilancio allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (appendice n. 1) approvato con legge 31 ottobre 1955, n. 965, le entrate e le spese dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana, relative all'esercizio 1955-56, erano stabilite a pareggio in lire 33.325.000.

Per effetto di variazioni disposte durante l'esercizio, le previsioni finali di bilancio del predetto Istituto risultarono fissate, al 30 giugno 1956, nell'importo di lire 38.325.000, sempre a pareggio.

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate . . . . .	L.	38.875.778
Spese . . . . .	»	37.258.089
		<hr/>
Avanzo . . . . .	L.	1.617.689
		<hr/> <hr/>

I dati sopra indicati riguardano l'intero bilancio finanziario relativamente alla competenza dell'esercizio 1955-56. Le singole categorie di bilancio presentano le risultanze qui di seguito indicate:

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Le previsioni iniziali di bilancio erano stabilite, tanto per l'entrata che per la spesa, in lire 31.275.000. Per effetto di variazioni disposte nel corso dell'esercizio, le previsioni finali di bilancio relative a questa categoria risultarono fissate, al 30 giugno 1956, nell'importo di lire 36.275.000, sempre a pareggio.

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate . . . . .	L.	36.308.673
Spese . . . . .	»	34.690.984
		<hr/>
Avanzo . . . . .	L.	1.617.689
		<hr/> <hr/>

Gli elementi che hanno determinato l'avanzo predetto, che figura iscritto all'articolo 15 della spesa, si ricavano dal confronto fra gli accertamenti e le previsioni definitive della categoria di che trattasi secondo quanto è qui sotto indicato:

minori accertamenti di spesa (totale delle economie) . . . . .	L.	1.584.016
maggiori accertamenti di entrata . . . . .	»	33.673
		<hr/>
	L.	1.617.689
		<hr/> <hr/>

CATEGORIA II. — *Contabilità speciali.*

Le previsioni definitive di questa categoria, tanto per l'entrata che per la spesa, ammontavano a lire 2.050.000 importo, questo, pari alla previsione iniziale.

Di fronte a tali previsioni si ebbero accertamenti per una somma bilanciante di lire 2.567.405.

Le eccedenze di spesa che si rilevano in questa categoria per un ammontare complessivo di lire 517.105 riguardano l'articolo 18: Gestione speciale dell'Azienda agraria, per lire 350.905 e l'articolo 19: Gestione speciale della Sezione agraria di Istituto tecnico superiore, per lire 166.200.

Per quanto concerne le suddette eccedenze di spesa, che la Corte non ha potuto impedire in quanto il controllo che essa esercita sulla gestione dell'Istituto agronomico si effettua in via postuma, sarà proposta sanatoria mediante inserzione di apposita disposizione nel disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1955-56.

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — All'inizio dell'esercizio 1955-56 le consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello summenzionato erano le seguenti:

Residui attivi . . . . .	L.	1.494.134
Residui passivi . . . . .	»	9.238.995
		<hr/>
Eccedenza passiva al 1° luglio 1955 . . . . .	L.	7.744.861
		<hr/> <hr/>

In confronto alle consistenze sopra indicate la gestione in oggetto presentava al 30 giugno 1956 le seguenti risultanze finali:

Residui attivi . . . . .	L.	580.300
Residui passivi . . . . .	»	8.332.447
		<hr/>
Eccedenza passiva al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	7.752.147
		<hr/> <hr/>

Da quanto precede, risulta che nell'anno finanziario 1955-56 il saldo passivo dei residui dell'esercizio 1954-55 e anteriori ha segnato un aumento di lire 7.286 in conseguenza delle variazioni che si rilevano confrontando per ciascun capitolo le consistenze finali con quelle iniziali.

Da tale confronto risulta che il sopraindicato aumento è stato determinato dalla differenza tra le minori entrate accertate in lire 913.834 e le economie realizzate per complessive lire 906.548.

III. — *I risultati complessivi di bilancio.* — Si riassumono qui di seguito le risultanze finanziarie dell'esercizio:

Avanzo della competenza (accertato sull'articolo 15 della spesa a pagaggio della gestione di competenza) . . . . .	L.	1.617.689
Peggioramento nella gestione dei residui degli esercizi precedenti . . . . .	»	7.286
		<hr/>
Miglioramento complessivo . . . . .	L.	1.610.403
		<hr/> <hr/>

IV. — *Conto di cassa.* — Al 1° luglio 1955 risultava un fondo di cassa di L. 7.739.934

Durante l'esercizio 1955-56 sono state riscosse . . . . .	L.	34.251.078
e sono state pagate . . . . .	»	37.644.990
		<hr/>
con un'eccedenza dei pagamenti di . . . . .	»	3.393.912
		<hr/>
per cui il fondo di cassa al 30 giugno 1956 risultava di . . . . .	L.	4.346.022
		<hr/> <hr/>

V. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1955-56.* — Alla chiusura dell'esercizio 1955-56, i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel Conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

<i>Residui attivi:</i>	
Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L. 5.060.000
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti . . . . .	» 145.000
	L. 5.205.000
<i>Residui passivi:</i>	
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L. 3.570.290
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	» 5.992.945
	» 9.563.235
Eccedenza passiva di . . . . .	L. 4.358.235
che, rispetto a quella accertata alla chiusura dell'esercizio precedente in . . . . .	» 7.744.861
pone in evidenza un miglioramento di . . . . .	L. 3.386.626

*Conto del patrimonio.*

Le attività e passività patrimoniali presentavano alla chiusura dell'esercizio 1955-56 le seguenti consistenze:

<i>Attività:</i>	
<i>Finanziarie:</i>	
Fondo di cassa . . . . .	L. 4.346.022
Residui attivi . . . . .	» 5.205.000
	L. 9.551.022
<i>Non finanziarie:</i>	
Depositi a garanzia . . . . .	L. 2.350
Valori e titoli . . . . .	» 10.000
Beni mobili, materiale scientifico, tecnico e didattico, biblioteca, museo, ecc. . . . .	» 22.675.462
Azienda agraria . . . . .	» 5.327.008
	» 28.014.820
Totale attività . . . . .	L. 37.565.842
<i>Passività:</i>	
<i>Finanziarie:</i>	
Residui passivi . . . . .	L. 9.563.235
<i>Non finanziarie:</i>	
Fondazioni . . . . .	» 10.000
	» 9.573.235
Totale passività . . . . .	L. 27.992.607
Patrimonio netto . . . . .	L. 24.495.293
che, rispetto a quello esistente all'inizio dell'esercizio in . . . . .	» 3.497.314
dimostra un miglioramento di . . . . .	L. 3.497.314

## 7. — AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

L'Amministrazione del Fondo per il culto è soggetta, ai sensi dell'articolo 20, 2° comma, della legge 27 maggio 1929, n. 848, alle disposizioni che regolano l'Amministrazione dello Stato; quindi, gli atti della stessa sono sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

*Conto del bilancio.*

I. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1955-56.* — Secondo il bilancio allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, approvato con legge 31 ottobre 1955, n. 971 le entrate e le spese dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio 1955-1956, erano stabilite a pareggio in lire 6.898.143.400.

Per effetto di variazioni disposte nel corso dell'esercizio, le previsioni finali dell'entrata e della spesa risultarono fissate al 30 giugno 1956 nella somma bilanciata di lire 9.049.743.400.

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate . . . . .	L.	8.632.863.773
Spese . . . . .	»	8.821.005.259
		Disavanzo finanziario accertato . . . . .
	L.	188.141.486

I dati sopra indicati riguardano l'intero bilancio finanziario relativamente alla competenza dell'esercizio 1955-56.

Le singole categorie di bilancio presentavano le risultanze qui di seguito indicate.

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Le previsioni definitive si bilanciavano in lire 8.883.743.400; è da notare, però, che fra le entrate previste era compresa la somma di lire 1.762.707.945 quale contributo del Tesoro dello Stato per porre il Fondo per il culto in grado di adempiere ai suoi fini di istituto (capitolo n. 9).

Di fronte a tali previsioni si ebbero, a chiusura d'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrate (compreso il predetto contributo accertato in lire 1 mi- liardo 509.904.254) . . . . .	L.	8.626.152.153
Spese . . . . .	»	8.814.266.629
		Disavanzo . . . . .
	L.	188.114.476

Gli elementi che hanno determinato tale disavanzo di lire 188.114.476, si ricavano dal confronto fra gli accertamenti e le previsioni definitive della categoria di che trattasi, secondo quanto è qui sotto esposto:

minori accertamenti di entrata . . . . .	—	L.	260.259.994
maggiori accertamenti di entrata . . . . .	+	L.	2.668.747
minori accertamenti di spesa (totale delle economie) . . . . .	+	»	69.476.771
			72.145.518
		L.	188.114.476

A formare il sopra indicato importo di minori accertamenti di entrata (lire 260.259.994) ha concorso in misura prevalente la somma di lire 252.803.691 rappresentata dalla differenza fra la previsione definitiva del contributo dello Stato (capitolo n. 9) in lire 1.762.707.945 ed il relativo accertamento in lire 1.509.904.254.

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Le previsioni definitive ammontavano sia per l'entrata che per la spesa a lire 136.000.000. In confronto a tali previsioni si ebbero, a chiusura dell'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrata . . . . .	L.	6.711.620
Spesa . . . . .	»	6.738.630
		<hr/>
Disavanzo . . . . .	L.	<u>27.010</u>

Tale disavanzo è stato determinato dalla differenza tra le minori entrate accertate sul capitolo n. 12: « Esenzioni e recupero di capitali », per lire 129.288.380 e l'economia realizzata sul capitolo n. 47 della spesa: « Uscita di capitali per estinzioni di debiti e per altri titoli. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica in mutui ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili di ufficio) », per lire 129.261.370.

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — All'inizio dell'esercizio 1955-56 le consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello summenzionato erano le seguenti.

Residui attivi . . . . .	L.	5.964.413.460
Residui passivi . . . . .	»	2.961.543.608
		<hr/>
Eccedenza attiva iniziale . . . . .	L.	<u>3.002.869.852</u>

In confronto alle consistenze sopraindicate, la gestione in oggetto presentava, al 30 giugno 1956, le seguenti risultanze finali:

Residui attivi . . . . .	L.	5.964.140.447
Residui passivi . . . . .	»	2.773.155.347
		<hr/>
Eccedenza attiva al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>3.190.985.100</u>

Da quanto precede, risulta che nell'anno finanziario 1955-56 il saldo attivo dei residui degli esercizi 1954-55 e anteriori ha segnato un aumento di lire 188.115.248 in corrispondenza alla differenza fra il totale delle economie realizzate nei residui passivi, in lire 188.388.261 e quello delle diminuzioni nei residui attivi, in lire 273.013.

III. — *I risultati complessivi di bilancio.* — Si riassumono qui di seguito le risultanze finanziarie dell'esercizio:

Disavanzo accertato nella I categoria per la competenza dell'esercizio . . . . .	L.	188.114.476
Miglioramento verificatosi nella stessa categoria per i residui . . . . .	»	188.114.476
		<hr/>
		<u>—</u>

IV. — <i>Conto di cassa.</i> — Nell'esercizio 1955-56 ebbero luogo incassi per . . . . .	L.	6.029.490.054
e pagamenti per . . . . .	»	6.687.430.660
		<hr/>
con un supero di pagamenti per . . . . .	L.	657.940.606
di guisa che il debito di cassa esistente al 1° luglio 1955 in . . . . .	»	2.989.117.389
		<hr/>
sali al 30 giugno 1956, a . . . . .	L.	<u>3.647.057.995</u>

importo corrispondente alla differenza fra il debito verso il Tesoro in conto corrente infruttifero di lire 3.662.869.279 e i versamenti non contabilizzati entro il 30 giugno 1956 per lire 15.811.284.

V. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1955-56.* — Alla chiusura dell'esercizio 1955-56, i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel conto del bilancio per i seguenti importi complessivi:

<i>Residui attivi:</i>	
Somme da riscuotere in conto della competenza . . . . .	L. 8.546.319.902
Somme da riscuotere in conto esercizi precedenti . . . . .	» 20.922.359
Somme riscosse, rimaste da versare alla chiusura dell'esercizio 1955-56 . . . . .	» 271.905
	L. 8.567.514.166
<i>Residui passivi:</i>	
Somme da pagare in conto della competenza . . . . .	L. 3.413.007.889
Somme da pagare in conto degli esercizi pre- cedenti. . . . .	» 1.493.722.057
	» 4.906.729.946
Eccedenza attiva . . . . .	L. 3.660.784.220
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio precedente, in . . . . .	» 3.002.869.852
pone in evidenza un miglioramento di . . . . .	L. 657.914.368

*Conto del patrimonio.*

Le attività e le passività patrimoniali presentavano alla chiusura dell'esercizio le seguenti consistenze:

<i>Attività:</i>	
<i>Finanziarie:</i>	
Residui attivi. . . . .	L. 8.567.514.166
<i>Non finanziarie:</i>	
Beni immobili . . . . .	L. 102.796.827
Titoli . . . . .	» 636.470.886
Crediti vari. . . . .	» 1.094.807.960
Mobili d'ufficio . . . . .	» 16.111.015
	» 1.850.186.688
Totale attività . . . . .	L. 10.417.700.854
<i>Passività:</i>	
<i>Finanziarie:</i>	
Residui passivi . . . . .	L. 4.906.729.946
Debito di cassa. . . . .	» 3.647.057.995
	L. 8.553.787.941
<i>Non finanziarie:</i>	
Debiti patrimoniali riguar- danti gli enti soppressi . . . . .	L. 53.127.148
Debiti diversi a carico del Fondo per il Culto . . . . .	» 272.493.815
	» 325.620.963
Totale passività . . . . .	» 8.879.408.904
Patrimonio netto . . . . .	L. 1.538.291.950
che, rispetto a quello esistente all'inizio dell'esercizio in . . . . .	» 1.532.893.406
dimostra un miglioramento di . . . . .	L. 5.398.544

## 8. — FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

L'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma è soggetta, ai sensi dell'articolo 20, 2° comma, della legge 27 maggio 1929, n. 848, alle disposizioni che regolano l'Amministrazione dello Stato; quindi gli atti sono sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

*Conto del bilancio.*

I. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1955-56.* — Secondo il bilancio allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (appendice n. 2), approvato con legge 31 ottobre 1955, n. 971, le entrate e le spese del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio 1955-56, furono stabilite a pareggio nella somma di lire 188.676.600.

Nel corso dell'esercizio le previsioni iniziali subirono variazioni in aumento per un importo di lire 20.164.000 sia nell'entrata che nella spesa, per cui si ebbe una previsione definitiva a pareggio di lire 208.840.600.

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate . . . . .	L.	185.747.727
Spese . . . . .	»	205.878.517
		<hr/>
Disavanzo finanziario accertato . . . . .	L.	20.130.790
		<hr/> <hr/>

I dati sopra indicati riguardano l'intero bilancio finanziario relativamente alla competenza dell'esercizio 1955-56.

Le singole categorie di bilancio presentano le risultanze qui di seguito indicate:

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Le previsioni definitive si bilanciavano in lire 208.610.600; è da notare, però, che fra le entrate previste era compresa la somma di lire 206.266.600 quale assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'articolo 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, ecc. (capitolo n. 4).

Di fronte a tali previsioni si ebbero, a chiusura d'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrate (compresa la predetta assegnazione accertata in lire 181 milioni 698.930) . . . . .	L.	185.190.507
Spese . . . . .	»	205.728.517
		<hr/>
Disavanzo . . . . .	L.	20.538.010
		<hr/> <hr/>

Gli elementi che hanno determinato il disavanzo summenzionato di lire 20.538.010, si ricavano dal confronto fra gli accertamenti e le previsioni definitive della categoria di che trattasi secondo quanto è qui sotto esposto:

minori accertamenti di entrata . . . . .	— L.	24.649.896
maggiori accertamenti di entrata . . . . .	+ L.	1.229.803
minori accertamenti di spesa (totale delle economie) . . . . .	+ »	2.882.083
		<hr/>
	+ »	4.111.886
		<hr/>
Disavanzo come sopra . . . . .	L.	20.538.010
		<hr/> <hr/>



## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

A formare il sopraindicato importo di minori accertamenti di entrata (lire 24.649.896) ha concorso in misura prevalente la somma di lire 24.567.670 rappresentata dalla differenza fra la previsione definitiva dell'assegnazione del Tesoro dello Stato (capitolo n. 4) in lire 206 milioni 266.600 ed il relativo accertamento in lire 181.698.930.

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Le previsioni definitive ammontavano, sia per l'entrata che per la spesa, a lire 230.000. In confronto a tali previsioni si ebbero, a chiusura dell'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrate . . . . .	L.	557.220
Spese . . . . .	»	150.000
		<hr/>
Avanzo . . . . .	L.	407.220
		<hr/> <hr/>

Tale avanzo è stato determinato dalla somma delle maggiori entrate complessivamente accertate in lire 327.220 e delle economie in lire 80.000.

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — All'inizio dell'esercizio 1955-56, le consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello summenzionato erano le seguenti:

Residui attivi . . . . .	L.	146.991.562
Residui passivi . . . . .	»	132.474.806
		<hr/>
Ecceденza attiva iniziale . . . . .	L.	14.516.756
		<hr/> <hr/>

In confronto alle consistenze sopraindicate, la gestione in oggetto presentava, al 30 giugno 1956, le seguenti risultanze finali:

Residui attivi . . . . .	L.	147.012.786
Residui passivi . . . . .	»	111.958.020
		<hr/>
Ecceденza attiva finale . . . . .	L.	35.054.766
		<hr/> <hr/>

Da quanto precede risulta che nell'anno finanziario 1955-56, l'ecceденza attiva dei residui degli esercizi 1954-55 e anteriori ha segnato un miglioramento di lire 20.538.010 in corrispondenza alla somma delle economie realizzate nei residui passivi in lire 20.516.786 e degli aumenti verificatisi nei residui attivi per lire 21.224.

III. — *I risultati complessivi di bilancio.* — Si riassumono qui di seguito le risultanze finanziarie dell'esercizio:

Disavanzo accertato nella I categoria per la competenza dell'esercizio . . . . .	L.	20.538.010
Miglioramento verificatosi nella stessa categoria per i residui . . . . .	»	20.538.010
		<hr/>
		<hr/> <hr/>

IV. — *Conto di cassa.* — Al 30 giugno 1955 risultava un deficit di cassa di . . . . . L. 14.426.537

Per effetto delle operazioni eseguite durante l'esercizio 1955-56 e cioè:		
incassi, per . . . . .	L.	4.256.745
e pagamenti, per . . . . .	»	165.630.719
		<hr/>
con un supero dei pagamenti di . . . . .	»	161.373.974
risultò, alla chiusura dell'esercizio, un deficit di cassa di . . . . .	L.	175.800.511
		<hr/> <hr/>

importo corrispondente alla differenza fra il debito verso il Tesoro in conto corrente infruttifero di lire 176.009.319 e i versamenti non contabilizzati entro il 30 giugno 1956 per lire 208.808.

V. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1955-56.* — Alla chiusura dell'esercizio 1955-56, i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

*Residui attivi:*

Somme da riscuotere in conto della competenza . . . . .	L.	181.972.169
Somme da riscuotere in conto esercizi precedenti . . . . .	»	146.514.671
Somme da versare alla chiusura dell'esercizio 1955-56 . . . . .	»	16.928
	L.	<u>328.503.768</u>

*Residui passivi:*

Somme da pagare in conto della competenza . . . . .	L.	104.353.906
Somme da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	47.851.912
	»	<u>152.205.818</u>
Eccedenza attiva . . . . .	L.	176.297.950
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio precedente in . . . . .	»	14.516.756
pone in evidenza un miglioramento di . . . . .	L.	<u>161.781.194</u>

*Conto del patrimonio.*

Le attività e passività patrimoniali presentavano alla chiusura dell'esercizio le seguenti consistenze:

*Attività:**Finanziarie:*

residui attivi . . . . .	L.	328.503.768
--------------------------	----	-------------

*Non finanziarie:*

Immobili . . . . .	L.	7.211.134
Titoli di rendite diverse . . . . .	»	31.538.578
Censi, canoni e livelli . . . . .	»	12.900.000
Mobili ed arredi . . . . .	»	8.505.849
	»	<u>60.155.561</u>

Totale delle attività . . . . .	L.	388.659.329
---------------------------------	----	-------------

*Passività:**Finanziarie:*

Deficit di cassa . . . . .	L.	175.800.511
Residui passivi . . . . .	»	152.205.818
	L.	<u>328.006.329</u>

*Non finanziarie:*

Pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi . . . . .	L.	5.535.429
Pesi obbligatori derivanti dalla legge . . . . .	»	12.058.861
	»	<u>17.594.290</u>

Totale delle passività . . . . .	»	<u>345.600.619</u>
----------------------------------	---	--------------------

Patrimonio netto . . . . .	L.	43.058.710
che, rispetto a quello esistente all'inizio dell'esercizio in . . . . .	»	41.626.225
denota un miglioramento di . . . . .	L.	<u>1.432.485</u>

## 9. — PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI

L'Amministrazione dei Patrimoni riuniti ex-economali è soggetta, ai sensi dell'articolo 20, 2° comma, della legge 27 maggio 1929, n. 848, alle disposizioni che regolano l'Amministrazione dello Stato; quindi gli atti della stessa sono sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

*Conto del bilancio.*

I. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1955-56.* — Secondo il bilancio allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, (appendice n. 3), approvato con legge 31 ottobre 1955, n. 971, le entrate e le spese dei Patrimoni riuniti ex-economali, per l'esercizio 1955-56, erano stabilite a pareggio in lire 107.867.800.

Nel corso dell'esercizio le previsioni iniziali subirono variazioni in aumento nell'entrata e nella spesa per un importo di lire 10.450.000 per cui si ebbe una previsione definitiva a pareggio di lire 118.317.800.

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate . . . . .	L.	219.095.036
Spese . . . . .	»	231.767.234
		12.672.198

Disavanzo finanziario accertato . . . L. 12.672.198

I dati sopra indicati riguardano l'intero bilancio finanziario relativamente alla competenza dell'esercizio 1955-56.

Le singole categorie di bilancio presentano le risultanze qui di seguito indicate:

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Le previsioni definitive ammontavano, sia per l'entrata che per la spesa, a lire 116.317.800. Di fronte a tali previsioni si ebbero, alla chiusura dell'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrate . . . . .	L.	218.857.269
Spese . . . . .	»	231.529.467

Disavanzo accertato nella I categoria . . . L. 12.672.198

In confronto al disavanzo sopraindicato, che ha carattere meramente formale, la gestione dell'esercizio 1955-56 si è chiusa con un avanzo di lire 128.442.124 destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e per favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione (articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848). Tale avanzo di gestione risulta iscritto come accertamento al capitolo n. 28 della spesa, che, in sede di previsione definitiva, figurava iscritto *per memoria*.

Ciò premesso, si indicano qui di seguito gli elementi negativi e positivi che hanno determinato il summenzionato disavanzo formale, gli uni rappresentati da:

minori accertamenti di entrata . . . . .	L.	4.370.148
maggiori accertamenti di spesa (a) . . . . .	»	128.442.124
		L. 132.812.272

e gli altri da:

maggiori accertamenti di entrata . . . . .	L.	106.909.617
minori accertamenti di spesa (economie) . . . . .	»	13.230.457
		» 120.140.074

con un supero dei primi sui secondi, per l'appunto, di . . . . . L. 12.672.198

(a) Capitolo n. 28 della spesa, riguardante l'avanzo di gestione specificato nel testo.

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Le previsioni definitive ammontavano sia per l'entrata che per la spesa a lire 2.000.000. In confronto a tali previsioni si ebbe a chiusura dell'esercizio, un accertamento, sia per l'entrata che per la spesa, di lire 237.767.

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — All'inizio dell'esercizio 1955-56, le consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello summenzionato erano le seguenti:

Residui attivi . . . . .	L.	4.103.321
Residui passivi . . . . .	»	105.545.596
		<u>                    </u>
Ecceденza passiva iniziale . . . . .	L.	101.442.275
		<u>                    </u>

In confronto alle consistenze sopraindicate, la gestione in oggetto presentava, al 30 giugno 1956, le seguenti risultanze finali:

Residui attivi . . . . .	L.	3.979.374
Residui passivi . . . . .	»	96.740.748
		<u>                    </u>
Ecceденza passiva finale . . . . .	L.	92.761.374
		<u>                    </u>

Da quanto precede, risulta che nell'anno finanziario 1955-56, l'ecceденza passiva dei residui degli esercizi 1954-55 e anteriori ha segnato un miglioramento di lire 8.680.901 che risulta determinato dalla differenza fra le somme passate in economia, per lire 8.804.848 e le riduzioni degli accertamenti di entrata per lire 123.947.

III. — *I risultati complessivi di bilancio.* — Si riassumono qui di seguito le risultanze finanziarie dell'esercizio:

Disavanzo effettivo nel conto della competenza . . . . .	L.	12.672.198
Miglioramento nella categoria I del conto dei residui . . . . .	»	8.680.901
		<u>                    </u>
Peggioramento effettivo derivante dalla gestione di competenza e da quella dei residui . . . . .	L.	3.991.297
Tenuto conto, però, dell'avanzo destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso (articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848), iscritto al capitolo 28 della spesa, in . . . . .	»	128.442.124
		<u>                    </u>
risulta che si è verificato un utile di . . . . .	L.	124.450.827
		<u>                    </u>

IV. — *Conto di cassa.* — Il fondo di cassa ascendeva, al 1° luglio 1955, a . . . . . L. 111.524.242

Poiché durante l'esercizio 1955-56 si verificarono:

incassi, per . . . . .	L.	122.294.858
e pagamenti, per . . . . .	»	108.959.525
		<u>                    </u>
con un supero di incassi per . . . . .	»	13.335.333
		<u>                    </u>
alla chiusura dell'esercizio 1955-56 il fondo predetto ammontava a . . . . .	L.	124.859.575
		<u>                    </u>

V. — *I residui del bilancio alla chiusura dell'esercizio 1955-56.* — Alla chiusura dell'esercizio 1955-56, i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

*Residui attivi:*

Somme da riscuotere in conto della competenza . . . . .	L.	99.900.269
Somme da riscuotere in conto esercizi precedenti . . . . .	»	975.579
Somme da versare alla chiusura dell'esercizio 1955-56. (a) . . . . .	»	96.296
	L.	<u>100.779.552</u>

*Residui passivi:*

Somme da pagare in conto della competenza . . . . .	L.	171.553.919
Somme da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	47.994.538
	»	<u>219.548.457</u>
Eccedenza passiva . . . . .	L.	118.768.905
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio precedente in . . . . .	»	101.442.275
pone in evidenza un peggioramento di . . . . .	L.	<u>17.326.630</u>

*Conto del patrimonio.*

Le attività e passività patrimoniali presentavano alla chiusura dell'esercizio le seguenti consistenze:

*Attività:**Finanziarie:*

Fondo di cassa . . . . .	L.	124.859.575
Residui attivi . . . . .	»	100.779.552
	L.	<u>225.639.127</u>

*Non finanziarie:*

Beni immobili produttivi . . . . .	L.	480.000.000
Beni immobili improduttivi . . . . .	»	87.660
Rendita pubblica ed altri titoli . . . . .	»	91.879.000
Censi, canoni, livelli . . . . .	»	20.000.000
Mobili d'ufficio . . . . .	»	360.700
	»	<u>592.327.700</u>
Totale delle attività . . . . .	L.	<u>817.966.827</u>

*Passività:**Finanziarie:*

Residui passivi . . . . .	L.	219.548.457
---------------------------	----	-------------

*Non finanziarie:*

Censi, canoni, livelli, ecc. . . . .	L.	4.725.625
Assegni al clero del Pantheon . . . . .	»	115.080.000
	»	<u>119.805.625</u>

Totale delle passività . . . . . » 339.354.082

Patrimonio netto . . . . . L. 478.612.745

che, confrontato con quello risultante al 30 giugno 1955 in . . . . . » 322.604.042  
indica un miglioramento di . . . . . L. 156.008.703

(a) Somma versata in più rispetto al totale delle riscossioni.

10. — AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

La gestione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali è soggetta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1948, n. 547.

*Conto del bilancio.*

I. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1955-56.* — Secondo il bilancio allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (appendice n. 1), approvato con legge 31 ottobre 1955, n. 969, le entrate e le spese dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per l'esercizio 1955-56, furono stabilite a pareggio in lire 32.589.584.000.

Per effetto delle variazioni introdotte durante l'esercizio, le previsioni definitive risultarono fissate, sia per l'entrata che per la spesa, nella somma di lire 51.304.173.000.

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate . . . . .	L.	47.235.581.311
Spese . . . . .	»	46.183.664.857
		L. 1.051.916.454

I dati sopraindicati riguardano l'intero bilancio finanziario relativamente alla competenza dell'esercizio 1955-56.

Le singole categorie di bilancio presentano le risultanze qui di seguito indicate:

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Le previsioni definitive ammontavano, per l'entrata, a lire 43.304.173.000 e, per la spesa, a lire 46.292.373.000 con un disavanzo effettivo previsto di lire 2.988.200.000.

Alla chiusura dell'esercizio risultarono i seguenti accertamenti:

Entrate . . . . .	L.	44.235.581.311
Spese . . . . .	»	46.171.869.631
		L. 1.936.288.320

Tale ultima cifra segna una riduzione di lire 1.051.911.680 rispetto al disavanzo della categoria stessa previsto in via definitiva.

La riduzione predetta risulta determinata come segue:

Maggior accertamento netto di entrate rispetto alla previsione . . .	L.	931.408.311
Economie nella spesa . . . . .	»	120.503.369
		L. 1.051.911.680

La somma da ultimo indicata, in quanto rappresenta un miglioramento rispetto alle previsioni finali, è da attribuire al Tesoro dello Stato quale parte dell'avanzo di gestione.

Fra i capitoli di entrata nei quali si rileva un maggiore accertamento rispetto alla relativa previsione finale sono da segnalare:

il capitolo n. 8: « Proventi derivanti dall'esercizio delle autostrade statali (articolo 40, lettera g), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547) », per lire 661.240.746;

il capitolo n. 6: « Canoni ed altre somme dovute per licenze e concessioni che vengono accordate sulle strade ed autostrade statali (articolo 40, lettera e), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547) », per lire 106.209.005;

il capitolo n. 4: « Provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade e le autostrade statali fuori degli abitati (articolo 40, lettera c), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547) », per lire 42.009.826;

il capitolo n. 15: « Recupero di somme imputate alla spesa effettiva ordinaria », per lire 41.257.050;

il capitolo n. 13: « Interessi sulle somme depositate nel conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti o investite in titoli in base all'articolo 45, ultimo comma, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 », per lire 30.607.813.

Fra le economie sono da segnalare quella di lire 89.515.967 sul capitolo n. 2: « Stipendi ed altri assegni fissi al personale degli agenti subalterni stradali »; quella di lire 26.267.021 sul capitolo n. 24: « Pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri » e l'altra di lire 1.779.460, sul capitolo n. 44: « Indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazioni dei pagamenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati ».

#### CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Le previsioni definitive di questa categoria ammontavano a lire 8.000.000.000 per le entrate e lire 5.011.800.000 per le spese con un avanzo finanziario previsto di lire 2.988.200.000.

Negli stanziamenti definitivi di entrata di questa categoria risultò compresa l'anticipazione da parte degli Istituti di previdenza di un fondo di tre miliardi di lire occorrenti all'A. N. A. S. per accelerare l'esecuzione dei lavori di sistemazione generale, di rettifica e di depolverizzazione di strade statali nell'Italia meridionale ed insulare secondo le disposizioni dell'articolo 2 della legge 27 novembre 1951, n. 1558. Di uguale importo fu aumentato lo stanziamento originario di spesa effettiva sul quale gravano gli oneri per l'esecuzione dei lavori suddetti (capitolo n. 56).

In confronto a dette previsioni definitive risultarono, alla chiusura dell'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrate . . . . .	L.	3.000.000.000
Spese . . . . .	»	11.795.226
		<hr/>
Avanzo accertato nella II categoria . . . . .	L.	2.988.204.774
		<hr/> <hr/>

La differenza in più di lire 4.774 rispetto all'avanzo previsto in via definitiva è dovuta ad un minor accertamento nella spesa relativa alla quota di capitale per ammortamento prestiti ex A. A. S. S. (capitolo n. 64) e dev'essere attribuita al Tesoro quale parte dell'avanzo di gestione.

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — All'inizio dell'esercizio 1955-56 le consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello summenzionato erano le seguenti:

Residui attivi . . . . .	L.	26.905.375.989 —
Residui passivi . . . . .	»	31.842.973.571,61
		<hr/>
Eccedenza passiva al 1° luglio 1955 . . . . .	L.	4.937.597.582,61
		<hr/> <hr/>

In confronto alle consistenze sopraindicate la gestione in oggetto presentava al 30 giugno 1956 le risultanze di cui appresso:

Residui attivi . . . . .	L.	26.901.997.468,39
Residui passivi . . . . .	»	31.839.595.051 —
		<hr/>
Eccedenza passiva al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	4.937.597.582,61
		<hr/> <hr/>

Nell'importo dei residui passivi da ultimo citati è compresa la somma di lire 355.744.302 da versare al Tesoro dello Stato quale parte dell'avanzo di gestione, di cui al capitolo n. 63-bis.

La somma stessa è costituita dal miglioramento verificatosi durante l'esercizio nella gestione in parola per effetto di:

economie nei residui passivi . . . . .	+	L.	359.122.822,61
diminuzione nei residui attivi . . . . .	—	»	3.378.520,61
			<hr/>
Come sopra . . . . .		L.	<u>355.744.302 —</u>

III. — *Avanzo di gestione da versare al Tesoro dello Stato.* — L'avanzo di gestione da versare al Tesoro, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1331 (capitolo n. 63-bis della spesa), ammonta per l'esercizio 1955-56 a lire 1.407.660.756 e risulta costituito come segue:

a) per lire 1.051.916.454 dal maggiore accertamento netto dell'entrata di competenza dell'esercizio 1955-56 rispetto alle previsioni finali più le economie verificatesi nella spesa di competenza dell'esercizio stesso;

b) per lire 355.744.302 dalle economie nei residui passivi degli esercizi precedenti al netto delle diminuzioni accertate nei residui attivi.

Per effetto dell'articolo 2 della predetta legge sono stati attribuiti allo Stato anche gli avanzi di gestione degli esercizi dal 1946-47 al 1953-54 che erano affluiti, per un importo complessivo di lire 6.362.716.392 al preesistente Fondo di riserva per opere straordinarie ora soppresso.

IV. — *Conto di cassa.* — Il fondo di cassa al 1° luglio 1955 ammontava a . . . . . L. 4.937.597.582,61

Poiché durante l'esercizio sono state			
riscosse . . . . .	L.	40.793.520.690,39	
e pagate . . . . .	»	41.170.882.981 —	
			<hr/>
con un supero dei pagamenti pari a . . . . .	»	377.362.290,61	
			<hr/>
alla chiusura dell'esercizio 1955-56 il fondo predetto risultava di . . . . .	L.	<u>4.560.235.292 —</u>	

V. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1955-56.* — Alla chiusura dell'esercizio 1955-56, i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel Conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

*Residui attivi:*

Somme da riscuotere in conto dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L.	11.526.901.708 —
Somme da riscuotere in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	21.817.156.381 —
		<hr/>
	L.	<u>33.344.058.089 —</u>

*Residui passivi:*

Somme da pagare in conto dell'esercizio			
1955-56 . . . . .	L.	23.166.513.358	
Somme da pagare in conto degli esercizi			
precedenti . . . . .	»	14.737.780.023	
			<hr/>
	»	37.904.293.381 —	
			<hr/>
Eccedenza passiva . . . . .	L.	4.560.235.292 —	
che rispetto a quella accertata alla chiusura dell'esercizio precedente in	»	4.937.597.582,61	
			<hr/>
pone in evidenza un miglioramento di . . . . .	L.	<u>377.362.290,61</u>	



## Conto del patrimonio.

Le attività e le passività presentavano al 30 giugno 1956 le seguenti consistenze:

## Attività:

## Finanziarie:

Fondo di cassa . . . . .	L.	4.560.235.292 —
Residui attivi . . . . .	»	33.344.058.089 —
	L.	37.904.293.381 —

## Non finanziarie:

Immobili . . . . .	L.	4.248.398.740
Mobili . . . . .	»	3.282.490.836
Crediti . . . . .	»	22.322.914.182
Libri, ecc. . . . .	»	1.772.558
	»	29.855.576.316 —
Totale delle attività . . . . .	L.	67.759.869.697 —

## Passività:

## Finanziarie:

Residui passivi . . . . .	L.	37.904.293.381
---------------------------	----	----------------

## Non finanziarie:

Mutui e anticipazioni . . . . .	L.	3.168.819.578
Partita in corso di sistemazione corrispondente ai residui del capitolo n. 25 dell'entrata dell'esercizio 1955-56 per le somme da prelevare dal conto corrente ordinario presso la Cassa Depositi e Prestiti . . . . .	»	21.000.000.000
Partita in corso di sistemazione relativa alle somme erroneamente accreditate negli esercizi 1945-46 e 1946-47 (I semestre) al conto corrente infruttifero dell'ex A.A. S.S., presso la Tesoreria centrale e da stornare in conto entrate del Tesoro . . . . .	»	95.662.900
	»	24.264.482.478
Totale delle passività . . . . .	»	62.168.775.859 —
Patrimonio netto . . . . .	L.	5.591.093.838 —
che, rispetto a quello esistente all'inizio dell'esercizio, in . . . . .	»	13.769.445.089,61
dimostra un peggioramento di . . . . .	L.	8.178.351.251,61

## 11. — UFFICI DEL LAVORO PORTUALE

La gestione degli Uffici del lavoro portuale è soggetta al controllo della Corte dei conti a termini del regio decreto legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269.

Conto del bilancio.

I. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1955-56.* — Secondo il bilancio di previsione approvato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro in data 19 dicembre 1954, le entrate ammontavano a lire 29.425.000 e le spese a lire 20.448.000 (a) con un avanzo di gestione presunto di lire 8.977.000.

Per effetto di variazioni disposte nel corso dell'esercizio, le previsioni finali di bilancio risultarono fissate, al 30 giugno 1956, come segue:

Entrate . . . . .	L.	66.222.000
Spese (b) . . . . .	»	55.850.000
		<hr/>
Avanzo . . . . .	L.	10.372.000
		<hr/> <hr/>

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate . . . . .	L.	72.615.500
Spese (c) . . . . .	»	43.139.756
		<hr/>
Avanzo . . . . .	L.	29.475.744
		<hr/> <hr/>

La gestione di competenza si è, quindi, chiusa con un miglioramento, rispetto alle previsioni definitive di lire 19.103.744, determinato da elementi positivi e negativi, gli uni rappresentati da:

Maggiori entrate. . . . .	L.	6.790.116
Minori spese (economie) . . . . .	»	12.710.244
		<hr/>
	L.	19.500.360

e gli altri da:

Minori entrate . . . . .	»	396.616
		<hr/>
	L.	19.103.744
		<hr/> <hr/>

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — All'inizio della gestione 1955-56 le consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello summenzionato erano le seguenti:

Residui attivi. . . . .	L.	23.961.100
Residui passivi (d). . . . .	»	2.987.744
		<hr/>
Eccedenza attiva . . . . .	L.	20.973.356
		<hr/> <hr/>

In confronto alle consistenze sopraindicate, la gestione in oggetto presentava al 30 giugno 1956 le risultanze finali di cui appresso:

Residui attivi. . . . .	L.	23.961.100
Residui passivi (d). . . . .	»	2.566.661
		<hr/>
	L.	21.394.439
		<hr/> <hr/>

(a) Esclusa la previsione iniziale dell'avanzo di gestione.

(b) Esclusa la previsione definitiva dell'avanzo di gestione.

(c) Escluso l'accertamento del capitolo n. 10, relativo alla devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio.

(d) Escluso il capitolo n. 10 relativo alla devoluzione al Fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio.

Da quanto precede, risulta che nell'anno finanziario 1955-56, il saldo attivo dei residui degli esercizi 1954-55 e anteriori ha segnato un aumento di lire 421.083, determinato da diminuzione netta verificatasi nella consistenza dei residui passivi.

III. — *I risultati complessivi di bilancio.* — Si riassumono qui di seguito le risultanze finanziarie dell'esercizio:

Avanzo della competenza . . . . .	L.	29.475.744
Miglioramento nella gestione dei residui degli esercizi precedenti. . . . .	»	421.083
		<hr/>
Miglioramento complessivo . . . . .	L.	29.896.827
		<hr/> <hr/>

L'importo di cui sopra, lire 29.896.827, è stato devoluto al Fondo di riserva il quale fondo da lire 43.308.911 al 1° luglio 1955, è salito a lire 73.205.738 alla fine dell'esercizio.

IV. — <i>Conto di cassa.</i> — Il fondo di cassa al 1° luglio 1955 ammontava a	L.	22.335.555
Poiché durante l'esercizio si ebbero riscossioni, per	L.	54.964.100
e pagamenti, per . . . . .	»	33.159.668
		<hr/>
con un supero delle prime sui secondi di . . . . .	»	21.804.432
		<hr/>
al 30 giugno 1956 il fondo predetto risultò di . . . . .	L.	44.139.987
		<hr/> <hr/>

V. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1955-56.* — Alla chiusura dell'esercizio 1955-56, i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel Conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

*Residui attivi:*

Somme da riscuotere in conto della competenza . . . . .	L.	4.707.000
Somme da riscuotere in conto esercizi precedenti . . . . .	»	—
Somme da versare alla chiusura dell'esercizio 1955-56 . . . . .	»	36.905.500
		<hr/>
	L.	41.612.500

*Residui passivi:*

Somme da pagare in conto dell'esercizio 1955-56 (a)	L.	12.423.058
Somme da pagare in conto degli esercizi precedenti (a) . . . . .	»	123.691
		<hr/>
	»	12.546.749
		<hr/>
Eccedenza attiva . . . . .	L.	29.065.751
che rispetto a quella accertata alla chiusura dell'esercizio precedente in . . . . .	»	20.973.356
		<hr/>
pone in evidenza un miglioramento di . . . . .	L.	8.092.395
		<hr/> <hr/>

(a) Escluso il capitolo n. 10 relativo al Fondo di riserva.

*Conto del patrimonio.*

Le attività e le passività presentavano alla chiusura dell'esercizio 1955-56 le seguenti consistenze:

<i>Attività:</i>			
<i>Finanziarie:</i>			
Fondo di cassa . . . . .	L.	44.139.987	
Residui attivi . . . . .	»	41.612.500	
			L. 85.752.487
<i>Non finanziarie:</i>			
Mobili e arredi . . . . .	»	14.603.072	
			L. 100.355.559
<i>Passività:</i>			
<i>Finanziarie:</i>			
Residui passivi (a) . . . . .	L.	12.546.749	
<i>Non finanziarie</i> . . . . .		—	
			» 12.546.749
			L. 87.808.810
che, rispetto a quello esistente all'inizio della gestione in . . . . .	»	56.438.043	
dimostra un miglioramento di . . . . .	L.	31.370.767	

prodotto dalle seguenti variazioni verificatesi durante l'esercizio 1955-56 nelle consistenze patrimoniali:

<i>Aumenti di attività:</i>			
Fondo di cassa . . . . .	L.	21.804.432	
Mobili ed arredi . . . . .	»	1.473.940	
Residui attivi . . . . .	»	17.651.400	
			L. 40.929.772
<i>Aumenti di passività:</i>			
Residui passivi . . . . .	»	9.559.005	
			L. 31.370.767

12. — AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

La gestione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali è soggetta al controllo della Corte dei conti ai termini dell'articolo 16 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.

*Conto del bilancio.*

I. — *La gestione di competenza dell'esercizio 1955-56.* — Secondo il bilancio allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con la legge 31 ottobre 1955, n. 964, le entrate e le spese della Azienda suddetta per l'esercizio 1955-56, erano stabilite a pareggio in lire 3.874.000.000.

(a) Dedotte lire 73.205.738 costituenti il fondo di riserva.

Per effetto di variazioni disposte durante l'esercizio, le previsioni finali di bilancio della predetta Amministrazione risultarono fissate, al 30 giugno 1956, nell'importo di lire 4 miliardi 250.200.000, sempre a pareggio.

Il conto consuntivo presenta i seguenti accertamenti:

Entrate . . . . .	L.	4.511.447.464
Spese . . . . .	»	4.511.447.464
		—
Pareggio finanziario . . . . .		—

I dati sopra indicati riguardano l'intero bilancio finanziario relativamente alla competenza dell'esercizio 1955-56.

Le singole categorie di bilancio presentano le risultanze qui di seguito indicate:

CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*

Le previsioni definitive ammontavano, tanto per l'entrata che per la spesa, a lire 2 miliardi 125.200.000.

Di fronte a tali previsioni si ebbero, a chiusura dell'esercizio, i seguenti accertamenti:

Entrate . . . . .	L.	2.215.066.398
Spese (a) . . . . .	»	2.165.066.398
		—
Avanzo . . . . .	L.	50.000.000

In realtà è da considerare che la gestione del bilancio, per quanto concerne la competenza dell'esercizio, oltre la sopraindicata somma di lire 50.000.000, ha prodotto un beneficio di lire 144.428.875, importo, questo, che ai soli effetti contabili figura quale maggiore accertamento di spesa, rispetto alle previsioni definitive dell'articolo n. 30: « Accantonamento di disponibilità destinate ad investimenti patrimoniali ».

Il sopraindicato beneficio, ove si tenga conto della differenza tra gli accertamenti e le previsioni definitive di ciascun articolo della categoria in esame, risulta determinato dai seguenti elementi:

maggiori accertamenti di entrata per . . . . .	L.	89.866.398
minori accertamenti di spesa . . . . .	»	54.562.477
		—
	L.	144.428.875

A formare il sopraindicato importo di maggiori accertamenti di entrata in lire 89 milioni 866.398, ha concorso, in misura preminente, l'accertato maggior reddito delle foreste e di eventuali donazioni e lasciti di cui all'articolo 2.

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

Le previsioni definitive ammontavano tanto per l'entrata che per la spesa a lire 2 miliardi 60.000.000.

In confronto a tali previsioni si ebbe a chiusura dell'esercizio un accertamento bilanciante per lire 2.211.071.768.

La maggior somma di lire 151.071.768, accertata rispetto alle previsioni sia nella parte attiva che in quella passiva di questa categoria di bilancio, dipende:

a) per lire 144.428.875, dall'aumento delle disponibilità accantonate per investimenti patrimoniali (articolo 15 dell'entrata), cui corrisponde un maggiore accertamento di uguale

(a) Escluso l'accertamento di lire 50.000.000, che figura all'articolo n. 27: Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro (articolo 13 della legge 5 gennaio 1933, n. 30).

importo negli oneri per acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento, ecc. (articolo 32 della spesa);

b) per lire 6.642.893, dell'aumento nei proventi della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda, ecc. (articolo n. 13 dell'entrata), cui corrisponde un maggiore accertamento di uguale importo per acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale di Stato ecc. (articolo n. 33 della spesa).

CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*

Le previsioni definitive ammontavano per questa categoria sia per l'entrata che per la spesa a lire 65.000.000.

In confronto a tali previsioni si ebbe a chiusura dell'esercizio un accertamento bilanciante per lire 85.309.298.

La maggiore somma di lire 20.309.298 accertata rispetto alle previsioni dipende dall'aumento verificatosi in entrata nell'articolo 18: « Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti » cui corrisponde in uscita, una maggiore spesa di uguale importo nell'articolo 37 (Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti »).

II. — *La gestione dei residui degli esercizi precedenti.* — All'inizio dell'esercizio 1955-56, le consistenze complessive dei residui degli esercizi anteriori a quello summenzionato erano le seguenti:

Residui attivi . . . . .	L.	662.924.104
Residui passivi . . . . .	»	3.347.531.670
		<hr/>
Ecceденza passiva iniziale . . . . .	L.	2.684.607.566
		<hr/>

In confronto alle consistenze sopraindicate, la gestione in oggetto presentava, al 30 giugno 1956, le seguenti risultanze finali:

Residui attivi . . . . .	L.	662.784.104,35
Residui passivi . . . . .	»	3.342.392.307 —
		<hr/>
Ecceденza passiva al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	2.679.608.202,65
		<hr/>

La differenza di lire 4.999.363,35 che si riscontra a chiusura di esercizio fra l'ecceденza passiva iniziale e quella finale costituisce il miglioramento nella gestione dei residui degli esercizi precedenti; esso è determinato da una economia di lire 5.138.363 verificatasi nei residui passivi dell'articolo 2 della spesa: « Spese per l'allestimento e l'utilizzazione in economia dei prodotti delle foreste demaniali », alla quale si contrappone una diminuzione di lire 139.999,65 nei residui attivi dell'articolo 2 dell'entrata « Reddito delle foreste e di eventuali donazioni e lasciti ».

III. — *Conto di cassa.* — In base all'articolo 2 della legge 16 giugno 1927, n. 1275, il servizio di cassa dell'Azienda viene disimpegnato attraverso un apposito conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti.

Al 1° luglio 1955 risultava un fondo di cassa di . . . . .	L.	2.684.802.064
Poiché durante l'esercizio 1955-56 sono state introitate . . . . .	L.	3.102.774.532,35
e pagate . . . . .		<hr/> 2.281.124.589,35
con un'ecceденza degli introiti di . . . . .	»	821.649.943
il conto, al 30 giugno 1956, si chiudeva con una disponibilità di cassa di . . . . .	L.	<hr/> 3.506.452.007
		<hr/>

Il conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti presentava, invece, alla stessa data un saldo attivo di lire 3.504.529.216.

La differenza in meno di lire 1.922.791, che si riscontra fra i due saldi, dipende dal fatto che, mentre l'Azienda contabilizza i pagamenti sulla base dei titoli estinti, la Cassa contabilizza in uscita gli ordini di pagamento al momento in cui li inoltra alla Tesoreria. E l'anzidetta somma di lire 1.922.791, rappresenta l'importo dei titoli che, inoltrati alla Tesoreria alla chiusura dell'esercizio, rimanevano da pagare e che, come tali, sono compresi nel consuntivo dell'Azienda fra i residui passivi.

IV. — *I residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1955-56.* — Alla chiusura dell'esercizio 1955-56, i residui da riportare all'esercizio successivo figuravano nel conto del bilancio nei seguenti importi complessivi:

*Residui attivi:*

Somme da riscuotere in conto dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L.	1.643.750.645
Somme da riscuotere in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	70.128.174
Somme riscosse e non versate entro il 30 giugno 1956 . . . . .	»	357.578.217
	»	<u>2.071.457.036</u>

*Residui passivi:*

Somme da pagare in conto dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L.	2.943.804.955
Somme da pagare in conto degli esercizi precedenti . . . . .	»	2.628.910.227
	»	<u>5.572.715.182</u>
Eccedenza passiva . . . . .	L.	3.501.258.146
che, rispetto a quella accertata alla chiusura dell'esercizio precedente, in	»	<u>2.684.607.566</u>
pone in evidenza un peggioramento di . . . . .	L.	<u><u>816.650.580</u></u>

V. — *Conto del patrimonio.* — Le attività e passività patrimoniali presentavano, alla chiusura dell'esercizio 1955-56, le seguenti consistenze:

*Attività:**Finanziarie:*

Disponibilità di cassa . . . . .	L.	3.506.452.007
Residui attivi . . . . .	»	2.071.457.036
	L.	<u>5.577.909.043</u>

*Non finanziarie:*

Crediti e titoli vari . . . . .	L.	4.959.535.855
Immobili, mobili e oggetti diversi . . . . .	»	2.872.320.901
Materiale scientifico e artistico . . . . .	»	5.303.548
	»	<u>7.837.160.304</u>
Totale attività . . . . .	L.	<u>13.415.069.347</u>

Riporto . . . L. 13.415.069.347

*Passività:*

*Finanziarie:*

Residui passivi . . . . . L. 5.572.715.182

*Non finanziarie:*

Censi, canoni e livelli . . . . .	L.	53	
Partite in corso di sistemazione. . . . .	»	4.272.303.735	
		<hr/>	» 4.273.114.788
			<hr/>
		Totale passività . . . . .	» 9.845.829.970
			<hr/>
		Eccedenza attiva . . . . .	L. 3.569.239.377
che, rispetto a quella esistente all'inizio dell'esercizio in . . . . .	»		3.032.588.377
			<hr/>
dimostra un miglioramento di . . . . .	L.		536.651.000
			<hr/> <hr/>

\* \* \*

Il rendiconto generale dello Stato, cui la presente relazione si riferisce, è pervenuto alla Corte con un ritardo di diciannove mesi rispetto al termine stabilito dall'articolo 77 della legge di contabilità generale nel testo modificato dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783.

A determinare tale ritardo ha concorso l'approvazione, ad esercizio già esaurito (legge 27 luglio 1956, n. 1000), di variazioni al bilancio 1955-56, le cui operazioni di chiusura hanno dovuto perciò essere prorogate.

Astraendo, peraltro, da tale particolare concausa — il cui ripetersi potrebbe essere evitato con una più sollecita presentazione al Parlamento dei provvedimenti di variazioni al bilancio — è da rilevare che, mentre dall'esercizio 1923-24 all'esercizio 1941-42, risultano sempre rispettati i termini previsti dalla legge per la sottoposizione dei rendiconti all'esame della Corte dei conti, ciò non è più avvenuto dall'esercizio 1942-43 in poi.

Un complesso di cause, legate al periodo bellico e postbellico, ha, senza dubbio fin qui difficoltà il ritorno alla normalità.

Ma, dall'essere tali cause venute o dallo star per venire quasi del tutto meno, non può, senz'altro, sperarsi di veder, a breve scadenza, garantito dei termini stessi il rispetto, e ciò segnatamente a cagione della maggiore complessità frattanto assunta dalla gestione del bilancio statale, complessità che rende, se non impossibile, estremamente difficile la riduzione dell'attività dell'Amministrazione e della Corte nei tempi tecnici previsti, e mantenuti pressoché costanti, da circa un secolo.

Una revisione di tali termini si rende pertanto, ad avviso della Corte, opportuna in vista di ricondurre il rendiconto alla originaria sua funzione essenziale di fornire tempestivamente al Parlamento certi e utili elementi sulle risultanze della gestione di un esercizio chiuso, ciò soltanto potendo consentire di valutare, con la migliore cognizione di causa, il bilancio di previsione predisposto dal Governo per un esercizio da iniziare. Esigenza questa la cui realizzazione — con l'investire in tempo le Camere dell'esame del consuntivo insieme con quello del preventivo — renderebbe, a sua volta, possibile l'adempimento dell'obbligo loro fatto dall'articolo 81 della Costituzione di approvare annualmente, insieme coi bilanci, i rendiconti.



PARTE SECONDA  
CONTROLLO E VIGILANZA

TITOLO I.

OSSERVAZIONI INTORNO AL MODO COL QUALE LE AMMINISTRAZIONI  
SI SONO CONFORMATE ALLE DISCIPLINE DI ORDINE AMMINISTRATIVO  
E FINANZIARIO

CAPITOLO I.

ATTI DEL GOVERNO

1. — Il controllo preventivo di legittimità, che la Corte dei conti esercita sugli atti del Governo, ha assunto particolare rilievo in virtù dell'articolo 100 della Costituzione, che ha ribadito il principio, già riaffermato dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, secondo il quale i decreti del Capo dello Stato devon esser sottoposti al visto della Corte per la conseguente registrazione. La più alta dignità nella scala dei valori normativi, assunta dal precetto concernente il controllo della Corte dei conti, non solo impedisce si possa disporre con legge ordinaria che un atto del Governo non venga ulteriormente sottoposto a tale controllo, ma può financo indurre il dubbio che le poche tassative eccezioni, racchiuse nel regio decreto 27 luglio 1934, n. 1332, per la parte in cui vengono sottratti al controllo della Corte atti propriamente del Governo, e non atti di prerogativa del Capo dello Stato, siano da ritenere ancora sopravvivenenti. Ed invero, l'articolo 100 della Costituzione non fa salvezza o riserva alcuna e meno ancora rinvia — per le forme e i modi e i limiti dell'azione di controllo — alla legislazione ordinaria, preesistente o successiva; a differenza di quanto ha fatto, nello stesso articolo e nello stesso comma, per la partecipazione della Corte al controllo degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

In effetti, è esigenza insopprimibile dello Stato moderno e conquista conseguita dopo secolare evoluzione che gli atti del Governo — siano essi diretti a realizzare specifici e concreti interessi dell'Amministrazione, siano, e a maggior ragione, destinati a porsi come norme astratte e generali di condotta per i consociati — passino, prima di ottenere vita giuridica nell'ordinamento, attraverso l'accorto e obiettivo vaglio d'un organo indipendente.

Sensibile a questa imperiosa esigenza la Costituzione ha sanzionato la necessità di tali funzioni di controllo, prescrivendo che esse siano esercitate, in via preventiva, dalla Corte dei conti su *tutti* gli atti del Governo senza distinzione. Venne proposto, infatti, durante i lavori dell'Assemblea Costituente, di limitare il controllo preventivo della Corte ai soli atti che comportassero spese; ma la proposta, messa ai voti, non fu accolta.

Nè può ritenersi che la Corte, dal 1948 ad oggi, abbia implicitamente ammessa la sopravvivenza di dette eccezioni, la volta che gli atti dalle stesse già contemplati non sono stati in concreto comunicati alla Corte per il controllo.

2. — Ciò detto in ordine ai limiti della funzione di controllo sugli atti del Governo, si intende qui, nel rassegnarne all'attenzione del Parlamento i risultati relativi all'esercizio finanziario 1955-56, prender le mosse da quella particolare categoria di provvedimenti, in cui si

estrinseca l'attività normativa, che il Governo svolge, oltre che per un potere regolamentare suo proprio, spettantegli in forza della Costituzione, anche per delega del Parlamento, sotto le garanzie e con le limitazioni previste dall'articolo 76 della Costituzione, ovvero per attrazione di competenza non propria, a cui sotto la sua responsabilità, ritenga di dover ricorrere in casi straordinari di necessità e di urgenza, secondo quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione.

Che fra gli atti del Governo rientrino anche i decreti legge e le cosiddette leggi delegate appare, infatti, evidente alla luce non soltanto della vigente ed ormai secolare disciplina ma anche della tassativa formulazione degli stessi articoli 76 e 77 della Costituzione. Talchè, ben può dirsi che una eventuale limitazione, per questo verso, della sfera generale del controllo preventivo della Corte sugli atti del Governo, postulerebbe la speciale procedura di revisione prevista e regolata dall'articolo 138 della Costituzione.

Manifesto si rende, poi, il grave indebolimento che, da una immutazione siffatta, non mancherebbe di derivare al principio della legalità dell'azione di Governo, ove appena si consideri che, specie trattandosi delle cosiddette leggi delegate, sulla loro legittimità neppure si potrebbe esercitare il controllo — benchè politico, e non giuridico quale quello della Corte — degli organi parlamentari.

L'entrata in vigore delle norme delegate non è, infatti, condizionata a una previa verifica, da parte del Parlamento, della conformità di esse alla legge di delegazione, che fissa l'oggetto, i criteri e i termini dell'attività di normazione del Governo; sì che, ove si sopprimesse il controllo in atto esercitato dalla Corte dei conti, non altrimenti si potrebbe porre rimedio al caso di difetto di quella conformità — salvo il sindacato della Corte Costituzionale nei rari casi in cui fosse esperibile, non solo, ma venisse eccitato e consentito — che mediante l'approvazione, da parte delle Camere, di una nuova legge di modifica di quella delegata, alla quale frattanto non potrebbe essere disconosciuta piena efficacia.

Nè può, da ultimo, tralasciarsi di sottolineare come il controllo della Corte su tutti gli atti del Governo a contenuto normativo operi, nella sua intima essenza, quale strumento di carattere obiettivo predisposto dall'ordinamento giuridico.

3. — Rilevato quanto precede in ordine ai caratteri generali del controllo sui provvedimenti in discorso, si espongono le questioni di maggior rilievo, che l'esercizio di esso ha fornito occasione di risolvere nel corso dell'esercizio 1955-56.

E dapprima vanno ricordate le pronuncie di ricusazione del visto a due atti di notevole importanza in tema di bilancio: il decreto presidenziale 16 ottobre 1955, e il decreto presidenziale 26 novembre 1955, concernenti entrambi prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, rispettivamente per lire 94.788.000 e per lire 540.000.000.

Prescindendo da alcuni motivi di specie — individuabili, del resto, nella motivazione delle deliberazioni della Sezione del controllo, che tale ricusazione pronunciarono — interessa in questa sede porre in risalto come in casi di specie la Corte abbia affermato un principio di interpretazione della legge di bilancio che può essere offerto alla responsabile meditazione, oltre che degli organi di Governo, anche al Parlamento, per quelle valutazioni — di ordine ispettivo politico, non men che di orientamento nella produzione della legislazione — che istituzionalmente ad esse competono.

Ricordava, infatti, la Corte come, anteriormente alla entrata in vigore della Costituzione, si ritenesse che la legge di bilancio, in quanto emanata dallo stesso organo che esercitava la normale funzione legislativa, potesse operare anche da norma sostanziale, costitutiva cioè dell'obbligo o della facoltà di eseguire la spesa, e che ciò potesse farsi sia con una specifica statuizione inserita nella parte dispositiva dei provvedimenti legislativi di approvazione degli stati di previsione, sia mediante il semplice stanziamento di un nuovo capitolo.

Era evidente come tale premessa portasse alla medesima conclusione anche per i decreti di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, assumendo essi, anche se comportanti iscrizione di nuovi capitoli, la caratteristica di fonte di impegno, e costituendo pur sempre una integrazione della legge di bilancio, in quanto legittimati dalla delega conferita al Governo dall'articolo 42 della legge di contabilità generale dello Stato, per cui anche sotto l'aspetto formale, venivano a porsi sullo stesso piano della legge di bilancio.

Un simile sistema — osservava peraltro la Corte — non poteva rimaner fermo dopo l'entrata in vigore della Costituzione la quale, con il precetto racchiuso nell'articolo 81, comma 3º, ha attribuito alla legge di bilancio carattere meramente formale, eliminando ogni possibilità di

dubbio sulla esigenza di una norma sostanziale, che stabilisca l'obbligo o conferisca la facoltà di eseguire la spesa, ponendosi così, come causa della spesa stessa. Ed il carattere di legge formale, cioè di mera norma di autorizzazione, in tal guisa attribuito alla legge di bilancio, vale a confermare che la sua funzione deve oramai considerarsi quella di atto successivo, conseguente sempre alla norma sostanziale, diretto cioè a realizzarne le disposizioni, provvedendo alla relativa disponibilità finanziaria, attraverso la iscrizione della spesa negli stati di previsione.

È ovvio, quindi, che l'esigenza di una norma sostanziale, che operi da titolo giuridico della spesa, si ponga anche per i decreti di prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste, dal momento che essi, giusta le premesse considerazioni, si risolvono in provvedimenti di variazioni di bilancio. Non essendo, infatti, il potere di emanare tali decreti riconducibile allo stesso livello del potere, in virtù del quale il legislatore ordinario approva la legge sostanziale, appare evidente che, nel sistema costituzionale vigente, per il prelievo di somme dal fondo in discorso non può prescindere da una norma sostanziale, che operi da titolo giuridico della spesa. Donde la conseguenza che nell'applicazione della norma dell'articolo 42 della legge di contabilità generale dello Stato, debbano assumersi alcuni criteri direttivi, da tener presenti, prima di passare alla ricerca del concorso delle altre condizioni (imprevedibilità — inderogabilità — carattere non continuativo della spesa) richieste dall'articolo 136 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Tra tali criteri direttivi va posto innanzi tutto quello secondo cui il fondo di riserva per le spese impreviste deve essere utilizzato solo per fronteggiare eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, dovute ad eventi che si verificano nel corso dell'esercizio, determinando un fabbisogno superiore non prevedibile all'atto della presentazione o della discussione dei bilanci. La deficienza dell'assegnazione deve pertanto essere determinata, non già da una nuova disciplina della materia, ma da sopravvenuti eventi attinenti a materia già disciplinata da norme sostanziali, vigenti all'atto della presentazione e della approvazione del bilancio.

Dal che consegue non potersi al fondo far ricorso per fronteggiare spese autorizzate da disposizioni legislative sopravvenute, durante l'esercizio, che innovino o modifichino il complesso normativo sostanziale, in base a cui è stato formato ed approvato il bilancio: ove si realizzi tale eventualità, si rende necessario che alla nuova o maggiore spesa si provveda con la stessa norma sostanziale, che dovrà indicare i relativi mezzi di copertura.

Altro criterio direttivo è poi quello che la iscrizione di somme prelevate dal detto fondo in « capitoli nuovi », prevista nel comma 2° dello stesso articolo 42, possa ora consentirsi solo se ed in quanto sussista una norma sostanziale e non sia stato possibile provvedere alla assegnazione di fondi nel bilancio, sì che la spesa venga a porsi come nuova nei soli riflessi formali della assegnazione di bilancio e della correlativa autorizzazione ad erogarla.

4. — In ordine al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510, concernente norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di turismo, sorse questione sulla compatibilità della norma relativa al mantenimento delle attribuzioni del Commissariato per il turismo in materia di agenzie di viaggio operanti nella Regione (articolo 9), con il principio, sancito nello Statuto, della piena competenza nel settore di essa Regione. E la compatibilità fu ritenuta nella considerazione che la disciplina delle agenzie in parola dovesse esser riferita ad un potere — qual'è quello di polizia — che esclusivamente appartiene allo Stato; e che, inoltre, l'attività di tali agenzie, se pure organizzata nell'ambito regionale, interessa tutto il territorio nazionale.

5. — Sul decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, che disciplinava il decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo, fu sollevata la questione se le norme contenute nel suo capo VII innovassero le disposizioni sul controllo delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, e ciò in contrasto con l'articolo 4 della legge di delega, che espressamente vietava di disporre in materia di vigilanza e tutela sugli enti locali e sugli enti a carattere nazionale, interregionali o interprovinciali. Ma tale contrasto fu riconosciuto insussistente, poiché le norme previste nel decreto, non introducevano innovazioni alla vigilanza ed alla tutela, in quanto non facevano, se mai, che adeguare il sistema di tale vigilanza e tutela al decentramento delle attribuzioni relative; il che trovava fondamento nell'articolo 8, 2° comma, della legge n. 150 del 1953, con il quale il Governo era stato delegato ad attuare il decentramento in modo da conferire una struttura organica alla Amministrazione.

6. — Con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, si demandava al Ministro per i lavori pubblici di disporre, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la istituzione degli Uffici del Genio civile, innovandosi la norma contenuta nel 1° comma dell'articolo 4 del regio decreto 2 marzo 1931, n. 287, secondo la quale la istituzione medesima doveva avvenire con decreto del Capo dello Stato. Fu osservato che tale disposizione non poteva ritenersi emanata in attuazione della legge di delega n. 150 del 1953, non solo perché da questa esulava indubbiamente la materia dell'istituzione di nuovi uffici, ma anche perché con la norma non si attuava un decentramento, in quanto il Ministro dei lavori pubblici, cui veniva devoluta l'attribuzione in parola, non è organo periferico.

La disposizione in questione venne quindi soppressa.

7. — Degne di nota sono poi le seguenti questioni — sorte in sede di esame del decreto presidenziale 19 maggio 1955, n. 520, emanato in base alla legge delega 2 marzo 1953, n. 429 e concernente la riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — attinenti:

1°) alla legittimità del procedimento formativo del decreto quanto all'obbligo di richiesta di parere al Consiglio di Stato, previsto oltre che in generale per il coordinamento in testo unico di leggi o di regolamenti (articolo 16, n. 3 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054), anche specificamente dall'articolo 3 della citata legge 2 marzo 1953, n. 429 (in relazione all'articolo 16, n. 6, del citato testo unico n. 1054);

2°) alla legittimità delle norme contenute in taluni articoli del provvedimento (articoli 33, 34, 35 e 37), nel riflesso che le stesse, in quanto derogative dell'ordinamento giuridico vigente, non avrebbero trovato fondamento nella delegazione legislativa al Governo.

Sul primo punto, premesso che, ai fini del controllo di legittimità attribuito alla Corte, avrebbe dovuto ritenersi sufficiente la certificazione che l'organo consultivo era stato udito sul provvedimento — analogamente all'attestazione della intervenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri — si considerò tuttavia, avendo, in luogo di tale certificazione, l'Amministrazione ritenuto, come ormai è prassi, di allegare, agli atti, il parere espresso dal Consiglio di Stato, che nulla vietava alla Corte di prendere cognizione di tale parere, sia pure al limitato effetto di desumere se l'organo consultivo fosse stato udito su tutta la materia oggetto del provvedimento.

Ciò posto, si convenne nella specie che, pur risultando, dall'esame degli atti, che il testo definitivo era stato profondamente rielaborato rispetto a quello sottoposto al Consiglio di Stato per il parere, siffatto rilievo non poteva indurre a ritenere illegittimo il procedimento formativo del provvedimento, in quanto sulle varie materie in esso contenute, considerate nel loro complesso, il Consiglio di Stato si era comunque pronunciato, con che doveva ritenersi adempiuto l'obbligo di acquisirne il parere.

In ordine, poi, al secondo punto, posto che la delega della funzione legislativa conferisce al Governo la potestà di emanare norme aventi contenuto sostanzialmente legislativo e l'efficacia propria delle leggi formali, con possibilità quindi di innovare l'ordinamento legislativo preesistente, si ammise che i precetti contenuti negli articoli su menzionati potevano essere ritenuti legittimi, considerando nella sua ampiezza ed estensione la portata della legge delegante (« riorganizzazione degli Uffici centrali », « riorganizzazione degli Uffici periferici », « particolare revisione dell'organizzazione degli Uffici dell'Ispettorato del lavoro », ecc.), alle cui prescrizioni doveva informarsi l'attività normativa del Governo, attività che trovava limiti nei principi e criteri direttivi determinati dalla legge (ben individuabili attraverso le varie statuizioni della stessa) e che non risultavano valicati.

8. — Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, concernente la istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e foreste dei ruoli del personale civile degli Istituti di incremento ippico — già depositi cavalli stalloni — venne emanato sulla base degli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente la delega generale al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Poiché la legge 30 giugno 1954, n. 549, nel sopprimere i ruoli del personale militare dei depositi cavalli stalloni aveva già provveduto, con l'articolo 2, a conferire al Governo la delega a istituire, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge stessa (18 agosto 1954), presso il Ministero dell'agricoltura e foreste, ruoli civili in sostituzione di quelli militari soppressi, e dato

che il Governo non si era avvalso in tempo utile di tale potere, sorse dubbio sulla legittimità del provvedimento, non sembrando che l'istituzione dei detti ruoli potesse rientrare nell'ambito della delega generale di cui alla legge n. 1181.

Si ritenne, tuttavia, che il provvedimento potesse ricondursi nell'ambito della predetta legge, trovando fondamento nella volontà espressa dal legislatore negli articoli 1 e 2 della legge n. 549, volontà estrinsecantesi in forma precettiva nell'articolo 1 (soppressione dei ruoli del personale militare dei depositi cavalli stalloni) ed in forma per così dire programmatica nell'articolo 2, ove (conseguentemente e correlativamente alla soppressione dei vecchi ruoli) si voleva e si disponeva la istituzione di ruoli civili, in sostituzione di quelli indicati nell'articolo 1, demandando al Governo l'attuazione di tale volontà attraverso la delega (successivamente non utilizzata).

La « legge delega » del 20 dicembre 1954, n. 1181, aveva, quindi, fornito al Governo lo strumento necessario per attuare, sia pure tardivamente, la volontà manifestata dal legislatore d'istituire i nuovi ruoli.

9. — In sede di rilievo su vari decreti delegati, con i quali si disponeva, con effetto retroattivo, la sospensione o la riduzione dei dazi doganali gravanti su alcune merci d'importazione (ghisa, lamiere magnetiche, ecc.) l'Amministrazione, a giustificazione, addusse che la decorrenza dei provvedimenti in questione doveva considerarsi legata agli accordi internazionali, già intervenuti in materia, che recavano particolari benefici all'economia nazionale.

A seguito di tali chiarimenti, ma principalmente nella considerazione che, nel caso, trattandosi di decreti a contenuto legislativo, al principio della irretroattività non si poteva riconoscere carattere di assolutezza, i provvedimenti stessi ebbero corso.

Sempre in ordine al periodo di efficacia dei cennati provvedimenti, si constatò che con la formula « sino a non oltre . . . », adottata dall'Amministrazione, rimaneva indeterminato il *dies ad quem* delle previste riduzioni o sospensioni di dazi doganali, ragione per cui se ne suggerì la sostituzione con altra più appropriata e precisa, attesa, anche e soprattutto, la particolare natura della materia.

10. — In occasione dell'esame del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, con cui vennero apportate modifiche al regime fiscale degli alcoli, si rilevò che il decreto, disponendo riduzioni, abbuoni e sgravi d'imposte, avrebbe dovuto essere proposto di concerto con il Ministro del bilancio, a norma dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407, che tale concerto prescrive per i provvedimenti legislativi comportanti una diminuzione di entrate tributarie.

L'Amministrazione precisò che contemplando il provvedimento, oltre a riduzioni, abbuoni e sgravi, anche aumenti di imposte, ne sarebbe derivato, in definitiva, un maggior gettito di tributi, per un importo presunto di lire 240 milioni, sì che, non sussistendo la diminuzione di entrata tributaria, di cui al citato articolo 3, l'intervento del Ministro del bilancio non si appalesava indispensabile. Il provvedimento fu quindi ammesso a registrazione.

11. — In sede di esame del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 — recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, — emesso dal Presidente della Repubblica in virtù della delega al Governo contenuta nella legge 12 febbraio 1955, n. 51, in base alla quale era stato emanato anche il citato decreto n. 547 del 1955, si presentarono le seguenti questioni:

a) se fosse ammissibile il reiterato esercizio, da parte dell'esecutivo, della potestà legislativa conferita con la legge di delega, nel termine da quest'ultima prefisso: in proposito si ritenne che, là dove la legge non faccia esplicito obbligo di esaurire la delega con un solo provvedimento, sia consentito — fino a quando detto termine non sia scaduto — emetterne più, anche ai fini della integrazione delle norme delegate;

b) se il reiterato esercizio della potestà legislativa delegata possa aver luogo allo scopo di abrogare precedenti norme emanate in base alla stessa delega: la risoluzione fu che la delega legislativa, conferita con fissazione di un termine, dovesse configurarsi, non come delega istantanea, ma piuttosto come delega temporanea, che attribuisce all'organo delegato, sino alla scadenza del termine, la potestà di modificare anche le norme delegate già emanate.

12. — In ordine al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, recante norme relative alla concessione di distintivi d'onore, medaglie e diplomi per mutilazioni, ferite e decessi avvenuti nella guerra 1940-45, venne fatto di osservare:

1º) che la norma contenuta nell'articolo 6 del provvedimento, nel prevedere distinte Amministrazioni centrali (dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), competenti a concedere l'autorizzazione a fregiarsi dei distintivi anzidetti, si poneva in contrasto con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che aveva disposto la riunione in unico Ministero — quello della difesa — dei tre precedenti dicasteri militari;

2º) che del pari illegittima si appalesava la norma del successivo articolo 8, secondo cui avverso la negata concessione era ammesso reclamo all'autorità indicata come competente a concedere l'autorizzazione, ed in caso di ulteriore diniego ricorso al Ministro della difesa.

L'Amministrazione, in accoglimento di tali osservazioni, provvide ad emettere un nuovo provvedimento (decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1672) in conformità delle stesse emendato.

13. — L'esame del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956, n. 529, concernente modifiche allo Statuto dell'Università di Catania, diede luogo a dubbi sulla compatibilità con l'articolo 23 della Costituzione della norma contenuta nell'articolo 116 del provvedimento (che stabiliva la misura delle tasse dovute per la frequenza ed il conseguimento del diploma della scuola di perfezionamento in Economia regionale, istituita presso l'Università di Catania). I dubbi furono, però, superati, considerando quanto segue:

1º) la potestà di determinare, negli statuti delle scuole speciali e di perfezionamento, le tasse scolastiche, deriva dall'articolo 152 del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, che così si esprime: « ...per le scuole speciali e di perfezionamento... le tasse e le soprattasse sono determinate negli statuti »; di conseguenza, detta potestà ricollegandosi direttamente alla legge, non era in contrasto con l'articolo 23 della Costituzione, — « nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge » — che non adopera la locuzione « per legge » o altra equivalente, ma quella più lata: « in base alla legge »; si considerò, altresì, che, trattandosi della determinazione di tasse universitarie, corrispondenti cioè a servizi di utilizzazione facoltativa, doveva oltretutto ritenersi esclusa la riserva legislativa;

2º) una conferma, poi, della legittimità dell'articolo 152 del testo unico citato poteva trarsi da vari provvedimenti legislativi, successivi all'entrata in vigore della Costituzione (ad esempio legge 18 dicembre 1951, n. 1551) che rinviano espressamente agli statuti universitari la materia relativa alla determinazione delle tasse di frequenza dei corsi di specializzazione e delle scuole di perfezionamento.

Ma quand'anche ad una questione di illegittimità costituzionale il menzionato articolo 152, avesse potuto dar luogo, sarebbe mancato alla Corte il potere di sollevarla, trattandosi di potere condizionato alla esistenza di un *giudizio in corso* e non essendo ad un *giudizio* l'attività di controllo assimilabile.

14. — Queste, fuggacemente accennate, le questioni di maggior rilievo emerse sul controllo degli atti normativi del Governo dei quali si fa seguire, trascurando di far cenno delle questioni di minore importanza, una completa elencazione per materia.

#### *Provvedimenti in materia di bilancio.*

Decreto presidenziale 16 ottobre 1955: prelevazione di lire 94.788.000 dal Fondo di riserva per le spese impreviste: Ricusato il visto con deliberazione della Sezione di controllo n. 63;

Decreto presidenziale 26 novembre 1955: prelevazione di lire 540.000.000 dal Fondo di riserva per le spese impreviste: Ricusato il visto con deliberazione della Sezione di controllo n. 64;

Decreto presidenziale 28 giugno 1956, n. 881: prelevazione di lire 1.892.169.840 dal Fondo di riserva per la spese impreviste.

#### *Provvedimenti recanti norme di attuazione degli statuti regionali.*

Decreto presidenziale 15 aprile 1956, n. 448: norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige per il trasferimento dallo Stato alla Regione di beni patrimoniali disponibili;

Decreto presidenziale 9 aprile 1956, n. 510: norme di attuazione dello Statuto della regione siciliana in materia di turismo.

*Provvedimenti concernenti il decentramento dei servizi dei Ministeri.*

Decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 619: decentramento dei servizi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 630: decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo;

Decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 771: decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 766: decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione;

Decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854: decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 897: decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 1106: decentramento dei servizi del Ministero della difesa;

Decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534: decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici;

Decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 1538: decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia;

Decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1544: decentramento dei servizi del Ministero del tesoro;

Decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620: decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e commercio.

*Provvedimenti recanti modifiche al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato.*

Decreto presidenziale 20 settembre 1955, n. 1096: sostituzione dell'articolo 346 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Decreto presidenziale 18 ottobre 1955, n. 1182: modificazioni agli articoli 241 e 243 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Decreto presidenziale 22 maggio 1956, n. 635: modifica dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, concernente la fidejussione da parte delle aziende di credito.

*Provvedimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.*

Decreto presidenziale 30 maggio 1955, n. 797: approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari;

Decreto presidenziale 17 agosto 1955, n. 914: approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali;

Decreto legge 2 dicembre 1955, n. 1107: provvidenze a favore degli operai dell'industria cotoniera;

Decreto presidenziale 24 ottobre 1955, n. 1323: regolamento per la esecuzione delle norme del titolo III, della legge 29 aprile 1949, n. 164, concernenti l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ai lavoratori agricoli;

Decreto presidenziale 21 gennaio 1956, n. 23: norme relative all'assistenza economica a favore dei lavoratori agricoli disoccupati;

Decreto presidenziale 9 aprile 1956, n. 1265: norme integrative e complementari per l'attuazione delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, concernenti provvedimenti per incrementare la occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori.

*Provvedimenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.*

Decreto presidenziale 7 gennaio 1956, n. 164: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

Decreto presidenziale 19 marzo 1956, n. 302: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

- Decreto presidenziale 19 marzo 1956, n. 303: norme generali per l'igiene del lavoro;  
Decreto presidenziale 20 marzo 1956, n. 320: norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo;  
Decreto presidenziale 20 marzo 1956, n. 321: norme per l'igiene e la prevenzione degli infortuni sul lavoro dei cassoni ad aria compressa;  
Decreto presidenziale 30 marzo 1956, n. 322: norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione;  
Decreto presidenziale 20 marzo 1956, n. 323: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici.

*Provvedimenti recanti norme di attuazione di leggi modificatrici del Codice di procedura penale.*

- Decreto presidenziale 8 agosto 1955, n. 666: norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al Codice di procedura penale;  
Decreto presidenziale 25 ottobre 1955, n. 932: norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al Codice di procedura penale.

*Provvedimenti in attuazione del Trattato di pace.*

- Decreto presidenziale 3 maggio 1955, n. 646: esecuzione del Protocollo per l'utilizzazione della somma di lire 30 milioni di dollari U. S. A. di cui all'articolo 11 dell'Accordo fra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia;  
Decreto presidenziale 17 agosto 1955, n. 946: norme di attuazione della legge 29 aprile 1954, n. 1050, concernente la concessione di un indennizzo per i beni, diritti ed interessi perduti all'estero per effetto del Trattato di pace;  
Decreto presidenziale 20 agosto 1955, n. 1374: esecuzione dell'Accordo provvisorio concluso in Roma fra l'Italia e la Francia il 12 gennaio 1955 per il funzionamento della Centrale di Gran Scala, con annessi scambi di note;  
Decreto presidenziale 16 novembre 1955, n. 1557: esecuzione dello scambio di note fra l'Italia e la Francia, effettuato in Roma il 18 gennaio 1955, concernente l'Accordo fra il Tesoro italiano ed il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava Adriatico;  
Decreto presidenziale 3 maggio 1956, n. 841: esecuzione degli Accordi italo-tedeschi per la restituzione dei beni, diritti ed interessi italiani in Germania;  
Decreto presidenziale 15 giugno 1956, n. 643: esecuzione dell'Accordo italo-etiope per il regolamento delle questioni economiche e finanziarie derivanti dal Trattato di pace.

*Provvedimenti concernenti Trattati e Convenzioni internazionali.*

- Decreto presidenziale 22 ottobre 1955, n. 1394: esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera concernente le norme di polizia veterinaria disciplinanti la circolazione di animali alla frontiera ed il pascolo di lunga durata;  
Decreto presidenziale 23 marzo 1956, n. 507: esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America effettuato in Roma il 12 gennaio 1954 e il 26 gennaio 1955, per la sostituzione dell'articolo 9 dell'Accordo di Washington del 13-14 ottobre 1931 sugli aeromobili civili, i brevetti di piloti e i certificati per aeromobili ed accessori importati come merci;  
Decreto presidenziale 23 marzo 1956, n. 755: esecuzione del protocollo aggiuntivo all'Accordo italo-spagnolo di coproduzione cinematografica del 2 settembre 1953, concluso a Roma il 9 dicembre 1954 e relativo allo scambio di Note effettuato in Roma il 20 dicembre 1954;  
Decreto presidenziale 23 marzo 1956, n. 893: esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Germania per il reclutamento ed il collocamento di mano d'opera italiana nella Repubblica Federale di Germania.

*Provvedimenti concernenti le imposte di fabbricazione, di consumo ed i dazi doganali.*

- Decreto presidenziale 5 luglio 1955, n. 648: proroga delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale;  
Decreto presidenziale 8 agosto 1955, n. 649: modifica del regime daziario dei formaggi di qualsiasi specie;



Decreto presidenziale 8 agosto 1955, n. 695: sospensione dell'applicazione del dazio d'importazione sui macchinari e attrezzature destinati alla coltivazione delle ligniti nazionali o alla produzione di energia elettrica con tali ligniti;

Decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836: proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli;

Decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873: istituzione di una imposta erariale sul gas metano;

Decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874: variazioni all'imposta di fabbricazione sugli olii minerali lubrificanti;

Decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 875: modificazioni all'imposta di consumo sul caffè;

Decreto presidenziale 23 dicembre 1955, n. 1279: sospensione a non oltre il 31 dicembre 1957 del dazio doganale sul frumento;

Decreto presidenziale 23 dicembre 1955, n. 1280: modifiche e aggiunte al decreto presidenziale dell'8 luglio 1950, n. 453, che regola il regime doganale di alcune merci;

Decreto presidenziale 23 dicembre 1955, n. 1281: sospensione dei dazi per alcuni tipi di lamiere magnetiche a non oltre il 30 giugno 1956;

Decreto presidenziale 23 dicembre 1955, n. 1282: sospensione a non oltre il 31 marzo 1956 dei dazi sulla ghisa greggia;

Decreto presidenziale 8 maggio 1956, n. 481: esenzione dal dazio di confine per lo zucchero greggio importato a reintegro di zucchero raffinato nazionale esportato;

Decreto presidenziale 8 maggio 1956, n. 482: modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale ed i dazi di prodotti siderurgici e sospensione della applicazione del dazio sugli olii di semi e sui semi oleosi.

#### *Provvedimenti in materia valutaria.*

Decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586: nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato.

#### *Provvedimenti concernenti gli impiegati dello Stato.*

Decreto presidenziale 5 agosto 1955, n. 746: proroga della concessione dell'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, attribuito al personale statale in esecuzione della legge delega;

Decreto presidenziale 8 agosto 1955, n. 747: attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale insegnante delle scuole elementari festive ed estive;

Decreto presidenziale 8 agosto 1955, n. 748: attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale incaricato dell'Istituto superiore di sanità;

Decreto presidenziale 8 agosto 1955, n. 749: attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale, già appartenente alle amministrazioni municipali dell'Africa italiana, in servizio presso Amministrazioni statali;

Decreto presidenziale 8 agosto 1955, n. 764: attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale già appartenente alle Camere di commercio della Libia, all'Ufficio eritreo della economia, al Comitato dell'economia della Somalia e agli Uffici coloniali dell'economia, in servizio presso Amministrazioni statali;

Decreto presidenziale 8 agosto 1955, n. 765: attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale insegnante delle scuole elementari carcerarie e reggimentali;

Decreto presidenziale 17 agosto 1955, n. 767: conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio;

Decreto presidenziale 8 agosto 1955, n. 821: attribuzione di un assegno integrativo mensile netto agli Ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari;

Decreto presidenziale 10 ottobre 1955, n. 1098: revisione della misura dell'indennità integrativa del trattamento ordinario di quiescenza e previdenza al personale statale;

Decreto presidenziale 6 dicembre 1955, n. 1184: attribuzione di compenso a talune categorie di personale degli istituti di istruzione elementare, secondaria, artistica e superiore;

Decreto presidenziale 22 settembre 1955, n. 1298: istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e foreste dei ruoli del personale degli « Istituti incremento ippico »;

Decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 4: avanzamento del personale delle Amministrazioni dello Stato in particolari situazioni;

Decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5: compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e promozione delle carriere statali;

Decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 6: disposizioni sull'inquadramento dei direttori degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano;

Decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 7: modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, per l'integrazione del conglobamento economico del personale statale;

Decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 8: conglobamento del trattamento economico del personale incaricato temporaneo addetto al servizio di collocamento;

Decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 9: conglobamento del trattamento economico dei graduati e militari di truppa raffermati o vincolati a ferma speciale;

Decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 10: conglobamento parziale del trattamento economico del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena;

Decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 11: conglobamento parziale del trattamento economico del personale straordinario già appartenente alle Amministrazioni municipali dell'Africa italiana ed iscritto in appositi quadri;

Decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 12: conglobamento del trattamento economico degli incaricati marittimi e dei delegati di spiaggia;

Decreto 11 gennaio 1956, n. 13: conglobamento parziale del trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato dell'emigrazione e colonizzazione;

Decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 14: conglobamento parziale del trattamento economico del personale di commutazione telefonica del Ministero del lavoro e previdenza sociale;

Decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 15: determinazione della pianta organica degli operai permanenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni sull'assunzione, nomina, conferma, passaggio a categoria superiore ed inquadramento professionale del personale salariato del predetto Ministero;

Decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16: ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 17: statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 18: carriere direttive dell'Amministrazione degli affari esteri disciplinate da ordinamento speciale;

Decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19: conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 20: disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale;

Decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 21 conglobamento del trattamento economico dei direttori di aeroporto civile;

Decreto presidenziale 3 giugno 1955, n. 591: adeguamento al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e negli articoli 13, 17, 18 e 19 della legge 5 giugno 1951, n. 376;

Decreto presidenziale 3 giugno 1955, n. 800: disciplina degli esami di merito distinto e di idoneità per la promozione al grado IX dei segretari economi degli Istituti e scuole d'istruzione media tecnica;

Decreto presidenziale 3 giugno 1955, n. 805: disciplina degli esami di merito distinto e di idoneità per la promozione al grado IX degli insegnanti tecnici pratici degli istituti di istruzione media tecnica.

#### *Provvedimenti vari.*

Decreto presidenziale 19 maggio 1955, n. 520: sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreto presidenziale 16 settembre 1955: norme relative alla concessione di distintivi d'onore, medaglie e diplomi per mutilazioni, ferite e decessi avvenuti nella guerra 1940-45;

Decreto presidenziale 16 marzo 1956, n. 529: modificazioni allo statuto della Università degli studi di Catania;

15. — In numero di gran lunga più elevato di quelli a contenuto normativo, sono stati, durante l'esercizio 1955-56, sottoposti all'esame della Corte atti del Governo che, pur non avendo forza di legge o natura regolamentare, vengono egualmente inseriti, integralmente o per sunto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana perché interessanti la generalità dei cittadini: a titolo di esempio si indicano i provvedimenti concernenti gli abitati da consolidare e da trasferire, le erezioni in ente morale, l'approvazione o la modifica degli statuti delle persone giuridiche, il riconoscimento agli effetti civili degli enti ecclesiastici, le autorizzazioni agli acquisti, le classificazioni di territori in comprensori di bonifica, le istituzioni e soppressioni di rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, le istituzioni di scuole di istruzione secondaria, e così via.

Fra le molteplici questioni venute in rilievo in occasione del controllo su siffatti provvedimenti, va ricordato che, in sede di esame del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, n. 533 (con il quale, nel mutare la denominazione della « Cassa di assistenza del Sindacato nazionale dei musicisti », se ne approvava il nuovo statuto) si è dovuto affrontare un problema generale relativo alla posizione nel nuovo ordinamento dello Stato italiano di quegli Enti che erano stati riconosciuti nell'ambito del sistema sindacale-corporativo (legge 3 aprile 1926, n. 563, con particolare riferimento all'articolo 4, ultimo comma, e relativo regolamento, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130).

Si è rilevato, così, che questi enti nacquero come persone giuridiche di diritto pubblico, appartenenti alla categoria delle associazioni sindacali e parasindacali, e quindi sottoposte ad un controllo dello Stato particolarmente intenso e penetrante. Onde sembrò doversi affermare che la loro natura pubblicistica provenisse, più che dall'intrinseco e obbiettivo possesso degli elementi che si sogliono assumere a presupposto della qualificazione pubblicistica delle persone giuridiche, dalla loro collocazione nel peculiare ordinamento sindacale-corporativo dell'epoca.

Alla cessazione di tale ordinamento gran parte degli enti in discorso riuscì a sopravvivere: e ciò a motivo dei loro fini istituzionali di assistenza e di previdenza, che prescindono dalla forma politica dello Stato. Sicché, il legislatore si preoccupò di assicurare loro la possibilità di esistenza e di un *minimum* di attività nel delicato periodo di transizione tra il preesistente e il nuovo ordinamento. Di qui il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340 (integrato con decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382), con il quale furono dettate norme transitorie per la gestione straordinaria delle persone giuridiche in discorso e per le modificazioni dei rispettivi organi sociali, rese necessarie dagli avvenimenti.

In sostanza, le citate norme di carattere eccezionale, in deroga ai principi che vigono a tutela dell'autonomia delle persone giuridiche, attribuirono temporaneamente al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro (poi Ministro per il lavoro e la previdenza sociale) la facoltà di sciogliere gli organi deliberativi degli enti che si proponevano scopi di previdenza o di assistenza a favore di determinate categorie di lavoratori o di datori di lavoro, ovvero aventi, in generale, le finalità previste dal citato articolo 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563; e di nominare, in loro vece, commissari straordinari (articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 340). Il ministro poteva pure, anziché sciogliere i detti organi, sostituire i componenti che vi partecipassero a motivo delle funzioni esercitate nelle associazioni sindacali primarie, riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, ovvero che fossero stati nominati o designati dalle associazioni stesse.

Si poneva, quindi, alla Corte la esigenza di accertare — ai fini dell'esame del provvedimento — se la struttura delle associazioni in parola fosse passata indenne, nei suoi caratteri fondamentali, attraverso la rammentata evoluzione giuridica, e correlativamente se potesse affermarsi che i detti enti avessero conservato la loro preesistente natura pubblicistica.

Esame che, una volta venuto meno il sistema corporativo, doveva essere svolto caso per caso, alla stregua dei principi generali di diritto.

Ciò premesso, si ritenne che, anche sulla base delle nuove norme statutarie, la menzionata « Cassa », nonostante la sua attività a carattere nazionale, non eserciti un vero e proprio compito di interesse statale e pertanto non possa considerarsi organo di amministrazione indiretta; che l'iscrizione alla « Cassa » non è, per la categoria, obbligatoria; che i fini perseguiti sono di sola assistenza, con esclusione di ogni attività previdenziale. E si concluse che, nella sua nuova struttura, la Cassa andava classificata tra le persone giuridiche di diritto privato, soggetta, come tale, ai principi e alle norme del Codice Civile.

16. — L'esame di taluni atti concernenti il riconoscimento di enti ecclesiastici nel Territorio di Trieste offrì la occasione di considerare la situazione giuridica del Territorio medesimo. E si pervenne alla conclusione che su di esso la sovranità dell'Italia non era mai venuta meno poichè — non essendosi potuto attuare il Trattato di pace, per la parte relativa alla creazione del nuovo soggetto internazionale, al quale la sovranità stessa avrebbe dovuto essere trasferita — non erasi verificata la condizione a cui era subordinata la rinuncia da parte dell'Italia ai suoi diritti sul Territorio. E, anche in via di fatto, dopo la cessazione della temporanea amministrazione militare alleata, l'esercizio della sovranità italiana nella zona A è stato compiutamente ripristinato.

Alla stregua di tali considerazioni, dovendosi ritenere in vigore, nell'anzidetto Territorio, la legislazione italiana, i provvedimenti vennero riconosciuti legittimi, in quanto adottati a termini dell'articolo 4 della legge 27 maggio 1929, n. 848.

## CAPITOLO II.

### ATTI RELATIVI AL PERSONALE

1. — La materia del rapporto di pubblico impiego — resa sempre più complessa dalle innovazioni introdotte nell'ultimo decennio — ha dato luogo a frequenti contrasti di interpretazione soprattutto per la difficoltà di coordinare tra loro i vari complessi normativi. La disciplina legislativa del personale ha, infatti, presentato nell'esercizio 1955-56 una situazione di estrema fluidità e provvisorietà; in dipendenza soprattutto della riforma generale delegata al Governo con la legge 20 dicembre 1954, n. 1181; riforma in buona parte attuata coi noti provvedimenti legislativi entrati in vigore il 1° luglio 1956, salva la applicazione, verificatasi nell'esercizio stesso, del cosiddetto « conglobamento parziale ».

Le risultanze di tale complessa e difficile attività di normazione non poteva ovviamente andare esente da errori, discordanze e contraddizioni, che, del resto, sono apparsi evidenti prima ancora dell'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, con i quali si è rivisto e modificato tutto il sistema, fino allora in vigore, sullo stato giuridico degli impiegati civili e sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Dell'applicazione delle norme contenute in tali provvedimenti non può, tuttavia, darsi adeguato conto nella presente relazione, avendo esse per la maggior parte spiegato effetto dal 1° luglio 1956. Non si farà cenno, pertanto, che di alcune questioni, sorte nel corso dell'esercizio in esame.

2. — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4 concernente l'avanzamento del personale delle Amministrazioni dello Stato in particolari situazioni, diede luogo a indirizzi interpretativi difformi, da parte dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero, delle finanze, dell'industria e commercio, dei lavori pubblici e del tesoro, in particolar modo per quanto concerneva la emanazione dei bandi di concorso per promozioni per esami speciali. In proposito la Corte in Sezione del controllo con deliberazione 23 marzo 1956, n. 66, fissava i seguenti criteri:

l'espressione « semestralmente » usata al primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, su determinati termini entro cui dovevano essere banditi i concorsi per esame speciale, andava intesa nel senso che i primi concorsi potevano essere banditi durante tutto il semestre che va dal 1° febbraio al 31 luglio 1956, e non necessariamente alla data di scadenza del semestre medesimo (31 luglio 1956);

per « disponibilità dei posti », ai fini previsti nel 2° comma del citato articolo 2, doveva intendersi quella risultante dalle vacanze esistenti nei gradi VIII, IX e XI dei vari gruppi, con esclusione, quindi, delle disponibilità di risulta, che potessero aversi attraverso l'utilizzazione di eventuali vacanze nei gradi superiori;

non era consentito all'Amministrazione di accantonare parte dei posti disponibili, al fine di utilizzarli in futuri concorsi per esame speciale;

il rapporto proporzionale, da istituire ai fini della ripartizione dei posti disponibili, tra concorso per esame speciale ed i normali sistemi di avanzamento, aveva come suoi termini il numero degli aventi titolo a partecipare al concorso per esame speciale, ed il numero di coloro

che avevano maturato l'anzianità per l'avanzamento normale, indipendentemente dal fatto che questi ultimi avessero o meno titolo a partecipare al concorso per esame speciale;

la possibilità di effettuare promozioni in soprannumero, prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 3 entro il rispettivo limite del 15 e del 20 per cento della dotazione organica, doveva ritenersi operante solo allorché fosse stato espletato l'ultimo concorso mediante esame speciale;

il conferimento delle promozioni in soprannumero non era subordinato alla effettiva disponibilità dei posti nel grado iniziale dei singoli ruoli, potendosi successivamente assolvere l'obbligo di lasciare in corrispondenza scoperti siffatti posti, allorché essi si rendessero liberi;

nel bando di concorso per esame speciale era legittimo inserire apposita riserva di variare il numero dei posti messi a concorso a seguito di eventuali mutamenti nel numero di impiegati che nelle more di pubblicazione del bando avessero a maturare l'anzianità richiesta, dovendosi avere riguardo alla data di tale pubblicazione per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso;

il personale dei ruoli speciali transitori non poteva essere ammesso ai concorsi per esame speciale, essendo questi riservati al personale dei ruoli organici;

i limiti minimi di permanenza nel ruolo dovevano essere riferiti a ruoli organici, e non poteva a tal fine tenersi conto di servizi eventualmente prestati in ruoli speciali transitori;

nel bando di concorso per esame speciale doveva essere inserita la riserva di modificare il numero dei posti messi a concorso anche in relazione ai candidati « trentanovisti » di ruoli speciali transitori, che chiedessero di essere ammessi nei gradi iniziali dei ruoli organici ai soli fini della partecipazione al concorso;

gli impiegati che conseguivano la promozione perché ritenuti idonei in concorsi per esami speciali, dovevano essere collocati in ruolo secondo la votazione riportata e non secondo il criterio dell'anzianità;

in mancanza di espresse disposizioni si applicavano ai concorsi per esame speciale le norme relative agli esami di idoneità, e non quelle concernenti concorsi per merito distinto.

3. — La Corte ha inoltre avuto modo di osservare come determinati settori della pubblica amministrazione necessitino in materia di personale, in relazione alle particolari esigenze dei servizi, di regolamenti specifici ed autonomi, non essendo sempre pienamente utilizzabili le fonti normative recepite.

Infatti il Ministero del tesoro anche durante l'esercizio 1955-56, ha risentito del mancato adeguamento alle proprie peculiari esigenze delle norme regolamentari del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, emanate originariamente per il personale in generale della Amministrazione finanziaria e poi, con l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 582, estese a quello del tesoro, in quanto applicabili e fino alla emanazione di apposito regolamento.

La necessità di sopperire a tali mancanze si è particolarmente manifestata in occasione dell'esame di alcuni decreti relativi a promozioni disposte nel ruolo degli ispettori per i servizi degli istituti di previdenza, ruolo che, istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111 (allegato 1, tabella A), per i soli gradi delle carriere direttive compresi tra l'ottavo e il sesto incluso, non ha ancora una regolamentazione delle modalità di progressione nella relativa carriera, ciò che ha costretto l'amministrazione ad utilizzare le disposizioni concernenti l'analogo ruolo ispettivo per i servizi della Cassa depositi e prestiti.

La stessa carenza è stata lamentata in occasione dell'esame di un decreto di nomina a direttore generale, disposta — ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, contenente norme per l'attuazione del trasferimento alle varie amministrazioni statali del personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana (tabella XVI) — utilizzando il posto creato nel ruolo aggiunto di gruppo A in aumento agli otto posti già previsti dal menzionato decreto legislativo n. 111 del 1948. A cagione infatti della mancanza della cennata regolamentazione, non consentiva di conferire — come in effetti non venne conferita — al nuovo direttore generale la titolarità di una direzione generale, pur essendo tale conferimento indispensabile, anche in relazione a quanto stabilito, in materia di composizione del Consiglio di amministrazione, dall'articolo 137, comma 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17.

Infine, l'esame dei bandi di concorso ai posti di grado ottavo gruppo A, nono gruppo B e undicesimo gruppo C, emanati per la prima volta dopo il ripristino degli esami, ha portato a constatare che i relativi programmi, sebbene conformi alle tabelle allegate al citato regio

decreto n. 185 del 1933, risultavano non più adeguati, specie per le carriere direttive, alle esigenze del Ministero del tesoro, le cui attribuzioni si differenziano notevolmente da quelle dell'unica e più ampia amministrazione finanziaria, per la quale i programmi stessi erano stati a suo tempo predisposti.

Anche l'attività del Ministero della pubblica istruzione ha risentito del mancato aggiornamento delle disposizioni del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e del regolamento 26 aprile 1928 n. 1297, relative all'istruzione elementare, la cui disciplina è stata successivamente in larga parte modificata.

Eguale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, è venuto a trovarsi in difficoltà nell'amministrazione di una parte del proprio personale — sottufficiali e guardie forestali — per la mancanza del regolamento previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804. Si tratta, infatti, di categorie alle quali, nonostante la qualifica di personale civile conferita dall'articolo 8 del citato decreto, sono ancora applicabili, in parte, le norme del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, concernenti la ex milizia nazionale forestale, ed in parte le disposizioni che regolano il corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Mancano poi, del tutto, norme per la disciplina dei corsi allievi ufficiali e per le promozioni a vice brigadiere.

Per quanto riflette, infine il corpo delle guardie di pubblica sicurezza, la mancata emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 21 della legge 26 gennaio 1942, n. 39 e dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, ha posto l'Amministrazione dell'interno nella necessità di provvedere ancora con semplici circolari alla ripartizione, dislocazione e alle attribuzioni dei vari comandi e reparti, nonché alla formazione dei quadri organici.

4. — Passando a considerazioni di carattere più particolare, deve ricordarsi come il Ministero della marina mercantile, per sopperire alla mancata copertura di un posto di grado sesto e di due posti di grado ottavo del ruolo tecnico del gruppo A, abbia fatto ricorso all'opera di due incaricati, dando luogo a una situazione anormale, che ha formato oggetto di rilievo. L'Amministrazione si è allora resa promotrice di un'apposita legge (23 ottobre 1956, n. 1259) con la quale è stato autorizzato un concorso straordinario per titoli per il conferimento dei posti di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A.

Altra situazione anormale si è verificata per il personale insegnante delle scuole italiane all'estero — personale in parte inviato dall'Italia e in parte assunto sul posto — essendosi constatato che gli incaricati locali non erano forniti, in qualche caso, del titolo di studio richiesto dall'articolo 19 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740. L'Amministrazione, pur adducendo la difficoltà di aver disponibile sul posto personale in possesso dei prescritti requisiti, ha, in seguito ai rilievi della Corte, limitato l'incarico d'insegnamento soltanto a personale fornito del detto titolo di studio.

5. — La Corte ha dovuto formulare osservazioni su vari provvedimenti del Ministero delle finanze, per non avere lo stesso provveduto a sciogliere talune riserve di anzianità, tuttoché fossero venute meno le ragioni che le giustificavano, lasciando di conseguenza incerta la posizione definitiva del personale interessato.

Si è dovuto rilevare, inoltre, il ritardo con cui l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale dell'economia montana e delle foreste — procedeva al collocamento degli impiegati non di ruolo nei ruoli speciali transitori, ora ruoli aggiunti, e all'inquadramento economico dei salariati temporanei: ritardo che impediva, per quanto riguardava i salariati, la stipulazione annuale dei contratti di lavoro, prescritta dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Ripetute osservazioni sono state mosse, poi, al Ministero del tesoro, che, nonostante il lungo tempo trascorso, non aveva portato a compimento le nomine — nei ruoli organici e nei ruoli transitori (ora ruoli aggiunti) — del personale non di ruolo trentanovista e di quello a contratto tipo del soppresso Ministero dell'Africa italiana, previsto dagli articoli 13 e 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376. Tale ritardo, che non poteva trovare giustificazione nell'adotta mancanza degli elementi necessari alla definizione della posizione giuridica degli interessati, ha determinato, tra l'altro, due gravi inconvenienti, sui quali si è ripetutamente richiamata l'attenzione dell'Amministrazione: da un lato, l'impossibilità di stabilire il definitivo ordine di ruolo nei gradi iniziali dei ruoli organici, dove sussiste tuttora la riserva di anzianità in favore dei trentanovisti e dei contrattisti tipo non ancora inquadrati; dall'altro, la impossibilità di dare applicazione al disposto dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che prescrive

il passaggio automatico, senza esami, nei ruoli organici del personale dei ruoli speciali transitori di gruppo C e subalterno, nell'ordine in cui il personale medesimo è stato collocato nel detto ruolo speciale transitorio.

È stata prospettata, inoltre, al Ministero del tesoro l'esigenza di una sollecita definizione degli adempimenti cui era tenuto per essergli stati trasferiti — dalla data di soppressione dell'Ufficio per gli affari dell'ex Ministero dell'Africa italiana (1° luglio 1955) — tutti i servizi già espletati da tale Ufficio, aventi carattere di stralcio e non attribuiti alla specifica competenza di altre amministrazioni (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1954, n. 1414, articolo unico n. 2, lettera d). Il ritardo nell'assolvere tali adempimenti ha determinato infatti una situazione anormale per non pochi impiegati del soppresso Dicastero, i quali, pur avendo titolo, al rientro dalla colonia, ad essere reimpiegati, sono rimasti, dopo aver fruito della licenza coloniale, per lungo tempo e senza giustificato motivo inutilizzati: donde vari ricorsi in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato con conseguente soccombenza dell'Amministrazione, tenuta al pagamento di notevoli somme per assegni arretrati, relativi a lunghi periodi, in cui è mancata da parte degli interessati una qualsiasi prestazione di servizio. Alcuni di questi casi han già formato oggetto di denunce alla Procura generale della Corte, per la eventuale instaurazione del giudizio di responsabilità.

6. — Per quanto attiene alla materia del trattamento economico del personale, va rilevato innanzi tutto come i rilievi della Corte siano valsi a far promuovere la soluzione in sede legislativa, con la legge 1° febbraio 1956, n. 46, della questione concernente la corresponsione al personale in servizio presso il Ministero del bilancio dell'assegno sostitutivo dei diritti casuali previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

Per quanto attiene al Ministero degli Esteri, è opportuno ricordare l'invito rivolto dalla Corte, di tenere conto, nella determinazione della misura dell'indennità di sistemazione, da corrispondere al personale trasferito all'estero, delle eventuali assegnazioni di alloggi demaniali (articolo 6, regio decreto 3 giugno 1926, n. 941).

7. — È stata contestata la legittimità di un provvedimento del Ministero delle finanze, con il quale si attribuiva, a un impiegato del ruolo transitorio di gruppo B per gli uffici del registro, il beneficio previsto dall'articolo 21 del regio decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1971, consistente nel riconoscimento del diritto all'abbreviazione di un anno, per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al terzo degli anni di servizio prestato nella qualità di straordinario o di avventizio con esclusione dal computo della frazione di tre anni. La Corte ha invitato l'Amministrazione a considerare che il beneficio del citato articolo 21 deve reputarsi incompatibile col diverso trattamento stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 e quindi non applicabile nei casi in cui il servizio non di ruolo sia stato già utilizzato nell'impiego non di ruolo o nel ruolo speciale transitorio.

Dalla statuizione, per la quale l'assegno personale, previsto dall'articolo 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe, avrebbe dovuto essere nuovamente liquidato con effetto dalla data di applicazione dei provvedimenti legislativi che disponevano la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali ed in base alle nuove misure delle competenze con essi stabilite (articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, articolo 3 della legge 12 aprile 1949, n. 149, ed 11 aprile 1950, n. 130, articolo 4 della legge 8 aprile 1952, n. 212, articolo 6 del decreto presidenziale 11 luglio 1952, n. 767) l'Amministrazione della difesa traeva la illazione che potesse procedersi, altresì, alla riliquidazione dell'assegno personale previsto nell'articolo 30 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in favore dei salariati dello Stato. La Corte però osservava che tale assegno personale ha caratteristiche del tutto diverse da quelle dell'assegno previsto nell'articolo 4 del citato regio decreto 11 novembre 1923, perché trova fondamento, non già in passaggi di personale da uno ad altro ruolo della pubblica amministrazione ma nell'esigenza di conservare un trattamento economico attribuito in forza di disposizioni anteriori. Ne consegue che le riliquidazioni disposte dovevano ritenersi illegittime. E l'Amministrazione si uniformava al rilievo della Corte.

8. — In materia di gettoni di presenza e di altri particolari emolumenti a favore di membri di commissioni, consigli, ecc., si è dovuta constatare, anche durante l'esercizio in esame, la tendenza delle Amministrazioni a largire compensi ad altri titoli per integrare il trattamento economico spettante per legge.

In un caso particolare, concernente componenti della Commissione per la revisione della farmacopea ufficiale, la Sezione del controllo (deliberazione del 22 marzo 1956, n. 67) confermeva il principio che l'opera prestata dai componenti di commissioni o collegi deve essere retribuita esclusivamente mediante il sistema dei gettoni di presenza.

Si è dovuto far presente, poi, al Ministero degli esteri che la forma del decreto ministeriale, da adottarsi di concerto col Ministro del tesoro, a norma della legge 4 novembre 1950, n. 888, per la istituzione di commissioni, consigli, comitati e collegi che non siano previsti da disposizioni legislative e regolamentari, si rende necessaria anche nel caso in cui debbano apportarsi modificazioni nella composizione delle suddette commissioni già istituite. L'Amministrazione ha provveduto a modificare in conformità i provvedimenti adottati.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ricostituendo con il decreto ministeriale 22 agosto 1955 la commissione consultiva per i lavoratori dello spettacolo, ne fissava la durata in carica in un anno, e cioè per un periodo di tempo inferiore a quello indicato nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1950 (pubblicato in *Gazzetta ufficiale* 12 luglio 1950, n. 157), emanato a termini dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264. In seguito a rilievo della Corte il provvedimento veniva rettificato.

In occasione di un dissenso sorto fra l'Ufficio di controllo della Corte e il Provveditorato alle opere pubbliche della Liguria, circa la determinazione del trattamento economico per le missioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, nei confronti del personale che fruisca dell'indennità continuativa stabilita dall'articolo 18 della legge 29 giugno 1951, n. 489, la Corte ha affermato il principio che all'impiegato il quale, trovandosi nella posizione di comando, si rechi in missione per un periodo inferiore alle ventiquattro ore, può corrispondergli l'indennità oraria prevista dall'articolo 2 della citata legge, senza detrazione, e per le rimanenti ore, l'indennità continuativa prevista dall'articolo 18 della legge stessa, nelle diverse misure ivi stabilite, ridotta di un'aliquota — valutabile in ventiquattresimi — pari al numero delle ore di durata della missione. Tale criterio, aderente senza dubbio alla situazione di fatto, evita il cumulo di due indennità che possono per altro aggiungersi l'una all'altra, per periodi di tempo successivi.

9. — In materia di cessazione dal servizio, tanto del personale civile, impiegatizio e salariato, quanto del personale militare, e di liquidazione del trattamento di quiescenza, le varie Amministrazioni hanno, in massima, fatto retta applicazione della vigente disciplina della legislazione pensionistica.

Tuttavia si sono dovute rilevare, in materia di cessazione dal servizio, ingiustificate decorrenze retroattive; reiterate violazioni dell'articolo 7 della legge 29 aprile 1953, n. 430, nella decorrenza delle cessazioni previste da tale norma; omissioni di richieste del parere obbligatorio; omissione o incompletezza dei prescritti accertamenti medico-legali; inosservanza dell'articolo 2 del regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 779, secondo il quale il civile o militare, sottoposto a procedimento disciplinare o penale, per imputazione da cui possa derivare la perdita o la riduzione del trattamento di quiescenza, non può essere collocato a riposo, anche se raggiunto dai limiti di età o di servizio, fino all'esito del procedimento.

In materia di cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali, a cui venga concessa la pensione di guerra, si è dovuto constatare la violazione da parte dell'Amministrazione della difesa della norma dell'articolo 39, comma 1°, della legge 10 aprile 1954, n. 113, da essa interpretata nel senso di poter legittimamente disporre il collocamento dell'ufficiale nella riserva o in congedo assoluto, non dalla data del decreto di concessione della pensione di guerra, ma, con effetto retroattivo, dalla data di decorrenza della pensione o assegno di guerra. Criterio, questo, dichiarato dalla Sezione del controllo, con deliberazione del 12 aprile 1956, n. 79, non conforme a legge.

10. — È stata, inoltre, accertata la violazione, sempre da parte dell'Amministrazione della difesa, dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 933, dal cui disposto l'Amministrazione stessa pretendeva discendere la conversione *de jure* in pensione vitalizia dell'assegno rinnovabile goduto alla data di entrata in vigore della legge; laddove siffatta conversione si deve correttamente ritenere subordinata al risultato di accertamenti sanitari da compiersi alla scadenza dell'assegno.

Sempre dall'Amministrazione della difesa non era correttamente interpretata la disposizione dell'articolo 2, lettera e) della legge 24 luglio 1907, n. 482, in quanto, ai fini del computo del beneficio ivi previsto — e consistente nell'aumento di tre anni del servizio utile a pensione



per gli ufficiali di artiglieria o del genio, nominati sottotenenti senza avere frequentato l'Accademia militare — deve assumersi la data del decreto di nomina a sottotenente, non già quella di decorrenza dell'anzianità assoluta nel predetto grado (deliberazione della Sezione del controllo 20 ottobre 1955, n. 58).

Al rifiuto del visto la Corte è addivenuta anche in materia di pensione privilegiata ordinaria, in un caso in cui tale pensione venne dall'Amministrazione disposta in favore di una camicia nera, arruolata « per esigenze Africa orientale », assumendo a base pensionabile gli assegni del grado di camicia nera della M. V. S. N. ordinaria, mentre l'effettivo trattamento di diritto goduto in Africa orientale era costituito dalla paga di soldato, che la legge non assume a base di liquidazione in media pensionistica, dovendosi in tal caso far luogo a liquidazione tabellare. La Sezione del controllo (deliberazione 3 novembre 1955, n. 72) nel ricusare il visto, precisava che la percezione di fatto di un trattamento superiore a quello di diritto, non può riflettersi sul trattamento di pensione, e che la intervenuta sanatoria volle soltanto evitare la rifusione, da parte dell'interessato, delle maggiori somme percepite in attività di servizio.

Altri rilievi della Corte, in materia di pensioni militari, furono volti ad evitare l'attribuzione di una non consentita decorrenza retroattiva a benefici introdotti in favore di determinate categorie, da nuove disposizioni legislative: come quelli concessi dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1955, n. 278, e dalla legge 3 maggio 1955, n. 388, a favore degli ufficiali della Guardia di finanza.

In tale materia, l'Amministrazione ha promosso talvolta, a seguito delle osservazioni della Corte, l'emanazione di apposite disposizioni legislative: tale è il caso della legge 25 luglio 1956, n. 836, la quale ha accordato al personale richiamato di pubblica sicurezza, che abbia compiuto 14 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio, il beneficio di una maggiorazione di anzianità sino al raggiungimento del minimo prescritto per conseguire il diritto a pensione.

11. — Accertata risulta, infine, l'indebita concessione degli aumenti di anzianità, previsti dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato, e la irregolarità del procedimento di capitalizzazione delle quote di pensione a carico degli enti locali, stabilito dalla legge 22 giugno 1954, n. 523. In materia la Corte ha fissato il principio che nella determinazione dell'indennità spettante — in virtù dei nn. 1 e 2 dell'articolo 5 della menzionata legge n. 53 del 1955 — al personale che cessi dal servizio ai sensi degli articoli 4 e 5 della stessa legge, si debba tener conto, sia delle campagne di guerra, sia del servizio militare, nei limiti in cui le une e l'altro sono valutabili per la concessione del normale trattamento di quiescenza.

### CAPITOLO III.

#### ATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL BILANCIO

1. — L'azione di controllo della Corte, come è noto, non si inserisce direttamente nel processo formativo del bilancio di previsione, ma inizia e si sviluppa nel corso della sua esecuzione, attraverso la vigilanza sulle entrate e il sindacato della legittimità dei provvedimenti di impegno e di erogazione. Tale sindacato, che consente di giudicare del buon uso, da parte del Governo, delle autorizzazioni conferitegli dal Parlamento con la legge di approvazione del bilancio, assume, per alcuni atti di gestione finanziaria (eccedenza di impegni, erronea imputazione della spesa, inosservanza dei limiti degli organici del personale, eccedenza dei limiti stabiliti per gli ordini di accreditamento) un rilievo tutto particolare, perché, nel caso di rifiuto del visto, determina senz'altro l'annullamento del provvedimento.

2. — Nell'attività di controllo svolta durante l'esercizio in esame, sono nondimeno di riflesso emersi alcuni problemi che attengono più propriamente al processo formativo del bilancio.

In ordine allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'attenzione della Corte si è soffermata sul sistema attinente alle spese di gestione dell'Ispettorato del lavoro: spese, che, erogate a mezzo di diversi capitoli, fanno carico allo Stato solo per 500 milioni, mentre a coprire la differenza — che per l'esercizio 1955-56 è stata di circa lire 365.500.000 fra competenza e residui — si provvede con i contributi degli Istituti di assicurazione sociale e delle imprese industriali, riassegnati in bilancio, a termini dell'articolo 3 della legge 20 ottobre 1952, n. 1348, dopo il versamento in Tesoreria da parte di detti enti.

Un sistema siffatto, è ovvio, determina l'inconveniente che l'ammontare della spesa, iscritta nell'apposita rubrica all'inizio dell'esercizio, non corrisponde al presunto effettivo fabbisogno, che può essere conosciuto soltanto in sede consuntiva; e del pari in sede consuntiva può essere conosciuto l'ammontare dell'entrata, affluita, per il titolo sopra accennato, all'apposito capitolo iscritto « per memoria » nello stato di previsione. Inconveniente, questo, che non si lamentava nel sistema adottato in via di fatto negli esercizi dal 1945-46 al 1952-53 e al quale la citata legge n. 1348 del 1952 ha posto fine. In tali esercizi, infatti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro veniva iscritta l'intera somma occorrente per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, e correlativamente, in apposito capitolo dell'entrata, era indicato il presunto ammontare dei contributi a carico degli enti previdenziali.

Analoghe considerazioni sono state fatte per il sistema delle ritenute operate sulle sovvenzioni concesse a favore delle società di navigazione di preminente interesse nazionale e sui contributi erogati ai cantieri ed ai costruttori navali a norma del regio decreto legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937 n. 1002; del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245 e delle leggi 8 marzo 1949, n. 75, 30 giugno 1952, n. 774 e 17 luglio 1954, n. 522. Tali ritenute vengono fatte affluire in entrata per esser quindi riassegnate, nei limiti delle riconosciute necessità, nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per la corresponsione delle indennità di missione inerenti alla vigilanza sui cantieri navali e sulle società di navigazione, i cui capitoli di spesa, al principio dell'esercizio finanziario, sono iscritti solo *per memoria*, e hanno effettiva disponibilità soltanto ad esercizio inoltrato.

3. — Altra esigenza fattasi manifesta è stata quella di una maggior chiarezza nella denominazione dei capitoli di spesa, che elimini le frequenti incertezze in ordine all'imputazione di talune spese: quali, per esempio, le erogazioni a titolo di sovvenzione, di contributo, ecc., disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a carico dei capitoli per « spese casuali » o di « rappresentanza ».

È da auspicare, altresì, una maggiore speditezza e tempestività nelle procedure relative alla determinazione definitiva delle spese, al fine di evitare che, allo scadere dell'esercizio finanziario, in presenza di effettive esigenze che attendono di essere sollecitamente soddisfatte, si debba ulteriormente ritardare l'erogazione a causa delle operazioni di chiusura del vecchio esercizio e di apertura del nuovo.

4. — Delle fasi — impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento — attraverso le quali si attuano le spese dello Stato, la prima ricade sotto il controllo preventivo della Corte, nei casi in cui vi sia un formale provvedimento, mentre ne vanno esenti gli impegni amministrativi che si attuano nell'ambito interno delle singole Amministrazioni.

L'attività di controllo esercitata, entro questi limiti, sugli impegni di spesa ha portato a constatare che le Amministrazioni, nell'esercizio in esame, si sono, in linea di massima, conformate alla disciplina d'ordine amministrativo e finanziario che regola la materia. Si è reso, peraltro, necessario richiamare alcune Amministrazioni alla rigorosa applicazione del principio, per il quale gli impegni di spesa debbono riferirsi all'esercizio in corso: ciò per la constatata tendenza di alcuni Dicasteri a largheggiare nella interpretazione della norma contenuta nell'articolo 272 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, che autorizza solo in via eccezionale, e con tassativa indicazione dei casi consentiti, ad assumere impegni di spesa a carico di esercizi futuri.

Sempre in materia di impegni si è rilevato come le Amministrazioni inclinino sovente, ad accertare, alla chiusura dell'esercizio finanziario, quali *residui passivi*, per la parte ordinaria del bilancio, la quasi integrale differenza fra le somme stanziare e quelle effettivamente erogate, senza produrre, o producendola in modo incompleto, la dimostrazione relativa alla sussistenza dell'impegno riferibile all'esercizio scaduto — ove non si tratti, ben s'intende, di spese obbligatorie —, e ciò nell'evidente intendimento di utilizzare, comunque, tali somme.

Siffatto comportamento, che è in contrasto con le norme vigenti in materia (articoli 53 della legge di contabilità e 275 del relativo regolamento), è stato sindacato dalla Corte, in sede di controllo preventivo dei *decreti di accertamenti dei residui*, diretto a tutelare il sistema del bilancio di competenza, che è principio basilare del nostro ordinamento. L'efficacia di tale costante azione della Corte è comprovata, ad esempio, dal conseguimento di una economia di quasi otto miliardi per il solo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Quanto, poi, alla *imputazione delle spese*, nei casi di riscontrata irregolarità, le Amministrazioni hanno sempre aderito alle osservazioni della Corte.

5. — Di maggiore ampiezza è stata, naturalmente, l'azione di controllo sulle altre fasi della spesa — *liquidazione, ordinazione e pagamento* — in quanto esse, a differenza dello stadio dell'impegno, sono oggetto normale del controllo della Corte: controllo *preventivo* quando alla spesa si provvede con mandati diretti; sostanzialmente successivo quando alla spesa stessa si provvede, a mezzo di ordinativi su ordini di accreditamento, da parte di funzionari delegati, tenuti a trasmettere il *rendiconto* dell'uso dei fondi accreditati.

Per quanto riguarda i mandati diretti si sono dovute rilevare irregolarità, che per lo più le Amministrazioni han sempre provveduto a rettificare, come attestano i recuperi effettuati durante l'esercizio per ammontari anche cospicui (ad esempio, lire 25.009.210 per il Ministero agricoltura e foreste; lire 655.693.322, per l'A.N.A.S.).

Per quanto attiene, invece, agli « *ordini di accreditamento* », si è dovuta lamentare la costante tendenza di tutte le Amministrazioni ad abusare di tale forma di erogazione — originariamente introdotta con carattere sussidiario — sottraendo così al controllo preventivo della Corte una notevole aliquota di spese; cosicché si rende possibile sovente effettuare spese non previste in bilancio o non autorizzate o non legalmente impegnate, eludendo la retta applicazione delle norme di contabilità, particolarmente di quelle concernenti le formalità previste per la stipulazione dei contratti. Per alcune Amministrazioni, anzi, ad esempio per quelle militari, si è dovuto constatare come, per le particolari disposizioni che ne autorizzano l'adozione, non men che per la lata interpretazione datane in passato, il ricorso a questo secondo sistema sia divenuto addirittura normale: così per il Ministero della difesa è risultato che nell'esercizio per il quale si riferisce, su un totale di pagamenti disposti per il complessivo importo di lire 301.897.995.834 in conto competenza, si è provveduto con mandati diretti soltanto per lire 45.311.619.598.

6. — Pur non potendo disconoscersi che molte delle norme contenute nei vigenti ordinamenti contabili si appalesano non più adeguate all'attività dello Stato, che è andata nel tempo progressivamente espandendosi, e che la dinamica della vita moderna e l'accresciuto volume delle spese pubbliche non sempre si accordano con una procedura di ordinazione cauta, e per ciò stesso lenta, quale è quella dei mandati diretti, non va taciuto nondimeno che con la tendenza ad avvalersi degli ordini di accreditamento si mira anche alla attuazione di un malinteso snellimento delle funzioni amministrative, che si concreta in pratica nella elusione dei controlli, considerati non più siccome guarentigie della regolarità e legalità dell'amministrazione, ma come limitazioni e quasi intralci al libero espletamento delle attività amministrative.

Donde l'esigenza di assicurare con sempre maggiore scrupolo la osservanza della norma sancita dall'articolo 56 della vigente legge di contabilità, e di richiamare, particolarmente in ordine alla facoltà prevista per le spese di cui al n. 9 della norma surriferita, i limiti posti alla discrezionalità dell'Amministrazione.

In tale azione la Corte ha ottenuto, in numerosi casi, anche se con qualche resistenza, il ritiro di provvedimenti di autorizzazione ad aperture di credito e l'emissione di mandati diretti.

7. — Per spese di particolare natura — concessione di sussidi, sovvenzioni, contributi, ecc. — spesso la Corte ha dovuto far presente all'Amministrazione la necessità che i provvedimenti di autorizzazione alla spesa venissero motivati e documentati in relazione alle specifiche finalità perseguite.

Rilievi sono stati, in particolare, mossi al Ministero delle finanze, in ordine a pagamenti effettuati da Legioni della Guardia di finanza, utilizzando, temporaneamente e con riserva di reintegro, fondi destinati ad altra necessità di gestione: rilievi che hanno indotto l'Amministrazione a promuovere la legge 4 dicembre 1956, n. 1400, con la quale è stato istituito, analogamente a quanto già in atto per le altre Forze armate, un « fondo scorta » cui attingere le spese in discorso.

#### CAPITOLO IV.

#### CONTRATTI E SERVIZI IN ECONOMIA

1. — A non pochi rilievi ha dato occasione il controllo di legittimità che la Corte esplica in materia di contratti, sia di diritto pubblico, sia di diritto privato; controllo che, pur essendo limitato ai contratti che superano un determinato importo — che, per effetto della legge 10 dicembre 1953, n. 936, è stato elevato a lire 1.200.000 — investe un vastissimo campo d'azione, essendo alla pubblica amministrazione consentito di far ricorso al sistema in economia soltanto in via del tutto eccezionale.

2. — In materia vanno nuovamente segnalate le illegittimità in cui incorrono alcune Amministrazioni, col dare talvolta esecuzione ai contratti prima dell'approvazione e della registrazione dei relativi decreti e, in qualche caso, finanche prima della stipulazione.

Il perdurare di tale sistema, che trae origine dalle norme eccezionali emanate per il periodo bellico, ha dato luogo a numerosi rilievi per il contrasto in cui si pone con gli articoli 19 della legge e 117 del regolamento di contabilità generale dello Stato. In pratica, poi, tale sistema si risolve in causa ritardatrice dei pagamenti, non potendo questi avere luogo se non dopo la stipulazione e approvazione del contratto, e la registrazione del relativo decreto.

3. — Circa l'obbligo dell'Amministrazione di richiedere il parere del Consiglio di Stato in materia contrattuale, va rilevato che in vari casi — da parte, ad esempio, del Ministero delle finanze, dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia — determinate forniture sono state artatamente divise in più contratti, ciascuno dei quali d'importo inferiore al limite di legge, in tal guisa eludendo gli articoli 19, comma quarto, della legge e 43, comma secondo, del regolamento di contabilità generale dello Stato.

In altri casi il parere è stato richiesto tardivamente, a contratto stipulato o in corso di esecuzione, quando, cioè, era venuta meno la stessa ragion d'essere della pronuncia dell'organo consultivo.

In altri ancora, il parere, anziché sul progetto dei contratti, è stato richiesto sui verbali di aggiudicazione, senza che risultassero le «ragioni di evidente urgenza», alla sussistenza delle quali l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge di contabilità condiziona la facoltà di comunicare al Consiglio di Stato, in luogo dei progetti di contratto, i verbali di aggiudicazione.

Numerose osservazioni sono state, poi, mosse al Ministero per gli affari esteri, per non aver ottemperato alle prescrizioni dettate dagli articoli 6, 9 e 13 della legge di contabilità per i contratti di locazione, e dall'articolo 103 del relativo regolamento, per l'esercizio della potestà, da parte del ministro, di delega dell'approvazione, ivi prevista per i contratti, sul cui progetto non sia necessario richiedere il parere dell'organo consultivo.

Vanno, infine, segnalati i rilievi elevati al Ministero di grazia e giustizia per due convenzioni, per le quali non era stato seguito il parere del Consiglio di Stato, e non erano stati chiaramente indicati nei relativi decreti di approvazione i motivi del dissenso; osservazioni che hanno condotto alla integrazione, mediante atti aggiuntivi, delle convenzioni con la particolare clausola suggerita dall'organo consultivo.

4. — In ordine alle forme di contrattazione, è dato constatare che, mentre il sistema del pubblico incanto e, in determinati casi, quello della licitazione privata sono considerati, dalla legge di contabilità, come i mezzi ordinari di contrattazione, è, viceversa, radicata la tendenza a ricorrere al sistema della trattativa privata, consentito dalla stessa legge, per le sue minori garanzie, solo nel caso di «speciali ed eccezionali circostanze», che devono essere indicate nel decreto di approvazione del contratto e dimostrate al Consiglio di Stato, quando occorra ascoltarne il preventivo avviso (articoli 6 della legge e 41 del regolamento di contabilità).

La Corte ha osservato che tale indirizzo si risolve in una manifesta illegittimità, poiché le varie forme di contrattazione devono essere adottate secondo i criteri e con le cautele determinate dalla legge. E poiché, non di rado, mancava una qualsiasi motivazione sul ricorso alla trattativa privata, o le ragioni addotte erano affatto generiche, si è richiamata l'attenzione delle Amministrazioni sull'esigenza che, in tal caso, i decreti di approvazione contengano la specificazione degli elementi obiettivi che giustificano il ricorso al sistema eccezionale. Si è, in tal modo, conseguito il risultato di indurre qualche Amministrazione a rivedere il sistema seguito: così il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che per il passato si avvaleva esclusivamente della trattativa privata, per i contratti di vettovaglia, trasporto emigranti, ecc., a seguito dei rilievi della Corte ha provveduto mediante licitazione privata, ricorrendo alla trattativa privata solo in via di eccezione.

5. — In ordine alle cauzioni, che son tenuti a prestare coloro che contraggono obbligazioni contrattuali verso lo Stato, si è dovuto rilevare che le Amministrazioni ne hanno talvolta concesso l'esonero senza alcun miglioramento del prezzo di aggiudicazione, o, più spesso, hanno continuato a seguire la vecchia prassi di far corrispondere dagli appaltatori gli interessi sul-

l'ammontare non versato, nella misura del 5 per cento annuo, per tutto il tempo per il quale la cauzione avrebbe dovuto rimanere vincolata. In tali casi le osservazioni della Corte sono state accolte dalle Amministrazioni, che hanno introdotto opportune modifiche o integrazioni nei provvedimenti.

6. — In ordine all'attività contrattuale si dà solo cenno di alcuni dei molti rilievi, di cui è stata oggetto.

L'esame di un provvedimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale si approvava un contratto di affitto di locali per l'Ufficio regionale del lavoro di Torino, ha portato ad osservare che il canone di locazione veniva fatto gravare quasi totalmente — per circa lire 2 milioni — sul comune, mentre era a carico dello Stato per sole lire 230.000. Non ravvisandosi ragione dell'onere a carico del Comune — il quale, per la legge 29 aprile 1949, n. 264, è tenuto a fornire i soli locali necessari al servizio del collocamento — il provvedimento è stato restituito con rilievo; e l'Amministrazione lo ha ritirato.

In materia di liquidazione dei beni del cessato partito e delle organizzazioni fasciste si è constatato che il Ministero delle finanze, mediante una non fondata interpretazione dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, dava, in molti casi, al vincolo della destinazione imposto al cessionario, una limitazione temporale, prevedendo per il caso di inadempimento, invece della risoluzione del contratto, soltanto una sanzione pecuniaria. I rilievi della Corte hanno portato l'Amministrazione a imporre alle cessioni dei beni il vincolo della destinazione perpetua, ai fini voluti dalla legge, stabilendo, per l'ipotesi di inadempimento, la risoluzione del contratto.

Per quanto concerne le attribuzioni della commissione tecnico-consultiva presso il Ministero di grazia e giustizia per le forniture riguardanti l'amministrazione carceraria — commissione istituita con semplice decreto ministeriale in assenza di norme che ne disciplinino le funzioni — si è notato che essa ha agito quale organo di secondo grado, riducendo lo sconto determinato, per deficienze riscontrate nelle merci fornite, dalle commissioni di collaudo, alle quali soltanto compete di riconoscere se le merci fornite dalle ditte siano o no conformi ai requisiti stabiliti in contratto e di applicare diminuzioni di prezzo in caso di riconosciuta deficienza. I richiami della Corte hanno indotto l'Amministrazione a predisporre un disegno di legge, inteso a disciplinare la materia e a determinare le attribuzioni della Commissione tecnico-consultiva msumenzionata.

Dall'esame di un mandato e di un decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste, concernenti il pagamento di una rata di fitto di locali, sono emerse diverse illegittimità, sia per il ritardo col quale era stato emesso il decreto di approvazione, sia per la erroneità dell'imputazione della spesa, posta in parte a carico dei residui, in parte a carico della competenza, in parte a carico dell'esercizio successivo, per il quale, peraltro, non era ancora intervenuta l'approvazione del bilancio di previsione.

L'Amministrazione, oltre ad assicurare che in avvenire avrebbe provveduto alla tempestiva trasmissione dei provvedimenti approvativi di contratti, ha rettificato il decreto in conformità delle censure mosse.

7. — Per alcuni decreti del Ministro del tesoro, con i quali si autorizzava il Provveditorato generale a stipulare contratti di forniture a trattativa privata, la Corte ha rilevato come l'Amministrazione avesse ai medesimi attribuito valore di impegno sì da legittimare l'imputazione della spesa a carico dei residui dell'esercizio. Al rilievo, inteso a richiamare alla piena osservanza degli articoli 272 e 273 del regolamento di contabilità circa l'esatta imputazione della spesa, l'Amministrazione ha ottemperato.

La Corte ritiene ancora di dover segnalare la frequente adozione del sistema « in economia », da parte delle Amministrazioni militari, per gestioni di ingente rilevanza, quali quelle relative ai viveri, al vestiario, al casermaggio.

Per l'Amministrazione dell'Aeronautica è questo il sistema normalmente seguito, non soltanto per le menzionate gestioni, ma anche per i lavori, d'importo assai notevole, di competenza del Servizio del Genio, e ciò in base ad una larga utilizzazione delle facoltà concesse dai regolamenti approvati con i regi decreti 17 marzo 1932, n. 365 e 6 aprile 1933, n. 805. Siccome tale sistema è svincolato dall'osservanza di qualsiasi limite di somma, ne consegue che, con l'adottarlo, spese di cospicuo ammontare vengono sottratte al controllo preventivo della Corte.

CAPITOLO V.

QUESTIONI CONSEGUENTI AL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

1. — Nell'esercizio 1955-56 ha avuto attuazione il decentramento amministrativo, disposto con i decreti del Presidente della Repubblica emanati in virtù della legge 11 marzo 1953, n. 150, che aveva delegato il Governo, con l'articolo 1, ad attribuire funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali; e, con l'articolo 8, a disporre « il decentramento ad organi periferici, regionali, provinciali, distrettuali o con minore circoscrizione, di attribuzioni che, secondo le leggi vigenti, spettano agli organi centrali delle Amministrazioni dello Stato ».

L'entrata in vigore dei vari decreti legislativi, in virtù dei quali sono stati notevolmente ampliati i poteri degli organi periferici dell'Amministrazione dello Stato, subì indugio.

Alcuni di tali decreti, infatti, e precisamente quelli sul decentramento dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia, furono pubblicati con alquanto ritardo rispetto al termine — 30 giugno 1955 — ultimo stabilito per la loro emanazione, dalla legge di proroga 18 giugno 1954, n. 343. E, d'altra parte, vi erano disposizioni, quali quelle contenute in alcuni articoli del decreto di decentramento del Ministero della pubblica istruzione (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766) la cui attuazione, per effetto di apposite norme dei decreti medesimi, venne differita al 1° ottobre 1955 o addirittura al 1° luglio 1956.

Ma le ragioni che maggiormente concorsero a rendere poco agevole e punto spedita in concreto l'applicazione del nuovo ordinamento, vanno ricercate nella incertezza di interpretazione di alcune sue norme e nelle inevitabili difficoltà insorte nella prima organizzazione dei nuovi servizi; sicché il decentramento cominciò ad essere una operante realtà soltanto verso la fine dell'esercizio 1955-56, anche perché sino allora era mancato l'indispensabile coordinamento delle norme emanate in base alla legge delega con le altre in vigore, al quale si sarebbe dovuto provvedere, entro la data del 30 giugno 1956, a norma dell'articolo 2 della legge di proroga n. 343 del 1954.

2. — Ora, è stato appunto in questo primo periodo di attuazione del decentramento che la Corte ha dovuto intervenire per la soluzione di varie questioni attinenti sia alla interpretazione delle norme, sia alla organizzazione dei servizi. Ciò in quanto, con gli anzidetti decreti legislativi, in corrispondenza del decentramento dei servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato, vennero decentrate altresì le funzioni di riscontro e di controllo, rispettivamente proprie delle Ragionerie centrali e della Corte dei conti, per effetto di che la competenza degli organi della Corte (Sezione di controllo presso la Regione Siciliana, Delegazioni presso la Regione Sarda e presso la Regione del Trentino-Alto Adige, Uffici distaccati presso i provveditorati alle opere pubbliche) fu estesa anche ai provvedimenti di impegno e ai titoli di pagamento (ordinativi, buoni di subanticipazione e ruoli di spese fisse) emessi dagli organi periferici delle Amministrazioni centrali.

Va precisato in proposito che la disciplina del decentramento delle funzioni di controllo è stata informata al principio di mantenere di queste inalterate la natura e le modalità di esercizio quali risultavano per gli atti degli organi centrali; e poiché le nuove funzioni di controllo hanno dovuto, almeno per questo primo momento, essere affidate agli organi della Corte già esistenti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, non si è fatto che richiamare le norme preesistenti. Una innovazione è stata, invece, introdotta con l'assoggettare al controllo i provvedimenti di competenza degli Uffici provinciali del Tesoro, in materia di assegni accessori delle pensioni di guerra e in materia di pensioni di guerra e di pensioni di reversibilità da concedersi in via provvisoria alle vedove e agli orfani dei caduti.

3. — I provvedimenti emanati nell'esercizio 1955-56 dagli organi periferici delle Amministrazioni dello Stato, nello svolgimento delle funzioni decentrate, non sono stati numerosi; essi hanno dato luogo, tuttavia, come è naturale trattandosi di prima applicazione d'un sistema nuovo, a una serie di questioni circa la distribuzione della competenza fra organi centrali e periferici per le fattispecie fondate su fatti o situazioni anteriori alla data di entrata in vigore dei decreti di decentramento.

Così, mentre alcune Amministrazioni avevano assunto come termine di riferimento per la determinazione della competenza, la data in cui il fatto era avvenuto o alla quale la situazione poteva farsi risalire — per cui, nell'ipotesi di fatti o situazioni anteriori, era stata ritenuta competente l'Amministrazione centrale cui spettava provvedere in base alle norme precedenti — altre Amministrazioni, invece, avevano ritenuto di conferire rilievo alla circostanza che, alla data di entrata in vigore del decreto di decentramento, l'iter del provvedimento amministrativo fosse o non in corso di svolgimento presso l'Amministrazione centrale; altre Amministrazioni, infine, avevano dato rilievo esclusivamente alla data di emanazione del provvedimento.

Di tali soluzioni solo la terza è apparsa alla Corte esatta, perché, trattandosi in sostanza di norme procedurali, la loro applicazione, per una esigenza di interesse pubblico, doveva essere immediata, quale che fosse la fase in cui il procedimento si trovava alla data di entrata in vigore delle norme relative.

4. — Per quanto concerne gli organi periferici dell'Amministrazione finanziaria, la Corte ha rilevato che alcune Intendenze di finanza hanno provveduto ad approvare i contratti e gli atti di concessione con notevole ritardo, dando corso alla loro esecuzione prima dell'approvazione, in contrasto con il disposto dell'articolo 117 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Ad altre osservazioni hanno dato luogo alcuni decreti delle Intendenze di finanza, con cui si provvedeva, in modo diretto, all'alienazione del prodotto legnoso delle coltivazioni arboree insistenti su «pertinenze idrauliche», date in concessione, e ciò in contrasto col principio desumibile dall'articolo 5, 2° comma, della legge 21 gennaio 1949, n. 8, che, conferendo allo Stato la vigilanza sul buon andamento della coltivazione arborea e il potere di intervenire nei contratti, al fine di tutelare il diritto, riconosciutogli dallo stesso articolo 5, 1° comma, di ricevere metà del prezzo del prodotto, sembra non consentire che l'Amministrazione finanziaria possa addirittura provvedere all'alienazione escludendo del tutto il concessionario quando non ricorre l'ipotesi di inerzia del medesimo, nella quale la Corte ha ammesso che l'Amministrazione finanziaria possa direttamente provvedere.

Oggetto di altri rilievi sono stati provvedimenti delle Intendenze di Finanza, con cui si approvavano verbali di aggiudicazione relativi all'alienazione, effettuata presso gli Uffici del registro, di alcuni beni immobili patrimoniali dello Stato, senza, tuttavia, che degli atti posti a corredo dei relativi decreti risultasse l'appartenenza dei beni stessi al patrimonio disponibile.

5. — Per alcuni decreti, emanati dai direttori provinciali delle poste e telecomunicazioni in virtù delle norme sul decentramento, ed aventi per oggetto l'assegnazione senza concorso, in applicazione dell'articolo 62, lettera a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, di posti di portalettere, la Corte ha osservato che illegittimamente l'Amministrazione aveva accettato le domande degli interessati prodotte nel termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione agli stessi della vacanza, mentre il termine anzidetto doveva farsi decorrere dalla data della vacanza, come fatto, del resto, palese dal successivo articolo 63.

## CAPITOLO VI.

### OPERE PUBBLICHE

#### SEZIONE I. — *Questioni concernenti il procedimento.*

1. — In materia di progettazione dei lavori la Corte ha constatato la tendenza al frazionamento delle opere in lotti; il che il più delle volte comporta una duplice illegittimità, poiché la progettazione non avviene secondo quanto prescrive l'articolo 43 del regolamento di contabilità, e non viene sottoposta agli organi consultivi, nonché agli organi deliberanti competenti per valore.

L'Amministrazione, a giustificazione del frazionamento, ha addotto motivi tecnici o esigenze di bilancio: ma la Corte, nei casi in cui tali motivi non risultavano sufficientemente dimostrati, ha richiamato all'osservanza delle norme che disciplinano la materia.

Analoghe illegittimità sono state rilevate per la frequente redazione di perizie suppletive in corso di opera, d'importo anche superiore a quello del progetto iniziale, presentato a suo tempo siccome definitivo.

La Corte, pur non contestando che, in sede di realizzazione di un'opera, si possano render necessari lavori non prevedibili in fase di progettazione, ha richiamato l'attenzione dell'Amministrazione sull'esigenza che all'esecuzione dei lavori si provveda in base a previsioni il più possibile esatte, tenendo presenti i criteri stabiliti dall'articolo 1 del regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1895; ed ha nel contempo, rilevato che l'eventuale insufficienza dei fondi disponibili non potrebbe giustificare previsioni di spesa artatamente parziali, e quindi tali da creare impegni latenti a carico del bilancio dello Stato.

2. — Ancora in tema di perizie, ha osservato la Corte che non sempre l'Amministrazione dei lavori pubblici si è attenuta alle norme che disciplinano l'introduzione di varianti in corso d'opera, avendo, talvolta, disposto o consentito che, l'esecuzione dell'opera si discostasse, e per qualità e per quantità di lavori, dalle previsioni progettuali, senza che ciò fosse stato tempestivamente e preventivamente autorizzato dagli organi competenti.

L'Amministrazione ha ritenuto che tali anormali situazioni potessero regolarizzarsi con la redazione di perizie postume di variante o suppletive e con la loro approvazione in via di sanatoria. Ma la Corte ha osservato che siffatti rimedi non possono ritenersi idonei a sanare le consumate irregolarità, che presentano particolare rilevanza nei riflessi della gestione del bilancio, in quanto si risolvono in erogazioni di spese non sorrette da un tempestivo corrispondente impegno.

3. — Talvolta è occorso di notare che l'Amministrazione, nell'approvare il progetto dei lavori, provvedeva all'impegno della spesa relativa; laddove l'impegno non può essere dalla sola approvazione del progetto legittimato, in quanto dalla stessa non consegue, senz'altro per l'Amministrazione alcun obbligo di pagare una somma di denaro a carico del bilancio dello Stato, obbligo che sorge invece e soltanto dal contratto, o comunque da una specifica autorizzazione di spesa (come nel caso di lavori da eseguirsi in economia da parte del Genio civile).

Altra irregolarità in materia è stata constatata in un decreto, col quale l'Amministrazione, nell'approvare il progetto dei lavori e nel concedere un contributo a favore dell'ente interessato, disponeva l'impegno della spesa relativa sul bilancio dell'esercizio finanziario 1961-62, ritenendovisi autorizzata dalle norme (legge 10 agosto 1950, n. 647, sulla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno e successive modificazioni) che, nel contemplare la concessione del contributo, prevedono la ripartizione della spesa fra più esercizi, ai soli fini dei pagamenti.

La Corte ha osservato che con il provvedimento sottoposto al suo esame, si violavano sia l'articolo 49 della legge sia l'articolo 272 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, in quanto le citate disposizioni consentono soltanto che in determinati casi l'impegno possa *estendersi* a più esercizi, e non anche che possa essere assunto *direttamente* a carico di un esercizio successivo.

4. — Per quanto attiene alle forme di contrattazione si è dovuto ripetutamente osservare che, sebbene le vigenti disposizioni legislative contemplino soltanto l'asta pubblica ed entro certo limite la licitazione privata, quali sistemi *normali* di affidamento dei lavori pubblici, i Provveditorati regionali alle opere pubbliche hanno persistito nella prassi di ricorrere ai sistemi della trattativa privata o della esecuzione in economia con le modalità dei cottimi fiduciari, sistemi questi, com'è noto, consentiti soltanto in un ambito rigidamente circoscritto, in quanto offrono garanzie minori di quelle insite nell'asta pubblica e nella licitazione privata.

Ciò deve dirsi in particolare per i cottimi fiduciari, anche se per essi si adotti la procedura della gara ufficiosa, la quale non essendo regolata da alcuna specifica norma legislativa o regolamentare, rimane affidata alla discrezione dell'ingegnere capo del Genio civile, e può, sotto altro profilo, essere assunta addirittura a pretesto per attenuare la responsabilità del funzionario che costituisce, invece, caratteristica essenziale del cottimo fiduciario.

Nè va taciuto che l'adozione del cottimo fiduciario normalmente scelta per motivi di urgenza — non sempre adeguatamente dimostrati ai sensi dell'articolo 69 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 — consente, per la semplice motivazione dell'urgenza, l'emissione di buoni di subanticipazione (articolo 9, 3° comma del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, nel testo sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37) eludendo così il controllo preventivo.



La Corte, pertanto, anche in questo settore, ha contenuto la tendenza dell'Amministrazione a ricorrere ai sistemi della trattativa privata e del cottimo fiduciario, nei casi non giustificati da quelle esigenze del tutto peculiari che si erano manifestate nel periodo immediatamente successivo alla fine della guerra.

5. — Altra illegittimità, in cui è incorsa con frequenza l'Amministrazione dei lavori pubblici, è stata quella di effettuare la consegna dei lavori agli appaltatori prima ancora dell'approvazione dei contratti, in casi nei quali non ricorreva la urgenza contemplata dall'articolo 337, 2° comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato *F*, nonché per lavori da eseguirsi in economia, ancor prima dell'approvazione dei relativi progetti o della stipulazione dei cottimi fiduciari, in casi nei quali o non ricorrevano i presupposti dell'urgenza o della somma urgenza previsti dagli articoli 69 e 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, ovvero erano stati già superati i previsti limiti d'importo.

La Corte ha fatto rilevare come l'operato della Amministrazione dovesse esser ricondotto nei limiti tracciati dalle norme anzidette, tenuto anche conto che l'anticipata esecuzione dei contratti comporta gravi conseguenze non solo sulla condotta tecnico-amministrativa degli appalti, alterandone l'ordinato svolgimento, ma anche sulla gestione del bilancio.

6. — Del pari, in materia di proroghe del termine di esecuzione dei lavori, è occorso spesso di vederle concesse da ingegneri capi del Genio civile, in violazione dell'articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e dell'articolo 36 del capitolato generale sugli appalti delle opere pubbliche, i quali attribuiscono agli ispettori del Genio civile la facoltà di concedere la prima proroga entro il limite massimo di trenta giorni, e ai provveditori alle opere pubbliche ed al Ministero dei lavori pubblici — secondo la rispettiva competenza per valore — di concedere sia la prima proroga oltre i trenta giorni, sia quelle per maggior tempo. Ed è stato rilevato che di frequente l'Amministrazione ha concesso proroghe su domande non adeguatamente motivate e a volte, anche intempestive. In tutti questi casi la Corte ha richiamato l'Amministrazione alla osservanza delle disposizioni anzi cennate.

7. — Né men di rado l'Amministrazione dei lavori pubblici è incorsa in ritardi nella effettuazione delle operazioni di contabilizzazione dei lavori e di redazione degli stati di avanzamento, con la conseguenza di protrarre oltre ogni ragionevole limite di tempo l'emissione dei certificati di pagamento e la corresponsione delle rate di acconto.

Analoghi indugi si sono dovuti lamentare per i collaudi, col darsi alle relative operazioni inizio dopo la scadenza dei termini contrattualmente previsti, con la conseguenza di ritardare l'emissione dei relativi certificati ed il pagamento delle rate di saldo.

Il che ha portato le imprese appaltatrici ad avanzare richieste per la corresponsione degli interessi, che l'Amministrazione ha dovuto accogliere, in conformità dell'indirizzo adottato in proposito dalla giurisprudenza arbitrale. La Corte non ha mancato, peraltro, di chiarire che gli interessi da corrispondere, nei casi del genere, agli appaltatori hanno natura moratoria, e non compensativa — come quelli previsti dall'articolo 40 del capitolato generale di appalto — in quanto trovano la loro ragione nel ritardo del debitore all'adempimento della sua obbligazione, nella specie avente ad oggetto una somma pecuniaria (articoli 1218 e 1224 del Codice civile).

La Corte, poi, ha sovente invitato l'Amministrazione all'osservanza delle norme che disciplinano la condotta dei lavori pubblici, e, nei casi in cui, in conseguenza di ritardi nei pagamenti delle rate di acconto e di saldo, si era disposto il pagamento di interessi — compensativi o moratori — ha provveduto a trasmettere gli atti al Procuratore generale, per l'eventuale instaurazione, a carico dei funzionari responsabili, del giudizio di responsabilità amministrativa previsto dagli articoli 81 e 82 della legge di contabilità generale dello Stato.

È occorso, infine, di constatare come le operazioni di collaudo non fossero compiute con la osservanza delle norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 (articoli 91 e seguenti): allorché ad esempio, il collaudatore aveva rilasciato la dichiarazione di collaudo non già in base a verificazioni compiute direttamente, giusta quanto è disposto con l'articolo 99 del regolamento, bensì in base ad accertamenti effettuati dal direttore dei lavori o da altro funzionario; ovvero nel verbale di collaudo non era stata fatta menzione delle singole operazioni e verificazioni compiute, e, in specie, trattandosi di solai, non era stato fatto cenno della prescritta prova di carico. In questi casi la Corte ha invitato l'Amministrazione a ripetere, quando necessario, le operazioni.

8. — Per quanto concerne i titoli di pagamento è talvolta risultato che le subanticipazioni disposte a favore degli ingegneri capi del Genio civile, per l'esecuzione dei lavori col sistema dei cottimi fiduciari, anziché esser limitate, come prescritto, all'importo dei nove decimi, riguardavano l'intera somma impegnata, dando così la possibilità di versare agli appaltatori la totalità dei corrispettivi, compresa la rata di saldo, il cui pagamento va disposto invece dal provveditore a mezzo di un ordinativo diretto, secondo quanto si desume dall'articolo 283, n. 8, del regolamento di contabilità generale dello Stato, il quale consente infatti le aperture di credito soltanto per il pagamento delle rate di acconto.

Né poche volte la Corte ha accertato l'avvenuto pagamento della rata di saldo, senza la preventiva ritenzione sulla stessa delle somme dovute dall'appaltatore all'I.N.P.S. e all'I.N.A.M., per non avere provveduto, in favore degli operai addetti ai lavori, alle assicurazioni sociali, imposte da precise disposizioni di legge, richiamate nelle clausole contrattuali.

Anche in questi casi la Corte ha contestato le irregolarità che l'Amministrazione non ha mancato di eliminare opportunamente emendando i provvedimenti.

## SEZIONE II. — *Questioni concernenti le varie categorie di opere pubbliche.*

1. — L'opera di ricostituzione dei beni danneggiati o distrutti da eventi bellici, va gradualmente avviandosi al compimento, anche perché molto opportunamente la legge 21 marzo 1953, n. 230, al fine di fissare i limiti definitivi dell'intervento statale, ha posto agli enti aventi titolo al ripristino dei loro beni a carico dello Stato l'onere di presentare entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, pena la decadenza dal beneficio, una relazione illustrativa dei lavori da eseguire con l'indicazione della spesa prevista.

La Corte, in sede di controllo dei provvedimenti che disponevano lavori a carico dello Stato, ha richiesto la prova di tale adempimento ritenendolo, peraltro, non essenziale nel caso in cui l'onere potesse ritenersi già accertato in un periodo precedente all'entrata in vigore della legge n. 230: nel caso, ad esempio, che gli enti avessero già prodotto una domanda sostanzialmente analoga a quella richiesta dalla legge, ovvero che l'Amministrazione avesse già redatto il progetto esecutivo dei lavori, o che almeno l'opera fosse stata già inserita in uno dei programmi di massima da compilarsi dai provveditori alle opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 7, 2° comma, del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, quando, cioè, era da presumersi che l'amministrazione conoscesse le linee generali dei lavori, nonché l'onere ad essi conseguente.

La Corte, infine, non ha mancato di esigere la compilazione, per ciascun ente, di una perizia generale delle opere da eseguire, salva la possibilità di procedere, poi, alla esecuzione mediante stralci in relazione alle disponibilità finanziarie di ciascun esercizio, e, per evitare successivi ampliamenti dell'intervento statale, si è attenuta al criterio che l'originario accertamento del danno, una volta effettuato, dovesse essere considerato definitivo.

2. — In materia di ripristino dei beni di proprietà degli enti pubblici locali, l'Amministrazione non ha tenuto a volte conto dei limiti posti dalle norme vigenti all'intervento dello Stato.

Qui la Corte, collocando la norma nel sistema di quelle concernenti la materia, ha escluso che nella generica formulazione dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, che prevede, tra l'altro, la ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali, rientrassero, come ritenuto dall'Amministrazione, anche gli edifici non utilizzati direttamente per i fini istituzionali degli enti (ad esempio, case di abitazione che davano un reddito).

Per un provvedimento di ripristino a carico dello Stato di una chiesa danneggiata da eventi bellici, qualificata siccome « vicariale di chiesa collegiata », osservava la Corte che siffatta qualifica non era sufficiente di per sé a far rientrare l'edificio tra quelli di culto aventi titolo al ripristino a carico dello Stato — indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1945, n. 35, modificato dall'articolo 1, *sub*-2, della legge di ratifica 10 agosto 1950, n. 784 — giacché le chiese vicariali, delle quali è fatto cenno nella norma, sono quelle che svolgono, sia pure su un piano di sussidiarietà, la stessa funzione della *necessaria cura animarum* adempiuta dalle chiese parrocchiali; mentre il rapporto di sussidiarietà con le chiese collegiate — presso le quali è istituito un capitolo collegiale al solo fine di render più solenne il culto (C. i. c., can. 391, par. 1) — non può assumere di per sé rilievo agli specifici fini della legge.

Ad altra osservazione ha dato luogo un provvedimento, con il quale l'Amministrazione disponeva il ripristino a carico dello Stato della scaffalatura di una biblioteca aperta al pubblico, nella considerazione che la biblioteca stessa aveva sede in un convento di religiosi addetti al servizio di una chiesa, rientrando tra quelle contemplate dal citato articolo 2 del decreto n. 35 del 1946. La Corte rilevava che il provvedimento non poteva ritenersi legittimo, perché la scaffalatura della biblioteca non poteva ricomprendersi nel mobilio di arredamento previsto dall'articolo 1, 1° comma, del citato decreto, non trattandosi di mobilio indispensabile ai bisogni del culto pubblico.

3. — In materia di ripristino di beni di proprietà di enti di assistenza e di beneficenza, ha dato luogo ad osservazione un provvedimento con il quale si disponeva la riparazione, a carico dello Stato, di un edificio danneggiato da eventi bellici, destinato a sede di una Federazione provinciale dell'Associazione nazionale combattenti e reduci. Il rilievo della Corte trasse ragione dal fatto che tale Associazione, la quale aveva acquisito la personalità giuridica, non già ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, ma in base all'articolo 2, 2° comma, del regio decreto 19 aprile 1923, n. 850, non si trovava nelle condizioni previste dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, che ammette l'intervento dello Stato in favore degli «enti che esercitano la beneficenza e l'assistenza»: tali finalità infatti, che non si desumevano dalle norme statutarie, non risultavano neppure accertate.

Del pari non legittimo è stato ritenuto un provvedimento di approvazione di un progetto di ripristino di un immobile di proprietà di Ente comunale di assistenza, che prevedeva la ricostruzione di tre appartamenti completi di accessori, in luogo dei tre vani, che, come risultava dal certificato catastale, esistevano prima del danno bellico. Al riguardo la Corte richiamava l'attenzione dell'Amministrazione sul principio che il ripristino dei beni distrutti per fatto di guerra va contenuto nei limiti della situazione preesistente.

Ad altra osservazione ha dato luogo un provvedimento, con cui si disponeva, in favore di una Congregazione di religiose, il rimborso della spesa sostenuta per l'esecuzione di lavori di riparazione in locali adibiti a servizi assistenziali, facenti parte di un edificio che al momento dell'evento bellico dal quale era stato causato il danno, risultava in proprietà personale di alcune suore della Congregazione, avendo la Corte rilevato che nella fattispecie non era applicabile l'articolo 8, 2° comma, del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, in base al quale l'Amministrazione aveva ritenuto di poter emanare il decreto, perché l'immobile era stato acquistato e posseduto dalle suore «nomine proprio», il che impediva, in regime concordatario, di ricondurne la proprietà all'associazione religiosa.

La Corte è anche intervenuta per evitare la sostituzione, con altre erroneamente ritenute equipollenti, delle specifiche garanzie del «deposito» e della «fideiussione bancaria» richieste alle autorità ecclesiastiche ed agli enti di beneficenza ed assistenza, dal 3° comma dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e successive modificazioni, per le maggiori spese assunte per varianti ed ampliamenti degli edifici di culto e di quelli destinati ad uso di assistenza e di beneficenza.

4. — Il ripristino dei beni danneggiati o distrutti da eventi calamitosi è essenzialmente disciplinato dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, la cui applicazione, come già nel passato, l'Amministrazione ha esteso anche a casi nei quali non ricorrevano i requisiti dell'urgenza e dell'indilazionabilità dei lavori, o in cui non si trattava di lavori provvisori e di pronto intervento, ma di opere aventi carattere di completamento o di sistemazione definitiva, provocando, così, i rilievi della Corte intesi a denunciare la illegittimità di siffatta estensione.

5. — Le alluvioni e mareggiate avvenute negli ultimi anni hanno determinato l'emana- zione di una serie di provvedimenti legislativi, quali le leggi 22 marzo 1951, n. 290, 10 gennaio 1952, n. 9, 23 maggio 1952, n. 624 e 9 agosto 1954, n. 636, l'ultima delle quali, a carattere generale, ha dato luogo a particolari problemi interpretativi, risolti dalla Sezione del controllo, la quale ha escluso che per «alluvione» ai sensi della legge si debba intendere soltanto la inondazione dei fiumi per eccessiva pioggia, con conseguente allagamento dei terreni circostanti. Lo stesso termine è usato, invero, in altre leggi (leggi 27 dicembre 1953, n. 938

e 22 novembre 1954, n. 1115) in senso più ampio, per indicare anche altri fenomeni naturali, i quali non hanno relazione con una inondazione da fiumi, pur sempre concretandosi in una azione delle acque, che, per la sua entità, sia produttiva di danni alla popolazione di un determinato territorio.

La Corte ha così ritenuto che « alluvione » è qualunque eccezionale afflusso di acqua non smaltita a cagione della insufficiente permeabilità del terreno o della inefficienza di difesa di apprestamenti naturali o artificiali; e che, di conseguenza, deve escludersi l'intervento dello Stato ogni qualvolta il danno risulti prodotto, in modo autonomo, soltanto dalla violenza del vento, dal peso della neve o da altri fenomeni congeneri.

6. — Altre osservazioni hanno tratto origine dall'esame di provvedimenti, con i quali si approvavano lavori che, per essere di miglioramento e di consolidamento di beni danneggiati dagli eventi alluvionali, non potevano considerarsi di semplice ripristino. Tali lavori sono stati a volte giustificati in base alla considerazione che non si superava complessivamente il limite del danno, quale precisato in perizia di parte; ovvero che i lavori erano intesi ad evitare il prodursi in avvenire di possibili ulteriori analoghi danni. Ma la Corte, in tutti questi casi, ha mantenuto fermo il principio che l'intervento dello Stato — sia sotto forma di assunzione totale della spesa, sia sotto forma di contribuzione — non possa eccedere i limiti connaturali allo stesso concetto di ripristino, e debba, pertanto, essere diretto alla ricostituzione del bene allo stato in cui era prima dell'evento calamitoso.

Un provvedimento, con cui si disponeva la concessione, ai sensi dell'articolo 1, lettera *h*, della legge 10 gennaio 1952, n. 9, del contributo dello Stato, per il ripristino di un seminario diocesano danneggiato dalle alluvioni dell'estate-autunno 1951, è stato dalla Corte dichiarato illegittimo, nel riflesso che un seminario — pur essendo inteso alla preparazione dei giovani al sacerdozio — non rientra fra gli « edifici di culto », ai quali, unitamente agli « edifici pubblici », la predetta norma fa esclusivo riferimento, poiché con tale espressione si è inteso evidentemente designare soltanto gli immobili che abbiano per scopo immediato e diretto l'esercizio del culto, quali le chiese aperte al culto pubblico, escluse quelle parrocchiali, nei riguardi delle quali la precedente lettera *d* dello stesso articolo prevede il beneficio più ampio del ripristino a totale carico dello Stato.

Altra osservazione ha avuto per oggetto un decreto provveditoriale, con il quale, in applicazione dell'articolo 1, lettera *d*, della legge 10 gennaio 1952, n. 9, si disponeva il ripristino a totale carico dello Stato di una strada di allacciamento di un Comune con una stazione ferroviaria. La Corte, rilevato che lo stesso Comune già era collegato, mediante altra strada, con una stazione ferroviaria più vicina, ha ritenuto che l'intervento dello Stato non potesse effettuarsi ai sensi della citata disposizione, che riguarda le strade di allacciamento dei Comuni « alla stazione ferroviaria o all'approdo più vicino » laddove si sarebbe potuto ricorrere al disposto della successiva lettera *g*) dello stesso articolo, che contempla l'esecuzione a cura e carico dello Stato, con la possibilità del recupero della metà della spesa verso il Comune interessato, dei lavori di ripristino di strade comunali « riconosciute necessarie ».

7. — In materia di danni da terremoti si è dovuto contestare la legittimità di provvedimenti, con cui qualche provveditorato estendeva anche ad edifici pubblici di proprietà di enti diversi dai Comuni e dalle Province la norma dell'articolo 1, comma 2°, lettera *b*), della legge 1° ottobre 1951, n. 1133, che, per le zone colpite dai terremoti del 1° ed 8 aprile 1950 e del 5 settembre dello stesso anno, prevede la concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico delle Amministrazioni provinciali e comunali.

8. — Per alcuni decreti concernenti il trasferimento e il consolidamento di abitati in applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IV della legge 9 luglio 1908, n. 445, e nei successivi provvedimenti di estensione, è stato rilevato che in merito all'ordine da seguire nell'esecuzione dei lavori, non era stato sentito il parere della speciale Commissione prevista dall'articolo 63 della legge anzidetta.

L'Amministrazione, considerato che la norma mai aveva in passato avuto applicazione, e che del resto appariva ormai superata, ne promuoveva l'abrogazione, che avveniva con l'articolo unico della legge 27 dicembre 1956, n. 1464.

9. — Nel settore delle opere idrauliche la Corte ha dovuto rilevare come, in contrasto con il sistema tracciato dall'articolo 8 del testo unico, approvato con regio decreto 5 luglio 1904, n. 523 e modificato poi dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, secondo il quale la manutenzione successiva delle opere idrauliche di terza categoria deve essere eseguita a cura ed a spese del Consorzio degli interessati (articolo 8, ultimo comma), queste venissero invece fatte gravare sul bilancio statale.

Ai numerosi rilievi mossi in tal senso l'Amministrazione ha, in genere, risposto che le opere in questione non risultavano consegnate al Consorzio degli interessati, per non esser stato questo ancora costituito e che, quindi, la loro manutenzione non poteva far carico ad altri che allo Stato.

La Corte, nondimeno, non ha mancato di far presente all'Amministrazione gli inconvenienti derivanti dal protrarsi di un tale stato di cose, dovendo le spese per la manutenzione ordinaria delle opere, non ancora consegnate ai Consorzi, essere poste sullo stesso piano delle spese di costruzione, per cui, il relativo recupero — da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688 — non potrà avvenire anch'esso se non in base ai limiti fissati dall'articolo 4 del regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248 (5 per cento dell'imposta principale dei terreni e fabbricati compresi nel territorio interessato). E poiché la legge fornisce idonei mezzi per la sollecita costituzione, anche coattiva, dei Consorzi (articolo 47 del citato testo unico), la Corte ha posto in evidenza come l'inazione degli organi competenti venga a risolversi in un notevole aggravio per il bilancio statale.

Analoga considerazione veniva fatta per i lavori di riparazione straordinaria, da eseguirsi dal Consorzio degli interessati con un contributo statale (articolo 44 del citato testo unico), e che invece sono stati effettuati dallo Stato.

10. — Anche per le opere di bonifica di competenza statale si è frequentemente rilevato il ritardo con cui si provvede, da parte dell'Amministrazione dell'agricoltura e foreste, alla collaudazione ed alla dichiarazione di compimento dei lotti, come richiesto per il trasferimento, a carico dei consorzi dei proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuzione, degli oneri di manutenzione e di esercizio. La Corte ha, perciò, sollecitato ripetutamente l'Amministrazione a provvedere agli adempimenti di competenza ma la sua azione non ha conseguito apprezzabili risultati.

11. — Una situazione sotto certi aspetti analoga si è presentata per le strade costruite per scopi militari nella zona di operazioni della guerra 1915-18 e ritenute dall'Autorità militare non più necessarie, ma conservate per la viabilità ordinaria, in base all'articolo 2 del regio decreto legge 14 novembre 1929, n. 2107, integrato dall'articolo unico della legge 22 dicembre 1932, n. 1760, il quale stabiliva l'attribuzione al demanio provinciale e comunale di quelle fra le dette strade militari che i comuni e le province intendessero assumere in manutenzione, non appena da parte dello Stato fossero stati eseguiti i necessari lavori di sistemazione e completamento. Dalla non avvenuta esecuzione di detti lavori e dalla conseguente mancata consegna delle strade ai Comuni ed alle Province interessate deriva allo Stato l'onere di provvedere alla manutenzione delle strade stesse.

La Corte, nell'esame dei relativi provvedimenti, ha sempre richiesto la prova che ricorrerono i presupposti atti a giustificare l'intervento dello Stato e che la mancata consegna fosse dovuta alla necessità di eseguire lavori di sistemazione e completamento, facendo altresì presente l'aggravio derivante allo Stato dal differimento del passaggio della manutenzione delle strade ai comuni e province. L'Amministrazione ha, in genere, eccepito la insufficienza dei fondi assegnati in bilancio, che non consentirebbe l'esecuzione dei sopraddetti lavori di sistemazione e completamento.

12. — La materia dei contributi dello Stato per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse di enti locali è regolata dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, integrata da quella 15 febbraio 1953, n. 184, a sua volta modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, che prevedono distinte misure di contributo — determinate in aliquote della spesa — non solo in relazione alle diverse categorie di opere (opere stradali ed igieniche, ospedali, scuole, ecc.) ma anche in rapporto alla natura o finalità dei lavori da eseguire (lavori di costruzione, completamento o ampliamento) ovvero all'importanza delle località in cui l'opera si compie.

Nell'esame dei provvedimenti emanati in applicazione di dette leggi, si è notato, talvolta, che sono stati posti a carico dello Stato oneri superiori a quelli previsti. Così, ad esempio, ta-

lune opere rivolte all'approvvigionamento idrico, benché definite di *completamento* della costruzione di acquedotti — e come tali ammesse a godere del contributo nella misura del 5 per cento annuo — erano viceversa intese a realizzare un miglioramento del funzionamento di acquedotti già esistenti, per cui la legge consente la concessione del contributo in misura ridotta (2 per cento). Analogamente, nel caso di lavori definiti di *completamento* di un ospedale — come tali ammessi al contributo annuo del 4 per cento — si è rilevato che in effetti si trattava di lavori rivolti ad *ampliare* l'ospedale, per i quali poteva essere concesso soltanto un contributo del 2,50 per cento. In tali casi l'Amministrazione ha, a seguito dei rilievi della Corte, provveduto a modificare i provvedimenti.

Sempre in tema di applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, è stato rilevato che con alcuni provvedimenti si concedevano ad enti locali contributi per la costruzione di impianti di energia elettrica non solo a scopo di pubblica illuminazione, ma anche per produzione di forza motrice, e ciò in contrasto con l'articolo 10 della legge n. 589 del 1949 che prevede la concessione del contributo erariale soltanto per la costruzione di impianti di forniture di energia elettrica per illuminazione.

13. — In materia di agevolazioni fiscali per gli appalti relativi al ripristino degli immobili danneggiati o distrutti da eventi bellici, si è rilevato che l'Amministrazione dei lavori pubblici provvedeva a restituire direttamente agli appaltatori l'importo dell'imposta generale sull'entrata, trattenuto in un primo momento, per errore di valutazione, sui corrispettivi di appalto, ai sensi dell'articolo 45 del regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, per contratti che avrebbero dovuto invece essere ammessi al beneficio delle agevolazioni tributarie, previste dai decreti legislativi luogotenenziali 7 giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, n. 221.

La Corte ha ritenuto illegittima tale diretta restituzione determinata dal convincimento di poter seguire lo stesso procedimento legittimamente adottato nel caso del risarcimento alle imprese del danno subito per la modifica delle condizioni di assunzione dell'appalto, e consistente nel pagamento dell'imposta generale sull'entrata effettuato, per essere risultata erronea la clausola di esenzione inserita nel contratto, poiché nel caso, si era in presenza, non già di indebiti arricchimenti conseguiti dall'Amministrazione dei lavori pubblici, ma di rimborsi di imposte regolarmente percepite, la cui restituzione deve ritenersi riservata *ratione materiae* alla competenza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, nel testo sostituito dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72.

14. — Dall'esame di un decreto provveditoriale — con cui si approvano gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione di lavori, eseguiti da una impresa per conto dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in epoca antecedente alla data di liberazione della zona di territorio nazionale in cui detti lavori erano stati effettuati, e si provvedeva, inoltre, a liquidare il relativo saldo, che doveva pertanto ritenersi disciplinato dal decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, sul pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato — è emerso che, a prescindere dal fatto che la materia dei rimborsi doveva ritenersi tuttora di competenza ministeriale, non si sarebbe comunque potuto provvedere al pagamento del credito, in quanto questo era da ritenere estinto per non avere il creditore presentato l'istanza prevista dal decreto legge 7 maggio 1948, n. 656 e dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1949, n. 917. Né poteva valere, a tale effetto, la sottoscrizione, da parte dell'appaltatore, del conto finale dei lavori — che reca la liquidazione dettagliata del saldo di spettanza — e del certificato di regolare esecuzione, perché tali atti risalivano a epoca anteriore alla liberazione della zona, in cui il debito non poteva ancora formare oggetto di una richiesta idonea ad evitare l'estinzione della ragione creditoria, giusta le prescrizioni dei ricordati provvedimenti legislativi.

15. — Di altra osservazione è stato oggetto un decreto con cui si approvava il progetto per la costruzione di un porto rifugio per natanti nel lago d'Iseo. Premesso che, ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico 11 luglio 1913, n. 959, concernente le opere per la navigazione interna, e in particolare dell'articolo 4, lettera c), il porto rifugio doveva considerarsi opera « nuova », la Corte ha osservato che, in base all'articolo 34 del testo unico citato, la costruzione del porto avrebbe dovuto essere autorizzata da una legge speciale; e l'Amministrazione ha riconosciuto l'esattezza del rilievo.

## CAPITOLO VII.

## AGRICOLTURA

1. — Una questione di notevole importanza è stata esaminata dalla Sezione del controllo (deliberazione 16 luglio 1955, n. 43) in tema di indennità da corrispondere ai proprietari espropriati in base alle leggi sulla riforma fondiaria.

L'Amministrazione, nella qualificazione dei terreni espropriati, aveva tenuto presente il momento in cui era avvenuto l'accertamento tributario, ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, anche nel caso di intervenute variazioni di cultura. La Corte ha dichiarato illegittimi i provvedimenti ispirati a siffatto criterio, affermando che per la determinazione dell'indennità si devono invece tener presenti i dati rilevati e risultanti in catasto al momento dell'espropriazione ai medesimi applicando, poi, il sistema di valutazione prescritto per l'imposta straordinaria sul patrimonio.

2. — È stato ricusato il visto a provvedimenti di concessione di contributi relativi a progetti di case rurali, previsti come opere di miglioramento fondiario, sui quali non era stato sentito il parere del competente Consiglio provinciale di sanità, nella considerazione che tra le case rurali — per i cui progetti l'articolo 229 del testo unico di leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, richiede il parere di detto Consiglio — sono da comprendere, non solo le case la cui costruzione è obbligatoria per i proprietari dei fondi siti nel perimetro di comprensori di bonifica integrale, ma anche quelle che possono essere costruite facoltativamente come miglioramenti fondiari, in modo indipendente da piani generali di bonifica. Tali opere facoltative di miglioramento fondiario, sono invero contemplate, insieme con quelle vere e proprie di bonifica (articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215) come un mezzo per attuare la bonifica integrale.

In materia di concessione di contributi per l'esecuzione di opere di irrigazione, la Corte ha talvolta negato il visto a provvedimenti di approvazione di progetti, in cui era prevista l'utilizzazione di acque pubbliche, senza che l'Amministrazione avesse accertato il possesso, da parte del richiedente, dell'idoneo titolo alla derivazione, come prescrivono le disposizioni del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni. È stato, poi, negato il visto ad altri provvedimenti relativi a lavori di ricerca e di estrazione di acque sotterranee in zone soggette a tutela a norma dello stesso unico, nell'emanazione dei quali l'Amministrazione non aveva previamente provveduto, come d'obbligo, ad accertare che il richiedente fosse stato autorizzato dal Genio civile.

3. — Numerose sono state le osservazioni a cui hanno dato luogo ordinativi, emessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ai sensi delle leggi 10 gennaio 1952, n. 3, 27 dicembre 1953, n. 938, e 9 agosto 1954, n. 636, e successive integrazioni e modificazioni, per il pagamento dei sussidi statali per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole, danneggiate o distrutte da eventi alluvionali o mareggiate. L'Amministrazione dell'Agricoltura, infatti, non ha sempre applicato le citate disposizioni, in rapporto a eventi da qualificarsi propriamente « alluvionali », avendo viceversa ritenuto ammissibile l'intervento dello Stato anche per altri eventi calamitosi non connessi con i primi, ovvero per alluvioni di modesta portata non aventi carattere di pubblica calamità.

Altre volte si è rilevata la illegittimità della concessione di contributi statali per il ripristino di opere diverse da quelle per le quali era stato denunciato il danno, o anche per il ripristino di opere non preesistenti all'evento calamitoso.

Nè meno di frequente si è dovuto contestare l'omesso accertamento della effettiva esistenza della condizione, cui il 3° comma dell'articolo 9 della legge 10 gennaio 1952, n. 3 subordina la concessione dei sussidi statali, e cioè che l'entità del danno subito dall'azienda, compreso quello relativo ai frutti pendenti, abbia compromesso la capacità finanziaria del suo titolare. Tale condizione — non più riprodotta, evidentemente per adottare un criterio di maggior favore, per le alluvioni dall'autunno 1953 in Calabria (vedasi articolo 12 della legge 27 dicembre 1953, n. 938) — è di indubbia importanza, in quanto ha introdotto il principio

che lo Stato non interviene sul mero presupposto del verificarsi del danno, ma in relazione alle ripercussioni che l'evento, tenuto conto della sua entità, possa aver provocato nella economia dei danneggiati rendendo o meno questi ultimi incapaci di provvedere direttamente all'opera di ripristino. Ciò nonostante, in sede di applicazione, il principio è stato frequentemente trasgredito dall'Amministrazione, come è provato dal fatto che sono stati accordati sussidi anche a titolari di aziende che, in rapporto all'esiguità del danno sofferto, dovevano considerarsi dotati di mezzi economici più che sufficienti per una diretta opera di ripristino.

4. — Varie osservazioni sono state sollevate su ordinativi emessi per la concessione di sussidi ai sensi delle lettere *a*), *d*), ed *e*) dell'articolo 2 della citata legge n. 3 del 1952 (modificato dall'articolo 2 della legge 23 maggio 1952, n. 581).

In particolare, per quanto concerne l'applicazione del disposto della lettera *a*), si è notato che l'Amministrazione ha talvolta esteso l'intervento dello Stato dalle strade poderali — strade private poste a servizio esclusivo di uno o più fondi — a quelle vicinali — strade private, ma soggette a servitù di uso pubblico e che adempiono a più ampi scopi di comunicazione — e a strade di notevole lunghezza definite « camionabili » non rientranti, come tali, nell'ambito dell'economia agraria; ed ha, altresì, esteso l'intervento dai muri d'argine e difesa dei fondi rustici alle opere di arginatura — comprese in un più vasto sistema per la regolazione dei corsi d'acqua, e come tali assumibili sotto il concetto di opere idrauliche che, disciplinate dal testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni, sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici — e agli argini golenali, il cui ripristino rientra anche esso nella competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, come chiaramente risulta dalla legge 1° dicembre 1952, n. 2465.

A particolare rilievo ha dato luogo l'esame di un ordinativo con il quale in applicazione dell'articolo 2, lettera *a*), della citata legge n. 3 del 1952, esteso con modifiche agli eventi alluvionali dell'autunno 1953 in Calabria dagli articoli 9 e 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, si disponeva, in favore del titolare di un'azienda, il pagamento di una somma, a titolo di anticipazione sulla spesa da sostenere per il ripristino di un frantoio per la molitura delle olive, andato distrutto in conseguenza di un'alluvione.

La Corte, premesso che l'oliveto di proprietà dell'interessato era di limitata estensione, e che al macchinario azionato da energia idraulica si veniva a sostituire un più costoso macchinario azionato da energia elettrica, per la cui adduzione si provvedeva ad impiantare apposita linea, ha contestato la legittimità del provvedimento, sia perché in sede di ripristino non sono consentite immutazioni delle opere distrutte — o quanto meno, ricorrendo la necessità, queste devono effettuarsi nei limiti della spesa che sarebbe occorsa per la ricostruzione con le caratteristiche originarie — sia perché, data la limitata superficie del terreno coltivata ad oliveto, l'oleificio — specie nella forma che si intendeva fargli assumere in sede di ripristino — si dimostrava di potenzialità eccedente il fabbisogno dell'azienda agricola (articolo 9, lettera *b*), della legge 10 aprile 1949, n. 165), e come tale acquistava carattere di opificio industriale, non suscettibile di formare oggetto delle provvidenze attinenti al ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

5. — Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni delle lettere *d* ed *e*), che rispettivamente riguardano l'« acquisto di sementi » e la « ricostituzione delle scorte vive e morte distrutte », si è rilevato che non sempre, in sede di concessione dei contributi, è stata richiesta la prova dell'effettuato acquisto e dell'impiego delle scorte nel fondo danneggiato.

La concessione di indennità per terreni irripulibili, disciplinata dal penultimo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 3 del 1952, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 23 maggio 1952, n. 581, è subordinata alla sussistenza di due requisiti, costituito il primo dalla qualità di coltivatore diretto del proprietario e il secondo dalle caratteristiche del fondo che ha subito il danneggiamento, il cui reddito non deve eccedere le normali esigenze familiari del proprietario. L'Amministrazione, per quel che ha tratto alla prova del primo requisito, si è spesso rimessa a documenti di dubbia efficacia probante (certificati dei sindaci, di organizzazioni sindacali, ecc.), trascurando di procedere ad un accertamento diretto, meglio rispondente allo scopo; per quanto concerne il secondo requisito, ha sovente concesso gli indennizzi anche quando i fondi avevano una capacità di reddito eccedente le normali esigenze familiari dei proprietari. Quanto, poi, all'entità degli indennizzi, che vanno commisurati a una percentuale — non superiore al 70 per cento — del valore che avevano i terreni anteriormente alle allu-



vioni, si è rilevato che l'Amministrazione non sempre si è data cura di chiarire i criteri che aveva ritenuto di adottare per stabilirne la misura, e di chiedere in proposito il parere del competente Ufficio tecnico erariale.

Dall'esame di un ordinativo, con il quale si concedeva un indennizzo al proprietario di un fondo interamente distrutto, e non più ripristinabile a causa della alluvione del 1953, è emersa l'illegittimità della concessione, per il contrasto tra l'accertata irripristinabilità del fondo e l'asserito reimpiego di una parte dell'indennità in opere di miglioramento eseguite sul fondo medesimo.

#### CAPITOLO VIII.

#### DEBITO PUBBLICO

1. — L'Amministrazione, in via di massima, ha ottemperato alla normativa che ne regola l'attività: normativa che se si eccettua la materia dei Buoni del tesoro poliennali, non sempre è consona alle mutate esigenze economico-sociali; sì che, in passato, l'Amministrazione ha proposto riforme e rimedi, che, peraltro, solo nell'esercizio in esame sono stati avviati a normalizzazione.

2. — Non sono mancate tuttavia, da parte della Corte, osservazioni — alle quali, tutto che numerose, non mette, peraltro, il conto, per la loro scarsa rilevanza, di più specifico cenno — aventi ad oggetto la inosservanza delle disposizioni degli articoli 9, 26, 35, comma primo, 38, 59 e 68 del testo unico delle leggi sul debito pubblico nonché di quelle racchiuse nel decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 990 e nelle leggi 25 marzo 1950, n. 165 e 11 giugno 1954, n. 332.

Altrettanto numerosi sono stati anche i rilievi relativi all'applicazione dell'articolo 12 del regolamento generale sul debito pubblico, per avere l'Amministrazione proceduto ad iscrizioni, a favore di stabilimenti, corpi ed enti morali, senza il preventivo accertamento della loro personalità giuridica, mentre è di frequente occorso, per le operazioni di tramutamento o di traslazione di titoli nominativi caduti in successione, sospendere la registrazione per mancata acquisizione del certificato, rilasciato dal competente Ufficio del registro, comprovante l'avvenuta denuncia di successione, ai fini dell'applicazione dell'imposta sull'asse ereditario globale netto.

3. — Per alcune operazioni l'Amministrazione è stata invitata ad attenersi ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria emessi in sede di volontaria giurisdizione, i quali, anche se per avventura non conformi alla legge, non possono essere disattesi fin tanto che non se ne ottenga, nei modi prescritti, la modifica.

Sulla spettanza dei premi, annualmente estratti, nei casi di cessione dei certificati nominativi che sostituiscono i corrispondenti Buoni del Tesoro al portatore, la Corte ha riaffermato il principio che, ove non risulti patto contrario, i premi stessi debban esser corrisposti al cedente, quando l'estrazione sia avvenuta in data anteriore alla cessione, anche se il pagamento debba avvenire in tempo successivo.

#### CAPITOLO IX.

#### AMMINISTRAZIONI AUTONOME E AZIENDE SPECIALI

1. — Sotto questa denominazione si comprendono complessi coordinati di beni, servizi e attività, costituiti solitamente in aziende e in gestioni delle specie più disparate, aventi in comune la caratteristica che, pur fruendo di una certa autonomia amministrativa e contabile, fanno parte dell'Amministrazione diretta dello Stato, il quale, per motivi o scopi speciali, li dota di propri mezzi finanziari, distaccandoli dalla gestione diretta del bilancio generale. Tali Amministrazioni possono raggrupparsi in tre grandi categorie:

- a) Aziende statali con ordinamento speciale e con carattere di impresa industriale e commerciale;
- b) Aziende speciali concernenti la gestione, la manutenzione, lo sviluppo di speciali beni demaniali o patrimoniali dello Stato;
- c) Gestioni speciali aventi autonomia puramente contabile a causa della origine o della destinazione dei relativi fondi.

Non si fa qui cenno delle Amministrazioni autonome delle poste, telegrafi e telefoni e delle ferrovie, i cui rendiconti formano oggetto di separate deliberazioni di parificazione delle Sezioni riunite.

2. — Il problema della natura, del contenuto e dei limiti del controllo sugli atti dell'*Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*, si pone, soprattutto, in ordine all'interpretazione dell'articolo 6 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, a termini del quale competono alla Corte la vigilanza sulla riscossione delle entrate e il controllo consuntivo sulla erogazione delle spese dell'Azienda, con il diritto di richiedere e ricevere tutti i documenti dai quali le dette spese traggono origine.

In base a tale norma l'azione di controllo della Corte — salvo per gli atti che assumano la forma di decreto del Capo dello Stato — deve bensì restringersi al solo riscontro in sede consuntiva, ma questo controllo non si diversifica da quello preventivo, se non per il fatto di non condizionare la esecutività dell'atto che ne è oggetto.

Anche siffatto controllo successivo deve, quindi, estrinsecarsi nel visto e nella conseguente registrazione, e deve attuarsi nelle forme e con gli adempimenti propri di quello preventivo, differenziandosi così nettamente dal controllo consuntivo sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati.

E dal fatto che il controllo *successivo* non condizioni l'esecutività dell'atto, non si può con tutta evidenza desumere che esso debba necessariamente svolgersi quando l'atto controllato ha avuto interamente esecuzione e i suoi effetti si siano interamente consumati, né tanto meno che il controllo debba avvenire a lunga distanza di tempo dal momento dell'esecuzione. Anzi proprio dal fatto che tale sistema di controllo non vale a bloccare l'esecuzione dell'atto — pur essendo inteso ad accertarne la legittimità — sorge e si afferma l'esigenza di renderlo il più possibile simultaneo all'esecuzione dell'atto. E ciò soprattutto al fine di non togliere agli organi attivi la possibilità di tempestivamente eliminare le eventuali irregolarità rilevate dalla Corte. Ne consegue la necessità di una sollecita trasmissione degli atti alla Corte, prima, o nel corso, della loro esecuzione.

In materia contrattuale si è notato, anche per l'Amministrazione dei monopoli, la tendenza a valersi, in via normale, dei sistemi eccezionali della licitazione e della trattativa privata, adducendo la particolare natura dell'attività dell'Azienda e la peculiarità delle sue esigenze.

Diversi rilievi sono stati mossi in ordine alla erogazione di spese per forniture disposta senza il preventivo intervento del Consiglio d'amministrazione, che si è limitato a una ratifica successiva.

In materia di personale, poi, hanno formato oggetto di rilievo provvedimenti concernenti la corresponsione di premi per l'incremento del rendimento industriale; a proposito dei quali si è osservato che, pur essendo istituiti in bilancio i relativi capitoli di spesa — ora compresi nella parte ordinaria — nessuna norma sostanziale ne autorizza e disciplina l'erogazione, che viene determinata soltanto con il parere preventivo del Consiglio di amministrazione. Si è, pertanto, prospettata la necessità che la materia, unitamente a quella dei rapporti fra il bilancio dell'Amministrazione autonoma e quello dello Stato, venga opportunamente disciplinata in sede legislativa.

3. — Le legge 5 gennaio 1933, n. 30, che disciplina l'ordinamento dell'*Azienda di Stato per le foreste demaniali* — qualificata ente autonomo con personalità giuridica, alla dipendenza del Ministero dell'agricoltura e foreste con il compito di conservare e incrementare il patrimonio forestale, nonché di direttamente utilizzarlo quale fonte di reddito — ha attribuito alla Corte un controllo postumo sulla erogazione della spesa esercitato a mezzo di apposito Ufficio distaccato presso l'Azienda stessa.

Su tale attività la Corte ha dovuto sovente muover rilievi in ordine ai criteri di utilizzazione dei notevoli fondi posti a disposizione dell'Azienda per l'ampliamento del patrimonio forestale, giacché tali criteri son risultati spesso in contrasto con le norme che regolano la materia.

Oggetto di rilievo sono stati pure provvedimenti concernenti la costruzione e l'acquisto di fabbricati, soprattutto per la tendenza dell'Amministrazione a estendere la propria attività a costruzioni da adibire a servizi non propriamente rispondenti ai fini istituzionali dell'Azienda.

Infine è occorso rilevare la iscrizione nello stato di previsione della spesa di articoli — per l'esercizio 1955-56 i nn. 1, 18, 27 — relativi a spese eterogenee, che sarebbe meglio ripartire in articoli distinti.

4. — L'articolo 1 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936 n. 899, dichiarò *monopolio dello Stato il trasporto marittimo e il commercio delle banane e la lavorazione industriale*, compresa quella dei sottoprodotti, e affidò i relativi servizi al Ministero delle colonie — cui è subentrato quello delle finanze — perché vi provvedesse a mezzo di apposita Azienda con gestione autonoma, soggetta, per l'articolo 8 del citato decreto, a controllo successivo della Corte.

Nessuna particolare questione, per l'esercizio 1955-56, è sorta in ordine alle spese di tale Azienda, fatta eccezione per alcune inesatte imputazioni ai capitoli di bilancio, riscontrate in sede di esame di rendiconti.

Si è dovuto viceversa segnalare la precaria e irregolare posizione nella quale si trovava — e tuttora si trova — il personale.

5. — *L'Officina carte valori presso l'Istituto poligrafico dello Stato*, provvede in regime di monopolio alla fabbricazione delle carte valori occorrenti alle Amministrazioni dello Stato; e può assolvere tali compiti anche per conto di enti pubblici o privati, e di Stati esteri, venendo così ad esercitare una vera e propria attività industriale di natura privatistica e in regime di concorrenza.

Questa gestione non si concreta in una azienda autonoma del tutto svincolata dal bilancio dello Stato, ma costituisce un servizio unificato di natura tecnico-industriale, gestito dal Provveditorato generale dello Stato, che all'uopo utilizza appositi stanziamenti nel bilancio del Ministero del tesoro.

Le attribuzioni di controllo, che la Corte esercita — a norma dell'articolo 3 del regio decreto 10 aprile 1925, n. 398 — a mezzo di apposita Delegazione con sede presso l'Officina, riguardano tutte le operazioni della stessa e non si limitano al solo controllo delle scritture, ma si estendono alla sorveglianza diretta sull'andamento del lavoro.

6. — Per le gestioni speciali con autonomia contabile il controllo della Corte avviene, in massima parte, con l'esame dei rendiconti, da prodursi entro un certo termine dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Per quanto concerne il *Fondo per il culto*, non si sono avuti motivi di particolari osservazioni essendosi soltanto rilevata la necessità di aggiornamento delle norme che disciplinano l'accertamento del reddito dei benefici ai fini della concessione del supplemento di congrua, in quanto tale accertamento avviene tuttora — a norma degli articoli 4 e 10 del regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 — con riferimento alla data del 1° luglio 1920 per i beni immobili, fissando i proventi di stola (qualora il beneficio non dichiarati, siccome solitamente accade, una norma maggiore) in cifre annue esigue, in contrapposto con quanto avviene per i benefici riconosciuti dopo tale data per i quali la valutazione è eseguita con riferimento alla data del riconoscimento.

Sulla gestione degli *Archivi notarili*, dichiarati autonomi con la legge 16 febbraio 1913, n. 89, la Corte esercita un controllo preventivo — limitatamente ai decreti concernenti il personale ed ai pagamenti disposti direttamente dal Ministero per la grazia e giustizia, che attongono alla gestione generale e complessiva — e consuntivo per gli altri pagamenti, compresi quelli dei capi degli Archivi.

Al riguardo si ritiene opportuno segnalare che il « conto del bilancio » di detta Amministrazione, ad eccezione dell'esercizio 1952-53, ha rilevato un incremento annuale di diverse centinaia di milioni, al quale, parallelamente, corrisponde un aumento della consistenza patrimoniale.

Questi miglioramenti, indubbiamente rilevanti e che probabilmente subiranno ulteriori incrementi nei futuri esercizi, traggono origine per il « conto del bilancio » dell'aumento dei redditi per proventi e tasse di archivio, disposto, in un primo tempo, con la legge 5 aprile 1950, n. 266, e, successivamente, con la legge 22 novembre 1954, n. 1158, e sono dovuti, in massima parte, al notevole intensificarsi del giro degli affari, mentre, per il « conto del patrimonio » derivano dal parziale investimento degli avanzi di bilancio in beni redditizi, quali immobili e titoli fruttiferi.

A tali investimenti si è tuttavia accompagnato, nel 1954, l'aumento delle tariffe dei diritti d'archivio giustificato in sede parlamentare dalla necessità di provvedere alla loro rivalutazione (del 35 per cento rispetto all'anteguerra) al fine di risanare il bilancio deficitario dell'Amministrazione; preoccupazione questa che non sembra davvero sussista.

7. — Il *Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia*, soppresso con la legge 12 agosto 1957, n. 759, era costituito dall'insieme dei «fondi individuali» risultanti dalle contribuzioni — obbligatorie e volontarie — che ciascun appartenente al Corpo era tenuto a versare, e aveva il fine di sopperire ad acquisti d'ordine vario — cavallo, vestiario, ecc. — e al saldo debito in occasione della cessazione dal servizio. Materialmente era costituito dal complesso dei versamenti eseguiti alla Cassa depositi e prestiti, dei «conti individuali» e dei frutti dei relativi investimenti. Su tale gestione la Corte, a norma dell'articolo 210 del regolamento del Corpo, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, esercitava il controllo in base alle risultanze dei documenti acquisiti ai conti giudiziali, che l'incaricato della gestione era tenuto a produrre entro il mese di settembre di ogni anno.

8. — In considerazione delle sue origini e per la destinazione data ai relativi fondi, la particolare gestione del *Contabile del portafoglio* può essere compresa tra quelle speciali aventi autonomia puramente contabile. Essa è disciplinata in parte dagli articoli 532 e 544 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, e in parte dalla legge 3 marzo 1951, n. 193, la quale ha profondamente innovato in materia di richieste da parte delle pubbliche amministrazioni e di concessioni alle stesse di valuta estera, tanto che la gestione, in linea di massima, può ritenersi avviata ad una completa normalizzazione: ne è indice la notevole riduzione operatasi nell'esposizione debitoria verso la Tesoreria centrale.

Per l'esercizio in esame il controllo preventivo, esercitato mediante apposito Ufficio, istituito con la legge 9 dicembre 1928, n. 2783, presso gli Uffici del contabile, ha avuto ad oggetto n. 1245 «ordini di portafoglio», per il complessivo importo di lire 73.121.531.055, e non ha dato luogo a rilievi di particolare importanza essendosi l'Amministrazione sempre uniformata alle osservazioni formulate dalla Corte in sede istruttoria.

9. — La *Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato*, le cui funzioni sono ora in via di esaurimento, può essere considerata anch'essa quale gestione con autonomia solo contabile alla dipendenza della Direzione generale del tesoro.

La Corte ha, per mezzo di un suo «delegato», vigilato su tutte le operazioni di pertinenza della Cassa, assicurandone la regolarità.

#### CAPITOLO X.

#### RENDICONTI AMMINISTRATIVI E ALTRE CONTABILITÀ

1. — L'esame del notevolissimo numero di rendiconti, a cui danno luogo annualmente le gestioni di fondi accreditati ai vari funzionari delegati, ha sempre costituito per la Corte un problema di non semplice momento. Per aver un'idea delle dimensioni del fenomeno e delle difficoltà, di carattere anche semplicemente organizzativo e funzionale che gli sono connaturali, basterà tener presente che, su un totale di pagamenti di lire 2.262.517.049.860,30 effettuati dalle varie Sezioni di Tesoreria, centrale e provinciale, nel corso dell'esercizio 1955-56, pagamenti per ben lire 922.964.373.397,90 e cioè per il 41 per cento, sono stati effettuati con ordinativi e buoni tratti su ordini di accreditamento emessi dalle singole Amministrazioni centrali in favore dei dipendenti funzionari delegati.

Né va taciuto che tale problema, già grave per le normali gestioni, è stato reso ancor più complesso dalle eccezionali circostanze che si sono venute a determinare nel periodo bellico e in quello successivo nel corso dei quali la percentuale delle spese erogate col sistema dei fondi accreditati ha attinto ordini di grandezza di gran lunga superiori a quelli attuali.

Se poi si consideri il disordine determinatosi, nel servizio della resa dei conti, durante gli anzidetti periodi caratterizzati dalle sovrapposizioni di ben tre gestioni finanziarie — quella del governo legittimo, quella del governo repubblicano fascista e quella del governo militare alleato — e si ponga mente alle distruzioni e alle dispersioni di atti, occasionate dagli eventi bellici, riesce agevole rendersi conto delle difficoltà incontrate nella revisione e nella sistemazione delle singole partite.

A tali eccezionali esigenze si ricollega la costituzione di appositi organi e l'istituzione di particolari procedure per la ricostruzione dei rapporti contabili intervenuti nei predetti esercizi e per l'esame del discarico dei conti a essi relativi (decreto legge 17 luglio 1947, n. 1180).

2. — Riordinata, infine, tutta la materia e pressoché espletati i compiti degli speciali comitati costituiti per l'accertamento della validità della documentazione — sostitutiva di quella originaria, andata distrutta o dispersa per causa della guerra — dei conti arretrati, la Corte ha dovuto risolvere i problemi organizzativi derivanti dall'eccezionale afflusso di conti che veniva via via a determinarsi in dipendenza della progressiva normalizzazione dei servizi.

Per far fronte a tale eccezionale situazione, la Corte si è trovata nella necessità di procedere a un ampio riordinamento dei propri servizi, ispirato al criterio di avvicinare quanto più possibile gli Uffici e i servizi del controllo sui rendiconti e sulle contabilità a quelli del controllo preventivo, soprattutto per utilizzare appieno, e nella maniera più immediata, le risultanze del controllo attuato in via preventiva e le scritture preordinate nel corso dell'esercizio, ai fini del controllo in sede postuma non meno che per assicurare la necessaria uniformità di indirizzo nello svolgimento dell'azione di controllo sugli atti di ogni singola amministrazione, che vengano sottoposti sia a controllo preventivo sia a controllo postumo, riconducendo tale attività nell'ambito di uno stesso ufficio e nella sfera di attribuzioni di uno stesso Consigliere, delegato al controllo.

3. — Questo generale riordinamento ha consentito di dare sollecita attuazione, con notevole economia di mezzi, ad un organico piano di lavoro, al fine di eliminare l'arretrato venutosi a costituire in materia di rendiconti, e di ricondurre alla normalità in tal modo, il più rapidamente possibile, lo svolgimento del servizio.

Tale piano, iniziato nell'esercizio precedente, ha portato, infatti, nel 1955-56, alla eliminazione pressoché totale di ogni arretrato, specie per i più remoti esercizi — sia pure valendosi della facoltà concessa alla Corte dei conti dall'articolo 60 della legge di contabilità generale dello Stato di limitare il riscontro solamente a determinati rendiconti amministrativi che vengono presentati dai vari funzionari delegati — in modo da poter concentrare gli scarsi mezzi a disposizione degli uffici su un esame approfondito delle gestioni recenti.

Si è così proceduto all'accertamento della posizione contabile delle partite di conto corrente intestate ai funzionari delegati, attraverso 1.303.398 rendiconti, all'impianto *ex novo* di 22.662 partite, alla chiusura, ove possibile, delle partite anzidette, alla richiesta dei conti a saldo degli accreditamenti, alla contestazione delle divergenze e irregolarità che ancora si opponevano alla sistemazione dei precorsi rapporti contabili, alla chiusura a pareggio delle relative partite, mentre si sta ora procedendo all'appuramento della situazione debitoria complessiva di tutti i funzionari delegati delle varie amministrazioni.

Tale lavoro, che ha potuto attuarsi solo grazie al concentramento di tutti i conti in atto presso la Corte, è stato reso più gravoso dallo stato di congestione nel quale si trovavano — e tuttora si trovano — gli archivi della Corte a causa della non ancora intervenuta approvazione, da parte del Parlamento — e della impossibilità, quindi, di eliminare la ingente mole di atti e documenti — dei rendiconti generali dello Stato, già parificati dalla Corte, dal 1941-42 in poi.

Assicurato il quotidiano aggiornamento delle operazioni relative alla presa in carico dei conti di nuovo arrivo ed al conseguente discarico dei conti stessi sulle singole partite, appaiono ormai poste le premesse di una futura revisione sistematica e, per quanto possibile, estesa, di tali contabilità che, come già detto, investono tanta parte del bilancio dello Stato.

4. — Molte sono state le osservazioni volte ad assicurare la esigenza primaria del servizio della revisione dei conti: la resa tempestiva del conto da parte dei funzionari delegati — a norma degli articoli 60, 61 della legge e 333-335 del regolamento di contabilità generale — per la quale si lamentavano — e si lamentano ancora — ritardi non più giustificabili.

Non si è mancato, in proposito, di richiamare l'attenzione di tutte le Amministrazioni, oltre che dei singoli funzionari delegati, sulla necessità della sollecita normalizzazione di tale importante settore dell'attività amministrativa, ricordando anche le norme che comminano sanzioni pecuniarie ai funzionari inadempienti (articolo 1 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180), e parallelamente si è insistito presso le varie Ragionerie centrali per ottenere la ripresa della compilazione e della trasmissione alla Corte delle « situazioni » semestrali dei conti presso ciascuna Amministrazione.

5. — Si è così riattivata anche la trasmissione alla Corte degli elenchi che danno notizia dell'avvenuta presentazione del conto alla rispettiva amministrazione da parte del funzionario delegato; trasmissione che non vale solamente ad assicurare la Corte dell'adempimento di tale obbligo, ma consente anche di vigilare sull'osservanza dei vigenti limiti di somma, in occasione della emissione di eventuali ulteriori aperture di credito in favore degli stessi funzionari delegati sui singoli capitoli di bilancio.

Il riordinamento e l'aggiornamento delle scritture è valso anche ad affrettare il corso di numerosissimi mandati di saldo, emessi in favore di imprenditori e appaltatori, per i quali non si poteva procedere al visto e alla conseguente ammissione al pagamento senza aver prima ricostruito il pregresso rapporto contabile, attraverso l'esame della documentazione delle gestioni precedenti.

6. — È stata, peraltro, rilevata l'eccessiva larghezza, con la quale si fa generalmente luogo alle aperture di credito, come risulta dalla entità degli ordini di accreditamento, ridotti o addirittura annullati alla fine dell'esercizio.

Così, ad esempio, un ordine di accreditamento di rilevante importo (lire 2.200.000.000), emesso per spese da farsi in economia, è risultato, alla resa dei conti, di gran lunga in eccesso, non solo sul fabbisogno finanziario del trimestre per il quale era stato emesso, e per il quale sono state erogate solamente lire 392.585.620, ma persino sul fabbisogno dell'intero esercizio, tanto che il titolo in questione è stato poi ridotto a lire 550.000.000.

Eccessivo è apparso anche in molti casi, l'ammontare delle somme prelevabili in contanti dai singoli funzionari delegati (articoli 57 e 58 della legge e 346 del regolamento di contabilità generale dello Stato e articolo 1 della legge 1° maggio 1930, n. 450) come risulta dai numerosi versamenti in Tesoreria delle residue disponibilità, effettuati a chiusura d'esercizio da parte dei funzionari stessi.

Sarebbe stato auspicabile che non si fossero dovuti più, mentre si debbono ancor lamentare due ancor più gravi inconvenienti, l'uno rappresentato dal fatto che molti funzionari delegati eseguono il prelievo per intero, o in modo intempestivo, o in misura eccedente i bisogni immediati, delle somme prelevabili in contanti (articoli 58 della legge e 346 del regolamento di contabilità generale, sostituito quest'ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 1096); l'altro dell'eccessivo ritardo con il quale le somme non erogate vengono versate in Tesoreria dagli stessi funzionari, i quali dovrebbero, invero, a ciò provvedere non più tardi del 30 settembre di ciascun anno (articolo 61, n. 3, della legge e 348 del regolamento di contabilità generale).

Tali abusi, oltre a creare uno scoperto ingiustificato nei confronti dell'Istituto di emissione, incaricato del servizio di Tesoreria — scoperto che dà luogo, come è noto, al pagamento di interessi passivi, nella misura dell'1 per cento, a carico dell'Erario, in forza della convenzione 28 marzo 1957, approvata con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1957, n. 4426 — vengono, poi, a determinare altri non meno gravi inconvenienti, quali l'utilizzazione arbitraria delle somme prelevate per uso diverso da quello per il quale il prelievo era stato autorizzato (articolo 38 della legge e 346, 3° comma, del regolamento di contabilità generale); o l'arbitrario deposito di tali somme presso Banche e Istituti di credito (articoli 58 e 61 della legge di contabilità generale dello Stato).

La Corte non ha mancato di richiedere il versamento all'Erario anche degli interessi realizzati su tali depositi, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 346 del regolamento di contabilità generale dello Stato; e di far rilevare alle varie Amministrazioni la necessità di evitare l'inutile immobilizzo presso la Tesoreria di somme così ingenti nel loro ammontare complessivo, per evitare alla stessa Tesoreria di dover ricorrere per far fronte alle esigenze di cassa, alla provvista di altre disponibilità.

Ma, ripetesi, non è stato tuttavia realizzato il ritorno alla normalità.

Ma anzi si è verificato qualche volta anche il caso di spese effettuate senza preventiva emissione di appositi ordini di accreditamento. I relativi rendiconti sono stati di conseguenza respinti, essendo inammissibile, nella specie, lo stesso ricorso alla eccezionale procedura della emissione del mandato di saldo, alla quale si addivene per rimborsare il funzionario delegato delle somme eventualmente erogate in eccedenza alle aperture di credito disposte in suo favore (articolo 347 del regolamento di contabilità generale dello Stato). In casi siffatti viene a mancare, invero, ogni preventiva autorizzazione di spesa, essendosi l'ordinatore secondario venuto a sostituire, arbitrariamente, all'ordinatore principale.

7. — È ancora, evidentemente, troppo presto per valutare appieno l'utilità dello sforzo compiuto dalla Corte per adeguarsi, sia pure con i limitati mezzi a sua disposizione, alle necessità del servizio di revisione. Cospicui risultati sono stati, tuttavia, già conseguiti, innanzi tutto per le *gestioni di guerra*.

Così, ad esempio, essendo emerso che erano state poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa le somme che l'Amministrazione aveva corrisposto ai reduci dalla prigionia negli Stati Uniti d'America, a titolo di retribuzione delle prestazioni rese durante il periodo di cattività, la Corte ha osservato che le ragioni creditorie dei reduci non sono venute a istituirsi nei confronti del Governo italiano — che era rimasto del tutto estraneo alle loro prestazioni — ma verso uno Stato straniero, di guisa che i pagamenti già effettuati a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa dovevano configurarsi come semplici anticipazioni di fondi effettuate dall'Amministrazione militare italiana per conto delle Autorità alleate. Con ciò la conseguenza che, una volta riconosciuto tale debito da parte del Governo degli Stati Uniti — il che era in effetti accaduto attraverso la liquidazione finale di tali rapporti — tutte le somme corrisposte a titolo di acconto, nel senso ora chiarito, dovevano essere recuperate e versate in Tesoreria, a norma dell'articolo 135 del regolamento di contabilità generale dello Stato. Si è potuto in tal modo conseguire il ricupero in favore dell'Erario di lire 1.203.794.150.

Restava da chiarire la situazione del fondo in lire, che il Governo degli Stati Uniti aveva messo a disposizione del Governo italiano per procedere a tali rimborsi, e che era stato versato, secondo quanto emerso da accertamenti all'uopo esperiti, in un conto corrente straordinario, istituito presso il contabile del portafoglio.

Accertato, che il fondo aveva raggiunto la consistenza di lire 15.247.590.417, mentre le liquidazioni effettuate in favore dei reduci ammontavano a lire 15.090.373.264, e avendo la Corte richiesto che fosse versata all'Erario anche la residua disponibilità di lire 157.217.153, l'Amministrazione fece presente l'opportunità di soprassedere a tale versamento, per l'eventualità che si dovesse procedere a liquidazioni suppletive in favore dei reduci, sulla base dei documenti amministrativi già richiesti e nel frattempo pervenuti dagli Stati Uniti. Ma la Corte insistette perché venisse effettuato almeno un congruo versamento in Tesoreria, al fine di evitare un immobilizzo di fondi che, anche in via presuntiva, appariva sproporzionato in relazione allo stato dei procedimenti in contestazione. Sì che l'Amministrazione dispose un primo versamento di lire 30.000.000, riservandosi di procedere al versamento delle somme residue mano mano che le stesse si fossero rese disponibili, in dipendenza dei definitivi accertamenti amministrativi, tuttora in atto.

8. — Altra gestione del periodo bellico, che aveva pure formato oggetto di conto corrente straordinario presso la Tesoreria centrale, e che è ormai in via di eliminazione, è quella relativa al finanziamento degli Enti mobilitati dell'Esercito.

Su tale conto vennero, per occorrenze varie, effettuati prelievi di notevole importo per sovvenzioni a diversi enti e amministrazioni, prelievi che si è reso poi necessario recuperare.

È stata così acquisita all'entrata, nel corso dell'esercizio, la somma di lire 62.299.865, a definizione delle pendenze facenti carico alla cessata amministrazione dell'Africa italiana. Cosicché il totale delle somme finora recuperate per questo titolo ammonta a lire 3.511.949.402, mentre sono state avviate a sistemazione altre pendenze, per le quali si attende conferma di ulteriori notevoli versamenti in Tesoreria.

Una questione che attendeva da tempo sistemazione era quella della chiusura, mediante versamento in Tesoreria delle residue disponibilità, delle gestioni degli ospedali convenzionati della Croce Rossa Italiana, a tutto il 1948-49. Sono state recuperate lire 89.264.211, che l'Associazione aveva impiegato per i propri fini istituzionali, e si attende conferma del versamento in Tesoreria delle residue lire 356.088.444, secondo già ricevute assicurazioni.

Nuovi ricuperi — per lire 70.000.000 — sono stati inoltre realizzati nel corso dell'esercizio, a titolo di rimborso di anticipazioni effettuate ai fondi di scorta dei Corpi militari negli esercizi 1942-43 e 1943-44, e irregolarmente trattenute nelle casse dei funzionari delegati. Il totale delle somme recuperate a tale titolo è salito così a lire 195.000.000.

Ricuperi, inoltre, per lire 85.000.000, sono stati conseguiti col versamento in Tesoreria, di somme residue su aperture di credito, che erano state concesse sui vari capitoli di spesa durante il periodo bellico e che parimenti erano rimaste nelle disponibilità dei singoli funzionari delegati.

9. — A non lievi inconvenienti continuano a dar luogo le *contabilità speciali delle Prefetture*.

È noto che tutti gli ordini di accreditamento emessi in favore dei prefetti sono versati, per l'intero ammontare, nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna Sezione di Tesoreria provinciale. Avviene che, in conseguenza di tale sistema, i predetti titoli di spesa figurano come interamente pagati nell'esercizio per il quale sono stati emessi, mentre in realtà somme non indifferenti restano non erogate nelle rispettive contabilità speciali. Cioè, solo dopo molto tempo — e in qualche caso anche a distanza di anni — se ne consegue il riafflusso all'Erario attraverso le entrate eventuali del Tesoro.

Un primo inconveniente determinato da tale sistema di finanziamento è rappresentato dal fatto che il rendiconto generale dello Stato non può rispecchiare fedelmente la situazione delle spese effettuate nel corso di ciascun esercizio; mentre, d'altra parte, fra le entrate dei successivi esercizi vengono comprese somme che in realtà costituiscono entrate solo apparentemente.

Un inconveniente di portata ben maggiore, poi, è da ravvisare nel fatto che i versamenti effettuati col sistema predetto, alle contabilità speciali, vengono molto spesso ad esaurire lo stanziamento dei vari capitoli di spesa, sicché per far fronte a eventuali nuove esigenze, si rende necessario disporre ulteriori stanziamenti in bilancio; mentre, ove fosse possibile ridurre e in molti casi anche annullare gli ordini di accreditamento già emessi — sulla base delle effettive esigenze di servizio, valutate alla luce di più aggiornati elementi di giudizio — così come avviene per i fondi accreditati a tutti gli altri funzionari delegati, si potrebbe determinare la ricostituzione nei vari capitoli di spesa di una qualche disponibilità di fondi, sufficiente ad evitare, in molti casi, la richiesta e la concessione dei nuovi stanziamenti.

10. — Per ovviare, almeno in parte, al detto inconveniente, l'Amministrazione ha escogitato il sistema, del tutto irregolare, dei cosiddetti « girofondi », disponendo cioè il trasferimento, direttamente da una Prefettura all'altra, delle somme versate in contabilità speciale, che possano apparire in eccedenza ai bisogni immediati delle singole Prefetture. Con tale sistema, però, mentre viene meno ogni possibilità di controllo sull'osservanza dei limiti di somma posti dalla legge alla concessione delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati — chè in effetti si vengono ad accumulare presso talune Prefetture somme di gran lunga superiori a quelle consentite dalla legge — si determinano non lievi complicazioni contabili, che rendono particolarmente laborioso l'esame dei rendiconti dei Prefetti e la sistemazione delle relative scritture.

I fondi delle contabilità speciali sono stati così utilizzati spesso per provvedere a spese per le quali non era stata disposta alcuna apertura di credito e per le quali mancava, talvolta, persino la necessaria disponibilità nel relativo capitolo di bilancio. A ciò aggiungasi che in qualche caso i « girofondi » sono stati effettuati anche dopo la chiusura dell'esercizio finanziario utilizzando disponibilità residue dagli esercizi precedenti per spese effettuate nell'esercizio in corso, violando così le vigenti norme di contabilità generale dello Stato, e creando una inammissibile commistione del conto della competenza con quello dei residui (articoli 36, 49 e 61 della legge e 393, ultimo comma, del regolamento di contabilità generale).

11. — La Corte confida che questi inconvenienti potranno attenuarsi con la progressiva normalizzazione del servizio della resa dei conti; ma, intanto, si rende opportuno procedere alla disciplina normativa di simili gestioni, attraverso la indicazione dei capitoli di spesa per i quali il sistema dei « girofondi » possa esser consentito ponendo in ogni caso un tassativo divieto alla effettuazione di « girofondi » dopo la chiusura dell'esercizio. Ciò sempre che non appaia preferibile la istituzione di un « fondo scorta », da accreditare ai singoli Prefetti in ciascun esercizio finanziario — così come avviene per i vari Comandi militari — fondo del quale i Prefetti stessi dovrebbero fare uso solamente per spese impreviste e indifferibili, e che dovrebbe venire di volta reintegrato con i normali ordini di accreditamento, da richiedersi all'Amministrazione centrale.

12. — La materia dei fondi accreditati ha dato anche occasione di richiamare l'attenzione di qualche Amministrazione e in modo particolare di quelle militari, sul frequente ricorso al sistema dei *lavori in economia*, richiedendo in proposito l'osservanza dei limiti di somma all'uopo posti dai vari regolamenti e ricordando la necessità dell'accertamento della sussistenza di tutti i presupposti che possono giustificare il ricorso a tale procedura nella esecuzione dei lavori.



Il che vale soprattutto per le circostanze di urgenza, alle quali le Amministrazioni spesso si richiamano al fin di giustificare le *provviste effettuate in economia*, e che non sempre trovano, invero, conferma nelle risultanze acquisite agli atti, come nel caso in cui l'esecuzione dei lavori, o il collaudo, o il conseguimento della provvista, avvengano dopo notevole tempo dalla data dell'autorizzazione ministeriale. In particolare si è ritenuta inattendibile la motivazione di somma urgenza in casi in cui erano trascorsi parecchi mesi fra la data di autorizzazione della spesa e quella di stipulazione dell'atto relativo a determinate prestazioni.

13. — Essendo stata spesso notata una insufficiente *documentazione delle spese* rendicontate, si è richiamata l'attenzione delle Amministrazioni interessate sulla necessità di uniformarsi strettamente alle norme in vigore (con speciale riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 18, 55 e 67 della legge e 294, 62 e 333, comma 3°; 121 e 123; 22 e 277; del regolamento di contabilità; e 364, 366, 442, 444 e 445 delle Istruzioni sui servizi generali del Provveditorato dello Stato).

14. — Si è sovente rilevata la corresponsione di *compensi per lavoro straordinario* in eccedenza ai limiti orari consentiti mensilmente dalla legge, o la concessione, sotto forma di retribuzione per ore di lavoro straordinario, di compensi che non potevano riferirsi a effettive prestazioni rese oltre la durata del lavoro ordinario.

In qualche caso sono stati liquidati compensi per lavoro straordinario a dipendenti dell'Amministrazione già collocati a riposo, mentre le norme relative ne autorizzano la corresponsione esclusivamente al personale in attività di servizio, che renda le sue prestazioni in aggiunta a quelle richieste in via normale e ordinaria.

Così, per le retribuzioni dei lavori resi a cottimo, nei casi consentiti dalla legge, non solo si è avuto occasione di rilevare il supero dei limiti mensili posti dalle varie disposizioni, ma in qualche caso si è dovuto constatare il cumulo dei due compensi, per lavoro a cottimo e per lavoro straordinario, oltre ogni limite consentito dall'ordinamento vigente.

Sono stati anche corrisposti compensi per lavoro straordinario, o addirittura a cottimo, presso qualche azienda speciale, a membri di commissioni operanti nell'ambito della stessa Amministrazione. E ciò, in contrasto con la norma contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1946, n. 623, che circoscrive — in misura inadeguata quanto si voglia ma certamente tassativa — il trattamento economico previsto per i componenti di commissioni o collegi alla corresponsione del gettone di presenza, con il quale si intende retribuita «tutta l'opera comunque prestata in seno alle commissioni, compresi gli eventuali lavori preparatori e susseguenti alle sedute».

In questi casi si è mosso rilievo e sono state dai rendiconti stralciate le spese irregolari.

Una materia oggetto di contestazione con particolare riguardo alle Amministrazioni militari, è stata quella dei compensi al personale estraneo, per prestazioni di carattere prevalentemente tecnico, come la redazione di piante e planimetrie, o la traduzione di testi redatti in lingua straniera. Si è fatto osservare che le prestazioni stesse rientrano fra le normali attribuzioni del personale di ruolo; e l'Amministrazione ha impartito le opportune istruzioni per impedire l'ulteriore ricorso in tali casi all'opera di privati professionisti, evitando in tal modo ulteriori aggravii al bilancio dello Stato.

Le stesse osservazioni sono state mosse ad altre Amministrazioni (in modo particolare a quella dei lavori pubblici e della pubblica istruzione), le quali si valevano anche esse di personale estraneo, per effettuare lavori di copia, compilazione di schede, registrazione e archiviazione.

15. — È stato spesso contestato l'abusivo impiego dei fondi stanziati in bilancio per le cosiddette spese casuali, per essersi concessi sussidi, elargizioni e premi, per importi anche cospicui — in un caso fino a lire 605.000 — in contrasto con l'articolo 141 del regolamento di contabilità generale che fa espresso divieto di disporre di qualsiasi somma sui capitoli delle anzidette spese per provvedere ad oblazioni, concorsi o premi.

Gli stessi fondi sono stati, inoltre, frequentemente utilizzati per l'acquisto di oggetti d'arte e per donativi, e in genere per fini comunque estranei ai servizi dell'Amministrazione epperò in violazione del citato articolo 141 del regolamento di contabilità generale.

16. — La materia del *trattamento di missione* ha formato oggetto di numerosi rilievi, intesi soprattutto a richiedere, specie per il personale militare, l'applicazione della norma contenuta nell'articolo 5 della legge 29 giugno 1951, n. 489, che prevede la riduzione del 30 per cento per le missioni compiute in eccedenza ad un numero di quindici per ogni mese.

Poiché dai documenti di viaggio del personale inviato in missione non era dato desumere se gli anticipi ad esso corrisposti erano stati o meno recuperati, si è anche prospettato l'opportunità dell'apposizione, sui documenti di liquidazione delle indennità, di idonea attestazione circa l'avvenuto recupero delle anticipazioni stesse. In qualche caso si è dovuto richiedere l'esibizione della quietanza di versamento in Tesoreria delle differenze che in sede di liquidazione finale erano risultate non utilizzate.

In materia di missioni all'estero, poi, si è notato che il preventivo benessere del Ministero del tesoro, prescritto dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 540, non sempre era stato richiesto, ed era in qualche caso intervenuto quasi un anno dopo l'espletamento dell'incarico.

17. — In materia di *spese fisse*, molto frequenti sono risultati gli errori di imputazione ai vari capitoli di spesa, specie per le contabilità relative ai primi mesi dell'esercizio, il che denuncia il tardivo aggiornamento, da parte degli Uffici provinciali del tesoro, dei partitari di conto corrente sulla base degli stati di previsione del nuovo esercizio.

Anche nel corso dell'esercizio in esame si è ripetuto, sia pure in misura più ridotta rispetto alle precedenti gestioni, il fenomeno, già constatato negli esercizi precedenti, delle eccedenze di pagamenti sui capitoli di spese fisse e di debito vitalizio; ciò che appare tanto meno giustificabile se si tiene conto della natura di tali spese, il cui ammontare è suscettibile di una preventiva determinazione fin dall'inizio dell'esercizio. Tale inconveniente è valso a porre in luce che molte Amministrazioni non hanno ancora messo a punto i loro servizi statistici, in materia di personale e di pensioni, nemmeno dopo l'intervenuta meccanizzazione dei relativi servizi.

Anche nell'ambito delle contabilità scolastiche, che sono rese annualmente dai Provveditorati agli studi, sono stati rilevati frequenti errori per quanto attiene alla decorrenza dell'attribuzione dei nuovi assegni e degli aumenti periodici di stipendio in favore degli insegnanti elementari.

18. — Per quel che concerne le gestioni dei magazzini e le contabilità dei materiali di proprietà dello Stato — che sono sottoposte a riscontro della Corte, a norma della legge 11 luglio 1897, n. 256, e successive integrazioni e modificazioni — si deve rilevare, da un lato, un aumento di tali gestioni, specie per i Corpi dell'Esercito; dall'altro, un notevole ritardo — che non si è mancato di contestare — nella resa delle contabilità da parte di varie Amministrazioni, molte delle quali non hanno ancora provveduto nemmeno alla discriminazione delle contabilità arretrate, ai fini della eventuale ammissione al beneficio del discarico eccezionale, consentito dalla legge 2 febbraio 1955, n. 30, per la sistemazione delle contabilità in materia connessa con lo stato di guerra, per gli esercizi finanziari dal 1937-38 al 1945-46.

19. — Le osservazioni formulate dalla Corte circa le gestioni dei materiali nel corso dell'esercizio 1955-56, hanno avuto principalmente ad oggetto talune discordanze, per le scritture relative al movimento del materiale, fra il registro analitico riassuntivo (inventario) e i quaderni di carico dei materiali presso i magazzini secondari e reparti; la omissione, nella documentazione delle contabilità, della presentazione dei quaderni di carico, che formano parte integrante della contabilità medesima; la omessa sottoscrizione del conto da parte del consegnatario titolare, responsabile della gestione, oppure la mancanza del prescritto visto del capo ufficio di amministrazione e della dichiarazione di regolarità dei competenti uffici di revisione dei Comandi militari territoriali; la incompleta documentazione delle contabilità; la mancata osservanza delle norme regolamentari per acquisti diretti di materiale con pagamenti tratti sulle assegnazioni accreditate per « minute spese », nonché la omessa compilazione dei verbali di collaudo per forniture di materiali; la omissione, per i materiali acquistati direttamente dal commercio, del riferimento al capitolo del bilancio dello Stato per la somma effettivamente pagata nonché della indicazione del rendiconto in cui si era contabilizzato il titolo di pagamento.

## CAPITOLO XI.

## GESTIONI FUORI BILANCIO

1. — Il perdurante fenomeno delle *gestioni fuori bilancio* — sul quale è stata ancora una volta richiamata l'attenzione del Parlamento con l'ordine del giorno del senatore Sturzo — ha formato già oggetto di rilievi della Corte nelle precedenti relazioni. In presenza di una situazione di fatto rivelatrice di una tendenza centrifuga, che svuota progressivamente il bilancio dello Stato, con conseguente graduale isterilimento dei controlli giuridici e politici, la Corte non ha mancato di ribadire la necessità che tutte le entrate e tutte le spese attinenti alla gestione statale siano, senza eccezione alcuna, riportate nell'alveo degli stati di previsione e dei consuntivi annuali.

Accanto alle gestioni, assolutamente irregolari, di somme introitate e impiegate senza alcun collegamento con l'entrata e con la spesa del bilancio dello Stato e al di fuori di qualsiasi controllo esterno, va posta in evidenza anche la esistenza di « fondi » che, pur essendo regolarmente stanziati negli stati di previsione della spesa, sono pagati globalmente a favore di Commissioni, Comitati od altri organi in seno alle Amministrazioni dello Stato, i quali ne hanno in sostanza la effettiva libera disponibilità. Ci si trova così in presenza di gestioni che, sebbene non possano qualificarsi extra bilancio nella rigorosa accezione terminologica, si svolgono, tuttavia — come dire — para bilancio, nel senso che il pubblico denaro che ne è oggetto viene erogato senza le garanzie degli ordinari controlli.

2. — Un tipico esempio di gestione para-bilancio, nel senso anzi cennato, è quello offerto dal *Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori*, i cui precedenti normativi risalgono al regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, al regio decreto 24 aprile 1939, n. 1059, ed al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1264, e che in atto è disciplinato dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, modificata con le leggi 24 aprile 1950, n. 259, 4 maggio 1951, n. 456, e 2 febbraio 1952, n. 54.

Trattasi, secondo la definizione che ne dà l'articolo 62 della legge n. 264 del 1949, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge n. 259 del 1950, di « un fondo speciale gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e depositato presso un istituto di credito di diritto pubblico ». Nel quadro delle provvidenze adottate con le menzionate leggi in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori disoccupati, è demandata al Fondo la erogazione dei mezzi finanziari — al di fuori dalle ordinarie procedure e degli ordinari controlli previsti dalle norme di contabilità dello Stato — e per lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale e di cantieri di lavoro.

Le principali fonti che alimentano l'attività del Fondo sono costituite da un contributo a carico del bilancio dello Stato, nella misura annualmente fissata con la legge di bilancio (per l'esercizio 1955-56, lire 10 miliardi: articolo 3 della legge 31 ottobre 1955, n. 973) e da contributi straordinari sulle gestioni — affidate all'Istituto nazionale della previdenza sociale — dell'assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione, nella misura annualmente stabilita con decreto del Ministro per il lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro (per l'esercizio 1955-56, lire 21 miliardi). Alla gestione del Fondo, come si è accennato, attende il Ministro per il lavoro, che dispone le erogazioni istituzionali di concerto con il Ministro per il tesoro; lo stesso Ministro per il lavoro assomma anche funzioni di vigilanza sulla gestione, essendogli attribuita (articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17) l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti annuali del Fondo, che vengono indi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Le funzioni di revisione e di riscontro sulla gestione del fondo sono esercitate da un collegio di revisori, costituito da un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e da un funzionario del Ministero del lavoro, designati dalle rispettive amministrazioni (articolo 7 del citato decreto n. 17 del 1950).

In seno al Fondo è stata, inoltre, costituita — per effetto della legge 19 gennaio 1955, n. 25 — una « gestione speciale per provvedere alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti ».

Le caratteristiche, qui sommariamente richiamate, del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori consentono appunto di confermare che si è in presenza di una gestione

para-bilancio, che si svolge, cioè, ai margini della finanza statale e che si sottrae, se non interamente, quanto meno essenzialmente alla disciplina propria della gestione del bilancio dello Stato. Le norme, che ne regolano lo svolgimento, sono evidentemente ispirate ad esigenze di semplificazione e di snellimento della procedura per la erogazione del pubblico denaro, a motivo delle peculiari finalità perseguite dal Fondo. Nondimeno, l'esperienza dimostra che la mancanza di una compiuta ed organica disciplina amministrativa e contabile, rende possibili talune deviazioni, anche se queste non rivestano sempre il carattere di vere e proprie irregolarità. Valga in proposito, a mo' di esempio, il rilievo di specie, secondo cui, in difetto della indicazione precisa dei titoli di spesa che debbano far carico al Fondo, sono stati addossati a suo carico oneri di carattere generale, che più propriamente dovevano essere fronteggiati con gli stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro; sicché, il Fondo ha così assunto una funzione in certo senso integrativa del bilancio dello Stato, con la conseguenza di un aumento indiretto, e perciò illegittimo, degli stanziamenti di questo, e di una corrispondente diminuzione delle disponibilità assegnate al Fondo per i suoi scopi specifici. Il che è stato, appunto, reso possibile dalla carenza degli ordinari controlli e della concomitante genericità delle norme, con le quali si è derogato alle disposizioni relative alla contabilità dello Stato.

3. — Altra gestione para-bilancio può essere considerata quella del *Fondo di rotazione per le provvidenze a favore dell'industria alberghiera*, previsto dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 691.

Tale Fondo, costituito per la concessione di mutui per la costruzione, l'ampliamento e l'arredamento di alberghi e pensioni a carattere alberghiero, è alimentato da un contributo dello Stato di un miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1959-60, posto a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro — rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissariato per il turismo — nonché delle quote di ammortamento dei mutui concessi, per lo stesso scopo, in virtù delle leggi precedenti; dalle disponibilità che possano verificarsi sui fondi che formano oggetto del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453, e del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 339 e successive modificazioni; dai recuperi disposti a qualsiasi titolo sulle provvidenze concesse in base ai predetti provvedimenti legislativi; dalle somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti previsti dai medesimi provvedimenti legislativi e, infine, dagli interessi sulle disponibilità del fondo stesso.

Tutte le somme che comunque affluiscono al Fondo in parola sono depositate in un conto corrente fruttifero, all'uopo istituito presso la Tesoreria centrale, e i relativi prelevamenti sono disposti con ordinativi di pagamento emessi dal Commissariato per il turismo e visti dalla competente Ragioneria centrale; venendosi così a realizzare una gestione sottratta ad ogni controllo tranne che a quello, puramente formale sui mandati, con cui si fa luogo al versamento, in favore del Fondo, delle somme poste a carico del bilancio dello Stato.

Eppure non è dubbio che si sia in presenza di comuni stanziamenti di bilancio, di somme, cioè, che dovrebbero di norma riaffluire al Tesoro, mentre la loro gestione si svolge senza l'osservanza delle comuni disposizioni sulla contabilità generale, con l'unico risultato di sottrarla al controllo.

4. — Da imperiose esigenze del momento traggono, invece, naturalmente vita le varie *gestioni relative all'approvvigionamento alimentare e industriale del Paese*: trattasi di quelle gestioni fuori bilancio, tenute, per conto dello Stato, da enti e ditte private, per l'approvvigionamento di prodotti alimentari e industriali durante il periodo bellico e postbellico.

Talune di esse risultano regolarmente istituite in virtù di speciali provvedimenti legislativi, che prevedono l'assunzione del relativo onere finanziario a carico dello Stato; altre, invece, sono sorte in base a semplici accordi o convenzioni conclusi in via amministrativa, e sono state poi regolarizzate con l'emaneazione di apposite disposizioni di legge.

Caratteristiche comuni a tutte queste gestioni sono il finanziamento delle loro operazioni mediante anticipazioni bancarie; la mancanza di una preventiva regolamentazione amministrativa e contabile, congiunta allo svolgersi della loro attività in deroga alle vigenti norme di contabilità generale dello Stato; la liquidazione delle spese di gestione, da parte dello Stato, sulla base dei rendiconti finali da compilarli da ciascun ente gestore, secondo le modalità predisposte dall'Amministrazione statale competente, di intesa con il Ministero del tesoro e sentita la Corte dei conti.

Il movimento finanziario complessivo di tali gestioni è così notevole da rendere più che evidente l'urgente interesse del pubblico erario ad affrettarne la chiusura e la liquidazione, mediante la sollecita presentazione dei rendiconti finali da parte dei singoli enti gestori, allo scopo di eliminare per lo Stato il continuo accrescersi dell'ingente onere degli interessi sullo scoperto delle anticipazioni bancarie.

5. — Nell'intento di stimolare ed affrettare la definitiva sistemazione e liquidazione delle varie gestioni, la Corte si è preoccupata di sollecitare i lavori preliminari delle speciali Commissioni tecnico-consultive interministeriali, incaricate di studiare e proporre alla definitiva approvazione delle Amministrazioni interessate, sia gli schemi relativi alla resa dei conti delle singole gestioni, sulla base delle peculiari caratteristiche di ciascuna di esse, sia le risoluzioni da adottare di comune accordo, dalle dette Amministrazioni, per la rimozione di difficoltà di natura tecnica e formale presentatesi nella chiusura dei conti finali di gestione. E per alcune gestioni, quali quelle di seguito indicate, la Corte ha anche espresso parere in ordine alle modalità della resa dei conti, elaborate dalle predette Commissioni, e approvate dalle competenti Amministrazioni.

6. — Per la *gestione di distribuzione dei cereali, farina e pasta* (Ce. Fa. Pa.), istituita con decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, e affidata alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, che ebbe inizio col 1° marzo 1945 e terminò con il 31 luglio 1949, le istruzioni impartite per la resa dei conti prevedevano la compilazione di rendiconti per prospetti riassuntivi, la cui documentazione originale, data la sua mole ingente, sparsa in tutte le province d'Italia, resta depositata presso gli Uffici dell'ente gestore a disposizione degli organi di controllo.

Al riscontro amministrativo-contabile dei rendiconti riassuntivi provvedono l'Alto Commissariato dell'alimentazione e i Ministeri dell'agricoltura e foreste e del tesoro, che, per l'esame dei documenti originali rimasti presso gli Uffici dell'ente gestore, possono avvalersi di speciali Commissioni provinciali, istituite con decreto prefettizio e composte di rappresentanti delle Amministrazioni predette, alle quali son tenute a riferire. All'esame di eventuali questioni insorgenti in sede di revisione è preposta una Commissione centrale composta di rappresentanti delle stesse Amministrazioni, istituita con decreto dell'Alto Commissariato dell'alimentazione del 9 gennaio 1952, n. 75. Effettuata la revisione amministrativo-contabile, i rendiconti riassuntivi dovranno essere trasmessi alla Corte per l'ulteriore revisione.

Tali rendiconti, già compilati, non sono stati ancora presentati, ad onta dei ripetuti solleciti, perché si attende che venga determinato dal Ministero del tesoro il compenso da riconoscere all'ente gestore per l'espletamento del servizio in questione.

7. — In ordine alla resa dei conti della gestione « *Alimentari d'importazione* » relativa al ricevimento, alla conservazione, al trasferimento e all'immissione al consumo dei prodotti alimentari importati dagli alleati a favore delle popolazioni italiane dei territori liberati, va innanzi tutto precisato che dal settembre 1944 la gestione passò dal Governo militare alleato al Governo italiano, e rimase affidata alla Federazione italiana dei Consorzi agrari — che fino ad allora se n'era occupata per conto del Governo militare alleato — ma venne disciplinata legislativamente soltanto più tardi, con l'emanazione del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 620, contenente le norme per la presa in consegna da parte della Federazione italiana dei Consorzi agrari dei prodotti forniti dai Governi alleati. Di fatto la gestione si è svolta nel periodo che va dal 1943 al dicembre 1948, pur avendo continuato a sussistere, dopo tale data, come gestione stralcio per la sistemazione amministrativo-contabile di talune pendenze.

Le merci ricevute non vennero pagate dall'ente gestore perché regolate finanziariamente in base ad un accordo del Governo italiano con gli Alleati, oppure acquistate direttamente dallo Stato italiano per il tramite delle proprie Delegazioni commerciali di Washington e di Londra.

Le modalità impartite per la resa dei conti prevedono, come per la Gestione « Ce. Fa. Pa. », la compilazione di rendiconti riassuntivi, la cui documentazione originale sulle singole operazioni eseguite resta depositata presso gli Uffici provinciali e quelli marittimi dell'ente gestore a disposizione degli organi di revisione e della Corte dei conti. La revisione di tali rendiconti viene eseguita con le stesse modalità previste per la gestione « Ce. Fa. Pa. ».

I rendiconti in discorso sono stati già compilati e anche presentati alle competenti Amministrazioni centrali fin dal luglio 1951, ma non sono stati finora trasmessi alla Corte.

8. — Situazione simile è quella delle gestioni « C. I. R. C. A. » e « I. C. A. S. T. A. », relative all'importazione per conto dello Stato di carne e strutto dall'Argentina in esecuzione dell'accordo commerciale italo-argentino del 13 ottobre 1947, approvato con il decreto legge 8 aprile 1948, n. 385, che furono tenute, per incarico dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, d'intesa con i Ministeri del tesoro e del commercio estero, dalle società a responsabilità limitata « Compagnia importatori riuniti carni e affini » (C. I. R. C. A.) e « Importazione carni e strutto dall'Argentina » (I. C. A. S. T. A.), appositamente costituite.

Dette gestioni, sorte in via amministrativa, hanno avuto poi la loro disciplina con la legge 28 giugno 1956, n. 595, che pone a carico dello Stato l'onere relativo alla differenza del tasso di cambio effettivamente praticato rispetto a quello da calcolarsi secondo le disposizioni allora in vigore, e l'onere risultante dalla differenza fra costi e ricavi; da liquidarsi all'Ufficio italiano dei cambi il primo sulla base del rendiconto della valuta ceduta compilato dall'Ufficio medesimo, e ai due enti gestori predetti, il secondo, sulla base dei rispettivi rendiconti di gestione compilati secondo le modalità stabilite dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, di concerto col Ministero del Tesoro, sentita la Corte dei conti.

9. — Per la resa del conto della gestione *Cereali esteri*, occorre tener presente che, venuti a cessare i rifornimenti diretti, da parte degli Alleati, di cereali e prodotti destinati alla panificazione, a partire dalla campagna 1946-47 i Ministeri competenti incaricarono, in via amministrativa, la Federazione dei Consorzi agrari di provvedere al reperimento e all'importazione di cereali esteri per conto e nell'interesse dello Stato. Sorse così la gestione speciale « Cereali esteri », successivamente regolarizzata con l'emanazione del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, concernente l'assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dall'importazione di cereali, derivati e prodotti, comunque destinati alla panificazione, a decorrere dalla campagna 1946-47.

Le modalità relative alla resa dei conti prevedono la compilazione di tanti rendiconti quanti sono i piroscafi o le tradotte con cui venne effettuato il trasporto dei prodotti importati. Ai singoli rendiconti per piroscavo o per tradotta devono essere allegati i documenti originali giustificativi delle singole operazioni eseguite, e alla loro revisione provvedono i normali organi centrali di riscontro amministrativo e contabile, e quindi la Corte dei conti.

Tali rendiconti sono stati già presentati, in gran parte, dall'ente gestore al competente Alto Commissariato dell'alimentazione, e da alcuni mesi cominciano a pervenire alla Corte, con i relativi mandati di liquidazione.

10. — Più complessa è stata la predisposizione delle modalità della resa dei conti delle *gestioni di ammasso* dei prodotti agricoli (cereali, olio, lana, bozzoli), che, disciplinate da appositi provvedimenti legislativi, si svolsero inizialmente come gestioni « a reintegro », le cui spese precalcolate venivano incluse nei prezzi di cessione dei vari prodotti ammassati.

Per la loro sistemazione finanziaria vennero istituiti appositi conti di tesoreria, distinti per ciascun prodotto, nei quali affluivano gli avanzi delle gestioni attive e dai quali venivano all'occorrenza prelevate le somme per la copertura dei disavanzi delle gestioni passive. Ed esse, pur essendo sottoposte alla regolamentazione, vigilanza e revisione dei competenti organi ministeriali, non comportavano alcun onere finanziario diretto a carico dello Stato, se si eccettui la concessione, a favore dei conferenti all'ammasso, di integrazioni o maggiorazioni di prezzi e di premi per alcuni prodotti limitatamente ad alcune campagne.

L'intervento finanziario dello Stato per la sistemazione di tali gestioni ebbe inizio con la campagna di ammasso 1944-45, a seguito della applicazione del cosiddetto « prezzo politico » del pane e della pasta, disposta col decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1944, n. 167, che pose a carico dello Stato la differenza fra il costo dei cereali (prezzo di conferimento più spese) e il ricavo della vendita del pane e della pasta.

Col decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, vennero adottate, a decorrere dal 1° marzo 1945, le cosiddette « quote unificate », comprensive delle spese di ammasso e di distribuzione, la cui gestione fu affidata alla Federazione italiana dei Consorzi agrari per conto e sotto la vigilanza dello Stato, a carico del quale vennero posti gli eventuali maggiori oneri. Ma tali quote di maggiorazione si rivelarono praticamente insufficienti a coprire tutte le spese precalcolate.

La stessa situazione si verificò per le successive campagne di ammasso, il cui onere fu assunto a carico dello Stato di volta in volta, con speciale provvedimento legislativo (decreto legislativo

luogotenenziale 18 novembre 1945, n. 805, e 5 aprile 1946, n. 315; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, n. 856; legge 12 luglio 1949, n. 459), fino alla campagna 1947-48; mentre la recente legge 26 giugno 1956, n. 596, provvede, in via di sanatoria, alla postuma iscrizione, nel bilancio dei rispettivi esercizi, delle somme occorrenti per la liquidazione finale degli oneri derivanti da tali campagne.

L'assunzione, da parte dello Stato, dell'onere relativo alle gestioni di ammasso dei cereali della campagna 1948-49 a quella del 1953-54, è stata disposta con le leggi 26 giugno 1956, nn. 597, 598, 599, 600 e 601.

11. — All'accertamento e alla liquidazione degli oneri a carico dello Stato per le predette gestioni provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base dei rendiconti finali di gestione, compilati per specchi riassuntivi e presentati per singolo prodotto e per ciascuna campagna di ammasso dai Consorzi agrari provinciali, secondo le modalità stabilite, previo parere della Corte dei conti, dallo stesso Ministero, d'intesa con quello del tesoro.

La revisione di tali rendiconti, in sede amministrativa e contabile, viene compiuta, in contraddittorio con un rappresentante dell'ente gestore, da speciali Commissioni provinciali, composte di rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, che poi ne curano la trasmissione, con relazione motivata, alle rispettive Amministrazioni. Queste provvedono, quindi, alla revisione e approvazione definitiva dei rendiconti stessi a mezzo di una Commissione centrale tecnico-consultiva, istituita con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro.

I rendiconti, così approvati, vengono infine trasmessi alla Corte dei conti, unitamente al decreto di liquidazione e al mandato di saldo, emessi per ogni singola gestione, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mentre la documentazione originale, giustificativa delle singole operazioni, data la sua ingente mole, resta in deposito presso l'ente gestore a disposizione della Corte. E la Corte, in sede di emissione del parere sulle modalità relative alla compilazione e presentazione dei rendiconti in questione, ha fatto osservazioni e avanzato proposte, per quanto concerne sia la conservazione della documentazione originale, sia le procedure e i termini di presentazione, revisione e approvazione dei rendiconti.

Risulterebbero finora pervenuti alla predetta Commissione centrale di revisione quasi tutti i rendiconti delle campagne 1946-47 e precedenti, parte dei quali è stata già trasmessa alla Corte, con i relativi decreti di liquidazione e mandati di pagamento a saldo.

12. — Va fatto, infine, un breve cenno della particolare situazione delle *gestioni svolte da enti per conto dello Stato per l'importazione e la distribuzione dei prodotti alimentari e industriali ceduti all'Italia dai governi esteri*, in base ai programmi dei vari « piani di aiuti » (Piano di primo aiuto - Interim Aid-E. R. P.).

Su tali gestioni non gravano le spese di costo delle merci, la cui regolazione finanziaria è demandata a speciali accordi tra i Governi interessati; restano quindi a carico dei diversi enti gestori le sole spese di gestione. I relativi rendiconti, che presentano in entrata i ricavi delle vendite e in uscita le dette spese di gestione, chiudono quindi generalmente con risultati attivi.

Dal Ministero del tesoro, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, tutte queste gestioni furono affidate ad alcuni enti che già si erano occupati di compiti analoghi, determinando così il sorgere di gestioni a sè, a seconda dei prodotti importati: i generi alimentari furono affidati alla Federconsorzi, le materie prime e i prodotti industriali all'Istituto per il Commercio estero e all'A. R. A. R., lo zucchero alla Società produttori zucchero, il carbone all'Ente approvvigionamento carboni (E. A. C.) e all'Ufficio centrale carboni delle ferrovie dello Stato, il petrolio al Comitato italiano petroli (C. I. P.), i medicinali all'E. N. D. I. M. E. A. e all'Alto Commissariato igiene e sanità.

Trattasi, quindi, di gestioni di fatto, in quanto non ancora regolate con apposito provvedimento legislativo, ad eccezione della Gestione « Alimentari d'importazione », della quale si è più sopra riferito, e delle gestioni tenute dall'Istituto del commercio estero.

In modo analogo, e cioè in via amministrativa, sono pure sorte le gestioni relative agli « acquisti straordinari di Stato » di merci destinate alla costituzione di scorte o all'immissione al consumo al fine di contenere il rialzo dei prezzi.

CAPITOLO XII.

LA VIGILANZA SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. — È noto che per quel che concerne le entrate la Corte ha (articoli 13, 34 e 36 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214) un compito piuttosto limitato, che si concreta in una generica vigilanza sulle operazioni di riscossione da esercitarsi sulla base dei prospetti periodici riepilogativi, che le vengono all'uopo trasmessi, per ciascun cespite, delle varie Amministrazioni e, in modo particolare, dalle Intendenze di finanza (articolo 262 del regolamento di contabilità generale e istruzioni generali sui servizi del Tesoro).

A questa particolare attività vanno ricondotti anche i risultati conseguiti attraverso il controllo — preventivo e successivo — di legittimità degli atti di erogazione, negli specifici riflessi della osservanza delle norme di carattere fiscale. Senza indugiare sull'azione svolta per acquisire le quietanze di Tesoreria relative al versamento di imposte o di altre somme dovute allo Stato per accertare la regolazione mensile o trimestrale delle eventuali ritenute erariali (articolo 50 ultimo capoverso e 58, 3° comma della legge; 333 ultimo capoverso e 495 del regolamento di contabilità generale; 694 e 706 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro), va messo in luce che l'anzidetto controllo ha condotto alla realizzazione di cospicui recuperi per omessa applicazione di imposte dovute.

In altri casi è stato impedito che si procedesse al rimborso in favore dei creditori dello Stato dell'imposta generale sull'entrata, quando dalle fatture prodotte a documentazione dei titoli di spesa risultava che la stessa era stata pagata in abbonamento, non competendo il diritto di rivalsa, nei confronti delle Amministrazioni dello Stato — a norma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2 — nè in generale, nè in particolare — articolo 6, 4° comma del predetto decreto n. 2 — per l'imposta pagata in abbonamento in base a canoni fissi, ovvero globalmente, sulla base degli introiti conseguiti in un determinato periodo di tempo.

2. — Dall'esame delle contabilità la Corte ha rilevato che l'Amministrazione degli esteri non provvedeva più da tempo a riscuotere le tasse scolastiche dovute dagli alunni delle scuole medie all'estero, a norma dell'articolo 10 del testo unico n. 470 del 1940: il rilievo ha indotto l'Amministrazione a provvedere senza indugio al ripristino dell'osservanza della norma suaccennata.

Per quanto concerne i finanziamenti connessi al cosiddetto « Piano E. R. P. », di cui all'Accordo economico intervenuto con gli Stati Uniti il 28 giugno 1948 ed approvato con la legge n. 1108 del 4 agosto successivo, va preliminarmente ricordato che in virtù di tale Accordo, gli Stati Uniti si impegnarono a mettere a disposizione del Governo italiano merci, beni e crediti per porlo in grado di provvedere, in aggiunta alle sue risorse, al risanamento finanziario e industriale del Paese. A tal fine venne aperto presso la Banca d'Italia, a nome del Governo stesso, un conto speciale denominato « Fondo lire », onde farvi affluire gli importi in lire corrispondenti a quelli in dollari delle forniture di tali merci, beni e crediti, che poi dovevano servire per tutti gli scopi di ricostruzione da concordarsi, di volta in volta, con i rappresentanti in Italia (*Mutual Security Agency-Operation Mission in Italy*) dei predetti Stati Uniti.

Fra questi scopi rientrano quelli diretti a stimolare l'attività produttiva con l'acquisto di macchinari e merci, da effettuarsi negli Stati Uniti o, comunque, nell'area del dollaro, mediante finanziamenti da disporsi con prelevamenti dal predetto « Fondo lire ».

In tal modo, siffatto fondo assunse la funzione di copertura delle spese afferenti a detti finanziamenti, cui si era obbligato lo Stato e per le quali erano stati iscritti appositi stanziamenti in bilancio.

In sede di esame dei provvedimenti concessivi di tali finanziamenti ed in particolare per alcuni di essi autorizzati dalla legge n. 723 del 30 luglio 1950, la Corte, come in precedenti esercizi, ebbe ad osservare che l'Amministrazione, mentre disponeva, con carico ai predetti stanziamenti, la somministrazione delle somme all'uopo occorrenti all'I. M. I., ente preposto al compimento delle operazioni, non provvedeva né contestualmente, né immediatamente dopo, al prelevamento delle corrispondenti somme dal « Fondo lire » per farne versamento in entrata, nell'apposito capitolo.

Ai rilievi in tal senso mossi dalla Corte, si uniformò l'Amministrazione controllata.

Un settore che attende ancora la sua sistemazione, e sul quale non si è mancato di richiamare l'attenzione dell'Amministrazione, è quello relativo alla eliminazione dei conti impersoneali e infruttiferi, istituiti, in virtù della legge 19 dicembre 1940, n. 1994, presso il soppresso Istituto nazionale per i cambi con l'estero — oggi Ufficio italiano dei cambi — in corrispondenza



degli importi versati da cittadini e da enti italiani ad estinzione di obbligazioni verso persone di nazionalità nemica. Delle partite relative a tali conti l'Ufficio italiano cambi è tenuto, a termini del decreto legislativo 17 maggio 1945, n. 331, a curare per conto dello Stato la graduale liquidazione, con il conseguente versamento all'Erario delle eventuali disponibilità residue, versamento che, peraltro, non risulta ancora effettuato nella sua interezza.

3. — Un settore dell'entrata nel quale il controllo della Corte si rivela particolarmente efficace è quello relativo all'annullamento, totale o parziale, dei crediti inesigibili, effettuato, a norma dell'articolo 265 del regolamento di contabilità generale dello Stato, con decreti del Ministro delle finanze, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte.

È stato rilevato che sovente la inesigibilità è dovuta al notevole ritardo con il quale gli Uffici esecutivi curano la riscossione dei crediti con particolare riferimento ai carichi d'imposta generale sull'entrata, per i quali si è spesso dato inizio agli atti esecutivi a distanza di vari anni dall'accertamento dell'attività professionale, commerciale o industriale, soggetta al tributo; e quindi, non di rado, quando la stessa attività era addirittura cessata, non solo, ma era venuta a mancare ogni possibilità di recuperare il credito.

Gli stessi inconvenienti si sono verificati per altri crediti ed in specie per quelli relativi a canoni di abbonamento alle radioaudizioni.

Notevoli indugi infine si sono dovuti constatare anche nella riscossione dei crediti nascenti dalle decisioni di condanna della Corte, nei confronti di agenti contabili o di funzionari (regio decreto 5 settembre 1909, n. 776), per essersi sovente al procedimento esecutivo dato inizio a distanza di diversi anni dalla pronuncia giurisdizionale, e, talvolta, dopo la morte del debitore, contro eredi più non perseguibili o per rinuncia all'eredità o per altre cause.

## TITOLO II.

### REGISTRAZIONE CON RISERVA

Nel corso dell'esercizio in esame, si sono avuti solamente due casi di registrazione con riserva, concernenti Amministrazioni dello Stato (altri cinque riguardano atti della Regione siciliana), relativi a provvedimenti in materia di assegni in favore di personale dipendente dai Ministeri del tesoro e delle finanze.

Con decreto in data 11 dicembre 1954, il Ministro del tesoro autorizzava la corresponsione ad alcuni impiegati in servizio presso il Ministero del bilancio, di un « acconto », per il mese di novembre 1954, sull'assegno personale previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869. Sul rilievo della Corte che si trattava di impiegati « non in servizio presso il Ministero del tesoro » e quindi non aventi diritto all'assegno, il provvedimento non veniva riprodotto; ma, successivamente, in data 20 giugno 1955, il Ministro del tesoro disponeva che avesse corso limitatamente al personale « appartenente ai ruoli dell'Amministrazione del tesoro ed in servizio presso il Ministero del bilancio ».

Considerato, peraltro, che il personale del Ministero del tesoro in servizio presso il Ministero del bilancio non poteva, a mente dell'articolo 19 del decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 378 — ratificato con legge 17 luglio 1951, n. 575 — essere ammesso a riparto di diritti casuali, la Corte riteneva che al personale medesimo non potesse competere l'assegno personale sostitutivo di tali diritti e che, quindi, anche il secondo provvedimento non potesse avere corso.

Previa apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri, in data 18 maggio 1955, e a seguito di richiesta del Ministro del tesoro il decreto veniva tuttavia ammesso al visto con riserva, nella adunanza del 26 luglio 1955 delle Sezioni riunite.

Analogo è il caso del decreto del Ministro delle finanze del 24 novembre 1954, che autorizzava la corresponsione di un « acconto » ad alcuni impiegati del Ministero del bilancio, decreto sostituito dall'altro del 21 giugno 1955, con il quale tale autorizzazione veniva limitata al personale « appartenente ai ruoli dell'amministrazione finanziaria, in servizio presso il Ministero del bilancio ».

Anche questo provvedimento — nella stessa adunanza del 26 luglio 1955 — veniva ammesso al visto con riserva, a seguito della deliberazione 18 maggio 1955 del Consiglio dei Ministri.

Di entrambi i casi si è, a suo tempo, data comunicazione direttamente agli Uffici di Presidenza del Senato e della Camera, in ottemperanza al disposto dell'articolo 26 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214.

TITOLO III.

**PROPOSTE DI VARIAZIONI E DI RIFORME  
PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI**

1. — Deve anzitutto la Corte insistere su di una esigenza ripetute volte rappresentata e divenuta sempre più imperiosa: quella, cioè, di procedere alla riforma del vigente ordinamento della contabilità generale dello Stato, specie per ciò che attiene alla struttura degli stati di previsione e all'erogazione della pubblica spesa nonché ai sistemi di stipulazione dei contratti.

Quanto agli stati di previsione, occorre anzitutto, assicurare che l'importo dei singoli stanziamenti venga determinato con la più attenta e rigorosa approssimazione al fine di evitare, nel caso di insufficienza, il ricorso ad inammissibili espedienti per far fronte al maggior fabbisogno e, in caso di eccedenza, ogni agevolazione a spese, segnatamente discrezionali, che nelle disponibilità di bilancio trovano, indipendentemente dalla loro necessità, facili incentivi.

All'uopo potrà riuscire, fra l'altro, utile ridurre il numero dei capitoli riunendo in un unico capitolo gli stanziamenti per spese della stessa natura e dando il maggior sviluppo possibile all'articolazione.

È tornerà altresì opportuno, non fosse altro che per ragioni di chiarezza, il trasferimento, dalla parte straordinaria a quella ordinaria, di quei capitoli di spese che abbiamo oramai assunto carattere di ordinarietà.

2. — In ordine alla riorganizzazione della pubblica Amministrazione, a cominciare dalla *Presidenza del Consiglio dei Ministri*, è da augurarsi che non tardi ad essere dal Parlamento approvato il disegno di legge che ne prevede il riordinamento con la istituzione di un separato bilancio, nel quale vadano iscritte, in appositi capitoli, tutte quelle spese — sovvenzioni, contributi, ecc — che la Presidenza è tenuta ad erogare per le proprie particolari attribuzioni e funzioni, e che attualmente sono imputate a capitoli — per spese casuali o di rappresentanza — che mal si conciliano con quanto prescrive l'articolo 141 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Auspicabile sarebbe altresì che apposite disposizioni regolassero il trattamento economico spettante ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato, in occasione di viaggi compiuti per motivi di ufficio, giacché, in mancanza di adeguata normativa, non si adottano criteri uniformi.

3. — Sempre per quel che si riferisce alla Presidenza del Consiglio, si prospetta la necessità di:

a) una organica disciplina dell'erogazione delle spese concernenti interventi di natura eminentemente politica, quali ad esempio, quelli che si attuano in determinate « zone di confine »;

b) una più appropriata disciplina della materia dei contributi e delle sovvenzioni, che il Servizio dello spettacolo, dell'informazione e della proprietà intellettuale, è legittimato a disporre, a favore di enti pubblici e privati, per le attività intese allo sviluppo e al potenziamento — sul piano tecnico ed artistico dell'industria cinematografica; materia già regolata dall'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e lasciata sostanzialmente immutata dalla successiva legge 31 luglio 1956, n. 897, sulla cinematografia che è in sostanza rimessa al potere discrezionale dell'Amministrazione appena temperato dal parere, obbligatorio ma non vincolante, di apposita Commissione;

c) una migliore regolamentazione del sistema di accertamento dei fondi da destinare alla concessione dei premi cinematografici, ora ragguagliati a determinate quote dei proventi dell'imposta erariale sugli incassi dei pubblici spettacoli; e ciò al fine tanto di evitare che un gran numero di pagamenti venga eseguito in conto residui, quanto di eliminare gli inconvenienti derivanti dalla impossibilità di accertare, con la necessaria precisione, le somme da mantenere fra i residui non potendo il gettito dell'imposta esser stabilito se non *a posteriori* e, per l'ultimo trimestre, molto tempo dopo la chiusura dell'esercizio;

d) una opportuna disciplina dell'attività che il menzionato Servizio svolge nel campo della diffusione del libro e delle sovvenzioni agli scrittori, editori e librai — attività che, a differenza di quella concernente la diffusione del libro italiano all'estero, disciplinata dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1311, è ora lasciata alla piena discrezionalità dell'Amministrazione — in rapporto anche all'esigenza di una più razionale impostazione dei bilanci, mediante lo spostamento del relativo onere dallo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro — rubrica Presidenza del Consiglio — a quello del Ministero della pubblica istruzione.

4. — Nei confronti delle altre Amministrazioni si prospetta:

a) per il *Ministero del commercio con l'estero*, la necessità di apposite norme intese a disciplinare l'erogazione delle spese, poste a carico dei capitoli di bilancio nn. 40, 41 e 42, che riguardano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione e penetrazione commerciale all'estero, lo sviluppo delle esportazioni italiane e delle specifiche indagini di mercato intese ad accertare nuove possibilità di sbocco ai prodotti italiani, e l'organizzazione di convegni, conferenze e studi, per la espansione dei traffici e del commercio con l'estero;

b) per il *Ministero della difesa*, la necessità di attuare opportune riforme nell'organizzazione delle tre Amministrazioni militari, al fine di semplificare, se non di unificare, come preferibile, alcuni servizi e uffici, riconducendo, per quanto possibile, a criteri e principi unitari le leggi e i regolamenti sull'amministrazione e sui conti, le quali in gran parte sono rimaste in sostanza inalterate dal tempo in cui esistevano tre distinti Dicasteri; e ciò, sia allo scopo di evitare maggiori oneri per l'Erario, sia per semplificare la struttura dello stato di previsione della difesa, riunendo, per quanto possibile, in più ristretto numero di capitoli, adeguatamente articolati, molti stanziamenti, come quelli relativi a stipendi, assegni ed altre retribuzioni, spettanti alle varie categorie di personale civile e militare; si appalesa altresì necessario che intervengano apposite norme legislative e regolamentari per innovare, coordinare e interpretare quelle contenute nei particolari ordinamenti di contabilità militare, specie in ordine alla facoltà di provvedere alle spese mediante aperture di credito a funzionari delegati;

c) per il *Ministero del lavoro e della previdenza sociale*, la necessità di una disciplina normativa che colleghi nell'ambito di ogni provincia, i compiti dell'Ispettorato del lavoro con quelli degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, i quali in atto operano disgiuntamente e però costano di più senza rendere meglio;

d) per il *Ministero della marina mercantile*, la necessità dello studio e della elaborazione di norme regolamentari, per il funzionamento dell'Amministrazione, norme tuttora mancanti pur essendo stato il Dicastero costituito dal 1946; ed è opportuno che adeguata disciplina normativa venga data anche alla materia dei sussidi e sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie, che perseguono finalità attinenti alla marina mercantile, non solo, ma che sia rivisto anche il sistema per il quale particolari ritenute riaffluiscono attualmente al bilancio dell'Amministrazione;

e) per il *Ministero della pubblica istruzione*:

l'opportunità della riunione dei molti capitoli concernenti materie affini in modo tale da semplificare la struttura del bilancio, e da eliminare tutta l'ingombrante molteplicità delle voci, non corrispondente ad alcuna pratica esigenza, in particolare per quanto concerne le retribuzioni che attualmente sono suddivise in oltre sessanta capitoli di spesa; l'opportunità che l'oggetto dei singoli capitoli, venga espresso in termini chiari e tassativi, tali da evitare i dubbi di interpretazioni cui danno luogo le formulazioni attuali;

la necessità di una revisione della legislazione relativa alla determinazione e variazione dei contributi in favore degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica giacché lento e inadeguato si rivela il procedimento attuale, legato alla norma dell'articolo 22 della legge 15 luglio 1931, n. 889, che richiede l'emanazione di un decreto del Capo dello Stato laddove per la disciplina delle analoghe concessioni a favore delle università e degli istituti superiori la legge 18 dicembre 1951, n. 1551, contempla l'emanazione di un semplice decreto ministeriale;

l'opportunità che per le spese afferenti al funzionamento delle scuole e degli istituti dell'ordine secondario si addivenga a un qualche accentramento delle gestioni dei fondi accreditati, ora affidate ai presidi e direttori degli innumerevoli istituti e scuole di ogni ordine e grado, specie al fine di conseguire una riduzione della emissione delle aperture di credito; al che potrebbe forse pervenirsi utilizzando l'opera dei funzionari di ragioneria dei Provveditorati agli studi, i quali assicurerebbero nell'azione contabile e amministrativa un indirizzo uniforme.

5. — Per quanto concerne i *contratti* e i *servizi in economia*, è già stata segnalata la tendenza ad adottare le forme più spedite della licitazione e della trattativa privata, anziché quella dei pubblici incanti.

In particolare per quanto concerne le diverse Amministrazioni, si rileva:

a) per il *Ministero del commercio con l'estero*: la necessità della emanazione del regolamento per i servizi in economia, previsto dall'articolo 8 della legge di contabilità generale dello Stato;

b) per il *Ministero della difesa*: l'esigenza dell'emanazione di nuove disposizioni, le quali, sostituendosi a quelle in vigore, disciplinino, in modo unitario e con criteri adeguati alla mutata ed ora unitaria struttura dell'Amministrazione ed alle esigenze organizzative delle Forze Armate, tutta la materia dei contratti e dell'esecuzione in economia si da ricondurre sulla sfera del controllo preventivo le ingentissime spese che essa comporta per l'Erario;

c) per il *Ministero della marina mercantile*: la necessità dell'emanazione del regolamento dei servizi in economia, nonché della revisione da apportarsi alle norme regolamentari, attualmente in vigore, concernenti la materia dei provvedimenti in favore delle costruzioni navali e dell'armamento, tuttora disciplinata dal regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, ormai inadeguato alle esigenze attuali;

d) per il *Ministero della pubblica istruzione*:

l'urgenza dell'aggiornamento del regolamento 22 aprile 1886, n. 3859, ancora vigente per i lavori di restauro in economia degli edifici monumentali appartenenti allo Stato, agli enti pubblici, ecclesiastici o di privata proprietà;

la necessità di una deroga, in via naturalmente legislativa, ai limiti di somma dell'articolo 284 del regolamento di contabilità generale dello Stato, essendo essi ormai inadeguati alle ingenti spese che gli adempimenti inerenti ai lavori anzidetti comportano per l'Amministrazione, anche in rapporto alla loro urgenza ed alla vastità degli interventi che vengono attuati in tale campo;

la necessità, infine, della revisione del regolamento — approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811 — per le spese in economia concernente i servizi del Ministero, essendo esso divenuto inadeguato alle attuali esigenze.

6. — Per quanto attiene alla materia della produzione zootecnica, di competenza del *Ministero dell'agricoltura e foreste*, appare necessaria una riforma della complessa legislazione vigente, che risulta costituita da un insieme di disposizioni, alcune piuttosto remote nel tempo — legge 26 giugno 1887, n. 4644 (serie 3<sup>a</sup>) e legge 11 luglio 1904, n. 359, poi trasfusa in leggi successive, fino all'ultima 29 giugno 1929, n. 1366 — e delle quali mai è stato attuato un organico coordinamento, donde innumerevoli incertezze di interpretazione e applicazione.

Altrettanto necessaria appare, poi, l'emanazione del regolamento di esecuzione — che l'Amministrazione ha assicurato essere allo studio e di prossima attuazione — della citata legge n. 1366 del 1929, per la quale, salvo che per le disposizioni incompatibili con le sue norme, continua ad applicarsi il regolamento per l'esecuzione della legge 12 luglio 1912, n. 832, approvato con regio decreto 19 febbraio 1922, n. 331, che ha abrogato il precedente 18 dicembre 1912, n. 1395.

Tale necessità, che è anche avvalorata da un richiamo al regolamento stesso contenuto nell'articolo 1 della legge 27 maggio 1940, n. 627, appare ribadita dalle difficoltà a cui dà luogo una rigorosa applicazione delle norme regolamentari del 1922 che richiedono adempimenti di difficile esecuzione e forse di ostacolo alla attuazione delle iniziative in campo zootecnico.

7. — Per i servizi di competenza del *Ministero di grazia e giustizia*, dovrebbero essere elaborate ed emanate apposite norme, intese a disciplinare le funzioni e le attribuzioni della Commissione tecnico-consultiva, istituita presso il Ministero per il controllo delle forniture di pertinenza dell'Amministrazione carceraria.

8. — Per il personale, essendosi avuto modo di rilevare, nell'esercizio del controllo, che alcune delle deficienze nel comportamento delle varie Amministrazioni, sono imputabili a mancanza o inadeguatezza della normativa, è stata richiamata l'attenzione dei Ministeri interessati sulla necessità di talune integrazioni legislative.

Così, per il *Ministero del tesoro*, occorre adeguare come si è già accennato, alle sue particolari esigenze le norme regolamentari del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 185, emanate originariamente per il personale dell'Amministrazione finanziaria, e poi estese, con l'articolo 3 del decreto legislativo 31 agosto 1945, n. 532, a quello del tesoro, in quanto applicabili e fino a quando non venisse emanato l'apposito regolamento. Ed è anche opportuno che vengano coordinate in un nuovo testo, integrandole ove necessario, tutte le norme regolamentari contenute nelle numerose e frammentarie disposizioni riflettenti il personale di detto dicastero, emanate dal 1944 (anno della sua ricostituzione) in poi.

Per il *Ministero della pubblica istruzione*, appare indispensabile affrettare la formazione di un nuovo testo unico relativo all'istruzione elementare, che fra l'altro tenga conto della opportunità di sottoporre al controllo preventivo degli uffici regionali della Corte i decreti dei provveditori agli studi relativi ai maestri elementari.

9. — Lo stato giuridico dei sottufficiali e delle guardie forestali, amministrati dal *Ministero dell'agricoltura e delle foreste* — Direzione generale dell'economia montana e delle foreste — richiede una più armonica disciplina, da ottenersi quanto meno, con l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, trattandosi di categorie che, nonostante la qualifica di personale civile, vengono amministrate in parte con le norme del regio decreto legge 3 ottobre 1929, n. 1997, riguardante l'ex milizia nazionale forestale, e in parte con le disposizioni che regolano il Corpo di pubblica sicurezza.

10. — Per il *Ministero dell'interno*, si osserva che, se con la legge 29 marzo 1956, n. 288, si è provveduto a eliminare ogni incertezza così in tema di promozione degli ufficiali di pubblica sicurezza come in materia disciplinare, permane invece, tuttora, la necessità di più compiute norme per l'ordinamento del Corpo delle guardie, poiché alla ripartizione, dislocazione e attribuzioni dei vari comandi e reparti, nonché alla formazione dei quadri organici si provvede ancora con disposizioni impartite dal Ministero mediante semplici circolari. Occorre, pertanto, provvedere al più presto alla emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 24 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, istitutiva del ruolo degli ufficiali di pubblica sicurezza e dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 novembre 1944, n. 365, con il quale venne istituito alle dipendenze del Ministero dell'interno, e in sostituzione del precedente, un nuovo Corpo degli agenti di polizia, con la denominazione di « Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, se non proprio del tutto superato, richiedeva profonde modificazioni in relazione non solo all'aumentata forza organica del Corpo, ma anche all'incremento che hanno avuto i vari servizi d'istituto, col funzionamento, tra l'altro, di nuove scuole di polizia, anche di specializzazione (alpina e stradale), in precedenza non previste, e con la estensione del servizio degli agenti a cavallo alle città di Napoli e Firenze.

Sempre in materia di personale, si riterrebbe opportuno che per il *Ministero degli esteri* si promuovesse un provvedimento legislativo inteso a disciplinare le materie dei corrieri di Gabinetto e dei viaggi di servizio effettuati in territorio estero, materie che non possono regolarsi con circolari come si è fatto finora.

E si richiama infine l'opportunità che si addivenga alla riunione in testo unico delle disposizioni concernenti i benefici economici e di carriera, concessi a talune categorie di dipendenti statali allo scopo di coordinarle con quelle del nuovo ordinamento delle carriere.

11. — Per quanto attiene al *Ministero dei lavori pubblici*, la Corte ha dovuto rilevare come la materia della esecuzione delle opere pubbliche in regime di concessione sia disciplinata in modo insufficiente dalle norme contenute nella legge 24 giugno 1929, n. 1137.

Sarebbe, infatti, tra l'altro, necessario regolare con precisione il procedimento da seguire per far luogo alla concessione, specificare le facoltà che con la concessione si debbono intendere trasferite dallo Stato al concessionario; indicare i criteri da adottare per la determinazione delle spese generali, i limiti di esse.

Ma in un settore, in particolare, del complesso istituto si ha manifesta e improrogabile l'esigenza di norme integrative: nella materia dei rapporti tra concedente (Stato) e concessionario, in ciò che concerne l'acquisizione del vantaggio derivante dal ribasso d'asta offerto dall'appaltatore e la revisione dei prezzi in favore del concessionario, nell'ipotesi in cui l'atto di concessione preveda l'appalto dell'opera a un privato imprenditore da parte del concessionario stesso.

Attualmente, infatti, per la mancanza di una specifica regolamentazione, l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste e quella dei lavori pubblici seguono due indirizzi del tutto diversi: la prima, di regola, provvede, in materia di bonifica, a volgere a proprio favore il ribasso d'asta e a liquidare il compenso revisionale spettante al concessionario nella minor somma derivante dal computo effettuato con riferimento al rapporto di appalto; la seconda segue, invece, l'indirizzo opposto.

Dei due indirizzi la Corte trova come il primo meglio risponda, non solo alla natura della concessione, segnatamente nell'ipotesi in cui concessionario sia l'ente a vantaggio del quale

l'opera si compie, ma anche all'essenza e alla finalità dell'istituto della revisione dei prezzi, il quale è diretto a compensare l'appaltatore o il concessionario del maggior costo dell'opera, oltre il limite di aumento dal 10 per cento dei prezzi, con esclusione di qualsiasi reintegrazione dell'utile venuto a mancare.

Occorrerebbe, pertanto, stabilire che il concessionario, ove ottenga con l'atto di concessione o con la convenzione relativa, la facoltà di provvedere all'esecuzione dell'opera, mediante appalto, sia tenuto ad assumere a base dello stesso i prezzi previsti per la concessione, e che la somma corrispondente all'eventuale ribasso d'asta, offerto dall'appaltatore, debba essere acquisita dallo Stato, limitandosi i pagamenti a favore del concessionario ai corrispettivi della concessione depurati del detto ribasso, ed effettuando correlativamente la revisione dei prezzi, a favore del concessionario, con riferimento, non già all'atto di concessione, bensì al contratto di appalto, in modo che non gli possa esser corrisposta una somma maggiore di quella che egli è tenuto a corrispondere per l'identico titolo all'appaltatore.

12. — In materia di alluvioni e di altre calamità naturali, le leggi emanate per disciplinare l'intervento dello Stato riguardano, di solito, non già un singolo evento calamitoso, bensì una serie di eventi verificatisi in una o più regioni in un determinato periodo di tempo. Tipico il caso della legge 9 agosto 1954, n. 636, concernente provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954. Il giudizio, sicché, sulla effettiva sussistenza dei requisiti di legge nei singoli eventi è rimesso agli Uffici del Genio civile.

Opportuno sarebbe, invece, che, in leggi siffatte venissero inserite specifiche disposizioni volte ad attribuire al Ministro per i lavori pubblici e a quello per l'agricoltura e foreste la competenza a determinare con propri decreti — emanati eventualmente di concerto con il Ministro del tesoro — i singoli eventi calamitosi che rientrino nell'ambito di ciascuna legge.

Altro inconveniente, al quale occorrerebbe ovviare, è il rinvio troppo lato a leggi precedenti (quale quello effettuato, a cagione di esempio, dalla citata legge n. 636 del 1954, che ha esteso a tutto il territorio nazionale, esclusa la Calabria, e per tutto il periodo dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954, le provvidenze già disposte per talune regioni, e per il solo periodo dell'estate e dell'autunno del 1951, con le leggi 10 gennaio 1952, n. 3 e 10 gennaio 1952, n. 9) che comporta anche l'applicazione di norme le quali, per la loro specifica struttura, appaiono non più adeguate alle calamità sopravvenute. Ciò deve dirsi, in particolare, per la disposizione contenuta nell'articolo 1, lettera *i*, della legge n. 9 del 1952 — compresa tra quelle richiamate dalla legge n. 636 del 1954 — la quale stabilisce un criterio di graduazione dei contributi statali nella spesa per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà privata, essenzialmente basata sulla capacità contributiva del danneggiato, quale risulta dai ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1949: l'esclusivo riferimento a tale anno può, infatti, determinare in alcuni casi la concessione di un contributo statale non corrispondente alla capacità contributiva del danneggiato quale era al tempo in cui l'evento calamitoso ebbe a prodursi o il danno venne causato.

Inoltre, nelle singole leggi dovrebbe essere chiaramente precisato — eliminato così ogni ragione di dubbio e perplessità — se il proprietario del cespite danneggiato abbia o non la facoltà di cedere all'acquirente, in caso di alienazione, il diritto al relativo contributo statale, analogamente a quanto è stato stabilito con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per i danni di guerra.

Poiché il modo frammentario con il quale fin qui si è provveduto a disciplinare la materia non assicura quella uniformità di criteri, che sarebbe auspicabile in vista di evitare disparità di trattamento tra cittadini colpiti da eventi calamitosi, né consente quella rapidità che deve costituire la precipua caratteristica degli interventi dello Stato nel settore, sarebbe opportuno promuovere complessi normativi a carattere permanente — uno per gli interventi del Ministero dei lavori pubblici, l'altro per quelli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — strutturati in guisa che, in occasione di singole calamità naturali, possano trovare immediata applicazione per far fronte alle particolari esigenze del momento, non senza disporre contestualmente che il relativo finanziamento venga previsto mediante iscrizione di adeguati fondi nello stato di previsione della spesa dei due cennati dicasteri, salve eventuali integrazioni.

13. — L'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, consente al Ministero dei lavori pubblici di sostituirsi ai comuni interessati nell'*attuazione totale o parziale dei piani di ricostruzione*, qualora i comuni stessi non siano in grado, per ragioni tecnico-finanziarie, di provve-

dere direttamente all'esecuzione delle opere pubbliche ed alle espropriazioni *inerenti* all'attuazione medesima.

Nella pratica applicazione, la norma ha dato luogo a dubbi sulla delimitazione del campo in cui la norma stessa è destinata ad operare, non potendosi trarre sicuri elementi di interpretazione degli articoli 3 e 4 della citata legge, che fissano le caratteristiche dei piani di ricostruzione.

Tornerebbe, pertanto, opportuno che fossero in via legislativa specificate le opere pubbliche da considerarsi *inerenti* all'attuazione del piano di ricostruzione.

14. — Norme integrative sarebbe altresì necessario introdurre nella materia concernente la costruzione di alloggi per l'eliminazione di abitazioni malsane.

La legge 9 agosto 1954, n. 640, nell'autorizzare il Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a spese dello Stato, alla costruzione di alloggi popolari, per accogliere le famiglie alloggiate in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili, ha disposto che l'approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità (articolo 5): di qui la facoltà del Ministero dei lavori pubblici di procedere alla espropriazione dei suoli, sui quali gli edifici debbono essere costruiti.

Molte volte il Ministero potrebbe, peraltro, fare a meno di ricorrere al procedimento espropriativo, in quanto i comuni, nell'intento di facilitare l'intervento dello Stato, si dichiarano disposti a cedergli gratuitamente — a titolo di donazione — le aree necessarie. Ma l'attuazione di questo intendimento — che deve ovviamente precedere l'inizio dei lavori — incontra in pratica non pochi ostacoli per la complessità e la lentezza della relativa procedura, consistente in ciò che il comune adotti apposita deliberazione, che questa sia approvata in sede competente, che si rediga il relativo atto di donazione, che lo Stato sia autorizzato, con decreto del Presidente della Repubblica, ad accettare la donazione stessa e che infine si provveda alla trascrizione immobiliare. E la lunghezza del tempo occorrente — che mal si concilia con la necessità di una sollecita realizzazione delle costruzioni — induce sovente gli organi della Amministrazione a preferire l'adozione del procedimento espropriativo che, con la dichiarazione di urgenza e indifferibilità (articolo 5), consente l'immediata occupazione del suolo e l'inizio dei lavori (articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359).

Poiché ovvia conseguenza di una tale procedura è un maggior onere per la finanza statale, si riterrebbe opportuno che, in sede legislativa, venissero emanate norme che, in deroga a quelle comuni, consentissero nei suddetti casi una sollecita attuazione del trasferimento a titolo gratuito delle aree edificabili, che i comuni intendono cedere allo Stato.

15. — Di modifiche necessitano, poi, le norme concernenti la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri.

La somma delle aliquote indicate nella colonna I (categoria II) della tabella I, allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 144, concernente tale tariffa, non risulta, infatti, pari ad una unità come indicato sul « totale » della stessa colonna, bensì ad 1,10.

16. — Di varie altre integrazioni normative è emersa la opportunità nelle materie che hanno formato oggetto del *decentramento amministrativo*.

E dapprima, non adeguata all'importanza ed alle esigenze del servizio, ed ai principi che ormai si debbono considerare basilari per la organizzazione e il funzionamento dei pubblici uffici, è risultata la disciplina data all'*assistenza sociale rivolta alla prevenzione della delinquenza minorile e alla rieducazione dei minorenni* irregolari per condotta e per carattere.

Il decreto di decentramento del Ministero di grazia e giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1539) si limita, infatti, a fare un semplice cenno degli Uffici distrettuali di servizio sociale — di nuova istituzione — e degli assistenti ad essi addetti, con la disposizione dell'articolo 2, 1° comma, secondo la quale deve far parte delle Commissioni consultive costituite presso i Centri di rieducazione il capo dell'Ufficio di servizio sociale per minorenni, o, in mancanza, un assistente sociale nominato dal Ministero di grazia e giustizia, mentre con la successiva legge 25 luglio 1956, n. 888 — intesa a modificare il regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sull'istituzione dei tribunali per i minorenni — sono state dettate soltanto norme per l'affidamento dei minori al servizio sociale minorile nelle diverse ipotesi ivi considerate, nonché per disciplinare taluni compiti attribuiti agli uffici dello stesso servizio (articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del citato regio decreto legge n. 1404 del 1934, secondo il testo modificato dalla legge n. 888 del 1956).

Son così rimaste sottratte a ogni disciplina tanto l'organizzazione e in buona parte il funzionamento di detti uffici, quanto il conferimento degli incarichi agli assistenti sociali e le misure dei compensi loro spettanti. E il Ministero di grazia e giustizia, per colmare tali lacune, non ha potuto non dare agli uffici periferici, mediante circolari, istruzioni che fissano i compensi unitari dovuti agli assistenti, per ciascuno dei compiti che loro possono esser affidati, mediante un semplice decreto ministeriale emanato di concerto con il Ministero del tesoro. Situazione, come si vede, questa del tutto irregolare in quanto, trattandosi di materia attinente all'organizzazione e al funzionamento di un servizio dello Stato, si sarebbe dovuto provvedere alla sua disciplina mediante apposite norme legislative, e, per la parte esecutiva, regolamentari.

Al sistema, poi, seguito nell'affidamento degli incarichi agli assistenti sociali — a cui provvedono i direttori dei centri di rieducazione stipulando con gli stessi assistenti apposite convenzioni, in base alla generica facoltà loro concessa con l'articolo 3, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica di decentramento n. 1539 del 1955, di « stipulare convenzioni con enti e con *privati* ... per l'esercizio di attività destinate alla riadattazione dei minori », — si ritiene preferibile il sistema di creare appositi ruoli organici in cui inquadrare tali assistenti. E ciò per uniformarsi ai principi ai quali è ispirata tutta l'organizzazione dell'Amministrazione dello Stato.

17. — Per quel che attiene al *decentramento dei servizi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni*, occorrerebbe innanzi tutto provvedere ad attribuire alle Ragionerie provinciali talune funzioni attualmente esercitate dalla Ragioneria centrale.

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619, emanato in attuazione della delega legislativa conferita al Governo con le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, ha bensì disposto, con l'articolo 22, che sui provvedimenti emanati dagli organi provinciali, in dipendenza del decentramento, le attribuzioni di controllo della Corte dei conti vengono esercitate, secondo le rispettive competenze, dalla Sezione di controllo presso la Regione siciliana, dalle Delegazioni presso la Regione sarda e presso la Regione Trentino-Alto Adige e dagli Uffici della Corte presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, ma non ha invece stabilito alcun decentramento delle funzioni esercitate dalla Ragioneria centrale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Con la conseguenza che i provvedimenti devoluti, per effetto del decentramento amministrativo, alle Direzioni provinciali debbono essere inviati per gli adempimenti di competenza alla Ragioneria centrale e da questa trasmessi, per il successivo controllo, agli organi periferici della Corte dei conti; donde un notevole ritardo nell'espletamento delle funzioni di controllo.

Ad evitare tali inconvenienti, si prospetta la opportunità di un provvedimento legislativo che, modificando l'attuale organizzazione amministrativa contabile del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, attribuisca alle Ragionerie provinciali poteri identici a quelli di cui è attualmente investita la Ragioneria centrale, e conseguentemente devolva alle prime le funzioni della seconda per quanto attiene ai provvedimenti amministrativi emanati dalle Direzioni provinciali delle poste.

18. — Altra modifica occorrerebbe portare alla disciplina del decentramento dei servizi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per quanto ha tratto alle disposizioni contenute nell'articolo 1, 1° comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619, che fa obbligo al direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di delegare agli organi provinciali dipendenti alcuni dei poteri attribuitigli con l'articolo unico del regio decreto legge 2 luglio 1925, n. 1196. Si è trasformata così, in obbligatoria la delega che questo ultimo articolo prevedeva come meramente facoltativa, con un risultato, in realtà, non rispondente alla struttura della organizzazione e al funzionamento dell'Amministrazione.

Non tutti i poteri conferiti al direttore generale con il citato articolo e richiamati dal decreto di decentramento sono, infatti, delegabili, dovendo alcuni di essi, per la loro stessa natura, rimanere accentrati. Per questo motivo, appunto, il direttore generale, nell'esercizio dell'originario potere discrezionale, ha avuto sempre cura di limitare la delega alle funzioni il cui trasferimento ad organi periferici rispondeva ad una effettiva esigenza dell'Amministrazione.

La non rispondenza della disposizione in parola alle effettive esigenze dell'Amministrazione, e le perplessità che ne sono derivate, hanno indotto l'Amministrazione delle poste e delle tele-



comunicazioni a procrastinare l'applicazione delle norme in discorso di anno in anno. Il che è già sufficiente a dimostrare la opportunità che un chiarimento legislativo intervenga e che si elimini altresì l'antinomia esistente tra il citato articolo 21 ed il precedente articolo 15, che disciplina in modo diverso la stessa materia delle spese in economia.

\* \* \*

Queste le osservazioni ed i suggerimenti che la Corte dei conti ha formulato in ottemperanza al precetto legislativo, a compendio dell'attività di controllo sugli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato, da essa espletata durante l'esercizio 1955-56.

*Roma, li 10 novembre 1958.*

*Il Presidente*

CARBONE

*per Il Segretario generale*

RELLEVA



**DISEGNO DI LEGGE****ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1955-56****ART. 1.**

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1955-56 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . .

delle quali:

furono versate . . . . . L. 2.484.670.691.463  
rimasero da versare . . . . . » 104.530.095.481

L. 2.763.356.066.376 —

» 2.589.200.786.944 —

e rimasero da riscuotere . . . . .

L. 174.155.279.432 —

**ART. 2.**

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1955-56 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . .

delle quali furono pagate . . . . .

e rimasero da pagare . . . . .

L. 2.901.202.170.742 —

» 2.137.321.563.085 —

L. 763.880.607.657 —

**ART. 3.**

Il riepilogo generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1955-56, rimane così stabilito:

*Categoria I:*

Entrate effettive . . . . . L. 2.509.547.518.066 —  
Spese effettive . . . . . » 2.803.149.793.432 —

Disavanzo effettivo . . . . . L. 293.602.275.366 —

*Categoria II:*

Entrate per movimento di capitali . . . . . L. 253.808.548.310 —  
Spese per movimento di capitali . . . . . » 98.052.377.310 —

Eccedenza delle entrate sulle spese per movimento di capitali L. 155.756.171.000 —

*In complesso (Categorie I e II):*

Entrate . . . . . L. 2.763.356.066.376 —  
Spese . . . . . » 2.901.202.170.742 —

Disavanzo finanziario . . . . . L. 137.846.104.366 —

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1954-55  
ED ESERCIZI PRECEDENTI

ART. 4.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . .	L.	794.146.018.347 —
dei quali nell'esercizio 1955-56:		
furono versati . . . . .	L.	313.300.758.295
rimasero da versare . . . . .	»	91.162.688.428
		<u>404.463.446.723 —</u>
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>389.682.571.624 —</u>

ART. 5.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . .	L.	1.909.072.748.183 —
dei quali furono pagati . . . . .	»	813.848.763.412 —
		<u>1.095.223.984.771 —</u>
e rimasero da pagare al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>1.095.223.984.771 —</u>

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1955-56

ART. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955-56, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1955-56 (articolo 1) . . . . .	L.	174.155.279.432 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . . . . .	»	389.682.571.624 —
Somme rimosse e non versate in Tesoreria (colonna s del riassunto generale) . . . . .	»	195.692.783.909 —
		<u>759.530.634.965 —</u>
Residui attivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>759.530.634.965 —</u>

ART. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955-56, sono stabiliti, com dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1955-56 (articolo 2) . . . . .	L.	763.880.607.657 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) . . . . .	»	1.095.223.984.771 —
		<u>1.859.104.592.428 —</u>
Residui passivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>1.859.104.592.428 —</u>

## SITUAZIONE FINANZIARIA

## ART. 8.

È accertato nella somma di lire 4.090.563.606.050,05 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1955-56 come risulta dai seguenti dati:

*Attivo:*

Entrate dell'esercizio finanziario 1955-56 . . . . .	L.	2.763.356.066.376 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1954-55:		
accertati:		
al 1° luglio 1955 . . . . .	L.	1.996.906.987.866 —
al 30 giugno 1956 . . . . .	»	1.909.072.748.183 —
		87.834.239.683 —
Totale dell'attivo . . . . .	L.	2.851.190.306.059 —
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1956 . . . . .	»	4.090.563.606.050,05
Totale a pareggio del passivo . . . . .	L.	6.941.753.912.109,05

*Passivo:*

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1955 . . . . .	L.	4.037.353.122.213,90
Spese dell'esercizio finanziario 1955-56 . . . . .	»	2.901.202.170.742 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1954-55:		
accertati:		
al 1° luglio 1955 . . . . .	L.	797.299.864.539 —
al 30 giugno 1956 . . . . .	»	794.146.018.347 —
		3.153.846.192 —
Discarichi amministrativi a favore dei tesoriери per casi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale . . . . .	»	44.772.961,15
Totale del passivo . . . . .	L.	6.941.753.912.109,05

## DISPOSIZIONI SPECIALI

## ART. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 44.772.961,15 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1955-56 ai tesoriери per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

ART. 10.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1955-56, come dal dettaglio che segue:

	Conto della competenza —		Conto dei residui —
<i>Ministero del tesoro:</i>			
Capitolo n. 578. — Somme da riscuotere direttamente dalla regione siciliana, ecc. . . . .	L. 2.037.538.192 —		—
Capitolo n. 579. — Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla regione sarda, ecc. . . . .	» 211.159.086 —		—
<i>Ministero della difesa:</i>			
Capitolo n. 71. — Stipendi, ecc. al personale dei ruoli speciali transitori . . . . .	—	L.	3.793.970 —
<i>Ministero della marina mercantile:</i>			
Capitolo n. 37. — Pensioni ordinarie, ecc. . . . .	—	»	8.328.749 —
<i>Ministero del lavoro e della previdenza sociale:</i>			
Capitolo n. 86. — Inchiesta, ecc. sugli infortuni, ecc. . . . .	—	»	138.027 —

**AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI**

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ART. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1955-56, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero delle finanze, in . . .

	L.	106.952.295.678 —
delle quali:		
furono versate . . . . .	L.	104.069.869.022 —
rimasero da versare . . . . .	»	749.282.211 —
		» 104.819.151.233 —
e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	2.133.144.445 —

## ART. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1955-56, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . L. 106.952.295.678 —  
delle quali furono pagate . . . . . » 54.025.603.676 —

---

e rimasero da pagare . . . . . L. 52.926.692.002 —

---

## ART. 13.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55, restano determinati in . . . . . L. 4.415.499.208 —  
dei quali nell'esercizio 1955-56:  
furono versati . . . . . L. 4.320.483.484 —  
rimasero da versare . . . . . » 43.423.623 —

---

» 4.363.907.107 —

---

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1956 . . . . . L. 51.592.101 —

---

## ART. 14.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55, restano determinati in . . . . . L. 87.011.707.487 —  
dei quali furono pagati . . . . . » 50.902.213.673 —

---

e rimasero da pagare al 30 giugno 1956 . . . . . L. 36.109.493.814 —

---

## ART. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955-56 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1955-56 (articolo 11). L. 2.133.144.445 —  
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) . . . . . » 51.592.101 —  
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . . . . . » 792.705.834 —

---

Residui attivi al 30 giugno 1956 . . . L. 2.977.442.380 —

---

## ART. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955-56 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1955-56 (articolo 12) . . . L. 52.926.692.002 —  
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) . . . . . » 36.109.493.814 —

---

Residui passivi al 30 giugno 1956 . . . L. 89.036.185.816 —

---

## ART. 17.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio finanziario 1955-56, risulta come appresso:

*Attivo:*

Entrate dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L.	106.952.295.678 —
--	----	-------------------

*Passivo:*

Spese dell'esercizio 1955-56 . . . . .	L.	106.952.295.678 —
--	----	-------------------

## FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

## ART. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1955-56, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al consuntivo del Ministero delle finanze, in . . . . .

delle quali furono riscosse e versate . . . . .	L.	3.034.170.697 —
	»	2.663.380.674 —
e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	370.790.023 —

## ART. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1955-56, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . .

delle quali furono pagate . . . . .	L.	2.348.635.272 —
	»	1.552.471.103 —
e rimasero da pagare . . . . .	L.	796.164.169 —

## ART. 20.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954-55, restano determinati in . . . . .

dei quali nell'esercizio 1955-56 furono riscossi e versati . . . . .	L.	447.985.127 —
	»	438.252.262 —
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	9.732.865 —

## ART. 21.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954-55, restano determinati in . . . . .

dei quali furono pagati . . . . .	L.	991.499.055 —
	»	879.726.398 —
e rimasero da pagare al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	111.772.657 —



## ART. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1955-56 (articolo 18) . . . . .	L.	370.790.023 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20) . . . . .	»	9.732.865 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . . . . .		—
Residui attivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>380.522.888 —</u>

## ART. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955-56 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1955-56 (articolo 19) . . . . .	L.	796.164.169 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21) . . . . .	»	111.772.657 —
Residui passivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>907.936.826 —</u>

## ART. 24.

È accertato nella somma di lire 749.208.220 il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1955-56, risultante dai seguenti dati:

*Attivo:*

Saldo al 1° luglio 1955 . . . . .	L.	1.237.883.757,08
Entrate dell'esercizio finanziario 1955-56 . . . . .	»	3.034.170.697 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1954-55:		
accertati:		
al 1° luglio 1955 . . . . .	L.	992.941.325 —
al 30 giugno 1956 . . . . .	»	991.499.055 —
		<u>1.442.270 —</u>
Totale dell'attivo . . . . .	L.	<u>4.273.496.724,08</u>

*Passivo:*

Spese dell'esercizio finanziario 1955-56 . . . . .	L.	2.348.635.272 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1954-55:		
accertati:		
al 1° luglio 1955 . . . . .	L.	448.050.859 —
al 30 giugno 1956 . . . . .	»	447.985.127 —
		<u>65.732 —</u>
Riduzione delle attività finanziarie a seguito di prelevamento dal conto corrente . . . . .	»	1.175.587.500,08
Saldo attivo al 30 giugno 1956 . . . . .	»	749.208.220 —
Totale a pareggio dell'attivo . . . . .	L.	<u>4.273.496.724,08</u>

AZIENDA MONOPOLIO BANANE

ART. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda monopolio banane accertate nell'esercizio finanziario 1955-56, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle finanze, in . . . . .

	L.	14.738.223.959 —
delle quali furono riscosse e versate . . . . .	»	14.708.351.855 —
e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	29.872.104 —

ART. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1955-56, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . .

	L.	14.738.223.959 —
delle quali furono pagate . . . . .	»	10.133.284.773 —
e rimasero da pagare . . . . .	L.	4.604.939.186 —

ART. 27.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55, restano determinati in . . . . .

	L.	4.906.717 —
dei quali nell'esercizio 1955-56 furono riscossi e versati . . . . .	»	3.434.382 —
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	1.472.335 —

ART. 28.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55, restano determinati in . . . . .

	L.	4.617.465.416 —
dei quali furono pagati . . . . .	»	4.617.451.941 —
e rimasero da pagare al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	13.475 —

ART. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955-56 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1955-56 (articolo 25) . . . . .	L.	29.872.104 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27) . . . . .	»	1.472.335 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . . . . .		—
Residui attivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	31.344.439 —

## ART. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955-56 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1955-56 (articolo 26)	L.	4.604.939.186 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28)	»	13.475 —
Residui passivi al 30 giugno 1956	L.	<u>4.604.952.661 —</u>

## ARCHIVI NOTARILI

## ART. 31.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1955-56, nelle risultanze seguenti:

Entrate	L.	4.732.429.972 —
Spese	»	3.881.718.970 —
Avanzo	L.	<u>850.711.002 —</u>

FONDO GENERALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA  
DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

## ART. 32.

È approvato il conto consuntivo del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, per l'esercizio 1955-56, nelle seguenti risultanze:

Entrate	L.	837.491 —
Spese	»	533.008 —
Avanzo	L.	<u>304.483 —</u>

## ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA

## ART. 33.

Le entrate dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, accertate nell'esercizio finanziario 1955-56, per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario predetto, in . . . L. 38.875.778 —  
delle quali furono riscosse e versate . . . » 33.815.778 —  
e rimasero da riscuotere . . . L. 5.060.000 —

## ART. 34.

Le spese dell'Istituto predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1955-56, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 38.875.778 —  
delle quali furono pagate . . . » 35.305.488 —  
e rimasero da pagare . . . L. 3.570.290 —

ART. 35.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55, restano de-	L.	580.300 —
terminati in . . . . .		
dei quali nell'esercizio 1955-56 furono riscossi e versati . . . . .	»	435.300 —
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	145.000 —

ART. 36.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55, restano	L.	8.332.447 —
determinati in . . . . .		
dei quali furono pagati . . . . .	»	2.339.502 —
e rimasero da pagare al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	5.992.945 —

ART. 37.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la	L.	5.060.000 —
competenza propria dell'esercizio finanziario 1955-56 (articolo 33) . . . . .		
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi prece-	»	145.000 —
dentati (articolo 35) . . . . .		
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo del-		—
l'entrata) . . . . .		
Residui attivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	5.205.000 —

ART. 38.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la compe-	L.	3.570.290 —
tenza propria dell'esercizio finanziario 1955-56 (articolo 34) . . . . .		
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti	»	5.992.945 —
(articolo 36) . . . . .		
Residui passivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	9.563.235 —

ART. 39.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza, agli articoli dello stato di previsione della spesa dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, per l'esercizio finanziario 1955-56, come dal dettaglio che segue:

Articolo n. 18. — Gestione speciale dell'Azienda agraria . . . . .	L.	350.905 —
Articolo n. 19. — Gestione speciale della Sezione agraria, ecc. . . . .	»	166.200 —

## AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

## ART. 40.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1955-56, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . L. 8.632.863.773 —

dette quali:

furono versate . . . . .	L.	86.338.965 —	
rimasero da versare . . . . .	»	204.906 —	
			» 86.543.871 —

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 8.546.319.902 —

## ART. 41.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1955-56, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . L. 8.821.005.259 —

delle quali furono pagate . . . . . » 5.407.997.370 —

e rimasero da pagare . . . . . L. 3.413.007.889 —

## ART. 42.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55, restano determinati in . . . . . L. 5.964.140.447 —

dei quali nell'esercizio 1955-56:

furono versati . . . . .	L.	5.943.151.089 —	
rimasero da versare . . . . .	»	66.999 —	
			» 5.943.218.088 —

e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1956 . . . . . L. 20.922.359 —

## ART. 43.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55, restano determinati in . . . . . L. 2.773.155.347 —

dei quali furono pagati . . . . . » 1.279.433.290 —

e rimasero da pagare al 30 giugno 1956 . . . . . L. 1.493.722.057 —

## ART. 44.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955-56 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1955-56 (articolo 40) .	L.	8.546.319.902 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42) . . . . .	»	20.922.359 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata . . . . .	»	271.905 —
Residui attivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	8.567.514.166 —

ART. 45.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955-56 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1955-56 (articolo 41) . . .	L.	3.413.007.889 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 43) . . . . .	»	1.493.722.057 —
Residui passivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>4.906.729.946 —</u>

ART. 46.

È accertato nella somma di lire 13.726.225,30 il saldo attivo del conto finanziario dell'Amministrazione del fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1955-56, come risulta dai seguenti dati:

*Attivo:*

Saldo attivo al 1° luglio 1955 . . . . .	L.	13.752.463,30
Entrate dell'esercizio finanziario 1955-56 . . . . .	»	8.632.863.773 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1954-55:		
accertati:		
al 1° luglio 1955 . . . . .	L.	2.961.543.608 —
al 30 giugno 1956 . . . . .	»	<u>2.773.155.347 —</u>
	»	188.388.261 —
Totale dell'attivo . . . . .	L.	<u>8.835.004.497,30</u>

*Passivo:*

Spese dell'esercizio finanziario 1955-56 . . . . .	L.	8.821.005.259 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1954-55:		
accertati:		
al 1° luglio 1955 . . . . .	L.	5.964.413.460 —
al 30 giugno 1956 . . . . .	»	<u>5.964.140.447 —</u>
	»	273.013 —
Totale del passivo . . . . .	L.	8.821.278.272 —
Saldo attivo al 30 giugno 1956 . . . . .	»	13.726.225,30
Totale a pareggio dell'attivo . . . . .	L.	<u>8.835.004.497,30</u>

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA

ART. 47.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1955-56, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno in . . . . .

delle quali:

furono versate . . . . .	L.	3.759.141 —
rimasero da versare . . . . .	»	<u>16.417 —</u>
	»	3.775.558 —
e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	<u>181.972.169 —</u>

## ART. 48.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1955-56, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . .	L.	205.878.517 —
delle quali furono pagate . . . . .	»	101.524.611 —
e rimasero da pagare . . . . .	L.	<u>104.353.906 —</u>

## ART. 49.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55, restano determinati in . . . . .	L.	147.012.786 —
dei quali nell'esercizio 1955-56:		
furono versati . . . . .	L.	497.604 —
rimasero da versare . . . . .	»	511 —
		<u>498.115 —</u>
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>146.514.671 —</u>

## ART. 50.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55, restano determinati in . . . . .	L.	111.958.020 —
dei quali furono pagati . . . . .	»	64.106.108 —
e rimasero da pagare al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>47.851.912 —</u>

## ART. 51.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56, sono stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1955-56 (articolo 47)	L.	181.972.169 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 49) . . . . .	»	146.514.671 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . . . . .	»	16.928 —
Residui attivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>328.503.768 —</u>

## ART. 52.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955-56 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1955-56 (articolo 48)	L.	104.353.906 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 50) . . . . .	»	47.851.912 —
Residui passivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>152.205.818 —</u>

ART. 53.

È accertato nella somma di lire 497.438,58 il saldo attivo del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1955-56, come risulta dai seguenti dati:

*Attivo:*

Saldo attivo al 1° luglio 1955 . . . . .	L.	90.218,58
Entrate dell'esercizio finanziario 1955-56 . . . . .	»	185.747.727 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1954-55:		
accertati:		
al 1° luglio 1955 . . . . .	L.	132.474.806 —
al 30 giugno 1956 . . . . .	»	111.958.020 —
		» 20.516.786 —
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1954-55:		
accertati:		
al 1° luglio 1955 . . . . .	L.	146.991.562 —
al 30 giugno 1956 . . . . .	»	147.012.786 —
		» 21.224 —
Totale dell'attivo . . . . .	L.	<u>206.375.955,58</u>

*Passivo:*

Spese dell'esercizio finanziario 1955-56 . . . . .	L.	205.878.517 —
Saldo attivo al 30 giugno 1956 . . . . .	»	497.438,58
Totale a pareggio dell'attivo . . . . .	L.	<u>206.375.955,58</u>

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ART. 54.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1955-56, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . . . .

	L.	219.095.036 —
delle quali:		
furono versate . . . . .	L.	119.295.369 —
rimasero da versare . . . . .	»	100.602 —
		» 119.194.767 —
e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	<u>99.900.269 —</u>

ART. 55.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1955-56, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . .

	L.	231.767.234 —
delle quali furono pagate . . . . .	»	60.213.315 —
e rimasero da pagare . . . . .	L.	<u>171.553.919 —</u>



## ART. 56.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55 restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . .	L.	3.979.374 —
dei quali nell'esercizio 1955-56:		
furono versati . . . . .	L.	2.999.489 —
rimasero da versare . . . . .	»	4.306 —
		<u>3.003.795 —</u>
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>975.579 —</u>

## ART. 57.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55, restano determinati, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . .	L.	96.740.748 —
dei quali furono pagati . . . . .	»	48.746.210 —
e rimasero da pagare al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>47.994.538 —</u>

## ART. 58.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955-56 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1955-56 (articolo 54) . . . . .	L.	99.900.269 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 56) . . . . .	»	975.579 —
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del riepilogo dell'entrata) . . . . .	»	96.296 —
Residui attivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>100.779.552 —</u>

## ART. 59.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955-56 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1955-56 (articolo 55) . . . . .	L.	171.553.919 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 57) . . . . .	»	47.994.538 —
Residui passivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>219.548.457 —</u>

## ART. 60.

È accertato nella somma di lire 6.090.670,88 il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici alla fine dell'esercizio 1955-56, come risulta dai seguenti dati:

*Attivo:*

Saldo attivo al 1° luglio 1955 . . . . .	L.	10.081.967,88
Entrate dell'esercizio finanziario 1955-56 . . . . .	»	219.095.036 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1954-55:		
accertati:		
al 1° luglio 1955 . . . . .	L.	105.545.596 —
al 30 giugno 1956 . . . . .	»	96.740.748 —
		<u>8.804.848 —</u>
Totale dell'attivo . . . . .	L.	<u>237.981.851,88</u>

*Passivo:*

Spese dell'esercizio finanziario 1955-56 . . . . .	L.	231.767.234 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1954-55:		
accertati:		
al 1° luglio 1955 . . . . .	L.	4.103.321 —
al 30 giugno 1956 . . . . .	»	3.979.374 —
		123.947 —
Totale del passivo . . . . .	L.	231.891.181 —
Saldo attivo al 30 giugno 1956 . . . . .	»	6.090.670,88
Totale a pareggio dell'attivo . . . . .	L.	237.981.851,88

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

ART. 61.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, accertate nell'esercizio finanziario 1955-56, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in . . . . .

stabilite in . . . . .	L.	47.235.581.311 —
delle quali furono riscosse e versate . . . . .	»	35.708.679.603 —
e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	11.526.901.708 —

ART. 62.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1955-56, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . .

delle quali furono pagate . . . . .	»	24.069.067.953 —
e rimasero da pagare . . . . .	L.	23.166.513.358 —

ART. 63.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55, restano determinati in . . . . .

dei quali nell'esercizio 1955-56 furono riscossi e versati . . . . .	»	5.084.841.087,39
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	21.817.256.381 —

ART. 64.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55, restano determinati in . . . . .

dei quali furono pagati . . . . .	»	17.101.815.028 —
e rimasero da pagare al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	14.737.780.023 —

## ART. 65.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1955-56 (articolo 61)	L.	11.526.901.708 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 63)	»	21.817.156.381 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)		—
Residui attivi al 30 giugno 1956	L.	<u>33.344.058.089 —</u>

## ART. 66.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1955-56 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1955-56 (articolo 62)	L.	23.166.513.358 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 64)	»	14.737.780.023 —
Residui passivi al 30 giugno 1956	L.	<u>37.904.293.381 —</u>

## AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

## ART. 67.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1955-56, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e foreste, in

	L.	4.511.447.464 —
delle quali:		
furono versate	L.	2.590.584.745 —
rimasero da versare	»	<u>277.112.074 —</u>
	»	2.867.696.819 —
e rimasero da riscuotere	L.	<u>1.643.750.645 —</u>

## ART. 68.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1955-56, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

	L.	4.511.447.464 —
delle quali furono pagate	»	<u>1.567.642.509 —</u>
e rimasero da pagare	L.	<u>2.943.804.955 —</u>

## ART. 69.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55, restano determinati in

	L.	662.784.104,35
dei quali nell'esercizio 1955-56:		
furono versati	L.	512.189.787,35
rimasero da versare	»	<u>80.466.143 —</u>
	»	592.655.930,35
e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1956	L.	<u>70.128.174 —</u>

ART. 70.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1954-55 restano determinati in . . . . .	L.	3.342.392.307 —
dei quali furono pagati . . . . .	»	713.482.080 —
e rimasero da pagare al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>2.628.910.227 —</u>

ART. 71.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955-56, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1955-56 (articolo 67) . . . . .	L.	1.643.750.645 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 69) . . . . .	»	70.128.174 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . . . . .	»	357.578.217 —
Residui attivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>2.071.457.036 —</u>

ART. 72.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955-56 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1955-56 (articolo 68) . . . . .	L.	2.943.804.955 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 70) . . . . .	»	2.628.910.227 —
Residui passivi al 30 giugno 1956 . . . . .	L.	<u>5.572.715.182 —</u>

ART. 73.

È accertato nella somma di lire 5.193.861 il saldo attivo del conto finanziario dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali alla fine dell'esercizio 1955-56, come risulta dai seguenti dati:

*Attivo:*

Saldo attivo al 1° luglio 1955 . . . . .	L.	194.497,65
Entrate dell'esercizio finanziario 1955-56 . . . . .	»	4.511.447.464 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1954-55:		
accertati:		
al 1° luglio 1955 . . . . .	L.	3.347.531.670 —
al 30 giugno 1956 . . . . .	»	3.342.392.307 —
		<u>5.139.363 —</u>
Totale dell'attivo . . . . .	L.	<u>4.516.781.324,65</u>

*Passivo:*

Spese dell'esercizio finanziario 1955-56 . . . . .	L.	4.511.447.464 —
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1954-55:		
accertati:		
al 1° luglio 1955 . . . . .	L.	662.924.104 —
al 30 giugno 1956 . . . . .	»	662.784.104,35
		<u>139.999,65</u>
Totale del passivo . . . . .	L.	4.511.587.463,65
Saldo attivo al 30 giugno 1956 . . . . .	»	5.193.861 —
Totale a pareggio dell'attivo . . . . .	L.	<u>4.516.781.324,65</u>